MANUALE ALFABETICO

DEI MAIRES

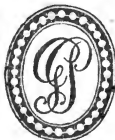
LORO AGGIUNTI E DEI COMMISSARI DI POLIZIA

Contenente il testo o l'analisi delle Leggi, e regolamenti relativi alle loro funzioni, con le formule dei differenti atti, e delle instruzioni particolari sulle loro respettive attribuzioni.

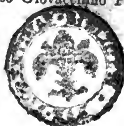
OPERA

Egualmente utile ai Membri dei Consigli Municipali, dei Burò di Beneficenza, delle commissioni amministrative, degli Spedali, ed ai percettori delle Contribuzioni

TRADUZIONE DAL FRANCESE.



FIRENZE 1809.
Presso Giovacchino Pagani.



L' EDITORE

A CHI LEGGE.

È quasi impossibile a' pubblici funzionarj ed impiegati lo sviluppare nella moltiplicità delle Leggi emanate da parecchi anni nell' Impero Francese, tutte quelle disposizioni e regolamenti, la di cui esecuzione è ad essi espressamente affidata. Oltre il non essere sì facile il procurarsi una completa collezione delle predette Leggi, il dispendio per acquistarle, non sarebbe al certo indifferente, ed a chi pure usar le dovesse vi abbisognerebbe una scorta, che glie ne facilitasse l' uso e glie le ponesse nel più chiaro punto di vista.

Che se tali riflessi sono giusti relativamente a quelli individui stessi, che una lunga pratica delle funzioni amministrative o giudiciarie, ha familiarizzati colle summentovate Leggi, quanto più lo saranno per i Giusdicenti ed altre Autorità costituite nelle campagne, le quali quasi tutte nuove nell' attuale Amministrazione, non

hanno, che il proprio zelo ed integrità per sostenere il peso onorevole ma penoso, che loro impone la qualità di Maire *o capo di una Comunità.*

A loro vantaggio perciò, essendo comparso alla luce in Francia il presente Manuale per uso dei Maires *o loro aggiunti, Commissari di polizia, Membri de' Consigli Municipali ec. contenenti una breve analisi de' regolamenti tutti ed ordini veglianti fino all' epoca corrente, ci siamo affrettati a tradurlo nel nostro volgare linguaggio per l' universale utilità. E se le opere metodiche infatti sono preferibili quando si tratta di studiare una scienza per principj, quelle ridotte a metodo alfabetico, come lo è questo Manuale, sono superiormente vantaggiose, poichè mettono quasi sull' istante sotto l' occhio di chi dee servirsene tante materie in se stesse totalmente differenti e disparate, che cadono sotto la categoria della pronta giudicatura ed istantanea polizia. Il celebre e diligente autore Francese, ha usata la maggior diligenza nella citazione delle Leggi e Decreti finora emanati, indicando sempre il numero del respettivo bullettino. E per togliere ogni confusione su tal proposito,*

non ha trascurato di avvertire essere i Bullettini divisi in quattro serie diverse.

La prima è composta di 205. *numeri, incominciando nel* 22. *pratile anno* 2.° *e terminando nel* 4. *brumifero anno* 4.° *La seconda contiene* 345. *numeri principiando dal suddetto* 4 *brumifero anno* 4.° *sino a tutto il mese nevoso dell' anno* 8.° *La terza dall' ultimo dì del predetto mese nevoso, sino a'* 27 *fiorile anno* 12.° *La quarta infine dal* 27 *fiorile anno* 12.° *sino a' presenti giorni, con eziandio gli altri Decreti, emanati dal* 1805 *al* 1808, *e riguardanti le disposizioni applicabili a' funzionarj a cui quest' opera utilissima è destinata. Essa è diretta in ispecie ai* Maires; *ma non è meno per gli aggiunti e Commissarj di polizia, offrendoli un quadro esatto delle loro attribuzioni, e de' limiti entro de' quali sono circoscritte, denotando tutti i casi dove la sanzione di un autorità superiore, è necessaria per le operazioni di quei che sono sottoposti alla loro vigilanza, affinchè sempre esistano i rapporti di quella subordinazione, che è l' oggetto il più importante in tutti i ben regolati Governi.*

Ecco in breve l' idea di questo Manua-

le, che sebbene ristretto, tutte le diverse diramazioni comprende dell' attuale Legislazione dell' Impero Francese; e ciascheduno vi troverà tutti gli opportuni schiarimenti, per evitare, e nelle agevoli ed ardue circostanze molti sbagli, che i funzionarj non avendolo sotto gli occhi, potrebbero sovente commettere.



MANUALE DEI MAIRES

ABBANDONO.

L'abbandono può essere considerato relativamente alle case, agli animali ed agli uomini. Riguardandolo sotto questi tre diversi aspetti, e sotto l' articolo della Polizia, si comprende, che quello delle cose può facilmente produrre dei disordini nella società. Vi è del pericolo, per esempio, ad abbandonare delle armi da fuoco, delle droghe perniciose a disposizione di ragazzi o persone imprudenti o male intenzionate. Importa molto perciò il prevenire gli abusi, che risultar possono da simili negligenze.

L'abbandono degli animali destinati a stare incatenati o chiusi, può ugualmente perturbare la pubblica tranquillità, ed esporre a de' guaj coloro, che a caso se gli fanno davanti. Non si deve neppure permettere, che si lascino erranti per le strade i grossi cani ed i mastini de' contadini, e de' macellari, che sovente hanno straziate delle donne e dei fanciulli incapaci di difendersi. Ved. ANIMALI PERNICIOSI E MALEFICI.

ABBEVERATOJ.

Sono gli abbeveratoj tra noi un ammasso di acque piovane e stagnanti destinate ad abbeverare i bestiami. Allorchè la siccità ne

diminuisce e corrompe le acque, ne possono provenire dell'epidemie e delle epizotie o malattie negli animali vaccini e pecorini. Sono perciò ad esse preferibili le cisterne, ed in mancanza di queste i pozzi. Ma se si vuole conservare sulle strade maestre gli abbeveratoj, deve essere cura dei Maires o loro aggiunti di farle lastricare e renderle più profonde, affine di ritardarne la putrefazione, che incomincia a comparire sulla superficie; E' bene eziandio circondarle di mura, non lasciarvi crescer l' erba; distruggere i rospi e le granocchie, che danno causa a delle esalazioni mal sane derivanti dalle acque verdi infettate da sì perniciose bestie. Bisogna inoltre aver cura innanzi l' inverno di asciugarle e levarne la fanga ed i sedimenti, che ne cuoprono il fondo.

ABITI.

Gli abiti di funzione o vestiario dei Maires o loro aggiunti nominati dai Prefetti (a norma del decreto de' 17. fiorile anno 8.) consiste in una giubba turchina e simile sottoveste con una cintura rossa e frange tricolorate. Gli aggiunti portano l'istesso abito ed una cintura rossa con frangie bianche. (Art. 2. e 3.)

A tenore dell' art. 4., i Commissarj di Polizia hanno l'abito nero completo ed una cintura tricolorata con frange nere. Tutti questi funzionarj devono portare un cappello alla Francese. (Art. 5.)

L' abito particolare dei Maires ed aggiunti nominati dall' Imperatore, è stato regolato

in vigore di un decreto del di 3. del seguente messidoro (Vedasi il Bullettino 31.)

Art. 2. Quello dei Maires sarà composto, come porta il decreto dei 17. Fiorile An. 8., di un abito turchino completo con bottoni di argento ed un andamento di ricamo triplicato d' argento al bavaro, alle tasche, ed alle mostre delle maniche. Il cappello alla Francese col gangio e bottone d' argento ed un aquila. La cintura sarà come quella sovra descritta.

3. L' abito degli aggiunti sarà l' istesso, eccettuato che non avranno che due ordini di ricamo.

4. Il Segretario della Municipalità non avrà, che un ordine solo di ricamo.

Secondo un decreto del 17. ventoso an. 8. (Bul. 13.) il Prefetto di Polizia di Parigi ed i Commissarj generali della medesima, devono nell' esercizio delle loro funzioni portare un abito turchino, sottoveste, calzoni o pantaloni rossi, bavero, tasche e mostre alle maniche ricamate d' argento, secondo i disegni determinati dal Governo, fascia o sciarpa bianca con frange d' argento, cappello alla Francese ricamato in argento e un arme.

Un decreto Imperiale del 29. messidoro anno 12. prescrive ugualmente come devono essere gli abiti de' Presidenti de' Collegj de' Dipartimenti dei Circondarj e delle assemblee dei Cantoni. *Abito alla Francese di velluto di seta o panno di qualunque colore siasi: cappello alla Francese con penne nere, sottoveste bianca ricamata o liscia, spada calze bianche di seta e scarpa con le fibbie; capelli lunghi impolverati e rinchiusi per di dietro nella borsa: se sono corti potranno essere senza polvere*. L' abito degli Ecclesiastici era stato precedentemente regolato in virtù di un decreto del 17. nevoso del medesimo anno concepito in questi termini:

Art. 1. Tutti gli Ecclesiastici impiegati nella nuova organizzazione; cioè i Vescovi nelle rispettive diocesi; i Vicarj generali e Canonici nella loro città episcopale e ne diversi luoghi dove possono andare in visita, i Curati, ed altri Ecclesiastici entro i territorj assegnati per l'esercizio delle loro funzioni proseguiranno a portare gli abiti conformi al loro stato secondo i Canoni e regolamenti della Chiesa.

2. Fuori de' casi determinati dal precedente articolo vestiranno alla Francese di panno nero conforme all' artic. 63. della Legge 18. Germile an. 10.

ABUSO D' AUTORITA'

Il pubblico funzionario che eccede le sue facoltà, o ne fà uso per vessare i suoi concittadini, commette un abuso d' autorità che l' espone a doverne rendere stretto conto.

L' art. 10. della Legge del 17. aprile 1791. dice su tal proposito: che deve egli essere severamente gastigato provati che sieno i reclami dell' oppresso. E l' artic. 23. del Codice dei delitti e pene del 3. brumifero anno 4. incarica il pubblico accusatore (attualmente Procuratore Imp. presso i tribunali criminali o suo sostituto) di procedere *ex Officio* contro i Commissarj di Polizia, che abuseranno della loro autorità o infrangeranno la Legge nell' esercizio della polizia giudiciaria.

ACCIDENTI

I Maire ed i loro aggiunti sono obbligati a prevenire con le più adattate misure di Vigilanza e di amministrazione ben regolata tutti i disastrosi avvenimenti accidentali. Uno de' migliori mezzi per giungere ad ottenere un tale intento si utile alla società e di fare attentamente eseguire i veglianti regolamenti, che non mancano in qualunque culto

paese. Pertanto si abbaderà che i muratori ed altri operaj, che lavorano sull' alto delle case e degli edifizj mettano de' segnali visibili per avvertire chi passa per la strada di guardarsi, sotto pena dei danni e spese verso quelli, che restassero offesi o feriti dalla caduta de' sassi e altri materiali.

Si deve proibire sotto l'istessa pena a i carrettieri di trottare për le strade e correre co' loro cavalli, e condurli për le città e luoghi popolati in altra maniera fuori che a mano.

Di esercitare e scozzonare i cavalli per le pubbliche strade, e lasciar divagare in esse senza guida, dei porci ed altri animali naturalmente pericolosi.

E' proibito e si deve assolutamente proibire il tirare a segno con l'archibuso per le pubbliche e frequentate strade di passaggio, giocare alle palle in terra, alla palla, alla pillotta, pallone grosso o palloncino, ruzzola, alla forma, ruzzolone di legno, e cose simili, che possano recare incomodo e danno a quelli che vi passano.

I pozzi, che trovansi in dette strade, devono essere sempre coperti e la notte chiusi a chiave.

I pazzi furiosi si dee cercare di toglierli alla società, che possono infestare. Si fanno chiamare i parenti ed i vicini për comprovarne autenticamente la demenza, e se vi sono dei pubblici luoghi destinati a custodirli, si prendono le opportune misure, perchè vi siano rinchiusi, a spese de' parenti se sono facoltosi, o de' comuni se miserabili.

Le contravvenzioni a tali disposizioni si contestano per mezzo di processi verbali. Eccone un esemplare, che può servire in casi d'incendj, d'inondazioni, grandini ed accidenti cagionati da animali furiosi o malattie contagiose.

„ Processo verbale da formarsi ne casi „ di non preveduti avvenimenti e per oggetti „ indeterminati.

Sotto dì . . . . anno ec. Noi sottoscritto Maire di . . . . . *o aggiunto in assenza del Maire*, a tenore dell' avviso datoci, che . . . . (qui si descrivono tutte le più minute particolarità del fatto di cui si tratta.) In conseguenza dopo esserci assicurati della verità di quanto è accaduto, abbiamo compilato il presente processo verbale perchè serva a tempo e luogo come sara di ragione.

Questa specie di processi verbali si pone nel registro della Meeria e dentro lo spazio di 24. ore se ne manda la copia al sotto Prefetto del circondarìo.

Nè' casi d'incendio o altri flagelli calamitosi, i Mairi devono chiedere il soccorso e i servigj degli abitanti; e se questi ricusano di prestarsi si formano de' processi verbali a norma de' quali i tribunali pronunzieranno delle pene ed ammende, in conformità degli articoli, 17. e 18. del titolo VIII. della Legge 19. de' 22. Luglio 1791.

Processo verbale nel caso di rifiuto.

A dì . . . . Noi appiè sottoscritto Maire della Comune o del Comune di. . . . essendo stati avvisati di essersi manifestato un incendio nella casa di. . . . vi ci siamo immediatamente trasferiti, ed avendo veduto come per soffermare i progressi delle fiamme era necessario di . . . . abbiamo nominato F . . . di . . . (qui si esprime l' oggetto di tal nomina e della chiamata fattane) e G . . . . di . . . . i quali avendo ricusati i loro soccorsi e servigj richiesti a norma della Legge del 22. Luglio 1791., abbiamo esteso il presente processo verbale per farli condannare alle pene espresse all' art: 17. tit. I. di detta Legge.

Gl' impiegati o ufiziali incaricati del mantenimento della polizia della pubblica salubrità, devano tener rivolte le loro cure per conservare quella delle acque destinate alla bevanda degli animali e degli uomini. Affine di mantenere pure e limpide quelle de' fiumi, fontane, pozzi, e cisterne, si dee cercare per quanto è possibile d'impedire, che vi si gettino fango, letame ed immondenze di ogni genere. Inoltre, che i conciatori di pelli, macellari e tintori non possano esercitare sulle sponde de' fiumi i loro mestieri, o al meno in siti, che non arrechino fastidio nè danno a veruno.

L'abitare in vicinanza dell' acque non da veruna prerogativa ed impone al contrario l'obbligazione di mantenerne la salubrità, e conservarne comodo l'accesso senza pericolo degli uomini e degli abitanti.

Il proprietario di una sorgente di buone acque, non può cangiarne il corso allorchè somministra agli abitatori contigui l'acqua necessaria alla loro sussistenza. Ma se questi abitatori non hanno acquistato un uso prescritto dal tempo, il proprietario può reclamare una qualche indennizzazione, che dee farsi tassare dai periti. *Cod. Civ. Art.* 643.

ACQUE MINERALI.

Le Municipalità hanno l'amministrazione e la polizia delle acque minerali situate nel respettivo circondario sotto l'autorità de' Prefetti e sotto-Prefetti (Decr. de 23. vendemifero an. 6. artic. I.)

Affine di reprimere gli abusi degli antichi regolamenti relativi agli stabilimenti dell' acque minerali, fu ordinato, che le suddette acque e bagni delle medesime siano sotto l' ispezione del Maire della comune in cui sono situati con la dipendenza del sotto Prefetto del Circondario.

Se vi sono risarcimenti da farsi devono essere autorizzati dal Prefetto sentito il parere del Consiglio municipale e del sotto Prefetto.

E se i diritti di proprietà delle Comunità sopra le sorgenti delle acque minerali loro vengono contrastati dal Governo, l' affare si porta dinanzi al Consiglio della Prefettura, che pronunzia dopo aver chiesta l' informazione della direzione dei dominj e salva sempre la conferma del Governo medesimo.

ACQUISTI.

La Legge del 14 e 18 dicembre 1789 esigeva la convocazione del Consiglio generale delle Comuni, se si trattava di deliberare sugli acquisti di beni stabili. Art. 34. Ved. Consiglio Municipale.

Fu dichiarato con altra Legge del 1791, che verun Corpo amministrativo non potrebbe fare acquisti senza la preventiva superiore autorizzazione. In sequela di ciò fu ordinato, che nessuna città o comunità potrebbe fare acquisti di beni stabili nè creare a tal' effetto degl' imprestiti senza l'assenso del Governo, e con la condizione a carico di dette città e comuni, di dare de' sicuri assegni di denari pel pagamento degli arretrati ed il

rimborso del capitale, respettivamente alle prefisse dilazioni per le tangenti.

A' Consigli generali, essendo ora sostituiti i Consigli municipali e ai Direttorj de' distretti e dipartimenti, i Prefetti e sotto Prefetti, i predetti Consigli devono cercare e chiedere la sanzione di questi ultimi. *Ved.* Autorizzazione.

ADOZIONE.

Gli articoli 343 e segu. del Codice civile regolano la forma e gli effetti dell' adozione.

E davanti il Giudice di pace del domicilio dell'adottante, che questi e quello che deve essere adottato devono presetarsi per istipulare l' atto dello scambievole loro consenso. Art. 353.

Adempiute, che saranno tutte le formalità, e ne'tre susseguenti mesi al decreto mediante il quale la Corte di Appello ammette l' adozione, deve essere inserita, a richiesta o dell' una o dell' altra delle parti, sul registro dello stato civile del luogo dove l'adottante ha il suo domicilio.

Quest' iscrizione non si fa, che in forza di una notificazione del decreto della Corte di appello, e l'adozione resta senza effetto ed è nulla, se non è eseguita dentro la suddetta dilazione di un trimestre. Artic. 359

AFFISSI.

Ogni affisso ed avviso stampato deve avere il nome dello stampatore. Il contravventore deve esser punito con la carcere di sei mesi

per la prima volta e due anni nel caso di recidiva. (Bul. 40. (a) artic. 1. 2.)

Una Legge del 22 magg. 1791, prescrive, che si asssegnino dagli agenti municipali i siti esclusivamente destinati per affiggervi le leggi e gli atti della pubblica autorità onde non siano mischiati con gli altri, e verun altro individuo potrà affiggere avvisi e carte particolari in detti siti, sotto la pena di 100. franchi da emanarsi dalla Polizia.

La legge de' 22 luglio 1791. ordina, che gli atti da affiggersi provenienti dalla pubblica autorità, potranno soli essere stampati in carta bianca, e quelli de' particolari in carta colorata sotto la sovrindicata pena.

Il diritto di pubblicazione non appartiene che alle Autorità costituite de' respettivi luoghi, e non può farsi veruna pubblicazione dai particolari senza, la permissione di quell' autorità che esercita la Polizia.

Il Governo, i Prefetti, i sotto Prefetti ed i Maires, come pure le predette Autorità esercitanti la Polizia, hanno la facoltà di ordinare l'affissione e pubblicazione delle Leggi e Regolamenti, quando è necessario rammemorarle agli abitanti. (Bul. 192. art. 11.)

Gli avvisi stampati, qualunque ne sia l'oggetto, che si proclamano e distribuiscono per le strade e luoghi pubblici o si fanno intorno circolare in ogni altro modo, sono soggetti al bollo, ad eccezione delle indicazioni semplici di domicilio o semplice avviso di cangiamento del medesimo.

(a) La Citazione dei numeri dei Bullettini, è secondo il numero della Collezione di Parigi.

Il diritto del bollo, è di cinque centesimi per un consueto foglio di stampa minore di trenta decimetri quadrati, e di tre centesimi pel mezzo foglio o facciola più piccola.

Di otto centesimi per un foglio di 30. decimetri quadrati, ed anche superiore a questo; di 4. centesimi pel mezzo foglio, senza che in verun caso il diritto possa esser minore di 3 centesimi per ciascheduno avviso o annunzio.

Le contravvenzioni a tali disposizioni, sono punite indipendentemente alla restituizione dei diritti fraudati, con una pena di franchi 25. per la prima volta; 50. la seconda e 100 franchi per ogni altra recidiva. (Bul. 98. 148. e 154.)

I venditori, distributori, proclamatori ed affissori di scritti e libelli infamatorj contro il Governo devono essere arrestati e condotti davanti al Giudice di pace (Bul. 40.)

I Maires, loro aggiunti e guardie campestri, devono formare dei processi verbali sulle contravvenzioni a tali regolamenti. Gli affissi saranno strappati e mandati con processo verbale ai sotto Prefetti, affinchè ne promovano le procedure.

AFFITTA LETTI.

Un regolamento fino del 1560. proibisce a quelli che affittano letti, di alloggiare più di una notte nelle loro case persone ignote e senz' arte o professione. Ingiunge loro di denunciarle sotto pena di carcere e condanna pecuniaria o sia ammenda.

Gli albergatori e gente che danno camere a Locanda sono soggetti a fare la medesima dichiarazione alla Polizia, e tenere un libro per registrare i nomi di tutti coloro che occupano le loro camere. Vegg**ansi** Locandieri, Albergatori ec.

AGENTI DI POLIZIA.

Questo termine, che abbraccia tutti gli ufiziali incaricati del manteuimento ed esercizio della Polizia, si applica particolarmente a quelli, che senza esercitare una pubblica funzione, sono autorizzati e sostenuti nell' esecuzione di alcune parti della polizia medesima delle città grandi, dove il libertinaggio, l' astuzia, gl' inganni, le truffe le furberie di ogni genere, obbligano a tenere degli esploratori.

AGGIUNTI.

Un aggiunto, è una persona destinata ad ajutarne un altra nell' esercizio di una carica di un impiego o di qualunque altra funzione.

Evvi un aggiunto al Maire nelle città borghi ed altri luoghi dov' è un agente municipale, e la popolazione non eccede due mila e 500. abitanti; due aggiunti nelle città da due mila e 500. a' dieci mila; e nelle città di maggior popolazione di 10. mila anime, un aggiunto per ogni 20. mila di più. Leg. del 28. piovoso an. 8. (Bul. 17. art. 12.)

Secondo l' articolo XIV. dell' istessa Legge nelle città superiori a 100. mila abitanti dovea esservi in ogni amministrazione

municipale un Maire ed un aggiunto, ma attualmente una tal disposizione non ha luogo che per la sola città di Parigi.

L' Imperatore ha la nomina di tutti gli aggiunti ai Maires nelle città superiori a 5. mila abitanti; gli sceglie negl' istessi Consigli municipali, e restano in carica cinque anni, e possono essere nuovamente nominati. (Bul. 206. art. 13.)

I Prefetti nominano e possono sospendere dalle loro funzioni gli aggiunti dei Maires nelle città minori di 5. mila anime.

La durata delle loro funzioni e come quella dei Presidenti dei Cantoni e dei Maires, vale a dire di cinque anni. Possono essere nominati di nuovo, e dopo il ristabilimento del Calendario Gregoriano è stato determinato, che la rinnovazione incominci sempre nel primo di Gennajo per durare un intero lustro.

L' Articolo XIII. della Legge del 18. piovoso an. 8. dice, che i Maires o loro aggiunti eserciteranno le funzioni amministrative esercitate per l' addietro dagli agenti municipali, e loro subalterni; e relativamente alla Polizia ed allo stato civile, quelle che si esercitavano dalle amministrazioni municipali de' Cantoni, e dai suddetti agenti municipali ec. Ma i Maires essendo stati incaricati soli in vigore dell' artic. VII. del decreto del 2. piovoso an. 9. (Bul. 64.) delle amministrazioni, possono limitarsi a consultare gli aggiunti, se lo credono a proposito; e sebbene questi ne facciano le veci in

caso di assenza, le loro funzioni su tal' articolo non si esercitano che per delegazione.

Gli aggiunti devono essere chiamati dai Commissarj ripartitori per assistere al lavoro delle repartizioni del contingente della contribuzione fondaria delle Comunità, ma non hanno su ciò che un voto consultivo.

La Legge del 17. ventoso an. 8. (Bul. 15.) ha attribuite agli aggiunti dei Maires delle funzioni speciali e indipendenti da quelle dei Maires medesimi. Le funzioni del pubblico ministero sono da essi esercitate nelle città ove non esistono Commissarj di polizia (Art. 1.)

Devono in conseguenza fare le necessarie indagini per giungere alla piena cognizione dei delitti, che non eccedano la pena di tre giorni di ferri o tre giorni di carcere. Ved. Stato Civile, Maire, Tribunali di Polizia.

AGGREGAZIONI RELIGIOSE

Un decreto Imp. del 3. messidoro anno 12. (Bul. 6.) ordina, che sieno disciolte tutte le Aggregazioni ed associazioni formate sotto pretesto di Religione e non autorizzate dal Governo. Inibisce, che in avvenire se ne formino delle nuove, se prima non vengono convalidate e sanzionate da un decreto Imperiale.

Non ostante le Aggregazioni delle così dette *Sorelle di Carità*, *Sorelle Ospedaliere*, *Sorelle di S. Tommaso*, *Sorelle di S. Carlo* e *Sorelle Valtellotte* restano eccettuate e continuano ad esistere.

AGIOTAGGIO.

La Legge del 13. fruttidoro anno 3. (Bul. 181.) contiene diverse disposizioni contro gli *Agiotori*, o pubblici usuraj, e loro proibisce di vendere in tutte le piazze di commercio, oro ed argento, sia monetato o in lastre o in verghe, sotto pena di due anni di carcere, della berlina col cartello in petto, e della confiscazione di tutti i loro beni a profitto dello Stato. Ved. BORSA.

AGRICOLTURA.

Una Legge del sei ottobre 1791. contiene molti regolamenti di polizia per quest' arte cotanto utile, e ordina, che le respettive Municipalità abbiano cura, che le terre de' loro circondarj sieno coltivate e seminate; e se i contadini mancano di braccia per gli opportuni lavori, s' intrometta per trovar gente che gli ajuti nelle rurali fatiche. Ogni abitante di campagna non contadino, e solito a prestare la sua opera, ricusando di obbedire alle requisizioni che vengono fatte a tal' oggetto mediante la consueta paga giornaliera, sarà punito con tre giorni di carcere e tre mesi nel caso di recidiva. La pena verrà pronunziata dalla Polizia Municipale.

ALBERGHI. ALBERGATORI

Il quinto articolo del primo titolo della Legge del 22. Luglio 1791., ingiunge a tutti gli albergatori, locandieri, affittaletti e came-

re ammobigliate, di scrivere sopra un libro con pagine bollate, firmato ed approvato da un Commissario di polizia i nomi, qualità, domicilio, e l' istante della venuta ed uscita dì tutti coloro che alloggiano nelle loro case, anche per una sola notte; di presentare questo libro ogni quindici giorni, ed inoltre ogni volta, che ne saranno richiesti dagli agenti municipali e di polizia, a' quali una tale inspezione viene specialmente raccomandata.

Veduti ed esaminati questi registri, il Maire de Comuni delle campagne, deve trasportarsi una volta il mese scortato dalle guardie campestri a visitare le case degli abitanti del suo circondario, che danno alloggio a' viandanti per visitare i passaporti delle persone in esse case alloggiate. Nel caso di contravvenzione per parte degli albergatori, forma un processo verbale delle trasgressioni, e se incontra qualche persona non munita di passa porto in regola, la fa condurre dalla guardia nazionale al tribunale competente.

Tutti coloro, che danno alloggio ed infrangono i regolamenti prescritti dalla predetta legge, devono esser condannati per ogni trasgressione ad una pena non maggiore di 3. franchi e restano sempre responsabili de' disordini e delitti commesei nelle loro case. E se scrivono sul loro libro appostatamente e con determinata malizia de' nomi falsi, devono essere puniti dalla Polizia correzionale con la carcere non minore di tre mesi nè più di un anno.

Formula del suddetto processo verbale

A dì . . . Noi appiè sottoscritto Maire , o Aggiunto o Commissario di polizia, ci siamo portati in compagnia di. .. guardia campestre o agente di polizia (quì si indica il nome cognome e domicilio dell' albergatore oste ec.) ed ivi dopo esserci fatto presentare il suo libro di registro de' passeggieri, abbiamo trovato non esser tenuto con esattezza e conforme alla legge . In sequela di che, abbiamo formato e sottoscrittto in sua presenza il presente processo verbale, acciò serva per quello, che sarà di ragione .

(*Nel caso in cui il Maire incontrasse un forestiere non munito di passaporto, dovrà aggiungervi dopo l' indicazione del nome , cognome , domicilio dell' albergatore o oste ec. con quanto appresso* .

Dove essendo , abbiamo trovato un individuo , il quale dopo essere stato da Noi richiesto di darci il suo nome cognome, età e patria, ci ha risposto . . . . In conseguenza conoscendo non essere in regola e che costui viaggava senza esser munito delle Carte prescritte dalla Legge , gli abbiamo dichiarato, che verrebbe condotto davanti il Giudice. . . . o Commissario di . . . . ed in seguito abbiamo ordinato alla forza armata (o guardia Nazionale) di scortarlo, il che è stato eseguito in nostra presenza . Di tutto ciò abbiamo formato il presente processo verbale per esser rimesso sotto gli occhi ec.

(*Quivi le soscrizioni del Maire o dell' Aggiunto o degli agenti di polizia presenti , facendo menzione di quelli che non sanno scrivere* .

A norma delle leggi veglianti dell' Impero Francese , gli osti , albergatori , locandieri ec. devono osservare le seguenti formalità .

1. Devono avere un libro (come sopra) in carta bollata per registrarvi i nomi di tutti i forestieri o sudditi dell' Impero che alloggiano di mano , in mano , e mettere sulla porta della loro casa un cartello a gran caratteri indicante il loro mestiere .

2 È loro espressamente vietato il dar ricetto a' vagabondi questuanti e gente oziosa .

3 Saranno responsabili di tutti gl' inconventi e disordini commessi da quelli che alloggiano nelle loro case .

4 Ogni giorno porteranno i loro registri al respettivo Commissario di polizia, con i passaporti de' forestieri e viag-

giatori per esservi esaminati e vidimati, affinchè si sappia quando sono venuti e quando partono /

5 Il visto, e la carta denotante la permissione di rimanere non sara accordata a verun forestiere, senza il certificato del ministro del suo Sovrano e dove mancano i pubblici rappresentanti, di due Banchieri o due testimonj senza eccezione.

ALBERI

Il diritto di piantare degli alberi o appropiarsi gli alberi cresciuti sulle pubbliche strade e piazze di terre o castelli, appartiene a' proprietari de' campi e terreni contigui e così lungo i fiumi, quando però le comunità non giustifichino di avere acquistata questa proprietà con qualche giusto titolo o possesso. Quegli alberi, che attualmente esistono appartengono alle comunità quando però non vi siano altri legittimi possidenti. Vedasi su tal proposito la Legge del 9. ventoso dell'anno 13. (Bul. 35.) come pure le pene pronunziate per i delitti commessi in materia di alberi e piantazioni espressi nell'articolo 15. 18 29 43 del tit. 2. della Legge del 6. ottobre riportata sotto la rubrica Polizia.

I Maires e capi delle comunità, avranno cura secondo le circostanze che le strade postali e maestre sieno piantate lateralmente di alberi selvateci e domestici, che danno una grande utilità a norma sempre delle località e sul terreno pubblico con un contraffosso, che sarà fatto e mantenuto o dalle comunità medesime o dell'amministrane de' ponti e strade.

ALIENAZIONI.

L'Artic. 54 della legge del 14 settem-

bre 1789 ordinava la convocazione del Consiglio generale delle comunità per deliberare sulle alienazioni o acquisti di beni stabili.

L'artic. 2. della Legge del 10 agosto 1791 autorizza le comunità, che hanno de debiti a vendere i loro beni per pagarli ad eccezione degli edifizi destinati al pubblico servizio.

Diverse formalità devono osservarsi su tal proposito, ed allorchè, non vi è urgenza bisogna sempre aspettare l'epoca della convocazione dell'assemblee de' Consigli municipali. Il Maire vi espone i motivi della progettata alienazione, ed il Consiglio allora lo autorizza a far fare la descrizione topografica de' beni da alienarsi, e le stime dai periti. Se la deliberazione non contiene lo stato delle rendite comunitative ed ordinarie spese e quello de' debiti attivi e passivi della Comunità, il Maire lo unisce alla presa deliberazione, e lo trasmette al sotto Prefetto e questi con la sua informazione al Prefetto del Dipartimento; che secondo i bisogni più o meno urgenti lo fa passare in mano al Governo.

ALLOGGJ MILITARI.

I Maire e gli aggiunti sono obbligati a somministrare gli alloggiamenti alle truppe, che sono di passaggio, intendendosela amichevolmente con gli amministratori militari ed ufiziali del Corpo del genio per tale oggetto se non vi sono caserme appartenenti al dipartimento di guerra, o cittadelle provvi-

ste di quartieri per tenere e coperto i soldati.

Provvedono anche gli alloggj alle brigate di Giandarmeria, che trovansi nel loro circondario, e si accertano del numero degl' individui formanti le suddette brigate ed ivi dimoranti, affichè tutti abbiano la dovuta paga.

ALLOGGJ DI TRUPPE.

La Legge del 7 Aprile 1791 assoggetta tutti i sudditi dell' Impero Francese senza eccezione a dare alloggio alle truppe tanto di cavalleria e d' infanteria.

La Legge de' 23 maggio 1792 contiene delle disposizioni di cui è d' uopo che i Maires sieno bene al fatto, per alloggiare dette truppe nelle case de' particolari, ed eccone l' estratto.

Art. 3. Nel caso sempre di mancanza di pubblici edifizj e Cittadelle o Fortezze capaci di servire di alloggio ai soldati, devono supplire a tal mancanza le case più ampie degli abitanti.

4 Quando non si troverà nelle città dove è stabilita una guarnigione, una sufficiente quantità di letti per uso degli ufiziali e soldati, questi letti si cercherà, che vengano somministrati dagli abitanti a' quali sarà pagata una compensazione per ciaschedun letto, coperte, utensili, ed altre cose che possono aver somministrate, così pure per le scuderie e mantenimento dei cavalli.

5 In quanto a' cavalli ed equipaggj di propietà degli altri ufiziali e funzionarj Militari, la compensazione sarà da essi direttamente pagata a denaro contante.

6 I magazzini di cui possono aver bisogno le truppe distaccate o accantonate saranno somministrati dagli abitanti ed a questi ne sarà pagata un adeguata pigione pel tempo, che resteranno ingombrati.

7 Simili disposizioni non concernono punto gli ufiziali e le truppe di semplice passaggio, non meno che i carrettieri degli equipaggj ed altri impiegati, che sono in effettiva marcia. In conseguenza gli abitanti dovranno somministrar loro senza alcuna indennizzazione gli alloggj e scuderie che ad essi abbisognano.

8 Per mettere i Maires e le Municipalità in grado di ben comprendere, se gli alloggj, magazzini, letti ed utensili ad esse richiesti nelle piazze di guarnigione, sono, proporzionati ai bisogni del servizio militare, sara loro rimesso dai commissarj di guerra uno stato circostanziato e preciso degli alloggj letti ed utensili, che sono indispensabili.

9 Nessun militare potrà godere di un alloggio qualunque che durante il tempo di sua permanenza nel luogo destinato al esercizio di sue funzioni, e giammai più alloggj o quartieri in un tempo medesimo.

10 Ogni volta, che sarà necessario, che le truppe alloggino nelle case de' particolarj i commissari, daranno avviso alle Municipalità e comunità del loro arrivo e tempo del lor soggiorno e partenza; ed in mancanza de' commissarj, i comandanti di dette trupppe. I delegati municipali le distribuiranno alla meglio che sia possibile, compagnia per compagnia, per facilitare il loro radunnamento e così quelle di cavalleria.

11 I Maires e gli aggiunti nel distribuire le truppe nelle case degli abitanti, non faranno distinzione di persone, nè d'impieghi, ad eccezione, de' camarlinghi e depositarj delle pubbliche casse, i quali non saranno obbligati ad alloggiar soldati nelle proprie case ove esistono le suddette casse, ma saranno obbligati a supplirvi col procurare di alloggiare detti soldati altrove. L'istessa eccezione deve aver luogo sempre in favore delle vedove e delle fanciulle, che non hanno uomini loro attinenti in casa. I Maires e le Municipalità invigileranno, che il peso degli alloggj non vada a cader sempre sopra gl'istessi cittadini, e che sia giustamente distribuito.

12 L'alloggio di un Generale di armata, sarà composto di un sufficiente numero di camere ammobigliate per se suoi segretarj e domestici con cucina e stalle per i cavalli.

13 Quello di un Ten. Generale sarà di sole 4. camere e una sala ammobigliata, cucina e camere sufficienti per i suoi segretarj e sei servitori almeno. Di un Maresciallo di campo di tre ed una sala, luogo e letti per quattro domestici; un Colonnello di tre un Ten. Colonnello di due come pure un quartier Mastro, e così gradatamente fermo stante il comodo della servitù.

14 Un Capitano, Ajutante maggiore o chirurgo maggiore, si contenteranno di una camera con un letto e di un letto altrove pel servitore. I Tenenti e sotto Tenenti di una camera sola con due letti ed altra piccola stanza con letto per i servi. Gli Ajutanti Generali, Capitani del Corpo del Genio, Ufiziali di artiglieria saranno alloggiati secondo il respettivo grado, con altra stanza chiara e luminosa per i loro lavori.

15 Un Commissario ordinatore ed un Commissario Auditore avranno tre camere ed una cucina col comodo come sopra per la servitu; ben inteso che i letti in ogni grado abbiano le dovute materasse, biancheria e coperte secondo

le stagioni. In ogni stanza vi sarà almeno una tavola con cassettone ed armadio, un bastante numero di seggiole, e nella cucina gli utensili necessarj.

16 Quando le truppe sono di passaggio, gli abitanti somministreranno agli Ufiziali e soldati il fuoco ed il lume. Se saranno di permanenza non potranno pretenderlo; ed i predetti ufiziali e soldati saranno responsabili de' danni dati e guasti fatti, ed i Maires e loro aggiunti proteggeranno e faranno vive presso i comandanti e commissarj delle truppe le ragioni dei padroni di casa. E non essendovi lagnanza alcuna, gli ufiziali ed impiegati municipali, potranno rilasciare un certificato a quei militari che lo richiederanno.

Similmente i Maires, aggiunti ed impiegati suddetti invigileranno, che gli abitanti non alzino i prezzi delle pigioni e non abusino dei bisogni dei militari.

ALLUME.

In alcuni paesi e questi sono in buon numero, i vinaj e mercanti di vino, fanno uso qualche volta di questa sostanza minerale per rendere i vini più chiari, saporosi, e frizzanti, ed eziandio vi aggiungono dello stagno, del rame e del piombo. I Maires o loro aggiunti, al minimo ricorso che ne abbiano devono invigilare, onde non abbia luogo una tal soverchierìa così nociva alla salute di chi compra tal sorta di vini, e verificata che sia la cosa, gastigarne gli autori a norma delle circostanze e de' casi, e dandone parte se occorre ai Prefetti e sotto Prefetti. Le diligenze non sono mai troppe quando si tratta di reprimere gl' inganni, ed in specie sulle bevande e commestibili, e garantire la salute di chi se ne provvede col denaro proveniente dalle sue fatiche e suoi sudori. Alcuni fornai adoprano l' allume per fare comparire il pane più bianco.

ALTERAZIONI.

I depositarj de' registri dello stato civi-

le sono responsabili di qualunque alterazione potesse esservi salvo il loro ricorso contro gli autori della medesima *Cod. Civ. art.* 31.

Ogni e qualunque alterazione, ogni falsità nello stato civile suddetto, ogni inscrizione degli atti ad esso relativi sopra un foglio volante e fuori de' registri a tal' effetto destinati, può dar luogo ai danni ed interessi delle parti, senza pregiudizio delle pene comminate dal Codice penale. Art. 52.

Le alterazioni sono severamente vietate in ogni genere di cose, ed in specie ne', medicamenti, droghe, bevande, commestibili, ec.

AMMENDE O PENE PECUNIARIE

L' Ammenda è una pena pecuniaria di un delitto o semi-delitto pronunziata dal tribunale di polizia quando non eccede il valore del lucro di tre giornate dì lavoro; dal tribunale di prima istanza se è maggiore, e dalla corte o tribunale di giustizia criminale se il delitto è suscettibile di pena afflitva. I Tribunali di prima istanza civilmente pronunziano le ammende o pene pecuniarie puramente fiscali, incorse o per negligenza o per un ritardo all' adempimento di certe formalità; o infine per una frode in materia di contribuzioni indirette.

I Maires e loro aggiunti adempiendo le funzioni degli agenti municipali, posso incorrere essi medesimi nella pena dell' ammenda, ne' casi pronunziati contro di loro dalle leggi, cioè:

A' termini di una Legge de' 29 novem-

1792 e suoi articoli 3. e 4. del secondo titolo, si commina un ammenda di 10 franchi per aver trascurato di scrivere sui doppi registri di seguito e senza lasciare alcuno spazio bianco gli atti di nascita matrimonio, e morte; approvare le aggiunte, cassature, e raschiature inserte nel corpo dell'atto, o avere scritti i nomi proprj e le date in abbreviatura.

L'art. 5. dell'istesso titolo proibisce loro espressamente di scrivere e firmare in qualunque occasione questa sorta di atti sopra i fogli volanti sotto pena di 100 franchi di ammenda, privazione dell' impiego per dieci anni e della qualità e diritti di cittadino attivo.

L'art. 9. della sezione quinta tit. 4. dell' istessa legge punisce con una simile ammenda di 100. Franchi la pronunzia di un divorzio e la compilazione di un tal atto sopra i registri senza che vi sieno giustificate le dilazioni degli atti e de' decreti voluti dalla Legge in materia di divorzi. I Maire e loro aggiunti sono inoltre condannati a tutti i danni ed alla perdita dell'impiego.

Gli art. 9. 10. e 11. 18. 21 della Legge 7 vendemifero an. 4. (Bullet. 186) proibiscono loro sotto pena di un ammenda di 100 franchi, e della carcere di un mese sino a' due anni, di aver riguardo a far uso degli attestati de' ministri del Culto, relativamente allo stato civile de' cittadini, e di far menzione di qualunque ceremonia religiosa negli atti dello Stato civile suddetto, o di esigere una prova che sono state eseguite.

Similmente possono incorrere in una pena di cinque anni di ferri, se inserissero nelle minute, esemplari o copie di atti, delle espressioni tendenti a rammentare gli onori e i diriti degli estinti feudatarj.

Saranno privati dell' impiego e dichiarati incapaci di esercitare alcuna pubblica funzione con più una pena pecuniaria uguale alla quarta parte delle loro rendite, se scriveranno sui registri i cittadini fuori che col nome e cognome delle respettive famiglie indicati dagli atti di nascita.

Gli art. 41. e 42. della Legge del 22. frigifero an. 7. proibiscono a Maires, aghiunti ed altri pubblici impiegati di stendere un atto in vigore di un recapito sotto firma privata, e stipulato in estero paese, di riceverlo in deposito, o rilasciarne altri una copia, se non è stato preventivamente registrato sotto pena di 50. franchi di ammenda, e di esser responsabili personalmente a qualunque inconveniente che nascer potesse per tal cagione. (Bul. 248.)

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

L' Impero Francese è attualmente diviso in Dipartimenti ed in circondarj comunali.

Evvi in ogni Dipartimento un Prefetto, un Consiglio di Prefettura ed un Consiglio generale del Dipartimento medesimo. Il Prefetto ne è solo incaricato dell' amministrazione, ed al Consiglio di Prefettura spetta il decidere sulle istanze de' particolari tendenti ad ottenere un qualche defalco o di-

minuzione sulle contribuzioni dirette: sulle difficoltà che possono nascere tra gl' imprenditori de' pubblici lavori e l' amministrazione concernente il senso e le clausole de' loro contratti sui reclami de' particolari, che si lamentano dei torti e danni ricevuti per parte de' suddetti imprenditori e non dell' amministrazione; sulle domande e contestazioni concernenti le indennizzazioni dovute a' predetti particolari a motivo de terreni occupati o guastati per la costruzione di nuove strade, canali, ed altre opere pubbliche; sulle istanze presentate dalle comunità delle città, borghi o villaggj per essere autorizzate a litigare e sostenere le loro ragioni ne tribunali; su tutto ciò che può esservi di contenzioso relativamente a' dominj nazionali. Se il Prefetto assiste al Consiglio di Prefettura vi è in qualità di Presidente, e nel caso di scissura ha il voto decisivo. Legge del 28. piovoso an. 8. (Bul. 17.) art. 4. 5.

Il Consiglio Generale del Dipartimento si aduna ogn' anno in quell' epoca, che è determinata dal Governo, e le sessioni non possono oltrepassare i quindici giorni. Ha la facoltà di nominare uno de' suoi membri per Presidente ed un altro per segretario; fa la repartizione delle contribuzioni dirette fra tutti i circondarj comunali; decide sulle istanze di diminuzione fatte dalle città borghi e villaggj; determina il numero de' centesimi addizionali per le spese del Dipartimento ed esterna la sua opinione sullo stato de bisogni di esso, dirigendola al Governo.

Un Segretario Generale di Prefettura

tiene in custodia e sottoscrive le scritture e le copie degli atti.

Ne' circondarj comunali dov' è il sotto Prefetto evvi un Consiglio quasi consimile composto di 11. Membri. Ved. Competenza Municipale, Municipalità.

AMMINISTRAZIONE DEI DIRITTI RIUNITI.

Gli ufiziali di pulizia sono obbligati sotto la pena della perdita dell' impiego di aderire alle domande e ricerche in iscritto, che loro verranno fatte dagl' impiegati in quest' amministrazione, di assisterli nelle loro visite in caso di sospetti di frode. (Bul. 345. art. 83.)

ANIMALI MORTI.

I corpi degli animali morti, che possono esser nocivi alla salubrità dell' aria con le loro putride esalazioni devono esser sepolti al più presto che sia possibile sotto terra a quattro piedi almeno di profondità. Sarà incombenza dei Mairrs o loro aggiunti di dare sopra di ciò gli ordini opportuni, e far si che lo scavo sia eseguito sul terreno del proprietario delle bestie morte, e non in quello de' suoi vicini, o in altro sito dove non sia molesto ad alcuno. Le spese saranno a carico di chi avrà lasciati i cadaveri esposti.

Se l' animale poi è morto in seguito di un morbo contagioso, lo scavo si farà con una profondità di più di otto piedi almeno 50. tese lontano dalle abitazioni (Bul. 133.)

ANIMALI PERNICIOSI.

I Maires e gli aggiunti prenderanno le più opportune misure per prevenire i funesti avvenimenti, che potrebbe cagionare la divagazione degli animali perniciosi e furiosi. In caso di contravvenzione degli ordini da essi dati, i padroni di essi devono esser denunziati a' tribunali di polizia da' quali saranno condannati ad una pena pecuniaria di 50. franchi. Le istesse disposizioni militano per i pazzi furiosi che si lasciano errare per le vie, e contro i loro parenti, che non gli denunziano onde siano rinchiusi.

ANIMALI RABBIOSI

Appartiene alla Polizia il garantire i cittadini da morsi de' cani arrabbiati; e tosto che le perverrà l' avviso che ve ne siano, ecco la formula dell' editto, che ordinerà che sia affisso in tal circostanza.

L' anno . . . il di . . . . Noi sottoscritto Maire della comune di , . . a norma dell' avviso pervenutoci, che vedonsi passeggiare per le strade de' cani vagabondi e senza padrone, che facilmente possano far temere, che siano attaccati dalla rabbia comandiamo a tutti gli abitanti che hanno de' cani di tenerli rinchiusi o condurli per le vie legati sino a nuovo ordine, prevenendoli che in caso di trasgressione i detti cani verranno uccisi, e i disobbedienti denunziati a' tribunali competenti per esser condannati alle pene pecuniarie pronunziate dalla Legge de' 24. agosto 1790. tit. 2, e del 22. Luglio 1791. tit. 1. art. 13.

In ogni paese vi sono su tal' oggetto i suoi provvedimenti particolari.

ANNEGATI

Secondo gli attestati de' più esperti fisici e delle Scuole della Sanità, viene assicu-

rato per cosa certa, che gli affogati hanno rare volte dell' acqua nel loro stomaco, e se ve ne esiste non può essa sola cagionare la morte.

E la mancanza di respiro ed una piccola quantità d'acqua introdotta ne' polmoni ed il sangue concorso alla testa, che fanno perire gli annegati in uno stato di apoplessia. Niente dunque è più contrario alla ragione, che sospenderli co' piedi in alto e la testa all' ingiù mezzi proprj a cagionare maggiormente la soffogazione e l' apoplessia, e far perire un corpo umano così collocato nella massima sua sanità. I primi soccorsi da amministrarsi agli annegati, non trascurati quegli della medica arte, sono dopo averli totalmente estratti dall' acqua, di trasportarli con discretezza in un luogo asciutto e caldo, spogliarli de' loro abiti se sono vestiti, stendendoli sopra uno de fianchi con la testa inalzata, e strofinandoli con dei pannilani caldi, farli odorare degli spiriti o sali assai acuti e penetranti, introdurglieli nel naso ed in bocca leggermente con una piccola penna, con l' idea di procurar loro una scossa favorevole per lo stranuto ed il vomito, inspirando l' aria con la bocca, e tenendo loro le narici chiuse infine, appena che potranno ingoiare alcuna cosa, facendo loro prendere qualche cucchiarino di liquori spiritosi, come acquavite o spirito di melissa o altro consimile il più facile ad aversi sull' atto.

Tai soccorsi provvisionali devono essere somministrati, senza aspettare, che gli Ufiziali della Polizia, abbiano formato il loro pro-

cesso verbale, e senza curarsi delle formalità, che devono cedere a' motivi imperiosi, che debbono adoprarsi con la massima celerità, e ritardati di pochi istanti diverrebbero del tutto inutili. Nelle grandi città vicine ai fiumi o laghi, o presso al mare ordinariamente vi sogliono essere tutti i mezzi necessarj per tentare di soccorrere e richiamare alla luce del giorno gli annegati non per anche estinti.

ARIA.

Esercitando l' aria una grandissima influenza sulla vita degli uomini una saggia e provida polizia, non devesi trascurare verun espediente per conservarne la salubrità. Le materie infette di qualunque sorte, i cadaveri di bestie ed insetti morti, le sporchezze per le strade, le acque stagnanti e putrefatte possono guastarla e corromperla; per la qual cosa, i Maires gli aggiunti, ed i Commissarj di Polizia, devono accudirvi con una massima attenzione e diligenza.

I proprietarj delle cantine inondate dall' eserescenze de' fiumi devono esser costretti a vuotarle prontamente, e così i pozzi guasti; e non si deve soffrire nelle città e luoghi murati il soggiorno dei bovi, porci, capre, conigli ed anatre.

ARMATA.

Ogni cittadino ed ogni buon suddito è debitore de suoi servigj alla Patria ed al mantenimento della sua indipendenza e proprietà quando la legge lo chiama a difenderle. L' armata di terra è formata col mezzo del-

la coscrizione militare e con gli arruolamenti volontarj.

I Maires e gli aggiunti hanno molte attribuzioni relative all'organizzazione dell'armata terrestre e marittima e pel servizio dei diversi corpi della medesima.

Sono obbligati a tenere con la maggiore e più scrupolosa esattezza lo stato dei coscritti, come pure di tutti i giovani dei distretti che sone sotto la loro giurisdizione attualmente ivi domiciliati, e che contano l'età di venti anni.

Devono fare eseguire le leggi e regolamenti veglianti sulla sostituzione o surrogazione de' suddetti coscritti, ricevere i certificati dell'arrivo di quelli che giungono a farne le veci ne' respettivi corpi, come pure le notizie di loro morte o diserzione per cancellare dal suddetto stato il nome del coscritto oppure astringerlo a somministrare un altro sostituto.

Vidimano le licenze di quelli che vogliono ottenere la grazia di mettere un sostituto pagando 300. franchi, e rilasciano i certificati per l'esenzione gratuita dalla Coscrizione in caso di povertà e per la sostituzione nel caso di legittimo motivo.

Trasmettono al sotto Prefetto lo stato dei disertori e gli fanno ovunque ricercare ed inseguire a norma della Legge.

Infine fanno quanto è necessario per la leva dei marinari e manifattori necessarj pel servizio della Marina, porti ed arsenali. Ved. Coscrizione, Arrolamento volontario.

ARMI.

Un Decretó Imperiale degli 8. vendemifero anno 14. (B. 60.) ingiunge, che veruna arme, nè verun pezzo di calibro da guerra qualunque siasi la sua natura e destino, non possono essere fabbricati fuori delle manifatture Imperiali di armi. Commette perciò ai Prefetti, sotto Prefetti Commissari di polizia e Maires di esercitare un attiva vigilanza sulle fabbriche ed opificj d'armi, che si trovano ne' loro circondarj prestando mano forte se occorre agl' inspettori quando vanno alla visita delle suddette fabbriche

A' Prefetti dei Dipartimenti è attribuita la facoltà di permettere la delazione delle armi da fuoco e fucili da caccia; ma a norma delle Leggi veglianti:

E' proibita assolutamente qualunque fabbricazione, commercio e vendita, spaccio ed uso dei pugnali e bajonette, si da tasca che da archibuso, pistole corte, bastoni nodosi, bastoni con lo stocco, bastoni ferrati o appuntati in fondo ed altre armi offensive nascoste e segrete, come pure a chicchessia di qualunque grado e condizione di portarle tanto di giorno che di notte e similmente coltelli in asta, coltelli alla genovese ec. Vien perciò ordinato a tutti i fabbricatori di detti coltelli, armajoli e mercanti d' armi non solo di toglierle dalla pubblica vista e mostre, ma eziandio di disfarle e romperle e render tonda, e non più aguzza la punta de' coltelli, sotto pena per chi sarà trovato in contravvenzione di confiscazione dell' armi per la prima volta di un ammenda di cento franchi e sospensione del lor mestiero per un anno, e nel caso di recidiva, privazione perpetua del medesimo e pena corporale a norma delle circostanze; e per i garzoni che le fabbricheranno di esser frustati per la prima volta, e la seconda di esser condannati alla galera.„

Quelli poi, come sopra, che porteranno dette armi offensive verranno condannati a 6. mesi di carcere e 500. franchi di pena pecuniaria, e la seconda volta a duplicata pena.„

La fabbricazione delle bajonette non è permessa che a quei padroni d' opificj che lavorano per le armate dovendo però esser muniti dell' opportuno certificato. (Bul. 67.).

ARA.

Questa misura indica una superficie di terreno la cui estensione equivale a 25. tese quadrate di Francia (Bul. 135) art. 5.

ARPENTAGGIO o AGRIMENSURA

Le Comunità sono autorizzate dalle leggi particolari ad imporsi straordinariamente una o diverse annate di centisimi addizionali alle contribuzioni dirette e fondiarie per le somme necessarie al sovvenimento delle spese da farsi ne' respettivi territorj. Ved. Territoro.

ARRESTI.

Nessuna persona può essere legittimamente arrestata, se non in vigore di un atto emanato da un Giudice o funzionario a cui la Legge accordi una tale autorità, e nell' atto suddetto vi deve essere, espresso il motivo dell' arresto, e l' articolo della legge medesima da cui viene ordinato. Deve quindi essere notificato alla persona arrestata e consegnata la copia. *Atto costituzionale dell' an. 8. art.* 77.

L'atto surriferito deve consistere o in un mandato di arresto o sia ordine di cattura personale, o un decreto consecutivo ad una querela o una sentenza. *L' istesso come sopra art.* 78.

Tutti quei funzionarj che non hanno dalla Legge il potere di far arrestare e che daranno, o sottoscriveranno l'arresto di chicchessia, e tutti que' funzionarj, che ne' casi au-

torizzati dalla Legge riceveranno o riterranno la persona arrestata in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente indicato come tale, e tutti i carcerieri e custodi, che contravverranno a tal disposizione, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria. Art. 81.

Tutti i rigori, arbitrj ed eccessi usati nell' atto degli arresti, detenzioni ed esecuzioni fuori di ciò che vien sanzionato dalle Leggi, sono delitti. Art. 88.

I Maires e loro aggiunti sono obbligati nella loro qualità personale a fare arrestare tutti gli esecutori ed individui contravventori alle Leggi relative alla polizia amministrativa, come pure quelli che viaggiano senza passaporto; quelli trovati in flagrante delitto, e le persone accusate di fabbricazione di meneta falsa con gl' istrumenti di convenzione, facendo condurre tutti costoro davanti a' Giudici di pace.

L' art. 5. della Legge del 4. vendemifero anno 6. (Bul. 149.) ingiunge a tutti i Maires ed aggiunti ed altri ufiziali di polizia giudiciaria di far' arrestare nel caso di fuga i carcerati, ed eziandio gli uscieri, i soprastanti, guardiani e giandarmi, che gli aveano sotto la lor custodia.

Inoltre i Maires ed aggiunti de' Comuni superiori a 5. mila abitanti (B l. 173.) sono autorizzati a lasciare mandati di cattura contro i rei di furti commessi a forza aperta o con violenza sulle pubbliche strade e case abitate, salendo con le scale per le finestre e su tetti, e di avere assalite carrozze e bar-

che, i corrieri della posta con la valigia delle lettere, i viaggiatori ed i postiglioni che portano i dispaccj del Governo. Ved. DELITTI.

ARROLAMENTO VOLONTARIO.

L'art. 6. della Legge del 19. fruttidoro an. 6. (B. 223.) esige per i sudditi dell'Impero Francese, che bramano arruolarsi nelle armate terrestri, un attestato di buona condotta firmato dall'agente municipale della respettiva comunità, e Giudice di pace. Il Maire e suoi aggiunti possono attualmente firmare quest' attestato. Ved. COSCRIZIONE.

ARTI DEL DISEGNO.

Le veglianti leggi proibiscono di distruggere o mutilare sotto qualsisia pretesto statue, bassi rilievi, intagli e pitture pubbliche, che possono interessare le belle arti, e l'istruzione de' giovani artisti, sotto pena di due anni di ferri.

ASCIUGAMENTO D'ACQUE.

Le acque concentrate nelle fogne, condotti, e cloache nuocono specialmente nelle citta e luoghi murati alla salubrità dell'aria; per la qualcosa i Maires ed i ministri di polizia devono prendere le misure necessarie per farle sgorgare ne' fiumi, far nettare i condotti, e così preservare la salute degli abitanti dagli effetti de' putridi miasmi.

AFFISSIE O MORTI APPARENTI.

Il Direttorio esecutivo di Francia con

suo decreto del 12. Messidoro an. 4, ordinò, che fosse trasmesso per tutti i Dipartimenti Francesi, un istruzione del Medico *Portal* su rimedj da prendersi per le Affissie o morti apparenti, ed in ispecie per motivo di mefitiche esalazioni. I Maires devono attendere all'uso di questi rimedj, mediante i quali si può richiamare alle funzioni della vita de corpi, che danno de' segni esteriori di morte imminente. Devono anche abbadare che gli estinti non sieno sepolti almeno 24. ore dopo di essere spirati. *Ved.* SEPOLTURE.

ASILO.

La casa di qualunque abitante sul territorio dell' Impero Francese, deve essere assolutamente un asilo inviolabile, nè saprebbesi ciò troppo raccomandare a' Prefetti, Maires, Commissarj di polizia, Giudici di pace ec. Costituz. dell' anno 8. art. 76.

ASSENZA.

In quelle Comunità dove non risiede un Giudice di pace, il Maire o suoi aggiunti, devono senza alcuna dilazione informare il Giudice di pace più vicino della morte di qualunque persona del respettivo circondario, che lascia in qualità di suoi eredi dei pupilli, de' minori o degli assenti. La negligenza in simili casi espone qualunque pubblico funzionario alla sospensione dall' impiego. (Bul. 128.)

I Maires e gli aggiunti sono tenuti sotto la loro responsabitità personale a denun-

ziare gli attentati che potrebbero farsi da gente male intenzionati contro le proprietà e beni de sudditi assenti in pubblico servigio, oppure arruolati per difesa della patria. (Bul. 85.)

ASSISTENZA.

L'assistenza dei Maires ed aggiunti è necessaria in varie circostanze per autorizzare e legittimare le operazioni degli altri pubblici funzionarj, che la richiedono, come per esempio ne' seguenti casi:

1. Quando le guardie campestri hanno bisogno d' introdursi nelle case de' particolari per andare in traccia delle robe ed effetti derubati.

2. Allorchè gl' impiegati negli ufizj delle materie d' oro e di argento, si trasferiscono in qualche luogo dove hanno notizia che si fabbricano dei falsi ponzoni. (Bul. 156.) art. 101.

3. Quando gl' impiegati nel registro, si trovano in necessità di contestare con un processo verbale il rifiuto ad essi fatto per parte de' notari, uscieri, cancellieri e segretarj di comunicare i loro repertorj per verificarli: (Bul. 143.

4. Allorchè i suddetti impiegati formano dei processi verbali per comprovare delle contravvenzioni commesse ne' luoghi ove hanno luogo gl' incanti e le pubbliche vendite. (Bul. 258.) art. 8.

ATTI.

I Maires ed in loro assenza gli aggiun-

ti, possono in molte circostanze trovarsi in necessità di stendere degli atti di differenti specie relativi allo stato civile; de' certificati, dichiarazioni, e processi verbali di cui si troveranno le formule sotto le respettive intitolazioni. Una regola generale, che devono osservare in conformità delle Leggi veglianti (Bul. 44.) è di non indicare i sudditi dell' Impero, che col nome di famiglia, ed i nomi descritti nelle fedi di nascita. Vien loro ugualmente proibito di esprimerne altri negli esemplari e copie di questi atti sotto pena della perdita dell' impiego, e dichiarati incapaci di esercitare verun altra pubblica funzione.

Similmente non potranno inserire negli atti dello stato civile e sui registri, nessuna clausola nota ed annunciazione fuori di quelle contenute nelle dichiarazioni che loro verranno fatte.

L' alterazione di qualunque atto sarà punita con le pene stabilite dal Codice penale. Nessuno atto del Governo può avere esecuzione se non è firmato da un ministro.

È vietato di annunziare pubblicamente gli atti delle Autorità costituite fuori che con i titoli di cui godono. (Bul. 98.)

I Segretarj delle Amministrazioni, non possono dar copia di verun atto portato al registro, ne fare in conseguenza alcun altro atto prima che sia registrato, quando la dilazione accordata per registrarlo non fosse per anche spirata, sotto pena di 50. franchi di ammenda oltre il risarcimento dei diritti. Leg. de' 22. frigifero an. 7. art. 41.

Verun segretario o impiegato, non può fare stendere un atto in sequela di un altro atto suttoposto al registro quando non sia per anche spirata la dilazione, che si accorda per registrarlo sotto pena di 40. franchi di ammenda oltre il pagamento del diritto. Leg. 22. frigifero an. 7. art. 41.

Veruno de' suddetti segretarj o ufiziali civili non può fare nè stendere un atto in vigore di un altro atto per iscrittura o firma privata, nè riceverlo in deposito, nè darne fuori veruna copia, se prima non è stato registrato sotto pena di 50. franchi di ammenda ed essere responsabili del diritto. *Ved.* Registro.

ATTRIBUZIONI.

In vigore della Legge del 28. piovoso an 8. (Bel, 17.) furono sin d'allora delegate ai Maires ed aggiunti tutte le funzioni amministrative, che per l'addietro erano esercitate dagli agenti ed aggiunti municipali, e quelle ancora relative allo stato civile ed alla polizia.

Sotto il rapporto della suddetta polizia amministrativa sono incaricati eziandio di regolare ed amministrare i beni e rendite delle respettive loro Comunità; vigilare alla conservazione delle proprietà nazionali; mettere in attività le repartizioni, le recuperazioni ed i pagamenti delle contribuzioni nelle pubbliche casse; accudire generalmente alla tranquillità, sicurezza e salute degli abitanti; ed in fine prendere le opportune misure per gli alloggj delle truppe.

Per la polizia giudiciaria, nei comuni la cui popolazione è superiore a' 5. mila abitanti i Maires e gli aggiunti devono esercitare le funzioni de' commissarj di polizia ed in conseguenza sono in obbligo preciso.

1. Di indagare tutti i delitti commessi nel loro circondario, che non eccedono la pena di cinque giorni di carcere e l'ammenda o pena pecuniaria del prezzo di tre giornate di lavoro.

2. I delitti concernenti i boschi e le produzioni de' campi, tenendo a tal' uopo in azione le guardie de' boschi e quelle delle campagne.

3. Di ricevere i rapporti, denunzie e querele relative a tai delitti.

4. Di formarne i processi verbali, compilarne le prove e gl' indizj sopra gli accusati, informando poi di tutto il Giudice di pace del Circondario. *Ved.* Commissarj di polizia, Competenza, Maires, Ministero pubblico.

ATTRUPPAMENTI.

Uno de' primi doveri dei Maires e qualunque altro impiegato municipale, è di dissipare gli attruppamenti e rivolte popolari, essendo essi responsabili della loro negligenza e trascuratezza su questo punto si importante. Leg. del 24. agosto 1790.

Ogni radunamento di più di quindici persone, che si oppongono all' esecuzione di una legge o di una sentenza, può considerarsi come un attruppamento di carattere sedizioso. Leg. agosto 1791.

Tutte le persone sorprese in flagrante delitto o indicate dalla pubblica diffamazione, devono esser condotte davanti gli ufiziali di polizia. A richiesta di questi o della Municipalità, tutti coloro che sono in attività di servizio della guardia nazionale devono accorrere a sedare gli attruppamenti e prestar mano forte, in modo, che la forza resti in potere della giustizia, ed i sollevati sieno presi e puniti secondo la Legge. Dove non vi sono le guardie nazionali, devono supplire gli uomini delle Comnnità.

Gli attruppamenti sediziosi contro la percezione delle contribuzioni, la libertà della circolazione de' generi di sussistenza, lavori ed industria de' particolari devono essere dissipati dalle Municipalità, che cercheranno subito in iscritto il soccorso delle truppe di linea delle guardie nazionali ed uomini delle comunità, come sopra interinamente; ed avviseranno subito di tutto i più vicini Giudici di pace e le superiori autorità. L'istessa cosa ne' casi di attruppamento sedizioso contro l' altrui sicurezza, proprietà, ed autorità, o pretesa liberazione di carcerati o condannati.

Nel caso di negligenza gravissima inescusabile, o di abuso di potere sulla richiesta ed azione della pubblica forza, ogni e qualunque persona costituita in autorità, è soggetta ad esser giudicata dai tribunali criminali alla perdita dell' impiego, ed altre maggiori pene espresse nel Codice penale contro i delitti attentatorj alla pubblica tranquillità. Art. 37.

Tutti coloro poi (Bul. 40.), che si troveranno negli attruppamenti sedizioni, devono subitamente ritirarsi alla prima intimazione di qualunque magistrato o comandante di forza armata e se non obbediscono verranno arrestati. *Ved.* POLIZIA.

AUTORI O SCRITTORI.

Gli autori di opere Letterarie e scientifiche di ogni classe, o d'incisione in rame, che vogliono conservsre il diritto ad essi accordato dalla legge del 19. Luglio 1793. di poter ricorrere a' tribunali contro ai contraffattori, devono a' termini del sesto articolo della suddetta legge deporre gli esemplari delle loro opere nelle Librerie Imperiali o gabinetti di stampe, dove esitono e ritrarne una ricevuta dal Bibliotecario. I Giudici di pace o commissarj di polizia prima di ammettere il ricorso, devono farsi presentare questa ricevuta.

Un Decreto Imp. del primo Germinale an. 13. dichiara, che i proprietarj per successione o altro titolo, godono gli stessi diritti degli autori, e sono loro applicabili le disposizioni delle Leggi sulla proprietà esclusiva degli autori suddetti e loro durata. *Ved* CONTRAEFAZIONE, INVENZIONE. RICOMPENSE NAZIONALI.

AUTORIZZAZIONE.

Diverse formalità vi sono da osservare sulle domande fatte dalle comunità, che vogliono alienare, cambiare, acquistare de'

beni, prender denari ad imprestito: Ecco la direzione, che dee tenersi per tutti questi oggetti.

Il Consiglio municipale domanda l'alienazione di qualche stabile esponendone i motivi ed i vantaggj, come pure l'uso che vuol fare del prodotto della vendita. Al Maire quindi appartiene farne fare le stime, e la descrizione topografica con lo stato esatto delle spese, rendite, debiti e crediti della comunità, il tutto bene spiegato in un processo verbale.

Se sono di alienazioni di boschi comunali o tagli di legname, si dirigono le istanze al Prefetto del Dipartimento, il quale le trasmette a chi soprintende alle finanze o ai direttori della conservazione dei boschi e foreste.

Un *cambio* non può farsi senza il consenso delle parti contraenti, perchè nessuno può essere spogliato, se non vi acconsente delle sue proprietà, o se non risulta chiaramente la pubblica utilità e la preventiva indennizzazione del proprietario valutata in contradittorio. A tal uopo è necessario il processo di descrizione e valore de' beni da cambiarsi con le stime fatte pure in contradittorio dai periti per ciascheduna parte interessata ed anche da un terzo se vi abbisogna.

Dee il Consiglio Municipale ugualmente deliberare sugli *acquisti* e *compre* da farsi non meno che proponendo i mezzi di pagarne il prezzo. Se la comunità a tale effetto trovasi in necessità d'imporre una contribu-

zione straordinaria, il Maire è obbligato ad aggiungervi il suo parere con più lo stato dell' entrata ed escita, come si è detto di sopra. Se lo stabile da acquistarsi, è nazionale, si rivolge la richiesta a quei funzionarj, che ne hanno l' amministraziene.

AUTORITA'

L' artic. 8. della Legge del 15. e 27. marzo 1791. prescrive, che qualunque corpo amministrativo o municipale promoverà o darà mano alla resistenza per l' esecuzione dei decreti ed ordini emanati dalle autotità superiori, verrà sospeso dalle sue funzioni.

Ogni e qualunque persona di ogni grado, ceto e condizione, è obbligato a rispettare le autorità superiori, le quali nel caso di essere disturbate nell' esercizio delle respettive funzioni, hanno la facoltà di ricorrere alla forza armata per fare arrestare i disturbatori, e condurli a norma della Legge 22. Luglio 1791. davanti il Giudice di pace.

L' istessa Legge pronunzia delle pene afflittive e pecuniarie contro le minaccie e l' ingiurie con parole o gesti in offesa delle autorità costituite, e queste pene giungono sino a due anni di carcere. e di quattro nel caso di recidiva. *Ved.* MAIRE, FUNZIONARJ PUBBLICI.

AVVERTIMENTI O AVVISI.

Gli esattori delle contribuzioni dirette devono far pervenire ogni volta in mano di chi deve pagarle, due avvisi indicanti il

quantitativo della' loro tangente, ed i giorni della scadenza dei pagamenti. I debitori, che trascurano di prestarsi a tali avvisi possono essere molestati con un intimazione senza le spese ed in seguito per via di giustizia.

Il Maire o i suoi aggiunti nelle Comunità dove non risiede un Giudice di pace, sono tenuti sotto pena di esser sospesi dalle loro funzioni, di dare avviso al Giudice di pace più vicino della morte di qualunque abitante, che lascia eredi de' pupilli o degli assenti; e similmente di tutti gli avvenimenti interessanti la pubblica sicurezza, e tranquillità che sono accaduti nella loro giurisdizione.

AZIONI GIUDICIARIE.

Il diritto di proseguire le azioni giudiciarie interessanti le comunità è appartenente ai Maires o loro aggiunti; ma nè l' uno nè gli altri possono proseguire verun azione senza esservi autorizzati. (Bul. 84.) Tale autorizzazione dee provenire dal consiglio di Prefettura.

Per ottenerla, il Maire presenta al sotto Prefetto una petizione corredata degli opportuni documenti, e mediante l' informazione di quest' ultimo il Prefetto autorizza, se lo crede conveniente, il Consiglio municipale a prendere le adeguate deliberazioni sulla lite da promoversi o sostenere. Prese le deliberazioni, pel canale del sotto Prefetto si tramettono al Consiglio di Prefettura. Senza la permissione del predetto Consiglio, non è lecito ai creditori delle comunità d' intentare verun azione contro di esse (Bul. 110.)

Per ottenere questa permissione ogni creditore dee presentare o far passare al sotto Prefetto la sua petizione corredata de' recapiti comprovanti il suo credito.

BACHI DA SETA.

Su questi vermi non può cadere veruna staggina nè esecuzione durante il loro lavoro come pure sopra la foglia de mori o gelsi, che è necessaria al loro alimento. Leg. 6. ottobre 1791 sulla polizia rurale.

BAGNI.

Spettando ai Maires la vigilanza de' buoni costumi e della pubblica decenza, come pure ai Commissarj di polizia, essi sono in obbligo di prendere tutte le necessarie misure affinchè una cosa utile all' umana salute, non divenga una scuola di libertinaggio. Devono in conseguenza abbadare, che si tengano lontani da i luoghi frequentati ed in specie da donne e ragazzi, quelli che dilettandosi di notare, offendono la verecondia insultano la modestia, e fanno dubitare di una total decadenza di civilizzazione quei paesi dove si tollerano simili oscenità.

Le veglianti leggi perciò, ingiungono a coloro, che vogliono bagnarsi, di comparir nudi sulle sponde de' fiumi o su delle barchette. Prescrivono eziandio ai Maires ed altri ufiziali municipali e di polizia, di procurare, che restino separati i bagni delle donne da quegli degli uomini, sotto pena di 300. franchi di ammenda; inoltre, che diano ordini precisi, che i pubblici bagni sie-

no chiusi dalle dieci ore della sera sino al levar del sole.

BALCONI.

E' proibito similmente dalle leggi veglianti a tutti i particolari, proprietarj, o Locandieri delle case ed operaj, di costruire o far costruire balcone alcuno o terrazzino, che sporga in fuori dinanzi le respettive case o botteghe, senza l'espressa permissione de' due più prossimi proprietarj. Se questa viene negata senza positiva ragione, si ticorre al Maire o all'aggiunto, che ne danno la licenza sentite le parti ed i periti.

Sulle finestre ed i balconi, non devono assolutamente tollerarsi i vasi da fiori o piante odorose, stante il pericolo che vi è, che cadano, ed in specie tirando furiosi venti, nelle adjacenti strade con grave offesa di chi vi passa di sotto.

BALIE.

Dove non vi sono stabilimenti eretti pel ricovero de' Fanciulli abbandonati ed esposti, spetta ai Maires ed alle Municipalità, di procurare (Bul. 54) di trovare delle balie che gli allattino, assegnando ad esse, se è possibile, un salario mensuale in tanto grano e provvedendole delle necessarie pezze e fascie. I Maires e loro aggiunti renderanno ogni anno conto ai Prefetti e sotto Prefetti delle somme impiegate per sì rilevante oggetto.

BANCHETTI E MOSTRE.

S'intende con questi termini tuttociò,

che i mercanti espongono in vendita fuori delle loro botteghe o per le strade, per fare osservare a i viandanti i generi, che fabbricano e vogliono esitare. Tutte quelle mostre e banchetti, che troppo s' inoltrano fuori delle botteghe e ingombrano e impediscono il passaggio della gente e delle carrozze, non devono esser tollerate. In tempo ed occasione di fiere si può usare una maggiore condiscendenza, fermo stanze che non siano i banchetti posti in maniera da produrre delle disgrazie. Si dee però procurare dai Maires o aggiunti, che nessuno metta fuori in veruna circostanza banchetti e mostre senza averne prima ottenuta la permissione in iscritto, ed a tenore di attestati, che quello che chiede tal permissione è povero, carico di famiglia, ed ha sempre tenuta una condotta irreprensibile. Senza questa permissione, ogn'individuo è soggetto ad esser punito a norma de' casi e dell' art. 605. del Codice penale 3. brumifero an. 4.

BARATTI O CAMBJ DI BENI

Una legge del 2. pratile an. 5. (Bul. 224.) ingiunge alle Comunità di non poter fare verun baratte o cambio di beni senza una legge particolare.

Ogni baratto deve esser preceduto da un processo verbale di stime, e quant' altro è necessario per ottenerne l' autorizzazione; e se si tratta di un cambio o baratto per per far di nuovo o risarcire una strada interna o strada pubblica, dee assolutamente formare un processo verbale contradittorio. *Ved.* AUTORIZZAZIONE.

BENEDIZIONE NUZIALE

Siccome a norma del Codice Napoleo-questa religiosa ceremonia, non può convalidare un matrimonio contratto senza avere adempite le formalità legali; perciò è proibito ai Parochi e Curati (Bul. 172.) di dare la nuziale Benedizione a coloro, che non giustificheranno in buona e valida forma di avere contratto il matrimonio davanti all' ufiziale civile.

L' istesso ordine milita per i Rabbini degli Ebrei (Bul. 119.) e sebbene i ministri protestanti ne' luoghi dove esistono, non sieno espressamente nominati nelle disposizioni della Legge, sono queste ugualmente ad essi applicabili.

BENEFICENZE.

In virtù di una Legge del 22. fiorile del secondo anno fu ordinata la formazione di un Libro di *beneficenze nazionali*, il cui primo titolo consacrossi ai *vecchi contadini* o *infermi*; il secondo ai *vecchi artisti o ammalati*; il terzo alle *madri ed alle vedove e cariche di figliuoli ed abitanti nelle campagne*.

Il numero delle inscrizioni o partite di libro per la prima classe fu fissato a 400. per Dipartimento con un aumento proporzionato di quattro per ogni mille individui nei Dipartimenti la cui popolazione di contadini e eperaj eccedesse i 100. mila, ed i soccorsi individuali sono stati inoltrati sino a 160 franchi l' anno pagabili anticipati di sei mesi in sei mesi.

Le partite della seconda classe a 20. per Dipartimento e la tangente dei soccorsi annuali a franchi 120.

Quelle della terza riguardano, come si è detto le donne miserabili e vedove povere de' contadini o operaj domiciliati in campagna. La madre di due figli sotto i dieci anni e che ne allatta un terzo, ed una Vedova similmente con un figlio piccolo, che da latte ad un altro, hanno diritto ad un tal soccorso fissato a 60. franchi, col supplemento se hanno maggior prole, da durare per tre anni: e le donne graziate sarano 350 per Dipartimento. Ve ne saranno in oltre altre 130 graziate nel caso d'infermità e con i figli minori di quindici anni. Nelle più popolate e più ubertose comunità della campagna, si proporranno per la povera gente industriosa ammalata dei soccorsi gratuiti da recarsi nelle loro case, con più i medicamenti opportuni ad affrettarne la guarigione, ricavandosi la spesa sul diritto d'ingresso ad ogni sorta di spettacoli ed a teatri (Bul. 94) *Ved.* Soccorsi Pubblici, Spettacoli.

BENI COMUNALI.

L'Art. 542 del Codice Civile definisce cosa sono i beni comunali, sulla proprietà e produzioni de' quali tutti gli abitanti di una o più comunità o di una sezione di comunità, godono dei diritti. Appartiene ai Maires ad amministrare questi beni non meno che gli stabilimenti ad essi appartenenti.

Tutti i beni stabili delle comunità eccettuati i boschi, devono esser dati in affit-

to all' incanto davanti il sotto-Prefetto o davanti il Maire da questo delegato. I boschi si taglieranno regolatamente come conviene e vendute le legna nell' usate forme.

Se detti beni si trovavano indivisi tra diverse comunità, l' amministrazione esclusiva spetta al Maire della Comunità che ne ha la maggior porzione, ed in caso di controversia il Prefetto determina chi è quello che deve amministrarli. Se vi è necessario l' intervento del Consiglio Municipale, il Prefètto sente il parere de' Consigli Municipali interessati. Le Comunità devono godere delle Chiese, cimiteri presbiterj, case di scuola ed altri simili edifizj con l' obbligo però di mantenerli.

E' proibito alle comunità, come si è detto altrove, di vendere o cambiare i lore beni senza espressa superior permissione, e nessuno di detti beni può esser dato in affittò per lunga serie d' anni senza un Decreto Imperiale. Ottenuto che sia, il Maire aduna il consiglio municipale pér deliberare sull' utilità e necessità di un tale affitto. La deliberazione, che sarà presa verrà rimessa con tutti gli opportuni recapiti al sotto Prefetto, che ordina che siano fatte su tal' affare delle informazioni; e quindi si aduna di bel nuovo il Consiglio suddetto per esaminarlo e discuterlo, ed esternare il suo sentimento da rimettersi pure dal Maire al sotto Prefetto.

Se tutti gli abitanti di di una comunità non avranno un ugual diritto al godimento dei beni comunali, la repartizione della contribuzione apposta sui i medesimi sarà fatta dal Maire della Comunità con l' approvazione del Prefetto e pro rata nella tangente che toccherà a ciascheduno.

Se poi una piccola porzione de suddetti abitanti sarà in possesso di un tal godimento, la ripartizione si farà tra loro e sempre proporzionatamente al godimento respettivo. Leg. 26. Germinale an. 11 (B. 372;) Ved. CONSIGLIO MUNICIPALE, SPESE MUNICIPALI.

BENI STABILI

I termini *Compra e Vendita* contengono l'esposizione delle formalità per gli atti di tal natura, che interessano le Comunità. Si aggiungerà solo qui, che gli acquisti per via di compra devono essere preceduti dalla stima de' periti, nominati per una parte dal Prefetto o dal sotto-Prefetto, e dall'altra dal Direttore de Beni nazionali, ed il pagamento si effettua nell'istessa maniera che questi ultimi.

BESTIAMI

L'Art. 12. del secondo titolo della Legge del 6. Ottobre 1791 sulla polizia rurale, da il diritto al propietario de' campi, sù quali i bestiami abbandonati hanno arrecati dei danni, di farli prendere e condurre nello stabulario o luogo di deposito stabilito a tal uopo dalla Municipalità, dentro le ventiquattro ore. I bestiami morti, devono essere sepolti nell'istessa giornata a quattro piedi di profondità, e ciò dee farsi dal proprietario sotto la pena di una giornata di lavoro e delle spese di trasporto e scavo delle fosse. *Ved.* POLIZIA.

In virtù di un regolamento emanato sotto dì 5 fructidoro anno 12, s'ingiunge quanto appresso.

1 Nelle Comunità di campagna, i proprietarj delle bestie cavalline, pecorine, e bovine attaccate da qualche malat-

tia sono obbligati a farne al più presto la dovuta dichiarazione ai Maires delle respettive comunità, indicandone esattamente il numero sotto pena di 100. franchi di ammenda.

2. Per assicurarsi se i suddetti proprietarj, sonosi conformati al precedente articolo, le bestie ammalate saranno visitate in presenza del Maire dai periti a tal' uopo nominati.

3. Gli animali infermi, saranno tosto séparati e condotti in altre stalle ed altri siti; ed è espressamente proibito il lasciarli andare erranti, ed aver comunicazione con gli altri bestiami, che sono sani.

4. E' similmente proibito il portare sui mercati pubblici e privati bestiami attaccati da qualche malattia, e perciò in tempi di sospetto di epidemia o epizotia, i detti bestiami prima di essere esposti in vendita, verranno visitati dai periti.

In ogni paese esistono sovra sì rilevante materia gli opportuni regolamenti, che sarà cura dei Maires di fare rigorosamente osservare è far sapere, che i contravventori, siccome si tratta di pubblica salute, saranno severamente puniti.

BEVANDE.

La vendita di Bevande alterate ed in specie di vino, birra ed acquavite, è soggetta, particolarmente contro i vinaj, mercanti e rivenditori di vini di qualunque sorta bianchi e rossi, sino alla maggior pena di mille franchi e ad un anno di carcere, con più la pubblica affissione de' loro nomi e sentenze contro di essi emanate, acciò questi falsarj perniciosi sieno da tutti conosciuti.

I Maires, i Commissarj di polizia, sono autorizzati a far visitare improvvisamente e contestare le varie bevande e le qualità di vini, che si vendono dai bettolieri, osti, locandieri, e vinaj soliti in generale a mischiarli, alterarli, e tagliarli, con pregiudizio gravissimo della salute de' bevitori, senza far caso inoltre della ruberia di allungar.

li con l'acqua e spacciarli come se fossero puri; Trovata la frode, ne formeranno i processi verbali, affinchè da tribunali di polizia sieno emanate le adeguate condanne. Leg. 22. Luglio 1791 tit. 1. art. 20. tit. 2 art. 38

BICCHIERI E VETRI ROTTI.

Le veglianti leggi ingiungono a quelli, che hanno nelle loro case de' pezzi di bottiglie rotte bicchieri e vetri spezzati, di non gettali dalle finestre sulle pubbliche strade di frequente passaggio di gente, ma di portarli da un lato, senza mischiarli col fango e l'arena onde non siano a veruno di nocumento. La pena a norma de' casi può ascendere sino o 100 franchi, secondo la legge de' 3. brumifero anno 4.

BOLLO

In virtù della Legge del 9. vendemifero anno VI(Bul 148), ordinate vennero le seguenti disposizioni il cui mantenimento venne affidato ai Maires e loro aggiunti.

Art. 56 Tutte le carte da gioco, gazzette, giornali, fogli peridioci, avvisi di novità, carte da musica, afissi ed anche gli atti emanati per pubblica autorità, comunque siasi la loro natura ed oggetto, sono soggetti al bollo fisso o di dimensione.

57 Da ciò sono eccettuate tutte le opere periodiche concernenti le scienze e le arti, che si pubblicano una volta il mese e contengono almeno due fogli di stampa.

60 Tutti quelli, che avranno sparsi de giornali gazzette o carte di novità ed altri oggetti compresi nel suddetto articolo 56 ed attaccati o fatti attaccare degli avvisi senza prima averli fatti bollare, verranno condannati ad una pena di 100 franchi per contravvenzione, e le carte affisse saranno lacerate e strappate.

61 Gli autori, affissori, distributori e stampatori de predetti giornali, avvisi e gazzette saranno solidamente tenuti al pagamento della sovriudicata pena, salvo sempre il lo-

ro regresso contro le persone, che glie ne hanno data la commissione.

La legge del 13 brumifero anno VII (B. 237 ha confermate tutte l'enunciate disposizioni, e dice inoltre.

Art. 12. sono soggetti al diritto di bollo di dimenzione gli atti ed i processi verbali di qualunque impiegato ha la facoltà di formarli, delle sentenze de' Giudici di pace, ufizj di pace, conciliazione polizia amministrativa, tribunali degli arbitri con tutte le copie e scritture che si daranno a chi le richiede.

Gli atti delle autorità costituite ed amministrative soggetti al registro; tutte le copie e scritture di questi; come pure, le petizioni, memoriali anche in forma di lettere al Governo ed ai primari e supremi ministri dirette, Commissarj della tesoreria nazionale e Contabilità, direttori delle liquidazioni generali ed amministrazioni de' pubblici stabilimenti.

I registri delle amministrazioni centrali, Prefetture e sotto-Prefetture;ed i repertorj de' loro segretarj, de' ricevitori de' diritti e rendite delle comunità.

Quelli de' banchieri, negozianti, armatori, fabbricatorj, commissionarj agenti di cambio sensali, mezzani, manifattori ed artisti; albergatori, locandieri ed affitta letti, relativamente a' libri su cui devono apporre i nomi de' forestieri e viandanti. Generalmente sono sottoposti al bollo, tutti i libri di scrittura mercantile, registri e minute e copie di lettere, che devono presentarsi ai tribunali, non meno che tutti gli estratti e copie di partite tolte dai suddetti libri e registri.

16 All'apposto sono eccettuati dal diritto e formalità del bollo le minute e copie di tutti gli atti, decreti decisioni e deliberazioni in generale della pubblica amministrazione e pubblici stabilimenti, in tutti quei casi ne' quali alcuno di questi atti non è soggetto al registro.

Le ricevute degli emolumenti e provvisioni de funzionarj ed impiegati pagati dallo Stato. Le ricevute, che si danno ai collettori e ricevitori delle pubbliche rendite, e quelle pure, che i collettori delle contribuzioni dirette danno ai pagatori, delle contribuzioni indirette che si fanno da loro su' fogli volanti, quando non eccedono la somma di 10. franchi.

Le ricevute per i soccorsi sussidiarj distribuiti a' poveri, per indennizzazioni d'incendj, inondazioni epidemie de' bestiami ed altri casi fortuiti; ingaggi, arrolamenti, congedj, licenze, gite, passaporti biglietti di tappa e di rotta, alloggj e quant'altro concerne il servizio militare di mare e di terra. Le petizioni che si presentano al Corpo Legislativo quelle che hanno per oggetto di ottenere de' certificati di residenza; fedi di povertà; atti di polizia generale e pubblica vendetta registri e libri di tutte le pubbliche Amministrazioni e stabilimenti.

17 I notarj uscieri, segretarj delle amministrazioni mu-

nicipali ed altri publici impiegati e funzionarj non posson far uso per i loro atti respettivi, minute e copie di altra carta, che di quella bollata nel Dipartimento in cui esercitano le loro funzioni.

La facoltà, che si accorda ai particolari di far uso di altra carta fuori di quella che si vende dalla pubblica Finanza, facendola preventivamente bollare prima di metterla in opera, è espressamente inibita e vietata ai notari, uscieri, cancellieri, greffieri, arbitri, patrocinatori o difensori officiosi, ed a tutti gli altri impiegati qualunque o funzionarj pubblici, che devono servirsi della carta bollata che si vende dalla suddetta Finanza.

Le sole pubbliche amministrazioni conserveranno la prefata facoltà.

I notari cancellieri, greffieri, uscieri, arbitri e segretari delle suddette amministrazioni, non potranno servirsi, per le copie e minute che danno fuori e per quelle depositate o annesse, di altra carta bollata di una forma inferiore a quella, chiamata mezza carta, e il di cui prezzo è fissato a 75. cent. il foglio. L'istesso prezzo è quello del bollo delle cartapecore, che si adopreranno per qualche atto senza riguardo alla dimensione, fermo stante che sia inferiore sempre alla suddetta carta e non maggiore.

E proibito ai notari, uscieri, greffieri, cancellieri, arbitri e periti di agire; a' Giudici di pronunziare alcuna sentenza o decreto, come pure alle pubbliche amministrazioni, di emanare veruna decisione sopra un atto registrato o effetto di commercio non scritto nella dovuta carta bollata, o non vidimato per bollarlo. Similmente è vietato ad ogni ricevitore di registri, di rilasciare patenti a i particolari, i di cui registri devono essere tenuti in carta bollata, e non sono ad essi preventivamente stati presentati in buona forma.

Ogni contravvenzione a tutto quanto vien prescritto dalla Legge del bollo, porta la pena pecuniaria, o ammenda per tutti gl' impiegati e pubblici funzionarj di qualunque sorta, di 50. franchi per ogni volta. di 100, franchi per ogni atto pubblico o copia di esso, che non siano scritti in carta bollata.

In aggiunta a tutti questi articoli, è stato ordinato, che tutti i supplementi aggiunti ai giornali gazzette e fogli di nuove politiche e letterarie, pagheranno il diritto del bollo, come i giornali è gazzette medesime. Ogni contravvenzione per qualunque persona alle surriferite disposizioni, è suscettibile della pena di 25. franchi per la prima volta; di 50, per la seconda, e 100. per ciaschedun altra recidiva.

Un ordine susseguente sull' istessa materia, prescrive, che anche tutte le pubblicazioni di promesse di matrimonio devono essere scritte in carta bollata. *Vedi* Sigilli.

BORSE DI COMMERCIO.

Le borse di commercio non sono sotto-

poste, che alla vigilanza amministrativa; ed i Maires e gli aggiunti hanno l' ispezione di tutti i luoghi e stanze dove si adunano i mercanti, sensali, ed agenti di cambio, che negoziano e trafficano sui pubblici effetti, e dei cambia monete. Nessun poter militare eserciterà funzione alcuna nell' interno di dette borse o luoghi dove si adunano gl' individui addetti al commercio. I Maires possono proporre al Governo la sospensione degli agenti di cambio e sensalì che prevaricano nelle loro operazioni, e ciò pel canale dei Prefetti e sotto-Prefetri. Verificati ì fatti, per la prima volta sarà a questi agenti e sensali prevaricatori vietato dai Maires l' ingresso nelle adunanze mercantili, e nel caso di recidiva saranno dichiarati incapaci di esercitare ulteriormente la lor professione, senza pregiudizio di esser citati davanti a' tribunali per gli inganni e falsità, che avranno commesse.

BOSCHI E FORESTE

I Maires e gli aggiunti devano attentamente invigilare alla repressione dei delitti che possono commettersi su tale articolo.

La Legge degl' 11. dicembre 1789. ingiunge, che tutte le boscaglie, selve e foreste sono messe sotto la salvaguardia del Governo, della Legge, de' tribunali, polizia amministrativa e municipalità comunità, senza pregiudizio de' diritti, costumanze delle comunità medesime e de' particolari. Tutti i tagli di alberi di altrui proprietà, danni dati, guasti e furti in tal materia ne' boschi e nelle piantazioni di alberi sulle pub-

bliche vie, saranno severamente puniti; ed i Maires gli aggiunti, e tutti gli altri Giudici sono antorizzati a farsi prestar man forte dalle guardie di detti boschi giandarmi ed altre truppe per l'esecuzioni de' loro ordini e misure per disarmare i delinquenti, e far carcerare quei che saranno trovati in flagrante delitto. Chi ricuserà loro obbedire e prestar detta man forte sarà responsabile di ogni inconveniente in proprio è privato nome.

Essendosi inoltre osservato che una delle principali cagioni delle devastazioni delle boscaglie e piante, deriva specialmente dalla facilità, che trovano i delinquenti di sottrarsi alle comminate pene, ottenendo dei certificati di povertà, vien espressamente comandato ai Prefetti, Maires ed aggiunti di non dare simili certificati, se lo stato di assoluta poverta di quei che li chiedono, non gli pone nell'impossibilità di pagare le pene pecuniarie. Ved. PASCOLI.

BOSCHI DELLE COMUNITA' E DE' PUBBLICI STABILIMENTI

La maniera di amministrare i boschi comunali, è stata regolata da un decreto del 9. ventoso anno 10.

Art. 1. I boschi appartenenti alle Comunità sono sottoposti all' istesso sistema e direzioni de' beni nazionali, ed ogni amministrazione e vigilanza sovra di essi è affidata agli istessi agenti. L'amministrazione delle finanze è incaricata d'incassare il prezzo di tutti i tagli straordinarj dei suddetti boschi.

2. Sarà fatto ogn' anno nello spazio di tre mesi una relazione Dipartimento per Dipartimento dei suddetti tagli e legname venduto con la distinzione della quantità appartenente a ciascheduna comunità e del prezzo ricavato, che verrà depositato nella cassa di ammortizzazione a disposi-

zione degl' individui componenti in corpo la comunità col frutto a ragione di tre per cento l' anno, tenendosi un conto esatto di entrata e di uscita da farsi triplicato da recarsene una nota al Ministro dell' interno, la seconda alla Prefettura del respettivo Dipartimento, e la terza da restare nella comunità a cui appartiene.

3. In detta cassa di ammortizzaziena si porteranno nell' istessa maniera tutte le somme straordinarie provenienti dall' alienazione di stabili o rimborso di capitali di cui non se ne deve far uso per i loro impieghi e spese consuete.

L' Imperatore volendo provvedere a' mezzi di somministrare un fondo per i pubblici lavori, emanò sotto di 21. marzo 1806 (Bul. 81.) un decreto concepito in questi termini:

Art. 1. Contando dalla data della pubblicazione del presente decreto, si defalcherà una quarta parte del prodotto dei tagli dei boschi un venticiqne per cento affine di formare un fondo per i pubblici lavori di tutto l' Impero, affine di supplire ai bisogni delle comunità, distretti e Dipartimenti e disporne per le diverse occorrenze.

2. L' istesso defalco avrà luogo sulla totalità de' fondi esistenti nella cassa di ammortizzazione proveniente dai medesimi prodotti.

BOSCHI DA CARBONE.

Queste boscaglie composte di ontani, quercie, cerri, ed altre piante buone per far carbone e per la fabbricazione della polvere, a norma della Legge 25. fructidoro anno 11. (Bul. 312.) sono soggette relativamente ai tagli alle seguenti disposizioni.

1. Non sarà fatta alcuna vendita di legname proveniente dai boschi nazionali, di comunità e spedali, se non a condizione, che i compratori faranno mettere a parte tutto il legname di quercia, ontano e cerro per farne delle torri di due metri di lunghezza ed un metro e cinquanta decimetri di larghezza.

2. L' amministrazione generale delle polveri, suoi commissarj ed impiegati sono autorizzati a fare le necessarie indagini per il taglio de' suddetti boschi, che non è stato effettuato da tre, quattro o cinque anni, e degli altri consimili ancora dove il taglio è incominciato.

3. Simili regolamenti si applicano eziandio ai boschi di proprietà de' particolari, situati nell' estensione di 6. miriametri dalle fabbriche delle polveri eccettuati quelli che sono chiusi ed accosti alle abitazioni.

Il prezzo delle respettive misure di carbone sarà pagato in mano dei ricevitori del demanio, e sarà aumentato di un cinque per cento per quel legname, che verrà comprato par far carbone per uso delle fabbriche delle polveri.

BOTTEGHE.

La Legge del 22. Luglio 1791. autorizza gli ufiziali di polizia ad entrare nelle botteghe per verificare i pesi e le misure delle stadere e bilancie, che i venditori per lo più tengono scarsi, come pure i titoli delle materie d' oro e d' argento, la salubrità e buona qualità de' commestibili e de' medicamenti. Questa classe di polizia viene attualmente raccomandata ai Maires e loro aggiunti. *Ved.* SALUBRITA', VISITE.

BULLETTINO DELLE LEGGI.

Secondo la Legge del 12. vendemifero anno 4. (B. 192) questo Bullettino deve contenere l' intero testo delle Leggi, proclami, e decreti, che interessano l' universale, non meno che il solo titolo delle Leggi di un interesse particolare.

E' lecito a chiunque persona il procurarsi il detto Bullettino associandosi al prezzo di 5. franchi ogni 500. pagine, e l' associazione si prende a tutti gli ufizj di posta pagandosi anticipatamente 10. 15. o 20. franchi à tal' effetto. Si possono anche avere tutti i numeri staccati pagando a' direttori delle poste tre decimi per foglio.

Tutti i Maire delle Comunità dovranno esserne provvisti, ed a tal' effetto leveranno sui centesimi addizionali 6. franchi. L' istesso viene accordato ai membri de' Consigli.

municipali ed aggiunti dei Maires, come pure a' componenti i Consigli de' Dipartimenti; ma non a tutti gli altri impiegati essendo vietato ai medesimi il prestare il loro nome su tal proposito agli uscieri, patrocinatori, avvocati, ed altre persone addette al Foro.

Non avendo incominciato le Leggi per anche veglianti in tutti i Dipartimenti Francesi ad esser riunite sotto la forma di Bullettino, che nel dì 12. Maggio 1793., il Governo ha fatta fare una collezione di quelle emanate dall'anno 1789. fino al presente in otto volumi, che si possono avere dall' ufizio della trasmissione delle Leggi a ragione di 5. franchi il volume, questa raccolta trovasi continuata con un indice generale fino a tutto il 1808.

CACCIA.

Le privative e bandite in materia di caccia vennero abolite sotto di 3. novembre 1789. per tutta l' estensione dell' Impero Francese, eccettuati i regolamenti di polizia, che potessero essere emanati relativamente alla pubblica sicurezza. *Vedi* Armi.

La Legge del 1790., 30. aprile proibisce l' andare a caccia in qualunque maniera siasi sul terreno degli altri senza il consenso del padrone, sotte la pena di 20. franchi da pagarsi in favore della Comunità del luogo, e indennizzare di 10. franchi il proprietario, senza pregiudizio de' maggiori danni, che quest' ultimo avesse, ricevuti, ben inteso, che le trasgressioni in materia di caccia restano prescritte dopo un intervallo di un mese.

I padri e le madri possono in certi dati casi però divenire responsabili su tal articolo delle trasgressioni e colpe de' figli. Le pene saranno pronunziate all' udienza della Municipalità salvo sempre l' appello.

E' lecito ad ogni proprietario o possessore o andare a caccia o mandare i suoi cacciatori in ogni tempo in tutti

i suoi laghi o stagni d' acque, che per via di maraglie sono separati dai terreni altrui, e similmente in ogni occasione e tempo distruggere con qualunque mezzo arnese o strattagemma, il salvaggiume che devasta i suoi campi, orti e semente e nuoce alle sue raccolte.

Nei boschi nazionali è proibito l'andare a caccia senza espressa licenza, fuorichè quando verrà formalmente notificato esser necessario il dar la caccia ai Lupi, alle Volpi, Tassi ed altri consimili selvaggi animali nocivi, (Bul. 84. Bul. 119. Bul. 197.)

Un Decreto Imperiale dell' anno 13. autorizza i Maires e loro aggiunti a dar la permissione di andare a caccia ne' boschi comunali, facendone però approvare le condizioni del Prefetto del loro Dipartimento.

Processo verbale
per delitti e trasgressioni di caccia.

In questo dì . . . . all' ore . . . essendosi da me Guardia boschi . . . . Guardia campagne . . . . udito sparare un colpo di fucile, mi sono sull' istante trasportato sulla faccia del luogo d' onde è partito appartenente al . . . . ed ho trovato un particolare armato di archibuso, ed essendomi avvicinato a lui, gli ho rappresentato non essergli permesso di andare a caccia sulle altrui proprietà, oppure nei boschi . . . . ; gli ho ordinato di dirmi il suo nome (oppure gli ho intimato di seguirmi davanti il Giudice di pace) al che mi ha risposto . . . . . dopo di che mi sono ritirato dopo avere . . . . ec.

CADAVERI.

In vigore dell' art. 102. del Codice dei delitti e pene, i Giudici di pace ed in lor mancanza i Maires sono incaricati di trasferirsi sulla faccia del luogo, dove si trova il cadavere di qualche infelice ucciso, assassinato o annegato, per contestare minutamente tutte le circostanze del corpo del delitto, ed a tal' uopo si cercherà l' assistenza di qualche medico o chirurgo. In mancanza del Commissario di polizia queste operazioni appartengono al Maire o suoi aggiunti, che condurranno seco loro due testimonj.

S' interrogheranno, i parenti i vicini o servi dell' estinto, o quelli che senosi trovati in sua compagnia prima di sua morte per sentire cosa hanno da dire, o possono somministrare dei lumi, altrimenti dichiarare che non sanno niente. Si può ancora proibire, che nessuno esca dalla casa o si allontani dal sito dove è stato trovato il morto sino alla terminazione del processo verbale e degl' interrogatori, e dichiarazioni.

Si fanno arrestare immediatamente tutti quelli che vengono accusati come autori o complici dell' omicidio; e ricevute le loro dichiarazioni, si fanno scortare alle carceri. Se gli autori del delitto sono ignoti, il Commissario di polizia ed in sua mancanza il Maire sono personalmente obbligati senza aspettare alcuna querela e senza pregiudizio di questa, ad incominciare le procedure per discoprire i rei, ed emanare a tal' uopo gli ordini necessarj.

Processo verbale di visita di cadavere.

L' anno . . . . il dì . . . . . all' ora Noi ec. a tenore dell' avviso datoci, ci siamo trasferiti insieme con N . . . . dimorante a . . . ed N . . . dimorante a . . . ed N . . . dimorante a . . . ufiziale di Sanità, o Medico o Chirurgo dimorante a . . . . nella casa di . . . situata a . . . nella strada di . . . dove essendo entrati abbiamo ordinato che si tenga chiusa le porta e qualunque altro adito affinchè nessuno possa uscir fuori di detta casa senza nostra permissione, finchè non abbiamo proceduto alle operazioni, che hanno dato motivo alla nostra gita. Abbiamo ordinato eziandio alle giandarmi (o alle persone del comune che erano con noi) di perquisire tutta la casa, il che hanno fatto senza aver nulla scoperto. In seguito, essendoci diretti verso una camèra che guarda sopra . . . . abbiamo osservate delle traccie di saugue dall' andito che conduce a detta camera fino al luogo dove giaceva il corpo morto che abbiamo trovato steso su . . . . ed avendo fatta fare sull' istante l' opportuna visita dal Chirurgo, ne è risultato da questa essere il detto

corpo rimasto estinto per morte violenta ed ucciso con arme da fuoco o con arme . . . . In conseguenza, essendo chiara e ben nota la cagione di una tal morte, e che ogni altra indagine sopra di ciò sarebbe inutile, abbiamo dichiarato, che nulla si opponeva perchè sepolto fosse con le formule ordinarie. Ed avendo intimato al . . . . a dirci se egli conosceva l' interfetto, ci ha risposto, che . . . . (Qui si prendono tutte le informazioni possibili tanto sull' accusato, che su tutte le persone, che erano presenti al delitto o che ne hanno avuta qualche notizia diretta o indiretta. e si fanno ad esse soscrivere tutte le risposte che hanno date. *L' ufiziale di polizia o il Maire qui si sottoscrivono*)

Questo processo verbale non è soggetto nè a bollo nè registro, ed allorchè e finita l' istruzione, il Maire lo trasmette al tribunale di polizia o di giustizia più vicino. Nel caso poi in cui il defunto fosse stato egli stesso la cagione della sua morte o vittima di un disgraziato accidente, il Maire comprovato il fatto, ne fa menzione nel processo verbale, e tralascia tutti gli altri ragguagli intorno agli autori come sopra dell' omicidio.

Il modello di questo processo verbale può servire quando i Maires trovansi obbligati a fare eglino stessi le prime operazioni, o quando è palese il reo di un assassinio o è stato preso in flagrante delitto; altrimenti ne avvisano il più vicino ministro di polizia o di giustizia, il quale agisce a norma della Legge.

I cadaveri degli animali morti, si devono subito far seppellire per ordine del Maire o del Commissario di polizia i quali devono anche invigilare sui teatri anatomici o su' luoghi ove restano esposti i cadaveri. *Ved.* SALUBRITA'.

I Maires e gli ufiziali municipali in virtù della Legge de' 24. agosto 1790. sono in-

caricati di mantenere il buon ordine ne' luoghi ove si raduna della gente, come caffe, osterie, tavole rotonde, fiere, mercati ec. e loro in conseguenza è permesso l' ingresso in tutti i luoghi pubblici. *Ved.* GIANDARMERIA.

CAMBIO.

L' articolo 1. della Legge del 20. vendemifero an. 4. (Bul. 195.) ingiunge, che il corso del cambio e quello dell' oro ed argento monetato o in verghe verrà regolato ogni giorno quando si chiude la Borsa o il Banco giro de' mercanti. Due agenti di cambio, sono incaricati di regolare questo corso, fissarlo ed affiggerlo al pubblico ne' luoghi i più frequentati.

CAMERE DI COMMERCIO.

Un Decreto del 3. nevoso, anno 11. (Bul. 237) ordina lo stabilimento delle camere del commercio in quelle città dove non esistevano per l' addietro. Prescrive, che debbano essere sotto la presidenza del Prefetto; e dove questo non è, del Maire; e loro ingiunge di convocare quaranta o sessanta mercanti de' più distinti della città, i quali procederanno per iscrutinio segreto, e con la pluralità de' suffragj, all' elezione degl' individui che debbono comporre dette camere.

CAMERE D' AFFITTO

I Maires e loro aggiunti, come pure i Commissarj di polizia, ne' luoghi dove esistono, devono invigilare attentamente, che i padroni di dette camere ammobigliate da af-

fittarsi, sieno puntuali a recar loro di mano in mano i nomi, cognomi, patria e professione di quelli che vi dimorano, venuta, e partenza. Devono anche star vigilanti e visitare le case di gioco e di libertinaggio, e tenere gli occhi addosso sui padroni di esse e le persone, che le abitano e frequentano.

Se in detti luoghi muore qualcheduno o partorisce una donna, i padroni sono tenuti a far subito le opportune dichiarazioni di nascita e di morte al Maire o all' ofizial civile. *Ved.* Stato Civile e gli art. 56. 80. e seg. del Codice civile.

CANTAMBANCHI

Sotto la denominazione di Cantambanchi e ciarlatani, si comprendono coloro, che montano in palco, e trattengono e divertono il popolo sulle pubbliche piazze. Il loro oggetto per l' ordinario è di spacciare certe droghe o pretesi rimedj per tutte le malattie. Altri fanno l' astrologo, altri rappresentano delle commedie. Tutta questa gente deve essere sotto la vigilanza dei Maires o di altri magistrati incaricati di tutto ciò, che può nuocere alla pubblica salute e perturbare la comune tranquillità.

CARESTIE

I funzionarj e magistrati obbligati dalla Legge a stare attenti sulla sicurezza e quiete de' loro concittadini, devono sopratutto prendere le più opportune misure, che sono in lor potere, afine di prevenire i disastri, che sono consecutivi alla mancanza e cattiva

qualità del pane ed altri commestibili, gastigando gl' inganni prodotti dall' avidità de' venditori, i quali per lo più cercano li approfittarsi di simili occasioni di calamità per arricchirsi alle spalle degl' indigenti. Devono cercare nella miglior maniera, che i mercati sieno costantemente provveduti; e nei casi, in cui l' intemperie delle stagioni potesse far temere una carestia momentanea, se l' intenderanno co' Prefetti e sotto Prefetti per prevenire si dispiacevoli avvenimenti.

CAROGNE

Sotto questa categoria si comprendono i corpi di animali morti, che vanno subito fatti interrare, come si è detto di sopra, a quattro piedi almeno di profondità, e di otto se sono periti stante qualche malattia contagiosa. *Ved.* Animali Morti. Epizotie.

CARRETTIERI

Si devono prendere tutte le più opportune misure, specialmente nelle città popolate, affine di tener lontani i casi strani e le disgrazie che possono esser cagionate da i carri, barocci, ceste, carrettieri, vetturali e contadini, che ingombrano le strade e ne impediscono i passaggj, caricando troppo i loro legni o affidandoli in mano di ragazzi poco esperti. *Ved.* Polizia.

CARTE DI SICUREZZA

Le carte di sicurezza si danno negli ufizi del Maire o ne' luoghi dove risiedono le municipalità, e sono esenti dal Bollo.

CARTE DA GIOCO

I Maires sono incaricati d'invigilare come soprintendenti all' amministrazioni municipali alla fabbricazione e vendita clandestina delle catte da giocare (Bul 199)

CARTE DI ROTTA O CAMMINO MILITARE

Affine di rimediare a tanti abusi, che risultavano da carte di tal natura, fu ordinato, che qualunque soldato o persona addetta al militare non proverebbe con una di dette carte in regola, di appartenere a quel dato corpo d'infanteria o cavalleria, verrebbe fatto scortare dai sotto-Prefetti o Maires all' ufiziale comandante del Dipartimento per decidere del suo destino.

CANI

Tutte quelle autorità costituite, che lasciano divagare per le vie i cani pericolosi, sono responsabili delle disgrazie, che possono nascere, e la Legge del 22. Luglio 1791. le sottopone ad una pena pecuniaria non maggiore di 50. franchi nè minore di 2. per la prima volta, e del doppio ne' casi di recidiva negligenza.

Se si manifestano de' segni di rabbia, i Maires e gli aggiunti devono subito ordinare che siamo uccisi.

Formula

Dell' editto da pubblicarsi in tal' occasione.

Il Maire della comune di . . . . fa sapere, che si vedono girare per le strade de' cani arrabbiati o sospetti di rabbia; perciò si ordina a tutti gli abitanti di tener ben chiusi

ed incatenati i loro cani fino a nuove disposizioni. Le guardie di campagna e giandarmi uccideranno tutti i cani sciolti ed erranti, che incontreranno.
Fatto a dì ....

S' informeranno tosto; sotto-Prefetti di tali misure. *Ved.* Rabbia.

CASA

La casa di ogni abitante nell' Impero Francese è un asilo inviolabile, e nessuno ha diritto di entrarvi in tempo di notte fuori de' casi, d' inondazione, incendj, o per grida di soccorso provenienti dalla casa medesima. Nel giorno nessuno vi può entrare, se non per un oggetto determinato dalla Legge, o in virtù di ordine emanato da una pubblica autorità. Cost. an. 8. art. 76.

CASA DI ARRESTO DETENZIONE E CORREZIONE

Così è denominata la casa stabilita presso il direttore del *Iury di accusa* per ritenervi le persone in vigore di un mandato di un ufiziale di polizia. *Ved.* Prigioni. Delitti. Vi sono ancora le case di detenzione, nelle quali i Prefetti sono incaricati a facilitare agl' individui in esse sono condannati, l' esercizio delle loro arti e mestieri, per quanto questa facilità potrà conciliarsi con gl' interessi dell' amministrazione. Similmente ad essi spetta determinare la natura, il prezzo e le ore del lavoro, come pure il genere del nutrimento da darsi ai detenuti, con le distinzioni da farsi per rapporto all' età ed alle malattie. L' art. 603. del Codice dei delitti e pene mette la detenzione nel numero delle pene afflittive ed infamanti.

La casa di correzione suol' essere nell' istessa località della casa destinata ai condannati alla carcere per sentenza dei tribunali criminali; ma però del tutto separati esser devono i quartieri degli uomini e delle donne. Le persone in esse rinchiuse attenderanno a quei lavori che loro saranno ordinati, ed avranno pane, acqua e comodo da dormire. Sul prezzo de' lavori un terzo sarà applicato per le spese comuni della casa, e il rimanente servirà per il respettivo vitto, che potrà provvedersi in una maggior abbondanza co' proprj denari, quando non sia stato ordinato altrimenti.

CASI FORTUITI

Siccome molti casi fortuiti avvengono per mancanza di provvedimenti, così tutti i Maires, aggiunti ed altri pubblici funzionarj, sotto pena di ammenda e di pagare i danni ed interessi, ordineranno ai muratori e legnajoli, che lavorano su tetti e sull' alto delle case ed edifizj, di mettere gli opportuni segnali per avvertire chi passa, mettere de' buoni lumi la notte per le strade dove si lastrica o vi è aperta qualche fossa o scavo; ai carrettieri, vetturini e contadini di guidare per le strade più frequentate delle città i loro cavalli a mano; di non condurre ad abbeverarsi più di due cavalli per volta; di lasciar divagare porci e bestie pericolose, di giocare alla palla, ruzzola e pallottole sulle strade maestre, sparare salterelli e fuochi d' artifizio, ed esercitarsi per le vie e piazze in cose che possono danneggiare ed offendere la gente che vi passa. *Ved.* POLIZIA

CAVE DI PIETRE

Se in qualche luogo si scavano delle pietre da lastrico o costruzione, invigileranno i Maires ed i Commissarj di polizia e municipalisti, che sieno le volte di dette cave assicurate con solidità a scanso di disgrazie. Se guardano le strade, si cercherà che le scale coperte sieno di buone travi che ne chiudano l' adito.

CAUSE CONTENSIOSE.

Non è lecito agli abitanti di veruna comunità l' intentar cause contensiose e liti senza una deliberazione de' membri componenti il Consiglio generale della comunità medesima. *Ved.* Azioni Giuridiche, Autorizzazione.

CAVALLI

L' *indigestione o ripienezza, il cimurro* e l' esser *bolsi* sono tre difetti che sovente s' incontrano in materia di vendita di cavalli. La malattia del cimurro o catarro è di ogni altra la più perniciosa, mentre si comunica e si perpetua a segno di divenire un vero contagio. Per tanto chi ha cavalli attaccati da questo morbo deve manifestarli sotto pena di 500. franchi di ammenda, acciò subito sieno visitati dai periti e uccisi, se il male viene verificato.

Vien proibito a tutti gli osti di ricevere questi cavalli così ammalati nelle loro stalle, e viene ingiunto agli ufiziali municipali di purificare e far lavare con la calce viva le stalle e mangiatoje dove è sospetto che ve ne siano stati.

Processo verbale
per un cavallo attaccato dal cimurro.

L'anno . . . il giorno . . . Io sottoscritto Maire della comunità di . . . all'avviso datomi che N . . . abitante in questo circondario, ha comprato da poco tempo un cavallo che dicesi generalmente attaccato dal cimurro, mi sono trasferito nella di lui casa e gli ho ordinato di presentarmi il cavallo di cui si tratta; al che avendo aderito, mi ha condotto davanti un cavallo in età di . . . di statura di . . . pelame . . . marcato . . . . , che mi ha detto esser quello da me richiesto, da esso comprato al mercato di . . . da un particolare a lui ignoto. Dopo averlo esaminato, gli ho ingiunto di metterlo in una stalla separata e non lasciarlo comunicare con gli altri cavalli, finchè non fosse visitato dal Manescalco chiamato come perito dimorante a . . . , e gli ho dichiarato, che nel caso di disobbedienza, sarà personalmente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti potrebbero succedere.

Se da un tal processo risulta, che veramente sia attaccato dal cimurro, il Maire deve comandare, che si uccida e venga sepolto.

Tutti coloro poi, che andando a cavallo per le strade delle città popolate, correndo soverchiamente, se getteranno in terra e offenderanno le persone che passano, donne o fanciulli, saranno soggetti alla refezione dei danni ed alle pene comminate dagli art. 16. e 28. della Legge emanata sotto dì 22. Luglio 1791.

CENTESIMI ADDIZIONALI.

Questi centesimi, che si aggiungono alla primaria partita delle contribuzioni, sono destinati al pagamento delle spese amministrative tanto fisse, che variabili dei Dipartimenti. E' incombenza però de' Consigli generali dei Dipartimenti suddetti, di esaminare accuratamente partita per partita la natura di queste spese, e calcolarla con e-

conomia. Ved. Consiglio Municipale.

Il centesimo poi considerato in se stesso, è una moneta di rame, la più piccola di tutte e non vale, che la centesima parte di un franco. Ved. Moneta.

CENTILETRI E CENTIARJ.

Il Centiletro è la centesima parte del Litro ovvero un mezzo polso cubo o concavo. Un vaso contenente un centiletro è come un piccolo bicchierino da liquore o rosolio.

Il centenario è la superficie uguale alla centesima parte di un arco. E' una denominazione addetta al metro quadrato quando se ne fa uso per la misurazione dei terreni. E la minima suddivisione delle misure agrarie e l'ultima di cui si tien conto.

Il Centogrammo è la centesima parte di un grammo ovvero un quinto di un grano. E' la più piccola divisione di cui si possa aver bisogno nel commercio anche nel mestiere degli orefici e giojellieri.

CEREMONIE PUBBLICHE.

L'Artic. 3. della legge 24 agosto 1790 incarica le Municipalità ed i Maires di vigilare al mantenimento del buon ordine nelle pubbliche ceremonie e feste. Ved. Onori Pubblici.

CEREMONIE RELIGIOSE.

Ogni pubblico funzionario a norma della Legge 7 vendemifero anno 4. (Bul. 186),

che è incaricato di stendere gli atti dello stato civile, e che farà in essi menzione di queste ceremonie, o esigerà una prova, che sono state osservate, verrà condannato ad una pena pecuniaria, che da 100. franchi può ascendere sino a' 500.

CERTIFICATI.

I Maires, e gli aggiunti sono incaricati di rilasciare i certificati, che loro verranno domandati e di cui vi è di bisogno nell'ordine ammistrativo o giudiciario, come i certificati di vita, quelli per gli ammalati, infermi o detenuti; per i poveri, onde ottenere del lavoro dagli opificj e stabilimenti di carità, sieno ricevuti negli spedali in caso d'infermità; alle povere madri per i soccorsi a cui hanno un diritto; i certificati per i poveri questuanti, e carcerati, che terminata hanno la loro condanna all' oggetto che abbiano destinati soccorsi per ritornare al luogo del loro domicilio; i certificati di onestà, buona condotta, e costumi ec.

Sugli arrolamenti volontarj, non si può accettare l'individuo, che si presenta per esser soldato senza un certificato di buona condotta sottoscritto dal Maire o suo aggiunto. Ad un coscritto, che sia stato attaccato da una grave malattia, e tale che gl' impedisca trasferirsi all' ospizio militare il più vicino alla sua casa, il Maire può fare un certificato comprovante questa impossibilità, dopo averlo visitato personalmente alla presenza di due testimonj, e del medico o chirurgo a tal' uopo chiamati.

Se un particolare vuol fare una professione ed esercitare un commercio qualunque, il Maire gli fa un certificato che non ha per anche esercitata quella tal'arte o mestiere di cui richiede la patente. Questa specie di certificati o fede può essere negativa o affermativa, e spetta alla prudenza dei Maires a giudicare delle circostanze.

Bisogna distinguere, tra quelli che si presentano per ottenere un certificato di vita o residenza se sono pensionati o possidenti. I primi devono aver sempre la fede di vita soggetta al *Vidit* del sotto-Prefetto e deve essere portata al registso nello spazio di 10. giorni. Si fa in carta bollata di 75 centesimi.

Formula di un certificato o fede di vita per i pensionati.

Noi Maire di . . . in correspettività degli attestati di . . . . (*nomi e cognomi di due testimonj necessari ad un tal' atto*) tutti e due domiciliati in questa comunità, e da noi benissimo conosciuti, facciamo piena ed indubitata fede ed attestiamo, come (*nome, cognome. e domicilio di quello che ricerca il certificato*) nato sotto di . . . an . . . è per anche vivente, e si è presentato in quest' oggi davanti a noi, dichiarandoci di non godere, eccettuata quella per cui ha domandata la fede di vita, alcun altra pensione nè emolumento.

Fatto . . . (*L' istante e i testimonj si sottoscrivono dopo il Maire*)

Certificato o Fede senza alcuna indicazione particolare, che può servire per diversi oggetti.

Noi Maire (*o aggiunto in caso di assenza*) di . . . ad istanza del. . . attestiamo, e facciamo fede di essere a nostra piena cognizione, come (*quì s' indica la cosa, che si attesta*). In fede di che gli abbiamo fatto il presente certificato, per servire e valere per quanto sarà di ragione ec.

Certificato par quelli che richiedono qualche patente.

Io appiè sottoscritto Maire della Comunità di . . . at-

testo e fo piena fede, essere a mia cognizione particolare e di pubblica notorietà, come il . . . . non ha esercitata ancora veruna professione soggetta e patente, ed oggi solo mi ha dichiarato avere intenzione di esercitare quella di . . . incominciando dal giorno di . . . . del corrente mese di . . .

A tale effetto gli ho fatto il presente certificato, per essere da lui recato davanti il ricevitore del registro, pagandogli dentro il mese del suò stabilimento, i diritti di patente *provata* per i mesi che restano per anche a decorrere in quest' anno conforme all' art. 4 della Legge 1. brumifero anno 7.

Fatto alla Meiria della Communità d' . . .

Fede o certificato di povertà.

Noi Maire della Communità di . . . (*o l' aggiunto*) attestiamo e facciamo fede come il . . . dimorante in questa comunità, ha avuta la disgrazia di perdere . . . (*oppure*) che è padre di . . . figli tutti piccòli, e non ha alcun mezzo di provvedere alla sua sussistenza nè a quella della sua numerosa famiglia a motivo di . . . . (*sue infermità*, *grave età ec.* ed è ridotto all' impossibilità di guadagnarsi il pane.

(*Oppure*) che sebbene sia ascritto nel ruolo delle patenti di questa communità per l' ann. . . . e talmente povero e bisognoso, che trovasi nell' impossibilità assoluta di pagare i dritti delle patenti, e non possiede verun effetto nè beni su cui vi sia luogo da fare l' esecuzioni ordinate dalla legge del primo brumifero an. 7.

Le Fedi di povertà si possono fare in carta non bollata.

CHIATTE O BARCHE PER PASSARE FIUMI

Appartiene alle amministrazioni Municipali l' ispezione sulle barche o chiatte da passare i fiumi; ma i Maires devono trasmettere al loro sotto-Prefetti il proprio parere sulle tariffe dei diritti da percipersi; devono assistere alle visite degl' ingegneri, vigilare, che i navalestri e barcajoli, non esigano dai passeggieri una maggior paga di quella stabilita dalle suddette tariffe, e mortificarli e gastigarli mediante il tribunale della polizia municipale, se strapazzano il pubblico servizio e vessano indebitamente i

passeggieri. La legge del 6. frigifero an. 7. dice:

Se i passaggj saranno comuni a due Dipartimeenti limitrofi, l'ispezione sovra di essi apparterrà alla comunità la più vicina e nel caso di ugual distanza alla comunita che conta una maggior popolazione.

CHIESE.

La polizia delle Chiese a norma della Legge del 18 germinale anno 10. appartiene ai Vescovi ed ai parochi; e l'autorità civile non deve ingerirsene. Appartiene pure al Vescovo ed al paroco a disporre i posti per quei pubblici funzionarj, che devono assistere alle ceremonie che si celebrano in varie solennità dell'anno in dette Chiese. I prefati funzionarj non devono in tal occasione introdurre in detti posti altre persone fuori di essi.

In vigore di un Decreto Imp. de' 4 aprile 1806. (Bul 86.) viene ordinato, che il Catechismo approvato dal Cardinale Legato sarebbe pubblicato e solo posto in uso in tutte le Chiese Cattoliche dell' Impero, e il Ministro del Culto invigilerebbe sopra la stampa del medesimo.

CIARLATANI ED EMPIRICI.

Si chiamano empirici, que' ciarlatani, che presendono di possedere dei segreti e rimedj buoni per tutte le malattie ed estorcono malamente il denaro della gente credula. Pertanto i Maires e Commissarj di polizia non daranno loro la permissione di comparire sulle pubbliche piazze, se prima i loro impiastri, cerotti, medicamenti e droghe non

sono approvati da' professori di Farmacia e Medicina.

CIBO DE' CARCERATI.

In virtù di una circolare del dì 28 ventoso an. 9. fissata fu la razione del pane per i carcerati e detenuti a 24. oncie di pane buono e ben cotto con una minestra di legumi fatta nelle marmitte economiche, osservando di non dare a' carcerati queste razioni in denaro contante perchè far ne potrebbero un cattivo uso. *Ved.* DETENZIONE.

CIMITERJ.

Acciò che i pessimi effluvj, che esalano dai luoghi dove si seppelliscono i morti, non divengano nocivi ai vivi, si procura specialmente nelle grandi comunità, di tener lontani da esse questi cimiteri il più che sia possibile. Devono esser mantenuti a spese di dette comunità e chiusi da ogni lato affinchè i bestiami non vadano a pascervi. Gli acquisti dei terreni per fare i detti cimiteri separati da luoghi abitati devono essere autorizzati dal Governo.

CIRCONDARIO COMUNALE.

Il territorio formante l'Impero Francese in Europa è diviso in Dipartimenti ed in circondarj comunali. (Bul. 17.) *Ved.* AMMINISTRAZIONE.

CITTADINO

Ogn' individuo nato nei dominj e stati soggetti all' Impero Francese, e che ne fanno

parte, che ha compita l'età di anni 21. e si è fatto scrivere sul civico registro del suo circondario, è cittadino Francese. Diritti Civili e Politici. Un Senato Consulto organico del 26. vendemifero an. 4 concede agli esteri che hanno resi dè servigj all' Impero l' ammissione alla cittadinanza Francese. Quello che l' ha ottenuta, dee presentarsi alla municipalità del suo domicilio, per prestarvi il giuramento di esser fedele al Governo. Il Maire sarà presente alla prestazione di questo giuramento, ne farà tener registro e ne formerà un processo verbale.

COCCHIERI.

I padroni a norma della Legge de' 22. Luglio 1791. sono civilmente responsabili delle condanne pronunziate contro i loro cocchieri, i quali correndo soverchiamente per le strade, storpieranno ed offenderanno la gente che passa. *Ved.* Delitti.

COMMERCIO.

I Maires sono obbligati a procurare la sicurezza del commercio e traffico qualunque, andando eglino stessi a visitare o facendo visitare le fabbriche e botteghe de' mercanti e venditori per verificare le bilancie, stadere, pesi, e misure, confiscando tutte quelle che non sono giuste. Visitar devono inoltre le botteghe ed officine degli orefici, argentieri e *bigiottieri*, e confiscare tutte le materie e lavori in oro ed in argento, che non sono conformi alle prescritte leggi sulla bontà di detti metalli. *Ved.* Oro.

COMMISSARJ GENERALI DI POLIZIA.

La legge del 28. piovoso an. 8. (Bul. 17) vuole, che nelle grandi città di 100. mila abitanti vi sia un Commissario gen. di polizia, a cui saranno subordinati gli altri Commissarj subalterni; e questi al Prefetto, sebbene sia autorizzato ad eseguire gli ordini, che immediatamente riceverà dal Ministro incaricato della polizia.

Le funzioni de' suddetti Commissarj Generali erano stabilite da un Decreto del dì 5 brumifero an. 9. (Bul. 50); ma poi un altro Decreto del 23. fiorile an. 13. ha attribuite ai Maires ed altri ufiziali municipali molte delle loro facoltà.

Funzioni de' suddetti Commissarj Generali.

1. Possono pubblicare delle nuove Leggi o regolamenti di polizia in attività, e dare gli ordini opportuni per assicurarne l'esecuzione con l'approvazione del Prefetto del Dipartimento.

2. Sono incaricati di dare gli attestati necessarj agli abitanti del loro circondario per ottenere dal Prefatto del Dipartimento i passaporti per viaggiare in esteri paesi.

3. Ogni forestiero, che entra sul territorio dell'Impero Francese, è obbligato a presentare o far presentare il suo passaporto al Commissario Generale di polizia, senza che sia dispensato di presentarlo anche al Maire, se vuol restare più di 24. ore nella città.

4. I Militari o marinari, che sono per gita devono far vidimare le loro permissioni dal Com. Gen. di polizia specialmente ne' porti di mare.

6. I Com. Gen. faranno eseguire tutte le Leggi sopra i mendici, questuanti, e vagabondi, senza pregiudizio delle disposizioni locali prese dai Prefetti sotto-Prefetti e Maires, e gli manderanno alle case di detenzione.

6. Ad essi spetta la vigilanza sulla prigioni delle città di loro residenza, e senza un loro ordine nessuno sarà ammesso a parlamentare con i carcerati.

7. Gli alloggj e locande sono sotto a loro ispezione salvo l' esercizio cumulativo della polizia municipale.

8. Faranno eseguirè i regolamenti veglianti di polizia sulle Stamperie, botteghe di Libraj, giornali e gazzette.

9. Avranno un attenzione particolare sovra le Chiese e staranno attenti che l' ordine, la decenza ed il rispetto dovuto al luogo santo sieno esattamente osservati.

10. Faranno arrestare e condurre davanti i Tribunali di polizia correzionale le persone accusate dei delitti appartenenti a' medesimi, e così parimente i rei sorpresi in flagrante delitto spettante alla giustizia criminale.

COMMISSARJ DI POLIZIA SUBALTERNI

In tutte le Comunità la cui popolazione non eccede le 5. mila anime, le funzioni di Commissario di polizia si esercitano dal Maire o suoi aggiunti. In quelle da 5 a 10 mila abitanti evvi un Commissario di polizia. Sono nominati dall' Imperatore a proposizione del Ministro della Polizia generale.

Secondo la legge 27. ventoso an. 9. sono immediatamente subordinati ai Prefetti nell' esercizio giornaliero delle loro funzioni, e non sono indipendenti dall' autorità amministrative nell' esercizio delle funzioni giudiciarie. Sono attualmente presso i Maires ciò che per l' addietro erano presso le Amministrazioni municipali. Si eccettuano i predetti Commissarj residenti nelle città marittime relativamente alla visita de' bastimenti neutrali che entrano in porto, e in tal parte eseguiscono le funzioni attribuite ai Commissarj del Governo. *Ved.* MINISTERO PUBBLICO. TRIBUNALE DI POLIZIA.

COMPETENZA MUNICIPALE

Ai Maires ed aggiunti a tenore della Leg-

ge 4. dicembre 1789. appartengono due diverse specie di funzioni. Le prime proprie del potere municipale, le seconde proprie dell' amministrazione generale dello stato.

Le funzioni proprie del potere municipale sono.

1. Di amministrare i beni e rendite comunali delle città, borghi, e comunità; regolare e pagare le spese locali, come pure di dirigere e fare eseguire i pubbl.ci lavori, che interessano la popolazione.

2. Di amministrare gli stabilimenti esistenti nel circondario delle suddette comunità, vale a dire Spedali, Prigioni, Case pie, con attendere alla salubrità, mondezza, sicurezza e tranquillità delle strade e pubblici edifizj.

3. Di tenere i registri dello Stato Civile dandone copia a chi la richiede; d' invigilare al mantenimento delle strade maestre e stabilimenti di carità e beneficenza; e similmente di provvedere alla sussistenza e provvedimento della comunità.

Le funzioni poi da esercitarsi dai Maires ed aggiunti subordinatamente all' autorità de' sotto-Prefetti sono:

4. D' invigilare attentamente sulla percezione della contribuzioni dirette e indirette; come pure all' esecuzione delle leggi relative ai coscritti e disertori.

5. Di accudire a tutto ciò che interessa la pubblica sicurezza e comodità nel passaggio delle strade piazze, ponti, argini ec., mondezza, illuminazione delle strade suddette, facendole sgombrare dai materiali e sassi, e demolire o riattare gli edifizj che minacciano rovina, e cercando di rimuovere tutto quanto può offendere e danneggiare quelli che passano.

6. Di aver cura di reprimere e punire i delitti contrarj alla pubblica tranquillità, come risse, dispute ammutinamenti, tumulti attruppamenti notturni, e strepiti, che disturbano l' altrui riposo.

7. Di far conservare il buon ordine ne' luoghi dov' è gran concorso di gente, come fiere feste e mercati, spettacoli, giochi, caffè, facendo rinchiudere i pazzi ed i furiosi a scanso di disgrazie, e non lasciando errare per le strade animali perniciosi e nocivi.

8. Accudiranno alle rappresentanze de' pubblici spettacoli e teatri, e gl' impresarj di opere e commedie dipenderanno dagli ufiziali municipali e con essi concerteranno seco loro le tangenti da erogarsi in benefizio de' poveri.

9. Le contravvenzioni a loro ordini saranno punite; ma solo con una pena pecuniaria, o con la prigionia in forma di correzione, che non accederà i tre giorni.

10. Gli uffiziali municipali sono specialmente incaricati di dissipare tutte le insurrezioni e sedizioni popolari, e sono responsabili personalmente di ogni negligenza sopra un oggetto sì importante.

11. Potranno entrare a tutte le ore ne' pubblici giochi, bische e luoghi di libertinaggio, procurando particolarmente questi ultimi, di tener lontani dalle strade nobili e vie più frequentate, onde non servano di scandalo e mal esempio alla gente e gioventù onesta de' due sessi, e cercando di tenere in freno nel miglior modo chi vi abita.

La Legge degli 8. piovoso an. 8. (Bul. 17.) attribuisce ai Maires e loro aggiunti l'esercizio delle funzioni amministrative degli agenti municipali; e in mancanza del Commissario di polizia e del Giudice di pace, sono autorizzati a supplirne alle funzioni, ricevendo i rapporti, denunzie, querele relative ai delitti di semplice polizia, formando i necessarj processi verbali indicanti le circostanze, il tempo è luogo in cui sono stati commessi, con gl'indizj su coloro, che si sospetta esserne i rei, raccogliendone e riunendone le prove, e quindi trasmettendo il tutto al Giudice di pace.

Inoltre, hanno la facoltà di rilasciare mandati d'arresto cumulativamente a' Giudici di pace e Commissarj di polizia, se sono stati informati i primi dei commessi delitti, contro i ladri e rei di attentati alla pubblica sicurezza, spoglj e ladroneccj commessi con violenza sulle pubbliche strade o nelle case con iscassi e fratture; gli assalti di barche e carrozze, di corrieri e posta, contrafugazioni delle loro valigie con lettere e dispacci del Governo e suoi ministri, e qualunque altro consimile misfatto. *Ved.* Maires Polizia.

COMUNI E COMUNITA'

Una Comune o Comunità non è altro, che una società di persone unite mediante delle relazioni locali, sia che formino un intera Municipalità o sieno a parte di un altra.

Sono soppressi i nomi di *Città*, *Borghi e Villaggi* (Bul. 98.) ed altri nomi non si danno alle comunità o comuni, che quelli indicati nel prospetto contenente la divisione del territorio Francese in Giudicati di pace.

In vigore della legge del 10. vendemmiero an. 4. (Bul. 183.) gli abitanti tutti dell' istessa comunità, garanti sono degli attentati commessi sul loro territorio tanto contro le persone che contro le proprietà, attruppamenti e movimenti popolari armati e non armati, con essere obbligati civilmente al risarcimento dei danni verso quegli individui che sono stati saccheggiati e maltrattati.

Se gli abitanti di una comunità avranno presa parte a tai misfatti oppure gli abitanti di varie comunità promiscuamente pagheranno tutti insieme allo Stato una pena pecuniaria o ammenda uguale a' danni cagionati.

Se qualcheduno in tali turbolenze rimarrà ucciso, gli abitanti suddetti dovranno pensare al mantenimento della moglie e de' figli come pure a rifare i ponti rotti, le strade tagliate e guastate e pagare il prezzo degli alberi tagliati.

Gli agenti municipali, come i Maires, aggiunti, ed anche gli uffiziali di polizia, sono obbligati dentro lo spazio di 24 ore a formare il processo verbale di questi tumulti e disordini, e dentro tre giorni trasmetterlo al Procuratore Imperiale presso il tribunal civile del respettivo Dipartimento.

In quanto alle imposizioni: la legge del 8. ventoso an. 10. (Bul. 164.) ordina, che i territorj delle comunità saranno tassati per le pubbliche contribuzioni dal Dipartimento in cui si troveranno i respettivi capi-luoghi.

Ved. Beni comunali, Consiglio Municipale, Contribuzioni fondiarie, Spese municipali, Debiti, Ipoteche, Transazioni, Lavori pubblici ec.

CONCE DI CUOJA.

Dalle Leggi veglianti vien proibito ai conciatori di mettere in concia delle pelli di animali morti di malattie contagiose. *Ved.* Trippai.

CONCUSSIONE.

Questo delitto consiste nell'abusare della carica e dell'impiego, per esigere delle tasse indebite, o far pagare ai sudditi più della tangente legale. Ogni funzionario qualunque convinto di un tal delitto commesso da lui o lasciato commettere da'suoi subalterni, sarà punito con 6. anni di ferri, senza pregiudizio della restituzione delle somme illegittimamente percette.

CONSIGLIO MUNICIPALE.

Il numero de' membri di questo Consiglio è di 10. ne'luoghi popolati da due mila e 500. abitanti e di 20. dove la popolazione non eccede i 5. mila. Nelle comunità sopra i 5. mila i Prefetti sono autorizzati a nominare gl'individui destinati a comporre i suddetti consigli e sospenderli dalle loro funzioni. Si rinnovano ogni dieci anni per metà (Bul. 213. 239.). Serve che vi sia il numero necessario per le deliberazioni, vale a dire i due terzi.

I membri prestano il giuramento nella prima adunanza nelle mani del Maire; che ne rimette al sotto-Prefetto il processo verbale, e poi in copia lo passa in mano del Prefetto (Bul. 26.)

Un Decreto del 24. febbraio 1805. (Bul. 74.) ordina che la sessione ordinaria de' Consigli municipali avrà luogo dal primo sino a' 15. maggio di ciaschedun anno; e possono esser convocati straordinariamente per ordine del Prefetto.

Esaminano e possono far la tara ai conti delle riscossioni e spese municipali, che sono loro posti sotto gli occhi dal Maire. Regolano le divisioni delle imposizioni, pasture raccolte e frutti comuni, ripartizioni de' lavori, riparazioni, e votano sopra i centesimi addizionali necessarj per completare le somme delle spese comunali.

Possono nominare due membri che unitamente al Maire accudiscano all'esposizione de' conti e piani economici e de' miglioramenti da eseguirsi; un altro per cuoprire il posto di segretario.

I possidenti sebbene domiciliati fuori del circondario della comunità possono esser membri del Consiglio municipale de luoghi ove hanno de beni stabili.

In quanto all' esercizio delle funzioni proprie del potere municipale tutte le deliberazioni per cui è necessaria la convocazione dei Consigli suddetti, non possono avere esecuzione senza l'approvazione del Prefetto, che sarà data sentita l' informazione del sotto Prefetto.

Le funzioni dei Maires relativamente a detti Consigli, sono determinate da un Decreto Imperiale de' 4. giugno 1806. (Bul. 99.) così concepito.

1. Il Maire di ogni e qualunque comunità entra solo nel Consiglio municipale e vi fa la figura di Presidente, senza però esser compreso nel numero degl' individui componenti il medesimo. In caso di assenza può farne le veci il primo degli aggiunti.

3. Il Maire è solo incaricato dell' amministrazione; ha facoltà di convocare i suoi aggiunti e consultarli, e delegar loro una parte delle sue funzioni. Quando però rende conto di detta amministrazione, lascia il posto di Presidente del Consiglio, e vi subentra in vece uno de' membri eletto a pluralità di voti.

In vigore di altro Decreto del 4. termidoro an. 10. (Bul. 203.) vennero prese diverse disposizioni generali nelle convocazioni straordinarie de' Consigli municipali, di cui ecco l'estratto.

1. Ogni Consiglio indicherà ugualmente l'attivo e passivo della comunità, e ne formerà un prospetto diviso in varj articoli, formando il primo i crediti arretrati, le rendite fisse esistenti; le rendite variabili.

2. I Consigli municipali non possono domandare nè ottenere veruna imposizione straordinaria per le solite spese delle Comunità.

3. Tutti i conti dell'entrata ed uscita, con le osservazioni del Consiglio municipale, muniti degli opportuni recapiti e documenti, si trasmetteranno al Sotto-Prefetto il quale dentro il termine di un mese gli farà pervenire con la sua informazione in mano del Prefetto.

4. Nel caso di controversia sulla decisione del Prefetto, si rimetteranno le carte al Governo, che ne deciderà in Consiglio di Stato.

5. Nel primo di maggio di ciaschedun' anno, tutti i Maires dovranno render conto ai Consigli municipali dell' amministrazione dell' entrate e beni delle respettive Comunità. E se per caso i Maires restano dimessi o sospesi dalle loro funzioni, vien convocato straordinariamente il Consiglio municipale per riceverne l' immediato rendimento di conti. *Ved.* SPESE COMUNALI, DEBITI, MAIRES, RISCOSSIONI COMUNALI.

CONTABILITA' MUNICIPALE.

I Maires amministrano, come si è detto nell' antecedente articolo le rendite delle Comunità, rendendone conto come sopra (Bul. 247.)

Le dette rendite in ciascheduna comunità variano secondo i luoghi, e si compongono specialmente nelle campagne dai seguenti oggetti.

Dai centesimi addizionali } della contribuzione fondiaria e della coutribuzione mobiliare e suntuaria . . . . . .
Dalla rata delle contribuzioni sulle porte e finestre . . . . . .
Dal decimo del prodotto sulle patenti . . . . . .
Dalle ammende o pene pecuniarie della polizia . . . . .
Dalle case e poderi affittati . . . .
Dalle pensioni e rendite fondarie non estinte . . . . .
Dalle Locazioni de' mercati e locazione de' posti su mercati e fiere . . . .

Prospetto delle spese comunitative

1. Mantenimento dei lastrici, dei pubblico orologio, fontane, pozzi, mercati ed altri pubblici edifizj . . . . . .
Mantenimento delle strade maestre strade traverse piantazioni, letamaj ec. . . . . . .
2. Spese di registro dello stato civile . . . . . .
3. Spese di fosse, acquedotti, ponti, di utile particolare

della comnnità, e di lor natura non entrano negli oggetti contemplati nelle spese de' pubblici lavori . . . .
5. Spese d' carta, inchiostro, penne, espressi ed altro, come pure di associazione al Bullettino delle Leggi . . . .
6. Spese non prevedute in tutto . . . .

Sovra i registri del Maire nel rendimento dei conti, si forma un processo verbale comprovante le decisioni del Consiglio, ed in questo a prima vista si espongono tutte le partite del dare ed avere riportate nei conti del Maire con tutte le osservazioni, che il Consiglio Municipale avrà giudicato convenevole di fare sovia di esse (Bul. 56.).

CONTADINI.

I contadini o agricoltori di terre non sono obbligati a provvedersi di patenti per la vendita de' prodotti de' terreni da essi coltivati, nè per quella de' loro bestiami, derrate, e generi, ma non possono vendere le bevande provenienti dai suddetti terreni a minuto, senza aver la patente.

Il Governo accorda loro de' soccorsi sussidiarj nel caso di danni avuti dall' intemperie delle stagioni. *Ved.* Perdite.

CONTESTAZIONI.

E' proibito alle Comunità d'intentare delle cause contenziose senza esservi autorizzate dal Consiglio generale, che dovrà averne l'approvazione dal Corpo amministrativo. *Ved.* Azioni.

CONTO DELLE SPESE COMUNITATIVE

L'Imperatore ha ordinato con suo De-

creto de' 14. febbraio 1806. (Bul. 74.), che i conti delle Comunità, che avranno più di 20 mila franchi di entrata saranno trasmessi al Governo dentro i due mesi susseguenti alla Convocazione del Consiglio municipale. Ecco i termini di un altro Decreto Imperiale del dì 14. agosto dell' istesso anno (Bul. 114.).

1. Mentre il Conto delle spese delle Comunità è sotto gli occhi del Governo, è proibito a' loro ricevitori, sotto pena di perdita dell' impiego ed altre pene secondo i casi, di pagare alcuna somma per qualunque spesa siasi per quell' anno, i conti del quale non sono stati trasmessi all' istesso destino.

2. Potranno solamente esser pagate alla fine di ogni mese le somme stabilite per soccorso agli spedali; ma solamente la decimaquinta parte delle medesime.

3. Tutte le spese e tutte le provvisioni o salarj, saranno sospesi e messi in arretrato, incominciando dal primo giorno dell' anno, fino a quello in cui i conti comunitativi non resteranno approvati, e non potranno più esser pagati, che in virtù di una speciale autorizzazione da noi accordata.

4. Le partite di dare e di avere tanto delle città, che degli ospedali saranno presentate nella forma dell' appresso prospetto annesso a questo Decreto. Le partite di spese poi verranno separate in due titoli, l' uno de quali conterrà le spese ordinarie o annuali, l' altro le spese straordinarie e non prevedute.

Ogni titolo sarà diviso in capitoli secondo il quantitativo e la natura di dette spese.

Le casse degli ufizj di beneficenza ricevono i donativi e legati fatti a' poveri dalle persone caritatevoli, e i depositi delle somme da ciò risultanti, si fanno in mano del ricevitore, che gli registra.

In dette casse anche vanno a colare le porzioni dalle pene pecuniarie o ammende provenienti dalle condanne pronunziate in esecuzione della Legge 22. Luglio 1791. sulla polizia municipale, e dichiarate applicabili a' poveri. *Ved.* FONDAZIONI, SPEDALI E SOCCORSI.

I membri degli ufizj di beneficenza sono nominati dai sotto-Prefetti, e la scelta di essi è sottoposta all'approvazione del Prefetto.

(*Qui seguono le tavole dimostrative.*)

DIPARTIMENTO
D . . . .

CIRCONDARIO
D . . . .

POPOLAZIONE

Stato delle Riscossioni, e

Riscossioni M

CAPITOLO I

Riscossioni Str

ART. I. Resto per approssimazione delle riscossioni dell' A
II. Nota. *Si metterà all' articolo secondo le riscossi come taglio di Boschi, prodotti delle vendite D*

NATURA DELLE RISCOSSIONI

CAPITOLO SECONDO

Riscossioni Ordinarie

Centesimi addizionali alle contribuzioni Fondiarie, Sontua e Mobiliarie . . . .
Patenti . . . .
Ammende di Polizia . . . .
Case Comunali, e Beni affittati . . . . . .
Beni Rurali, e Comunali . . . . . .
Pensioni, e rendite fondiarie non estinte . . . .
Diritto dei Pesi e Misure ridotte al netto . . . .
Diritto d' *Octroi* soltanto defalcato dalle spese dell' Ammi strazione . . . .
Il cinque per cento riservato dallo stesso per la porzio attribuita agli Spedali . . . .
Locazione dei posti nei Mercati . . . . .
Locazione dei posti nelle Piazze, alle Fiere e Mercati, B racche ec. prodotte al netto . . . . . .

RECAPITOLAZIONE

Riscossioni straordinarie	»	»
Riscossioni ordinarie	»	»
TOTALE delle Riscossioni .	»	»

Mant
e qua
legist
spress
iegati
tampe
li
rdina
uard
uzion
preve
propo
liber

Somme approvate l'Anno precedente	SOMME PROPOSTE: Dal Consiglio Municipale	Dal Sotto Prefetto	Dal Prefetto	Dal Ministro dell' Interno	Somme accordate da S. M.	Osservazioni

» » »
» » »
» » »
» » »

ne di saldarlo, per mezzo d' imprestito, o
i negli Anni susseguenti, dopo il Paga-

CONTRABBANDI.

Chiamasi contrabbandiere colui che fa un commercio qualunque contro le Leggi dello Stato. La parola contrabbando si applica non ostante anche alle contravvenzioni relative all' introduzione delle derrate e mercanzie straniere. *Ved.* DOGANE.

CONTRAFFAZIONI.

La Legge del 19. Luglio 1793. dice. 1. Che gli autori di opere in qualunque genere, compositori di musica, pittori, disegnatori, incisori ec., godranno loro vita durante del diritto esclusivo di far vendere e distribuire le loro opere in tutta l' estensione del territorio Francese, e cederne altrui la proprietà in tutto o in parte come stiman meglio.

2. Che gli eredi o cessionarj degli autori ed altri artisti come sopra godano dell' istesso diritto per lo spazio di 10. anni dopo la morte degli autori suddotti.

3. I Giudici di pace faranno confiscare a richiesta ed istanza degli autori gli esemplari o edizioni impresse o incise, senza la formale permissione in iscritto de' medesimi.

4. Ogni contraffattore sarà tenuto pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di 3. mila esemplari dell' edizione originale, e coloro che vendono opere in contraffazione il valore di 500. esemplari.

Un altra Legge dell' anno 3. ordina (Bul. 155.) che tali cause debbano portarsi innanzi i Commissarj di polizia ed i Giudici di pace dove non vi sono i Commissarj. I Maires o gli aggiunti non potranno far sequestrare le opere contraffatte, che in mancanza degli uni e degli altri, ed in circostanze urgenti con l' obbligo però di rimettere il processo verbale del sequestro fatto e sigilli apposti al Giudice di pace. *Ved.* AUTORI, INVENZIONI.

CONTRAVVENZIONI.

Ogni azione contraria alle disposizioni della Legge è una contravvenzione. *Ved.* Delitti, Polizia rurale.

Le contravvenzioni degli ufiziali dello Stato civile alle disposizioni dell' art. 34. e seg. del Codice sugli atti di nascita, che trovansi alla rubrica dello *Stato civile* suddetto, si decidano dai tribunali di prima istanza e punite con una pena pecuniaria o ammenda, che non può eccedere 100 franchi *Cod. Civ* art. 50.

I predetti ufiziali incorrono in pene maggiori per le contravvenzioni alle formalità prescritte dagli articoli 165. e 192., relativamente alla celebrazione dei matrimonj.

Per le contravvenzioni concernenti la mancanza di registro degli atti. *Ved.* Registro.

CONTRIBUZIONI.

Le contribuzioni si dividono in contribuzioni dirette e indirette. Le prime dividonsi in fondiarie, personali, suntuarie e mobiliari.

La contribuzione fondiaria s'impone su tutte le proprietà di beni stabili proporzionatamente a ragione delle loro rendite al netto.

La personale è uniforme e contiene tre giornate di guadagno su respettivi mestieri, la fissazione variabile della giornata è da 50 a 150. centesimi. (Bul. 250.)

La mobiliare a ragione del valore della

pigione, che potrebbe ricavarsi da una casa o quartiere abitato dal suo proprietario.

La somtuaria si percepisce a proporzione della quantità de' servi, cavalli, muli, carrozze di lusso. (Bul. 250. N. 2269.)

Oltre di queste vi è la contribuzione sulle porte e finestre.

I diritti di registro, bollo, vendite di mobili, sistema ipotecario, patenti, garanzia sulla bontà delle materie e lavori d'oro e d'argento, passaggj su' fiumi e chiatte, fabbricazione di tabacco, mantenimento di strade, lotto, dogane, poste, e procacciati fanno parte delle contribuzioni indirette.

Il Consiglio generale dei respettivi Dipartimenti, che si aduna ogni anno, e le di cui adunanze non possono durare più di 15. giorni, fa la ripartizione delle contribuzioni dirette tra i circondarj comunali del Dipartimento (Bul. 17.).

Il Consiglio di Prefettura decide sulle petizioni di riduzione e diminuzione formate dai particolari. Decide eziandio ne' termini fissati dalla Legge il numero de' centesimi addizionali, che s' impongono per supplire alle spese del Dipartimento.

Il Consiglio municipale fa la ripartizione delle contribuzioni dirette e da la sua informazione sulle domande come sopra de' villaggj e luoghi sottoposti di riduzione e diminuzione. Delibera similmente sulle contribuzioni de' centesimi addizionali in quanto possono esser necessarj per sovvenire ai bisogni delle comunità.

Ai Maires ed agli aggiunti sono affida-

te le funzioni amministrative. Leg. del 28. piovoso an. 8.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

La Legge del 3. frigifero an. 8. (Bul. 329. 243) ordina che sia stabilita in ciaschedun dipartimento una direzione per l' esazione delle contribuzioni dirette, composta di un direttore di un ispettore e di un numero di contrallori proporzionato all' estensione del Dipartimento, che non oltrepasseranno però quello di due per circondario. La parte materiale di tutta questa direzione appartiene ai contrallori, le stime per decidere sul quantitativo della contribuzione fondaria da imporsi ai ripartitori della medesima.

CORRISPONDENZA

I Maires o gli aggiunti non hanno corrispondenza diretta con alcuna autorità superiore, fuori che con i sotto-Prefetti i Procuratori Imperiali e loro sostituti.

Non devono mai dirigersi di un altro potere amministrativo, che nel caso di presentare qualche ricorso, ed allora possono immediatamente far capo all' autorità superiore da cui dipendono, vale a dire al Prefetto. Nondimeno se un altro Prefetto o ministro del Governo chiede loro delle informazioni o schiarimènti su qualche fatto devono darli senza dilazione alcuna.

La forma di detta corrispondenza fu regolata dal seguente decreto del 21 fruttidoro an. 40 (Bul. 74.)

2. Ogni e qualunque memoria. petizione o lettera

deve essere scritta a colonna sopra un foglio doppio e corredato in fronte a ciaschedana pagina di una nota indicativa della natura degli affari a cui appartiene e di un numero.

2. L'istesso sarà per le memorie, lettere; e petizioni che le autorità costituite si scriveranno reciprocamente tra loro. e similmente per quelle che loro si dirigerànno dai particolari. Non è per niente applicabile per i recapiti inscriti in dette memorie lettere e petizioni.

3. Ogni autorità a cui sarà diretta una memoria, lettera o petizione, inserirà la minuta di sua risposta in margine di uno de' duplicati, che riterrà presso di se.

4. Se la memoria lettera o petizione contiene diversi articoli, la risposta sarà fatta in margine di ognuno di essi.

5. Ogni memoria ec. come sopra contenente diversi separati oggetti, che non è scritta a colonna, e corredata, come si è enunciato nel primo articolo, sarà rimandata senza risposta a chi l'ha spedita.

6. I Maires e gli aggiunti potranno tenere corrispondenza aperta con i comandanti militari di qualunque grado, e della giandermeria per diriger loro petizioni ed istanze.

In quanto alle spese della corrispondenza generale il porto di tutte le lettere e pieghi diretti da' particolari alle amministrazioni locali, deve esser pagato da chi manda le suddette lettere. (Bul. 153.)

I pubblici funzionarj possono per gli affari relativi alle respettive attribuzioni corrispondere tra loro a norma di quanto permettano le leggi senza esser tenuti a pagare anticipatamente o sull'atto il porto delle lettere e pieghi ad essi diretti, ma devono apporre sulle sopraccarte uno stato sommario dell'importare dell' suddetto porto da trasmettersi ai soprintendenti delle poste. Ognuno de suddetti funzionarj ed impiegati dee pagare l'importo delle sue lettere private.

I poveri non sono tenuti a pagare il porto delle loro suppliche, petizioni ed istanze all'autorità superiori, ma devono mettere il loro nome dietro la soprascritta e far attestare la loro povertà dal Maire locale.

Il Bullettino delle Leggi, e la consecutiva corrispondenza (Bul. 30) godono di una franchigia illimitata, ma con intera sopraccarta.

Tutte le carte stampate dirette dagli Arcivescovi e Vescovi ai Prefetti sotto Prefetti, Maires delle Comunita è funzionari ecclesiastici delle respettive diocesi devono ad essi giunger franche di porto quando sono con la fascia. Sono inoltre esenti dalla formalità del bollo.

CORSE DELLE CARROZZE E CAVALLI

Tutti coloro, come si è altrove accennato, che non sanno ben guidare e tenere il freno, o fanno correr troppo i propri cavalli e che offendono e feriscono qualcheduno per le pubbliche strade di città o di campagna, indipendentemente dalle compensazioni e refezioni dei danni saranno puniti con otto giorni di carcere. La pena sarà maggiore se vi sarà rottura di braccia, gambe o altre membra; assai grave nel caso di morte. *Ved.* Polizia, Delitti.

COSCRIZIONE MILITARE

La Legge della coscrizione militare del 19. fruttidoro anno 6. (Bul. 223.) dice;

Che ogni e qualunque individuo nato sul territorio Francese è soldato e dee prestarsi per la difesa della sua patria. E se la patria è dichiarata in pericolo sono tutti obbligati a difenderla, secondo i mezzi determinati dalla legge medesima, e non sono neppure dispensati quelli che avendo servito terminato avessero il loro tempo.

Se la patria non è in pericolo l'armata di terra si forma per mezzo degli arrolamenti o ingaggi volontarj e per mezzo della coscrizione militare.

Il Governo indica volta per volta il numero dei di-

fensori conscritti, che devono esser messi in attività di servizio, e questo numero vien regolato a te o e dei bisogni e del numero degli arruolati volontarj non per anche giunti a' respettivi accampamenti. (1)

CULTO.

Innanzi il concordato concluso col Sommo Pontefice Pio VII. la Legge del 7. vendemifero anno 4. (Bul. 186., serviva di regola per l' esercizio e polizia de' culti. I seguenti articoli sono per anche in vigore.

1. Ogni radunanza di gente per l' esercizio di un culto qualunque è soggetta alla pubblica vigilanza, e coloro che oltraggeranno gli oggetti di un culto qualunque ne' luoghi destinati a tal' effetto, ingiurieranno i sacri ministri nelle respettive funzioni, non meno che le religiose ceremonie, saranno condannati ad una pena pecuniaria, che da' 50. franchi può ascendere sino a 500. secondo i casi, per ogni individuo, ed alla carcere da un mese fino a' due anni, secondo la gravità degli arrecati insulti, senza pregiudizio di altre maggiori pene comminate dal Codice criminale.

2. È proibito a tutti i Giudici, amministratori, Maires ed altri funzionarj pubblici di far menzione delle religiose ceremonie nello stendere gli atti dello Stato civile, sotto pena della perdita dell' impiego e destituzione dalla carica, ed un ammenda da' 100. a' 500. franchi, secondo i casi, e per ogni trasgressione.

Sotto dì 15. di Agosto 1801. fu promulgato solennemente in Francia il predetto concordato, riconosciuta la Religione Cattolica Apostolica Romana per quella della maggiore e più gran parte de' Francesi, ed ordinato il ristabilimento ed il maggior rispetto verso la medesima (Bul. 172.)

(1) *In materia di coscrizione, dee vedersi la Legge e regola pubblicata dall' Imperial Giunta di Toscana ed inserita nel Bullettino delle Leggi stampato in Firenze Num.* 8.

DANNI ED INTERESSI.

I danni e gl' interessi consistono nella riparazione civile di un danno qualunque dall' una arrecato ad un altra persona.

Secondo la Legge de' 22. luglio 1791. i danni ed interessi in favore delle parti lese, hanno luogo indipendentemente da ulteriori pene emanate dalla polizia correzionale.

Devono esser pagati prima delle pene pecuniarie, e chi non paga può essere arrestato e condotto in carcere. I padri, i tutori, maestri di bottega, ed i padroni sono responsabili de' danni dati da loro figli minori, garzoni e servitori.

La Polizia, che non può pronunziare altre pene pecuniarie superiori al guadagno di tre giornate, può indefinitamente pronunziar condanne in materia di danni ed interessi.

Qualunque ufiziale dello stato civile, è similmente responsabile de' danni ed interessi verso le parti, per alterazione o falsità commesse nello stendere gli atti del suddetto stato, o averle scritte sopra un foglio volante.

E' soggetto anche a' danni ed interessi oltre un ammenda di 300. franchi, se nel caso di opposizione a qualche matrimonio, lo avesse celebrato prima di aver sicurezza in iscritto di esser tolta di mezzo tale opposizione.

Vi sono degli altri casi in cui i Maires e gli aggiunti possono incorrere nella pena dei danni ed interessi. *Ved.* AMMENDE, ANIMALI PERNICIOSI, MONETE FALSE, POLIZIA ec.

Ogni danno recato altrui deve essere resarcito da quello che lo ha cagionato. La Legge del 6. ottobre 1791 sulla polizia rurale, prescrive che in materia di guasti e danni dati nelle campagne, boschi, semente, orti ec. sia fatta la stima dal Giudice di pace e suoi subalterni, mediante i periti a tal' uopo nominati. I maggiori sono responsabili come sopra dei danni dati da' loro sottoposti.

DEBITI DELLE COMUNITA'.

Se l'entrate delle comunità non sono bastanti a pagare i loro debiti, possono appigliarsi su tal proposito a tre espedienti; agl' imprestiti; ad un imposizione più o meno sul franco delle contribuzioni, o alla vendita di qualche stabile comunale.

Il primo espediente, suppone sempre de' mezzi per rimborsare l' imprestito, se le rendite della comunità non sono bastanti a far fronte a' bisogni straordinarj del momento; nondimeno se sopravanzano a' bisogni consueti, il detto espediente sarà il meno oneroso di qualunque altro.

Se non vi sono rendite sufficienti nè proprietà, è indispensabile il ricorrere ad una contribuzione sopra gli abitanti ed i possidenti, chiedono l' approvazione del Prefetto, mostrandone la precisa necessità.

Se vi sono beni da vendere, la vendita avrà luogo ad istanza del Maire davanti il sotto-Prefetto per mezzo de' pubblici incanti, in conseguenza delle proposizioni del consi-

glio municipale, come si è detto sotto l'art. Alienazioni.

DECA.

Questa parola significa il decimo delle nuove misure poste in uso nell' Impero Francese. Un Decalitro val 10. Litri, e un Decilitro non vale, che la decima parte di un Litro.

DECAGRAMMO.

Peso di dieci gramme.

DECALITRO.

Misura di 10. Litri più piccola dello stajo di Parigi nella proporzione di 10. a 13. Questa misura ed il suo duplicato si adoprano nella vendita delle granaglie.

DECAMETRO.

E' una lunghezza di 10. metri (30. piedi ed alcuni pollici.) I terreni nell'Impero Francere si misurano con delle pertiche o catene di un Decametro. Ve ne sono pure delle duplicate e di mezzo Decametro.

DECIGRAMMO

Decima parte del Grammo, circa due grani.

DECILITRO.

Decima parte del Litro o l' ottava parte della Pinta di Parigi. Il suo duplicato è della grandezza di un giusto bicchiere.

DECIMO.

E' la decima parte del Franco.

DECIMETRO.

E' la decima parte di un metro. Il suo duplicato forma una misura comoda da tenersi in tasca. Equivale appresso a poco a tre pollici e due terzi.

Il Decimetro quadrato è una superficie uguale alla centesima parte del metro quadrato; ma bisogna guardare di non confonderlo col décimo del metro quadrato. Un telajo da finestra di 10. quadrati di altezza e 10. di larghezza, darà l'idea del metro quadrato paragonato al Decimetro quadrato. Il telajo intero composto di 100. quadrati è il metro quadrato. Una fila di 10. quadrati è il decimo del metro quadrato.

Il Decimetro quadrato è circa l'undecima parte del piede quadrato e fa le veci di questo nella massima parte de' suoi usi.

Il Decimetro cubo è un unità solida uguale alla millesima parte del metro cubo. Non bisogna confondere il Decimetro cubo col decimo del metro cubo, che potrebbe essere chiamato Decistero. Questo è cento volte maggiore dell'altro. Il Decimetro cubo è appresso a poco una trigesima quarta parte del piede cubo.

DECISTERO.

Il Decistero è uguale alla decima parte dello stero e differisce pochissimo dall' antica unità chiamata trave (di tre piedi cubi) ed è

proprio ad essere surrogato alla suddetta unità per la stima del legname da costruzione e da lavoro.

DECORAZIONE.

Una Legge del 15. settembre 1792. proibisce ad ogni e qualunque persona sotto pena di due anni di ferri di rivestirsi e mettersi addosso le decorazioni di un pubblico funzionario, se non è rivestito dell' opportuno carattere. Se poi, senza esser tale, avrà fatti degli atti di autorità incorrerà la pena di morte. A scanso d' inganni tutti i commissarj ed altri impiegati in far delle viste domiciliarie e perquisizioni nelle case ed altri atti consimili, dovranno esser muniti di due copie dell' ordine costituente il loro special potere, e di queste ne lascieranno una al padrone della casa da essi perquisita.

DELITTI

Si dividono giudicialmente i delitti di semplice polizia, in delitti correzionali e in delitti criminali. I primi non sono soggetti, che alla pena dello sborso del guadagno di tre giornate di lavoro o tre giorni di carcere. I secondi di una maggior pena de' primi, senza però essere afflittiva o infamante. I terzi sono soggetti a pena infamante ed afflittiva.

La cognizione de' primi, appartiene a' tribunali di polizia. I delitti criminali sono di cognizione de' tribunali di prima istanza e per appello delle corti di giustizia criminale.

I Maires, aggiunti e commissarj di polizia, devono far conseguare in potere degli

Ufiziali della giustizia criminale i rei sorpresi in flagrante delitto, o accusati di misfatti sottoposti ai tribunali criminali.

Ai Maires della comunità di campagna, importa sopratutto di conoscere i delitti che fanno parte della polizia rurale come di caccia, pesca, furti di frutti granaglie uva fieni, ed altri prodotti, che stanno su campi e piante fruttifere e rottura di macchie e siepi, che gli circondano.

I detti Maires ed aggiunti unitamente à' commissarj di polizia hanno la facoltà comulativa co' Giudici di pace di ricevere le querele, le denunzie e consecutivi rapporti, formar processi verbali indicanti la natura dei delitti, circostanze, tempo e luogo in cui sono stati commessi, e le persone che si credono colpevoli, raccogliendo le prove e indizj che sovra di esse esistono, cercare degli oggetti rubati e sequestrarli, far delle visite domiciliarj e perquisizioni. Tuttavia devono distinguere i casi ne' quali si tratta di una semplice istruzione di polizia o disciplina, da quelli molto più rilevanti e gravi.

I delitti di polizia sono così descritti nel primo titolo della Legge de' 22. Luglio 1791, con le pene comminate contro i medesimi.

1. Quelli che guastano e rompono le strade pubbliche; che pongono vasi e cassette sulle finestre, che possono cadere; che lasciano errare per le vie cani e altre bestie pericolose, saranno condannati, senza pregiudizio dovuto all' indennizzazione delle parti offese, ad una pena pecuniaria, che da' 40. soldi può giungere sino a' 50. franchi e il doppio in caso di recidiva.

2. Quelli, che lasciano troppo correre le loro carrozze, con pericolo di schiacciare e ferire la gente che passa, saranno condannati a un ammenda la quale può arrivare a' 300. franchi, e sempre otto giorni di carcere. Se vi è rottura di

gambe o di altri membri, che non possa guarirsi almeno in quindici giorni, i rei di qualunque grado a condizione verranno rimessi al giudizio della polizia correzionale.

3. Chi nega prestar servizio in caso d' incendj e altri flagelli calamitosi, negando di obbedire all' intimazione, e di riparare o demolire gli edifizj rovinosi, sarà punito con un ammenda relativa ai casi.

4. Saranno ugualmente sottoposti all' ammenda i rei di esposizione di vendita di commestibili guasti e corrotti; come pure gli speziali che spacciano medicamenti nocivi e quest' ultimi verranno puniti con 100. franchi di pena pecuniaria e la carcere, che non potrà oltrepassare i 6. mesi.

5. I rei di vendita di bevande falsificate o alterate e specialmente i vini, l' adoprare stadere pesi e misure scarse, saranno per la prima volta puniti con un ammenda di 100. franchi almeno e la carcere, ed in caso di recidiva esser rimessi al giudizio della polizia correzionale. L' istesso per i venditori d' oro d' argento e gioje che ingannano i compratori sulla qualità delle gioje e bontà de' metali.

6. Chi non pagherà le ammende a cui è stato condannato, vi sarà astretto con tutti i mezzi di esecuzione civile e personale, ma la carcere per chi non può pagare, non può oltrepassare il termine di un mese. Nel caso di recidiva tutte le ammende o pene pecuniarie saranno duplicate.

I delitti sottoposti alla polizia correzionale sono i seguenti.

7. Gli eccessi contro i buoni costumi.

8. I rumori, gli schermi ed ostacoli apposti all' esercizio del culto.

9. Gl' insulti e violenze gravi contro qualunque persona, e contro l' ordine sociale e la pubblica tranquillità.

10. Gli attentati contro le proprietà dei particolari, derubamenti, furti, rapine, ed inganni che hanno luogo nelle bische contro i poco accorti giocatori.

11. Gli oltraggi a' pubblici costumi, al pudor femminile con azioni disoneste o con esporre in vendita immagini e libri osceni, il favorire il libertinaggio corrompendo la gioventù de' due sessi. I rei di tali misfatti saranno sul fatto arrestati e condotti innanzi al Giudice di pace, e saranno detenuti in carcere finchè non siano condotti davanti la polizia correzionale Provato il delitto la loro condanna, a norma della maggiore o minor gravità, sarà di un ammenda da 50. a 500. franchi e della carcere da uno fino a 6. mesi. Le stampe, quadri e libri osceni saranno sequestrati e bruciati.

I mezzani e donne, che tengono nelle proprie case scuola di libertinaggio per le persone dell' uno e altro sesso, oltre l' ammenda, saranno candannati a un anno di prigione, e nel caso di recidiva sempre al doppio.

12. I poveri mendicanti oziosi e senza volontà di appli-

carsi a verun mestiere verranno condotti davanti il Giudice di pace, che prenderà quelle determinazioni che crederà a proposito per obbligarli ad applicasi a qualche lavoro, e gli gastigherà con maggior severità quando vi si oppongono con armi, violenze e minaccie, o con falsi attestati e supposte infermità.

13, Quelli, che turberanno la tranquillità de pubblici incanti di vendite di stabili o mobili, e faranno su tal articolo de' monupolj, e convenzioni frandolente, caderanno in una pena non maggiore di 500. franchi e nella detenzione in carcere, non maggiore di tre mesi e per la seconda volta di un anno.

14. Quei, che per la prima volta saranno stati corretti dalla polizia municipale, per risse, tumulti, attruppamenti notturni e pubblici disordini; se caderanno per la seconda volta nell'istesso genere di delitto, saranno condannati dalla polizia correzionale ad un ammenda che può ascendere sino a' 300. franchi ed alla carcere sino in 4. mesi.

Si rammenta a tutti i Giudici di pace, Commissarj di polizia, Maires ed aggiunti, che il non attendere all'esecuzione delle Leggi veglianti, ed emanare degli ordini e regolamenti, senza poi farli eseguire, è una grave mancanza contro il proprio dovere.

DELITTO FLAGRANTE.

I Maires sono obbligati a fare arrestare i colpevoli sorpresi inflagrante delitto, e formar quindi il processo verbale delle circostanze dell'arresto, trasmettendo i colpevoli ben custoditi davanti il Giudice di pace. *Ved.* Delitti, Attruppamenti ec.

DEMOLIZIONE.

Unendosi alle tante incombenze dei Maires quella d'invigilare alla sicurezza delle pubbliche strade, devono far citare i propietarj degli edifizj che minacciano rovina a ripararli o demolirli, e se il proprietario non obbedisce, sono autorizzati a farlo accompagnare davanti al tribunale di polizia.

DENUNZIE.

Vi sono diversi casi e circostanze, in cui i Maires possono trovarsi nel caso di vedersi denunziati, sia per negligenza o trascuratezza di ufizio, sia per operazioni contrarie alle leggi.

Dall' altro canto, non devono assolutamente ricusare di ricevere le denunzie, che loro son fatte.

DEPUTAZIONI.

Il Ministro dell' interno ha fatto sapere ai Prefetti con una sua circolare del 1806, che i Consigli municipali qualunque siano, non possano inviare veruna Deputazione all' Imperatore, se non in virtù di una deliberazione posta sotto gli occhi de' medesimi Prefetti, e da essi approvata. Il Consiglio Municipale allora nomina con pluralità di voti i deputati, e stende quella rappresentanza, che devono recare al trono dell' augusto Monarca.

DERRATE.

L' ispezione la più scrupolosa sulla fedeltà dello spaccio e vendita delle derrate, che si vendono pubblicamente a peso ed a misura, appartiene ai Maires ed a Commissarj di polizia, che devono a tal' effetto fare nelle botteghe di tai generi delle frequenti visite, gastigando severamente gl' inganni, a norma della loro qualità e circostanze.

I proprietarj de' terreni ed i contadini, possono vendere i loro bestiami derrate e produzioni, senza aver bisogno di patenti. *Ved.* Commestibili, Mercati Monupolj.

DETENZIONE

Quantunque le parole *detenzione*, *prigionia*, *o carcere*, sembrino sinonime, la carcere è pronunziata da' tribunali di polizia, e da quelli della correzionale; ma la detenzione propriamente detta, è una delle pene considerate come afflittive e infamanti, che non possono essere pronunziate che da tribunali o corti di giustizia criminale.

Se una persona si lagna di esser detenuta illegalmente, spetta al Maire o ad un suo aggiunto di procurare i mezzi perchè sia messa in libertà. Possono dare inoltre la permissione di parlare ai carcerati, se non lo sono per gravi misfatti.

Essendo eglino similmente incaricati della polizia delle carceri e luoghi di detenzione, che si trovano nella loro comunità e giurisdizione, avranno la cura, il tutto a norma della Legge 6. ott. 1791:

1. Che sia somministrato a spese della comunità il pane e l' acqua a' carcerati, ed il rimanente mediante il prodotto de' loro lavori, cercando i mezzi perchè siano provveduti di tali lavori, e abbiano comodo di eseguirli insieme o separatamente.

2. Gli uomini e le donne saranno rinchiusi in istanze affatto segregate e separatamente pure lavoreranno.

3. Le amministrazioni locali, devono procurare ai detenuti i mezzi convenevoli perchè per mezzo del lavoro possa addolcirsi la loro situazione.

4. Il Governo è incaricato delle spese di ripari e risarcimenti alle carceri, e custodia di esse.

5. I Prefetti sotto-Prefetti e Maires, prenderanno le più efficaci misure per facilitare ai detenuti l' esercizio delle loro professioni e mestieri; in quanto che tal facilità possa conciliarsi con gl' interessi delle amministrazioni e sicurezza della località delle carceri.

6. Le amministrazioni, non faranno lavorare per proprio conto, se non quando loro sarà possibile di concludere qualche trattato con i capi di fabbriche o compagnie

di commercianti che si assumono l' impegno di somministrare bastante lavoro ai carcerati, dichiarando il numero di quelli che loro abbisognano; la natura, il prezzo e l'ora del lavoro; il genere di nutrimento e le distinzioni da farsi per rapporto all' età ed infermità.

7. Que' detenuti, che non vogliono lavorare, non riceveranno che pane e acqua; la sorte di quei, che si affaticano, sarà migliorata proporzionatamente al loro zelo e condotta. Gli ammalati, infermi, e vecchj incapaci di attendere al lavoro, saranno trattati con la maggior dolcezza e riguardi dovuti alla languente umanità.

DICHIARAZIONE.

Ogni persona, che è stata testimone di un delitto qualunque ha la facoltà d' instruirne i Maires; e la notizia da essa data chiamasi dichiarazione, e se ne inserisce l' atto sul loro registro.

Per esempio, un particolate si è accorto, che il suo vicino gli ha usurpato facendo qualche coltivazione un pezzo di terra, che i cacciatori sono entrati ne' suoi campi ed hanno uccisi i suoi polli e piccioni; che presso a lui sono stati rubati un bove una vacca e degli istrumenti rurali, che è stato informato, che gli agenti di polizia della comunità non esercitano il proprio dovere, fa di tutto ciò al Maire la sua dichiarazione, la quale dentro 24. ore deve esser rimessa in copia al Giudice di pace del circondario, che agisce in tali casi conforme alle Leggi.

Formula della suddetta dichiarazione.

Nel giorno di . . . . . all' ora di . . . . dinanzi a noi Maire o aggiunto di . . . . . . è comparso, o sono comparsi (s' indicano i nomi cognomi qualità e domicilio dei dichiaranti) che ci ha, o ci hanno dichiarato (s' indica quì con chiarezza e precisione la natura del delitto, le circostanze che lo accompagnano, il luogo di e ora in cui è stato commesso, e chi vi è sospetto che possa esserne

il reo). In conseguenza abbiamo steso l'atto di questa dichiarazione da trasmettersi al Giudice di pace dentro 24. ore, ed i suddetti sonosi sottoscritti con noi sul registro destinato a ricevere gli atti della Muria.

Fatto a . . . . .

Devono i Maire ricevere anche le dichiarazioni, che sono obbligati a fare tutti quelli che hanno bestiami pecorini, vaccini, e cavallini infetti di mali epidemici; di falsità e alterazione di lavori d'oro e d'argenti venduti da' mercanti ambulanti sulle campagne o esposti sulle fiere; de' nuovi domiciliati, de' delitti rurali, furti, delitti di polizia, avvenimenti non preveduti, nascite, morti e quanto altro può interessare il pubblico, e di cui deesi tener memoria.

Una delle cose più importanti per i Maires di campagna è di usar la massima attenzione di essere istruiti delle suddette malattie epidemiche de' bestiami per prenderne gli opportuni e più pronti ripari, avvisandone l'autorità superiori, esigendone le dichiarazioni dai padronati da stendersi con le formule sovrindicate; e trascurando tanto per essi quanto per i padronati suddetti vi è la pena di 500. franchi d'ammenda.

Come ufiziali pubblici dello stato civile, a loro spetta, come sopra, il fare le dichiarazioni e fedi di matrimonj, nascita e morti. *Ved.* Epizotie, Stato civile, Delitti.

DIFENSORI DELLA PATRIA.

I Maires ed i Giudici di pace devono apporre i sigilli sulle carte e robe lasciate

dai padri e madri dei coscritti ed altri giovani, che sonosi arruolati negli eserciti, e che ad essi ereditariamente appartengono. Devono eziandio avvisarli se sanno a qual corpo d'armata sono addetti.

Passata la dilazione di un mese o 40. giorni, se l'erede non risponde, non da sue nuove e non manda la carta di procura, si deve convocare senza spesa dinanzi al Giudice di pace, il rimanente dei parenti, ed in lor mancanza i vicini e gli amici, affine di nominare un curatore all'eredità adjacente.

DIRITTI CIVILI.

Ogni abitante dell' Impero Francese gode de' diritti civili; e questi diritti civili non si perdono che in sequela di condanne giudiciarie per delitti commessi, che seco portano la morte civile.

DIRITTI MONETARJ.

Nel caso di fabbricazione o distribuzione di monete false, i Maires, aggiunti ed ufiziali di polizia, hanno il diritto di fare tutte le indagini e procedure possibili per discoprirne i rei. Alla presenza di due cittadini probi e domiciliati nel lor circondario, possono aprire a forza le case e botteghe delle persone sospette di fabbricazione o distribuzione di monete false; ma tali perquisizioni non devono esser fatte che in respettività di denunzie rivestite del carattere prescritto dalle Leggi, e precedute inoltre da un ordine proveniente dai capi di polizia.

Quando un Maire intraprende visite di tal natura, sarà cosa prudente, che sia munito di una commissione speciale. *Ved.* MONETE FALSE.

DIRITTI DI PASTURE E DI TAGLIAR LEGNE.

Una Legge del 27. marzo 1791. dichiara che veruu diritto di taliar legne, di pascolo, o altr' uso ne' boschi o dominj nazionali, nè alcuna rendita o diritto livellario, non sarà compress nelle vendite de' suddetti boschi o dominj, ed i contratti in cui fossero compresi saranno dichiarati nulli.

DIRITTI POLITICI.

I diritti dell'uomo sono la società, l'individuale onesta ia libertà, che non degenera in licenza, la sicurezza personale e delle proprietà.

Il domicilio relativamente all' esercizio dei diritti politici, si acquista con un anno di fissa dimora, e si perde con un anno di assenza.

Questi diritti sono ampiamente spiegati nella costituzione dell' anno 8. o sia 1800. ed in quella dell' 1804 anno 12.

DIRITTI RIUNITI.

La Legge del 24. feb. 1804 o 5. ventoso an. 12. (Bul. 345) prescrive all' artic. 52, che nelle città murate, il Governo potrà ad istanza de' Consigli Municipali in luogo degl' inventarj, far contestare sulle porte la quan-

tità delle materie bevibili e de' frutti in natura, che entrano in esse.

Ne' casi di sospetti di frodi ed occultamento gli esattori dell' amministrazione di finanza, potranno andare a visitare le tinaje e le cantine, assistiti da un ufiziale o ministro di polizia, che sarà obbligato sotto pena della perdita dell' impiego e rifacimento di danni ed interessi di subito prestarsi a formare un processo verbale.

DISERTORI.

L' articolo primo della Legge del 4. frigifero anno 4. (Bul. 6) è così concepito.

La vigilanza contro la diserzione, l'esame de' passaporti e licenze di gite per i militari o altri individui impiegati presso le armate, sono direttamente affidati alla giandarmeria, ed a' commissarj presso le amministrazioni municipali, che avranno il diritto di chiedere la forza armata per l' arresto dei disertori; ed in caso di negligenza, saranno i giandarmi ed i commissarj suddetti puniti con la perdita dell' impiego, ed altre più gravi pene a norma de' casi.

Secondo il Bul. 219., i Maires sono tenuti sotto la propria responsabilità a cooperare con tutto il loro potere alle misure, che si prendono dai giandarmi per l' arresto dei disertori e prigionieri di guerra fuggiaschi, prestando loro manforte a tal' effetto, o dando i connotati di quei che si trovano nei respettivi circondarj. Nei sovraccitati regolamenti in materia di coscrizione, vi sono indicati tutti i regolamenti emanati su tal proposito dalla Imp. Giunta di Toscana.

DISPENSE.

Il Governo, se ha de gravi motivi, può accordare delle dispense di contrarre il Matrimonio pri-

ma di anni 15. per le donne. *Cod. civ. artic.* 145.

Non è l' istesso per la dispensa di una seconda pubblicazione. *art.* 169.

La celebrazione di un maritaggio fatto dopo una sola pubblicazione, senza giustificare la dispensa per la seconda, fa incorrere l' ufizial civile nella pena pecuniaria di 300. franchi. *Cod. Civ. art.* 192.

DISSOLUTEZZA

La legge del 22. luglio 1791. pone i delitti contro i buoni costumi nell' istessa categoria di quelli che sono punibili dalla polizia correzionale. I Ministri di polizia possono entrare in qualunque ora e visitare le case di dissolutezza; e ad i Maires e Commissarj di polizia spetta il tenerle lontane dalle strade nobili e frequentate, relegandole in siti remoti per evitare gli scandali gravissimi che ne provengono.

DIVORZIO

L' effetto del divorzio in tutta l' estensione dell' Impero Francese è di rompere i vincoli del matrimonio come pure le convenzioni matrimoniali. Le cause per le quali può domandarsi, e la maniera di precdere su tribunali in tal' affare sono chiaramente spiegate nella Legge de' 30. ventoso anno 11, che forma il tit. 6. del Codice civile.

A' termini dell' artic. 294. del suddetto Codice, le parti devono in virtù della sentenza, che ha ammesso il divorzio, e dentro 20. giorni dalla sua data presentarsi insieme

ed in persona davanti l'ufiziale dello stato civile, per far pronunziare, il prefato divorzio, giacchè passata questa dilazione, la sentenza che lo ammette resti nulla o di niun valore. *Ved.* Stato Civile.

DOGANE.

I Maires ed i loro aggiunti possono a norma della legge 22. agosto 1791 contestare i ritardi, che hanno impedito l'arrivo delle mercanzie dentro i termini prefissi, e devono avvertire i capi e direttori delle Dogane de' naufragj accaduti e frantumi di navi, per assicurare la percezione dei diritti.

Sono autorizzati anche a regolare ne' luoghi marittimi, in mancanza de' Giudici di commercio, la quantità de' viveri necessarj agli equipaggj; quali viveri possono imbarcarsi senza pagamento di dazio. Similmente ricevono i rapporti, la conferma de' processi verbali de' capi delle dogane, e le fedi di buona condotta e costumi di quelli che aspirano a qualche impiego entro le dogane medesime. Trovano pure per uso de' suddetti capi le case per mettere in piedi i loro ufizj col patto di pagarne la pigione a norma delle stime. In fine sono tenuti, se bisogna, ad accompagnare i ministri delle dogane nelle loro visite per sequestrare e staggire le mercanzie proibite.

Danno anche ai particolari domiciliati all'estensione di sei miglia italiane all'interno i certificati necessarj per trasportare gli oggetti, la di cui uscita è vietata, ma dei quali i com-

pratori hanno precisa necessità pel loro consumo. (Bul. 174)

La Legge del 28. nevoso an. 6. dice. 1. Che le comunità sul cui territorio saranno accaduti degli attruppamenti di gente armata per saccheggiare i depositi delle Dogane, ed esercitate avranno delle violenze contro le proprietà nazionali o private, saranno responsabili di tali disordini e de' respettivi danni ed interessi.

2. Se per tal motivo segue, che qualche impiegato nelle Dogane resti malamente ferito o ucciso, tutti gli abitanti insieme nel primo caso saranno tenuti alla refezione de danni, e nel secondo a pagare gli alimenti alla di lui vedova e figli.

3. Le amministrazioni centrali e municipali devono invigilare all'esecuzione di quanto sopra.

Ved. Polizia amministrativa, e il Bul. 373. sulla legislazione delle Dogane e sull' ingresso ed egresso delle merci.

I capi e direttori delle Dogane sono dispensati dal servizio personale della guardia nazionale e dal mettere altri in cambio. Bullettino 285.)

DOMESTICI.

Secondo l'artic. 7. della Legge 6. ottobre 1791 i padroni sono civilmente responsabili dei delitti e disordini commessi da' loro domestici, servitori, garzoni e altri da essi salariati.

DOMICILIO.

Per esercitare i diritti di cittadino in un circondario comunale, bisogna come si è detto avervi acquistato il domicilio con un anno di residenza, e non averlo perduto con un anno di assenza. Gli atti dello stato civile devono far menzione del domicilio degl' individui ivi nominati.

Ognuno, che vuole cangiar domicilio, dee

presentarsi dinanzi al Maire della comunità da esso abitata, e dichiarargli il luogo dove ha intenzione di andare a stabilirsi. Il Maire prende ricordo sul suo registro di tal dichiarazione, gli da copia dell' atto, e la fede di buona condotta e costumi ed un passaporto. Ciò fatto, l' individuo va a trovare il Maire della comunità in cui vuole domiciliarsi, gli fa la sua dichiarazione presentandogli i suoi recapiti, ed allora quest' ultimo scrive il di lui nome nel suo registro, e sul ruolo degli abitatori della sua comunità unitamente a tutti gli altri componenti la nuova famiglia. Ecco la formula dell' atto da stendersi in tal' occasione.

L' anno . . . . il dì . . . . è comparso davanti a Noi Maire di . . . (o aggiunto) il . . . che ci ha dichiarato esser sua intenzione di fissar domicilio in questa Comunità con . . . In seguela di che, gli abbiamo accordato l' atto di tal dichiarazione; ed in sua presenza non meno che delle persone che la accompagnavano, abbiamo inserito il suo nome e cognome sul ruolo degli abitanti della Comunità suddetta, ed egli si è sottoscritto con Noi ec.

Fatto a . . . . *Ved.* Soccorsi, Visite domiciliari.

DONAZIONI

Un decreto del Governo è necessario per la validità e l' accettazione delle donazioni fatte a' luoghi pii, spedali, ed a poveri, nell' istessa guisa dei legati in favore delle amministrazioni de' suddetti luoghi pii, di benificenza per gl' indigenti, e per i maires delle comunità. Se sono fatte da un Maire alla sua comunità, il suo aggiunto è autorizzato a riceverle. *Cod. Civ. art.* 197.

DONNE PUBBLICHE

Gli antichi regolamenti proibivano in

Francia, sotto pena di confiscazione l'appigionar case e quartieri alle donne di cattiva casa e costumi. In appresso si stabilirono delle pene pecuniarie contro i proprietarj e locatarj. Attualmente questa porzione inportante di polizia, è molto trascurata da chi ne ha la vigilanza.

DOVERI.

Tutti i doveri dell' uomo e del buon suddito derivano da seguenti due principi scolpiti dalla natura in tutti i cuori:

Non fare agli altri ciò che non si vorrebbe che fosse fatto a noi.

Viceversa fare altrui tutto quel bene, che si bramerebbe ricevere dagli altri.

I doveri di ciaschedun' individuo verso la società è di difenderla, servirla, vivere obbediente alle leggi e rispettare la autorità, che ne sono gli organi. Non è buon figlio, buon padre, buona madre, buona moglie, buon amico, buon marito, chi non rispetta le Leggi.

Chi infrange apertamente le leggi, è in uno stato apertamente di guerra con la società; e chi senza infrangerle apertamente circa di eludere con astuzie strattagemmi e raggiri, offende l' interesse di tutti e si rende indegno della pubblica stima e benevolenza.

DUELLI

La frenesia e l' ignoranza hanno formato del duello un pregiudizio, che non è mai stato distrutto ed è superiore alla forza delle Leggi. Non ostante un Magistrato qualunque di polizia, può con la sua autorità e buona ma-

niera divenir l'arbitro dell' altrui differenze. Ne' luoghi popolati devesi per tanto tenere specialmente gli occhi aperti sopra coloro che cercano le occasioni di provocare gli uomini tranquilli a' battersi, e mantengono così lo spirito di turbolenza e la consuetudine delle disfide e duelli.

Un avviso pubblicato dal Ministro della giustizia nel dì 13. aprile an. 9. dichiara che le ferite, omicidj avvenuti per cagione di duelli e sfide entrano nella classe dei delitti sottoposti alle leggi penali, e devono esser represse e punite dai tribunali, a norma delle circostanze e gravità del fatto. I Maires ed altri ufiziali di polizia, che informati di un duello, non sono stati a tempo a prevenirlo, devono formarne un processo verbale da trasmettersi alla più vicina Corte criminale.

ECCLESIASTICI.

Gli Ecclesiastici non sono soggetti alla coscrizione militare, nè al servizio della guardia nazionale.

In vigore inoltre di una concessione del 20 nov. 1806. (Bul. 126.) viene ad essi pure accordata la dispensa dalle tutele, dovendo attendere all' esercizio delle funzioni del sacro culto, per cui sono bene accetti a S. M. l' Imperatore e per le quali prestano giuramento. Ved. Culto.

ECTARO

Estensione superficiale uguale a un quadrato di cento metri per ogni lato.

E' sostituito al presente in luogo dell' arpento e di tutte le altre grandi unità di misure agrarie. Equivale appresso a poco a due arpenti misura di acque e di boscaglie.

I terreni dunque di ogni estensione, si valutano ora in Ectarj, Are, e Centiarj, ma si possono calcolando in Ectarj lasciare i Centiarj, non essendo questi che la decima millesima parte di un Ectaro.

ECTOGRAMMO.

Peso di cento grammi.

ECTOLITRO.

Misura contenente cento litri addattata al commercio de' grani e materie secche. Il mezzo Ectolitro differisce poco della mina di quattro staja, e supera di circa un terzo la mina da grano.

Le capacità o vasi di mezzo Ectolitro, e doppio Ectolitro, è per le botti da conservare i vini e liquori.

ECTOMETRO.

E' una lunghezza di cento metri o circa 50 tese. Non è usato questo termine, che per esprimere le piccole distanze come sarebbe un tiro di sasso o di fucile.

EDIFIZJ PUBBLICI.

La loro conservazione è posta sotto la vigilanza dei Maires ed altri ufiziali di polizia per tutte le cause esteriori dipendenti dalla loro giurisdizione, che possono cagionarvi guasti o rovine. Ved. FABBRICHE.

EPIDEMIE.

La legge del 24. Agosto 1790. incarica le amministrazioni di prevenire con le maggiori precauzioni i progressi delle malattie contagiose, delle quali sovente la putrefazione dell'aria ed i cattivi cibi ne sono la cagione.

Ne' casi di epidemia maligna o di peste, devono pensare a tutti i soccorsi, che possono dipendere da loro, rendendone conto al più presto alle autorità superiori, senza nascondere o dissimulare la qualità del morbo. Se questo è dichiarato pestilenziale devono erigersi degli spedali in siti aperti lontani dall'abitato, purificando le case degli ammalati trasferiti in detti spedali, e vietandone l'ingresso ai sani finchè non sono purificate. Deve vietarsi anche ai medici e chirurghi incaricati di curare gli appestati, di medicare altra sorta di malattie e frequentare la gente sana.

A tal' uopo sarà necessario, che il Maire trovi degli uomini atti a mantenere esclusivamente le comunicazioni tra gl' infermi i medici, e gli speziali.

Nei princìpj di tali epidemie, deve il Maire darne notizia agli altri Maires delle vicine comunità, affinchè inibiscano le comunicazione tra luogo e luogo, e prendano le piu efficaci misure per impedire la dilatazione del male. I morti dal contagio non devono esser sepolti ne' soliti cimiteri, e ciò solo in tempo di notte. Si terrà un esatta vigilanza sopra i rigattieri e rivenditori di robe vecchie e mobili usati. Si faranno uccidere tutti i

cani erranti. I convalescenti, non usciranno fuori che dopo lo spazio di 40. giorni dalla loro guarigione.

I Maires dei luoghi marittimi o di frontiera, hanno molte altre cautele da usare relativamente a' legni esteri, persone, generi, merci e bestiami provenienti da paesi attaccati da mali contagiosi.

EPIZOTIA.

Questo termine è la denominazione delle malattie contagiose dei bestiami, come si è accennato sotto la rubrica ANIMALI.

Appena i Maires avranno notizia sicura di un tal disastro ne informeranno il sotto Prefetto che ne darà avviso al Prefetto, Similmente ne informeranno con avviso in carta alla porta di lor residenza tutti i padroni di greggie e mandre ed affine di evitare le comunicazioni si visiterannno spesso dette greggie e mandre per assicurarsi che verun animale è stato distratto.

Le bestie sane potranno vendersi per esser macellate sulla ricognizione e fede di un perito, che dette bestie non sono infette; ma per la vendita vi è necessaria la permissione del Maire in iscritto, che farà menzione del loro stato di sanita.

Ogni contravvenzione sopra un articolo di tanta rilevanza, è punita con 200 franchi di ammenda, ed il propietario e il macellaro ne sono debitori solidali.

Ogni pubblico funzionario, che dara fuori licenze ed attestati in tal genere contrarj alla verità, può esser condannato sino in mil-

le franchi di ammenda ed essere straordinariamente querelato davanti le corti di giustizia, quali ammende nessun Giudice può abrogare ne' moderare.

In tutti i paesi ben governati, vi sono i suoi regolamenti in materia di Epizotia; e su questi i Maires, aggiunti ed ufiziali di polizia, devono conformare le disposizioni da prendersi a norma delle circostanze.

ESALAZIONI FETIDE.

Molte malattie di animali, e d' uomini, sono cagionate dall' aria allorchè è ripiena di effluvj fetidi e putridi miasmi, che producono le febbri contagiose. Gli ufiziali tutti di polizia, ed in specie i Maires devono invigilare alla distruzione totale delle cause promoventi tali esalazioni. *Ved.* Macellerie, Fogne, Cadaveri ec.

ESAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI.

Le contribuzioni dirette, si pagano a ragione di un duodecimo per mese. An. 8. (Bul. 38)

L' esazione o riscossione della contribuzione fondiaria e quella della contribuzione personale, mobiliare, e somtuaria, si fanno in ogni comunità dal medesimo esattore.

In virtù di un Decreto del 4. piovoso anno 11 (Bul. 243.) si è eretto lo stabilimento de' ricevitori o riscuotitori particolari in tutti luoghi superiori alla rendita di 13. mila franchi.

Evvi anche in ogni Dipartimento un ricevitore generale che risiede nel Capo luogo.

Tutti gli esattori o riscuotitori delle

contribuizioni dirette sono nominati dall' Imperatore, ed i loro emolumenti non possono esser maggiori di cinque centesimi per franco. (Bul. 345.)

ESAZIONI COMUNITATIVE.

L' indicazioni degli oggetti, che entrano in queste riscossioni trovasi sotto la rubrica di spese comunitative.

Un Maire non può essere riscuotitore dell' esazioni e percezioni della sua comunità perchè a' termini della legge del 24 vendemifero an. 3. è incaricato d' invigilare sopra gli altri riscuotitori. Può esserlo però in altra comunità. *Ved.* Spese comunali, Rendimento di Conti.

ESTRATTI.

L' artic. 45. del Codice civile autorizza qualunque persona a farsi dare dai depositarj dello stato civile delle copie di partite estrate dai registri dello stato suddetto, le quali legalizzate dal Presidente del tribunale di prima istanza o da un altro Giudice fanno fede sino alla prova di falsità di un documento.

Queste copie di partite, fedi ed attestati possono darsi dai Maires o cancellieri de' tribunali dove sono depositati i registri degli anni antecedenti, fermo stante la legalizzazione del Presidente di prima istanza.

Il costo di ogni estratto o fede di nascita, morte e pubblicazione di matrimonio non compreso il bollo, è di 30 centesimi; ma le municipalità delle città superiori a 50 mila anime, possono farsi autorizzare ad esigere

su ciò una maggior somma, che non può eccedere però i 50 centesimi. Solo per le fedi di matrimonj e divorzi è di un franco non compreso il bollo.

In vigore dell' ordine dato dall' Imp. sotto di 6. giugno 1807. (Bul. 150) i segretarj dei Maires, non hanno verun pubblico carattere, e non possono fare alcuna autenticità sopra verun atto copia e fede estratta dagli atti e registri dello stato civile, che non verranno dati a chi gli richiede che dal pubblico funzionario il quale tiene in custodia i registri suddetti.

Negli atti tutti di cui i Maires sono i soli responsabili, non vi deve essere altra sottoscrizione, che la loro.

ETA'

L' età richiesta e necessaria per contrarre il matrimonio è di anni 18. completi per i maschj, e di 15. anni completi per le femmine. *Cod. civ. art.* 144.

FABBRI E MAGNANI.

Le Leggi veglianti proibiscono ai fabbri e magnani di esporre in vendita delle chiavi nuove e vecchie separatamente dalle serrature o toppe, come pure di fabbricare delle chiavi consimili a quelle che loro saranno presentate, se non dai capi di famiglia e padroni di botteghe e altre persone ad essi ben note, e mai ai garzoni e giovani, senza l' assenso dei padri e de' padroni. Ved. la Legge del 22. luglio 1791 e l' art. Polizia.

FABBRICHE.

Le veglianti leggi ingiungono ai Commissarj di polizia e Maires di formare dei processi verbali per contestare lo stato degli edifizj o fabbriche esistenti sulle pubbliche strade delle città e strade maestre; e se vi è per relazione dei periti pericolo d'imminente rovina, intimare ai proprietarj di farle demolire o metter subito mano a risarcirle; an. 13. Bul. 26.

FABBRICHE DI CANDELE DI SEGO

E' proibito ai macellari e proprietarj delle fabbriche di candele di sego, di erigerle o averle, fuori che all' ultimo piano delle loro case o sui terrazzi aperti, sotto pena di esser puniti con ammenda pecuniaria, ed anche afflittiva nel caso di recidiva. La miglior cosa, è il tenerle in siti alquanto lontani dall' abitato; ed ogni volta che si trasportano da un luogo altro, vi sarà necessario il consenso dei Maires o del Commissario di polizia. Questi ogni tre mesi almeno le visiteranno e ordineranno quelle riparazioni e separazioni, che credono necessarie.

FALSITA'.

Le alterazioni o falsità fatte negli atti dello stato civile, lo scrivere questi atti sopra un foglio volante e fuori che su' libri di registro a tal' uopo destinati danno luogo alla refezione dei danni delle parti lese, oltre le gravi ammende comminate dal Codice penale, e dal Cod. civile art. 52.

Spetta al Procuratore Imp. presso il tribunale di prima istanza a formare i processi verbali di tali alterazioni e contravvenzioni da esso osservate verificando i registri. Art. 52.

FANCIULLI ESPOSTI

Nel caso di esposizione di qualche fanciullo, il Giudice di pace, il Maire o altro ufiziale di polizia, che ne è avvisato, è tenuto a recarsi subito sul luogo dell' esposizione; e formar processo verbale dello stato del fanciullo, stato, età, sesso, contrassegni esteriori ed altri indizj che possono comprovare la sua nascita. Sente inoltre le dichiarazioni di quelli che su ciò possono dargli qualche lume.

Dentro 24. ore il processo sud. dee esser fatto capitare in mano dell' ufizial civile perchè lo inserisca per l' intero sul registro degli atti di nascita.

Formula del processo verbale.

Il giorno di ..... del mese di . . . an . . . Noi Maire della Comunità di... essendo stati informati, come trovasi esposto nel luogo di . . . vi siamo subito andati e vi abbiamo ritrovato un fanciullo (qui si descrive l' età il sesso, le fascie ec.) ed alla presenza di . . . e di . . . testimonj lo abbiamo fatto levare e ordinato, che tosto fosse portato allo spedale di . . . il che è stato eseguito dal . . . . il quale si è di tal' opra incaricato, e si è con noi sottoscritto.

Fatto a . . . .

FERITE.

Gli articoli 16. e 28 della Legge del 22. luglio 1791 contengono sulle pene applicabili ai diversi casi in cui delle persone siano rimaste ferite, contengono le adeguate pene descritte sotto la rubrica dei delitti, e tutte secondo la maggiore o minor gravità delle circostanze.

FERRI.

I condannati alla pena dei ferri devono essere impiegati a' pubblici lavori in vantaggio dello Stato o ne' porti, o negli arsenali o nell' escavazioni delle miniere, o asciugamento di paludi ed acque stagnanti, ed altre cose simili.

Questa pena, che non è mai a vita, consiste per le donne nell' esser rinchiuse per un dato tempo nelle case di correzione ed obbligate anchessè al lavoro *Cod. pen. 6. Ottobre* 1791.

FESTE.

E' incombenza dei Maires l' ordinare e l' assistere alle feste nazionali. (Bul. 203.)

Ne' luoghi dove vi è un Prefetto o sotto Prefetto la preventiva descrizione di dette feste deve esser loro comunicata, essendo eglino superiori in autorità ai Maires. *Ved.* Onori.

In Francia oltre le Domeniche in vigore dell' artic. 41. del Decreto del 29. germinale an. 10., sono state conservate quattro feste solenni, cioè la Nascita di N. S. Gesu' Cristo, l' Ascensione, l' Assunzione al Cielo di Maria Vergine, e la Commemorazione di tutti i Santi.

Gli ordini necessarj per prevenire le disgrazie ed i disordini nelle riunioni e concorsi di popolo in occasione di esultanze e pubbliche feste, devono darsi dai Maires o Commissarj di polizia, che procureranno che sieno eseguiti.

FIENO.

Le Leggi veglianti, proibiscono a' vetturini, stallieri, carrettieri e gente di tal mestiero, di entrare ne' luoghi e magazzini dove si conservano fieno, paglia, legne, carbone ed altre materie combustibili fuori che con lumi in tempo di notte chiusi in una lanterna o piccolo fanale, e mai con pipe di tabacco accese. Ai venditori di tai generi prescrivono di tenerli custoditi in luoghi chiusi e sicuri e non lasciarne veruna quantità fuori delle porte di detti luoghi sì di notte che di giorno, sotto pena di 100. franchi e confiscazione delle materie,

FIERE E MERCATI.

La polizia delle piazze e siti dove si tengono delle Fiere e mercati, appartiene ai Maires ed altri ufiziali di polizia, ed i primi come capi delle municipalità devono specialmente invigilarvi, per mantenervi a tenore della legge 4. termidoro an. 3. (Bul. 167.) il buon ordine, la libertà del commercio, con la repressione delle frodi ed inganni nella vendita delle derrate ed altri generi. Nel caso di turbolenze e tumulti, resteranno i Maires personalmente responsabili degl' inconvenienti, se costasse, che non avessero fatto quanto era in loro potere per prevenirli.

I Prefetti faranno sapere alle municipalità del respettivo Dipartimento gli stabilimenti di nuove fiere o cangiamenti di esse con i giorni determinati per le medesime. *Ved.* MERCATI.

FINESTRE.

I Maires e Commissarj di polizia, devono invigilare, che sulle finestre, che guardano sulle strade, non si tengano nè vasi di fiori o cassette d'erbe, che cadendo possano offendere e ferire chi passa. I padroni delle case di sobbedienti ad un tal ordine saranno multati, a norma dell'art. 205 del Codice criminale, e con maggiori pene secondo le circostanze più aggravanti.

Esiste anche una tassa sulle finestre, che vien regolata dalle respettive prefetture.

FIRME O SOTTOSCRIZIONI.

Gli atti dello Stato civile sono firmati dall' ufiziale dello Stato civile da quelli che gli domandano e dai testimoni. *Cod. Civ.* Art. 39.

Gli atti di opposizione ai matrimonj devono esser sottoscritti sull' originale e sulla copia dagli opponenti, da altre persone munite di special procura ed autentica. L' ufiziale dello stato civile a cui sono notificati, vi mette il suo visto e gli pone sul registro delle pubblicazioni. Art. *66. 67.*

Qualunque atto di stato civile è di amministrazione, deve essere autenticato e legalizzato nelle respettive firme dai Maires, Prefetti, e sotto Prefetti. *Ved.* LEGALIZZAZIONE.

Formula di Legalizzazione.

Noi Maire della Comunità di... Dipartimento di... attestiamo e facciamo piena e indubitata fede, come la firma apposta appiè del presente atto, è quella del... (qui si enuncia la sua qualità) e merita ogni credenza.

Fatto a .... il dì ....

FOGNE

La polizia municipale, deve invigilare, che le fogne delle città e luoghi murati sieno mantenute in buono stato, e non vi si fermino le immondezze, che tramandano delle cattive esalazioni.

Quei che le danneggiano o le guastano saranno tenuti a risarcirle a proprie spese.

FONDERIE DI FERRO

Quando il Governo autorizza ad aprire dei forni e fonderie per lavorare il ferro, ordina ordinariamente, che quei che le stabiliscono si conformino alle disposizioni necessarie al corso dell' acque ed ai patti espressi nelle relazioni degl' ingegneri. In secondo luogo, terminati i lavori, debbono fare un piano di essi e depositarlo nella segreteria della Prefettura, ed una copia negli archivj delle municipalità del luogo. Infine, di seminare o piantare ogni anno in tempo opportuno, degli alberi, che loro verranno indicati dal Conservatore dei boschi, in terreni sodi non discosti più di tre miglia dalla fonderia o ferriera.

FORAGGJ.

E proibito di stabilire magazzini, o depositi di foraggj in altre parti delle case, fuori che o nelle superiori o nelle inferiori, dove non vi sono cammini, gole di cammini, e forni, sotto pena di 100. franchi di ammenda e confiscazione de' generi.

E' vietato inoltre il fumare ne' magazzi-

ni o depositi di fieno e paglia, e portarvi i lumi scoperti sotto pena di 200. franchi. *Ved.* Fieno.

FORNAJ.

La professione di Fornajo interessa essenzialmente il pubblico bene sotto il rapporto della qualità, bontà, e peso del pane, e della fedeltà nello smercio di questo genere di prima necessità.

E' dovere pertanto dei Maires ed altri ufiziali di polizia di garantire il pubblico sovra si importante oggetto visitando sovente i forni e le botteghe de' fornaj, specialmente nelle campagne esaminando attentamente la bontà e peso del pane. *Ved.* Pane. Salubrita' Tasse.

FORNI E CAMMINI.

I Maires e loro aggiunti sono tenuti di fare almeno una volta l' anno la visita dei forni e cammini delle case ed edifizj lontani meno di 1000. tese dalle altre abitazioni, annunziando detta visita otto giorni innanzi. Dopo di essa devono ordinare il risarcimento o la demolizione di quei forni e cammini, che sono in grado di cagionare degl' incendj ed altre disgrazie. Nel caso di contravvenzione a questi ordini, evvi luogo ad' un ammenda non minore di 6. e non maggiore di 24. franchi, che si pronunzia dalla polizia municipale a tenore della legge 6. ottobre 1791.

Processo verbale di visite di forni e cammini:

Il dì... au... all' ore.... Noi Maire ed aggiunti del-

la Comunità di . . . accompagnati dal nostro Cursore e da . . . Maestro muratore dimorante a . . . . in esecuzione della notificazione da noi fatta affiggere già sono otto giorni, abbiamo fatta la visita de' forni e cammini di tutte le case situate nell' estensione della comunità suddetta, nel decorso della qual visita abbiamo trovato, che il cammino della casa B . . . della casa P. . . e Q . . . erano molto sporchi, onde abbiamo ordinato che fossero subito ripuliti e spazzati.

Che il forno della casa C. occupata da . . . da . . . era difettoso e pericoloso l' accendervi il fuoco, onde abbiamo ordinato al Maestro muratore . . . di demolirlo, il che è stato fatto in nostra presenza.

Che il Cammino della casa F. era in cattivo stato, e minacciava rovina, per il che ne abbiamo vietato l' uso finchè non ci costi che sia ben riattato, ed abbiamo dichiarato agli abitanti di dette case, come nel dì . . . si procederà da noi alla contro visita, per vedere se sono stati eseguiti gli ordini dati a tutto il giorno antecedente al predetto dì . . . . altrimenti sarà formato processo verbale contro quelli, che trascurato avranno di obbedire.

Fatti a . . .

Simile è il processo verbale di controvisita contenstandosi lo stato degli eseguiti risarcimenti

FORZATI.

La polizia generale deve invigilare attentamente sopra i forzati, che terminato hanno il tempo della loro condanna, affinchè non turbino di bel nuovo la pubblica quiete e sicurezza. Deve trattarli con severità se sono trovati questuanti e vagabondi. Decret. Imp. 17. luglio 1806 (Bul 132.)

La polizia deve badare eziandio, che non abitino giammai intorno a' palazzi Imperiali e ne porti di mare ove sono stabiliti de' forzati in gastigo, e piazze da guerra ed a' confini dell' Impero e coste marittime, se non alla distanza di più di tre miriametri.

FRANCO.

Il Franco è l' unità delle nuove monete battute nell' Impero Francese consistenti in una moneta d' argento del peso di cinque grammi, composte di 9. decimi di argento fino e un decimo di lega. Il Franco corrisponde alla Lira tornese come dall' 81. all' 80. e la sorpassa di tre denari. *Ved.* Moneta.

La legge dell' an. 4. (Bul. 39.) ordina che le monete di cinque franchi siano ovunque ricevute, e la legge dell' an. 7. (Bul. 317.) prescrive un nuovo metodo di contabilità per i Franchi.

FUNZIONARI PUBBLICI.

Non è lecito senza un' autorizzazione legale esercitare alcun potere, nè adempire veruna pubblica funzione, che però non diviene mai propria di quelli che l' esercitano.

Ogni funzionario è responsabile del suo esercizio, e deve render conto delle sue operazioni, e non ha danno sugli altri altra superiorità e distinzione se non in respettività dell' impiego che cuopre.

Non possono i funzionarj a' termini della Legge an. 8. (Bul. 1.) cominciare, o continuare l' esercizio di loro Autorità, se non hanno prestato giuramento di esser fedeli alla costituzione dello Stato.

Ecco un estratto del cod. penale del 6. ottobre 1792. concernente i delitti de' pubblici funzionarj.

Ogni pubblico funzionario, che fa uso del suo potere od impiega la pubblica forza contro l' esecuzione di una legge

o di una contribuzione legalmente stabilita, sarà punito con 10. anni di prigionia, o di 6. se avrà impedita l'esecuzione di una sentenza emanata dalla polizia o da corpi municipali ed amministrativi, o per impedire l'azione della legittima autorità.

Se una tale opposizione ha cagionati tumulti e attruppamenti sediziosi, omicidj, saccheggiamenti, e violenze, il pubblico funzionario sarà punito con l'istesse pene pronunziate contro gli autori di tali misfatti l'istessa cosa se provocherà ed ecciterà il popolo a disobbedire alle leggi, ed alla legittima potestà.

Ogni pubblico funzionario sospeso o dimesso dall'esercizio del suo impiego, e che non ostante continuasse a far uso delle facoltà di cui era rivestito, sarà punito con due anni di carcere. E se è convinto di essersi lasciato corrompere con denari e vendata la giustizia, perderà il posto, ed inoltre pagherà un'ammenda consimile alla somma che ha illegalmente e indebitamente percetta. Ogni funzionario qualunque convinto di avere fatto un uso dannoso allo Stato del pubblico denaro di cui era responsabile, sarà punito con 15. anni, di ferri di 12. se avrà nascosti denari effetti carte e titoli di cui era depositario per un uso indebito, e di 6. se sarà convinto di concussione, senza pregiudizio della restituzione delle somme percette. Se sarà convinto di falsità ed alterazione di documenti ed atti, subirà la pena di 20. anni di ferri.

FUOCHI ARTIFIZIATI.

Le buone leggi di polizia proibiscono di tirare salterelli, rocchette, razzj e sparare pistole o altre armi da fuoco dalle finestre delle case, per qualunque causa ed occasione, e specialmente nella circostanza di pubbliche feste ed allegrie, sotto pena di 400. franchi. I genitori saranno responsabili per i figli, ed i padroni per i servitori e garzoni, ed ogni classe di subalterni. I disobbedienti saranno arrestati sull' atto.

GARANZIA O SICURTA'

Per garanzia relativamente ai delitti vedasi l'articolo Responsabilità.

In quanto alle materie componenti i lavo-

ri, le regole sulla vigilanza sopra tali oggetti, sono state prescritte dalla Legge dell' anno 6. (Bul. 156). I Maires e gli aggiunti sono tenuti a concorrere all' esecuzione di detta legge, facendo comprovare la legittimità del marchio e contrassegni apposti su' detti lavori d' oro e di argento, e mettendo in sequestro quei pezzi, che non avessero gl' ingiunti marchj e contrassegni. Nel Bullettino delle leggi emanato dall' Imp. Giunta di Toscana trovasi nell' intera sua estensione la prefata Legge già messa in attività.

GAZZETTE.

Ved. Giornali, Bollo, Venditori di Fogli volanti.

GIANDARMERIA.

I Maires e loro aggiunti devono certificare ed attestare sovra i libri de' giandarmi le gite e giri che avranno fatti e loro viaggi, affinchè sieno pagati delle loro spese straordinarie. Devono anche attestare delle gite ordinarie, ed avvisare i sotto-Prefetti se i giandarmi trascurano i loro doveri.

Somministrano ad essi in caso di bisogno que' soccorsi di gente che sono in lor potere, instruendo di ciò i sotto-Prefetti. Consegneranno loro tutti i pieghi e lettere dirette a' Prefetti e sotto Prefetti.

Gli altri rapporti delle civili autorità incaricate dell' esercizio della polizia per mezzo de' giandarmi, sono espressi nella Legge 28. germinale 6. (Bul. 197.) di cui ecco gli articoli principali e più importanti:

1. Di percorrere le strade maestre e traverse della Communità a cui sono addetti, prendere tutte le informazioni possibili sui misfatti o delitti pubblici commessi all' intorno, darne avviso alle autorità competenti; tener dietro ed inseguire i malfattori.

2. Arrestare tutti i rei sorpresi in flagrante delitto o indicati tali dalla pubblica voce, come pure tutti coloro che portano armi insanguinate che fanno presumere il delitto, gli assassini di strada e i malviventi che scorrano in truppa le campagne ed i boschi.

3. Dissipare ogni attruppamento non armato per mezzo del comando a voce alla gente attruppata di ritirarsi come pure ogni attruppamento sedizioso, avvisandone tosto la più prossime antorità costituite.

Fermare tutti quei che commetteranno vie di fatto e violenze contro la sicurezza delle persone, proteggere gli esecutori degli ordini de tribunali di giustizia civile e criminale; assicurare la libera circolazione delle sussistenze, e condurre immediatamente davanti i Giudici di pace tutti quei che turberanno il popolo nell' esercizio del culto.

4. Formare de processi verbali su cadaveri trovati per le vie delle campagne o affoggati, sopra gl' incendj, latrocini ed altri delitti.

5. Invigilare attentamente sulle radunanze popolari in luoghi di fiere, mercati, e feste straordinarie, e condurre i prigionieri o condannati alle respettive carceri, prendendo tutte le precauzioni possibili onde non possano fuggire.

6 Fermare e condurre a' respettivi comandanti tutti i disertori militari, che non sono muniti di passaporto o licenza di gità in buona forma, e similmente tutti i forestieri, che trovano per le campagne privi di passaporti in regola ed autentici.

7. Arrestare tutte le carozze, calessi, carri, e carrette, che avranno per correre soverchiamente ferita ed offesa della gente; e coloro ancora che tengono giochi di azzardo e proibiti dalle leggi sulle pubbliche piazze, fiere e mercati, o giocano alle palle, forme, ruzzole, e ruzzoloni sulle strade maestre e traverse di passaggio.

Nessuno potrà ricusare loro i suoi passaporti allor che vesiti dell' abito militare gli domandano; e gli osti, Locandieri, e albergatori, che danno alloggio non gli negheranno mai di mostrare i loro registri e libri de nomi de' passeggieri che vanno e vengono.

9 La casa di ciaschedun cittadino tanto per i luoghi murati che in campagna essendo un asilo inviolabile in tempo di notte, la Giandarmeria non potrà entrarvi che ne' casi d' incendj, inondazioni o reclami d' ajuto provenienti dalla casa medesima.

10. Allorchè gl' individui componenti la Giandarmeria verranno minacciati o attaccati nell' esercizio delle loro funzioni, saranno oltraggiati con parole o minaccie, pronunzieran-

nò ad alta voce: *obbedienza alla Legge*, e sull' istante tutti gli abitanti di quel luogo sono tenuti a dar loro ajuto e prestar man forte, tanto per respingere gli attacchi, quanto per assicurare l' esecuzione degli ordini legali di cui i giandarmi saranno incaricati.

GIOCHI.

I Giochi considerati in se stessi come un lecito passatempo. non cadono sotto l' ispezione degl' ufiziali municipali ed ufiziali di polizia, se da essi non ne nascono risse e disordini.

In quanto poi a' giochi di azzardo proibiti dalle veglianti leggi e dal Decreto Imp. de' 24. giugno 1806. (Bul. 101.) spetta ai Maires ed agli uffiziali tutti di polizia il visitare le case e siti dove si tengono, e formarne subito processo verbale con la confiscazione degli oggetti trovati su tavolini del gioco.

Tutti i pubblici funzionarj civili e militari, che autorizzeranno i giochi o vi s' interesseranno, riceveranno denari o regali per lasciarli esistere, saranno severamente puniti come complici de' giocatori.

GIORNALI.

I Giornali comunque sieno, devono avere il nome del loro autore, e il nome e l' abitazione dello stampatore an. 4. (Bul. 40).

Non possono essere stampati se non in carta bollata an. 6. (Bul. 148.)

E proibito il riportare nei giornali e gazzette, le Leggi e gli atti dell' autorità costituite, fuori che semplicemente i titoli an. 5. (Bul. 98.)

GIORNALIERI.

La Corte di cassazione ha deciso con suo decreto del mese di giugno 1807, che quello, che riceve un coscritto come lavorante a giornata per un dato tempo, senza averlo denunziato all'amministrazione municipale, non può scusarsi con allegare che ignorava in esso la qualità di coscritto.

GIORNI DI LAVORO.

Una Legge del 29. maggio 1791. dice, che il prezzo delle giornate del lavoro, sarebbe fissato dalle amministrazioni municipali, ed ogni sei anni il Governo ne fisserebbe il più ed il meno.

La fissazione fatta in seguito dai Prefetti in ogni Dipartimento, serve di base alle ammende o pene pecuniarie, che si pronunziano dai tribunali di polizia.

GIORNI DI RIPOSO.

A norma della Legge del 18. germinale an. 10. sopra il Culto, tutte le Domeniche e feste solenni sono giorni di riposo dal lavoro.

GIUDICATI IN MATERIA DI POLIZIA

La Legge del 24. agosto 1790. sull'organizzazione giudiciaria, incarica i Maires e corpi municipali di dar mano all'esecuzione delle Leggi e regolamenti di polizia; attribuendo loro la cognizione del contenzioso, che potesse nascere a motivo di detta esecuzione *Ved.* Tribunali.

La maniera con cui è amministrata la giustizia per la repressione dei delitti viene esposta nell' articolo 150. della Legge del 3. brumifero an. 4. su tal materia *Ved.* l' articolo DELITTI.

GIURAMENTO.

I Maires prestano giuramento in mano al loro predecessore, e se questi non esiste o se è levato dall' impiego, i Prefetti o sotto-Prefetti commettono al Maire della Comunità più vicina di riceverlo. Il Maire riceve il giuramento de' suoi aggiunti, ed il processo verbale firmato dai funzionarj municipali presenti, è trasmesso al sotto-Prefetto, che ne da notizia al Prefetto nel giorno della loro installazione. I predecessori Maires rimettono a' loro successori tutte le carte, libri e registri relativi alla propria amministrazione, come pure i recapiti concernenti lo stato civile. Si forma un processo verbale, il cui duplicato serve di discarico a quello, che fa una tal consegna Leg. 19. fiorile an. 8. (Bul. 26.)

GOLE O TUBI DELLE STUFE DI FERRO.

Le gole o tubi delle stufe di ferro, non possono essere posti con la bocca d'onde esce il fumo verso le strade e le case, senza la permissione della polizia municipale.

GRAMMO.

E' il peso di un centimetro cubo di acqua pura di circa 19. grani.

GRANDINE.

Allorchè a motivo della sterilità dell' anno, la grandine, i venti, le nebbie ed altre intemperie delle stagioni non meno che per le inondazioni, sono state distrutte in gran parte le raccolte, in guisa che quei che devono pagare le contribuzioni non possono farlo, il Maire ne da avviso al sotto-Prefetto che ne fa fare la verificazione e formar processo verbale che vien rimesso al Prefetto. Questi fa fare un prospetto delle perdite affine di far ottenere al suo Dipartimento o ai circondarj, che hanno più sofferto delle indennizzazioni, moderazioni e soccorsi, la cui repartizione si fa tra i particolari e le comunità le più aggravate da tali calamità.

GRANI.

I certificati dei Maires ed aggiunti per il trasporto delle granaglie e loro circolazione per lo spazio di due miriametri, sono esenti dalla formalità del bollo. Leg. dell' an. 12. (Bul. 353.) art. 24.

Una Legge del 6. messidoro anno 3. (Bul. 158.) proibisce tutte le vendite di grano in erba sotto pena di confiscazione delle granaglie vendute da soffrirsi metà dal venditore e metà dal compratore; ma un altra del 23. dell' istesso mese (Bul.

162.) ne eccettua le tutele, le curerie, il cangiamento di contadino, i sequestri e staggine ec. (Bul. 162.)

GRAVIDANZA.

In tutti i paesi civilizzati e ben governati, vi sono le leggi veglianti, che obbligano le donne che non sono maritate, se sono scoperte gravide, a dar mallevadoria del parto, ed alle levatrici che l'assistono o le tengono in casa, a dichiarare dove hanno portate le creature venute alla luce. Tali precauzioni sono state prese ovunque per prevenire gl' infanticidj. I medici, speziali, e chirurghi, convinti di aver date bevande o medicine tendenti a far abortire le donne incinte, saranno rigorosamente gastigati come cooperatori dell' infanticidio.

GREGGIE DI BESTIAMI.

I Maires sono tenuti a far sapere con loro editto, che è proibito ai pastori e proprietarj delle greggie e mandrie di bestiami, di condurle o lasciarle entrare nei campi aperti e specialmente le capre, che cagionano gravissimi danni alle piante fruttifere. Devesi raccomandare sopra di ciò una massima vigilanza alle guardie campestri.

GRILLI, LOCUSTE E CAVALLETTE.

Quest' insetti che sovente in un dato numero d' anni invadono le campagne, cagionano dei guasti considerabili agli alberi e piante, divorandone le foglie e nuocendo fino alla vegetazione di esse. La loro me-

tamorfosi dura 4. anni; e quella in cui divengono veri insetti è l'ultima della loro esistenza. Chi distrugge dunque un essere di questa specie è garantito da una numerosa progenie. Per liberarsene, i Maires delle comunità di campagna ordineranno ai contadini di battere con delle lunghe pertiche i rami degli alberi per farne cadere le uova ed i piccoli insetti nati e quindi schiacciarle.

GUARDIE CAMPESTRI.

Si da una tal denominazione alle genti incaricate d' invigilare alla conservazione delle raccolte e proprietà rurali di qualunque specie. In molti luoghi e Dipartimenti, sono mantenute a spese di tutta la comunità. Ciò però non toglie ai proprietarj il diritto di stabilire per l'istesso effetto quelle guardie da essi salariate per la custodia de loro campi, e poderi.

Le spese per la patente, affine di poter esercitare le funzioni di guardia campestre, bollo, e prestazione di giuramento di bene e fedelmente servire, sono a carico delle guardie medesime. Sotto la suddetta patente, i Maires mettono il visto, e ne danno avviso al sotto-Prefetto. Il loro salario incomincia a decorrere dal giorno della prestazione del giuramento, e non sono pagate, che in sequela di mandati sottoscritti dal Maire. I loro salarj si levano dalla ripartizione dei centesimi alla contribuzione fondaria posta sui beni stabili di campagna, eccettuate le case i canali, boschi nazionali ec.

Le guardie campestri, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni risultanti ai contadini e padroni delle terre, se non avranno fatti giorno per giorno i loro rapporti ai Maires o altri funzionarj, acciò diano subito gli ordini i più spediti per ovviare a tali danni. Ogni guardia campestre è obbligata a tenere un registro autenticato dal Maire o aggiunti, per prender ricordo di tutti i rapporti che avrà fatti relativamente alle sue funzioni. Sul margine si devono far fare l'attestato di non aver trascurato di presentare i rapporti giornalieri.

Il Maire delle respettive comunità, è tenuto a invigilare su tali disposizioni, ed a farsi presentare i registri tenuti da dette guardie ogni volta che lo crederà necessario.

Ogni guardia campestre, dovrà vestirsi a sue spese, portando in petto un insegna di metallo su cui vi sarà scolpita la parola *la Legge*, e il nome della comunità; non porterà mai fucile sotto pena di perdita d' impiego, e non avrà altre armi che una piccola lancia o bastone ferrato, la sciabla, oppure un coltello da caccia. Le istesse direzioni sono state date per le guardie de boschi, e foreste.

IMPIEGATI.

A' termini del Decreto Imperiale dell' anno 12. (Bul. 12.), ogni abitante sul territorio dell' Impero Francese, il quale in esecuzione delle Leggi è stato compreso o lo

sarà nella coscrizione militare, non potrà sotto verun pretesto, prima che abbia terminato il suo trentesimo anno, essere ammesso ad un posto o funzione amministrativa o giudiciaria qualunque direttamente o indirettamente è pagato dal pubblico erario o delle comunità, se non sarà munito di un attestato autentico di sua coscrizione; di un certificato del Prefetto del suo Dipartimento che non è attualmente in attività di servizio nelle armate.

Niuno individuo potrà essere ammesso a servire con provvisione mensuale, negli ufizj de' ministri, amministrazioni, di finanza, prefetture, sotto prefetture, e municipalità ed altri posti in servizio dello Stato, senza aver dimostrato con carte autentiche di aver sodisfatto alle obbligazioni imposte ad ogni suddito francese dalle Leggi sulla coscrizione militare.

IMPOSIZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

Il titolo sesto della Legge de' 3. frigifero an. 7. stabilisce le basi sulle quali si devono appoggiare le valutazioni sulle proprietà fondiarie, ed il titolo 7. dichiara quali eccezioni vi sono su tal' oggetto.

Le imposizioni straordinarie accordate alle comunità hanno luogo sulle contribuzioni fondarie, mobiliari personali, e suntuarie poste sul centesimo del franco an. 12. (Bul. 356.)

Il solo Prefetto, ha il diritto di ester-

nare il suo parere sulle petizioni d'imposizioni straordinarie per parte delle comunità.

IMPRESTITI.

A' termini della Legge del 3. novembre 1790., gl' imprestiti di cui possono aver bisogno le municipalità o comunità non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del Governo.

Quando una comunità vuole essere autorizzata a formare un imprestito per pagare i suoi debiti, deve unire alla sua istanza la deliberazione del Consiglio municipale ed altri recapiti e monumenti inservienti a provare la necessità di detto imprestito, lo stato dell' entrata ed uscita, debiti attivi e passivi con l' assegnazione de' fondi pel pagamento de' frutti e del capitale. Il sotto-Prefetto farà trasmettere tutti questi recapiti con le sue osservazioni al Prefetto.

IMPRIGIONAMENTO.

Sotto questa rubrica si comprende l'azione di metter sempre qualcheduno in prigione e le pene che ne provengono. La prigionia differisce dalla detenzione, in quanto che questa può esser temporaria e l'altra risulta in vigore di una sentenza emanata dai tribunali.

I Maires possono incorrere nella pena della prigionia, se avranno fatta menzione ne' loro atti dello stato civile, degli attestati di un ministro del culto o di ceremonie religiose; (Bul. 186.) oppure per aver sottoscritti degli atti tendenti a stabilire una tassa forzata per le spese del culto, o pel pagamen-

so della pigione degli alloggj de' suoi subalterni. Leg. 7. *vendemifero an. 4. art.* 11.

E similmente per aver contravvenuto alle leggi relative ai disertori e fuggitivi dalla coscrizione e loro complici, an. 6. (Bul. 157.) (art. 1. Bul. 219.)

INCENDJ.

I Maires devono invigilare, che non si accendano fuochi nei campi se non lungi 500. tese almeno dalle case, capanne, boschi, pagliaj, molini, magazzini di fieno, orti giardini e siepi. In caso che seguano per disobbedienza malgrado gli ordini da essi dati in contrario, denunzieranno i rei al tribunale di polizia municipale perchè siano condannati ad una pecuniaria di dodici giornate di lavoro, senza pregiudizio degli altrui danni ed interessi.

Formula di processo verbale per paglia bruciata sulle strade, e fuochi accesi ne' campi.

Il dì . . . . . a ore di . . . . Noi Maire della comunità di . . . . . sotto scritto, all' avviso avuto che s'inalzavano delle fiamme e del fumo nel luogo di . . . . . subito mi sono colà trasferito; ed ho trovato, che il . . . ha dato fuoco a un ammasso di foglie radiche ed erbe secche con idea di scaldarsi, ed avendogli detto, che il prefato luogo non era distante neppure cento metri dalle case le più vicine per il che vi era pericolo che si abbruciassero, in vigore delle veglianti leggi, gli ho inoltre dichiarato, che l' avrei fatto condurre dinanzi a' tribunali competenti per esser condannato alla pena pecuniaria voluta dalle leggi medesime. Per la qual cosa ho formato il processo verbale di tal disobbedienza, per essere rimesso all' aggiunto incaricato di procedere ulteriormente.

Fatto . . .

L' incettazione è una compra considerabile ed eccessiva di un genere, e di varie merci per farne crescere il prezzo. La Convenzione nazionale, promulgò diverse Leggi contro gl' incettatori e monopolisti, stante le difficili circostanze di que' tempi. Poi si sospese il rigore di queste leggi; non ostante, è sempre bene invigilare sopra le speculazioni di sì perniciosa gente, che può divenire assai dannosa alla classe indigente, e compromettere anche l' esistenza di molte famiglie.

INDOVINI O ASTROLOGI.

Siccome tutte le superstizioni, e pregiudizi sono nocivi alla società ed alla pubblica tranquillità, la buona polizia non deve permettere che scorrano per le strade di città e di campagna, che dei vagabondi pretendono indovinare ed astrologarecon carte tubi di latta, bacchette divinatorie ec. abusando così della credulità del popolo. Simili impostori possono esser sospetti anche di altri delitti.

INDENNIZZAZIONI.

Quando' uno vuol reclamare qualche indennizazione per perdite e disgrazie sofferte a cagione d' inondazioni, incendj, grandini ec. dee fare al Maire della sua comunità una dichiarazione de beni che possiede, de' mezzi di esistenza, e di ciò che gli resta per vivere. Dee quindi accludervi una nota delle

contribuzioni, che paga, vidimata dall' esattore o contrallore delle contribuzioni suddette.

Il Maire nomina allora due periti per procedere articolo per articolo alla stima delle perdite sofferte dal ricorrente, facendo menzione del numero de' suoi figli, età e sesso, nella relazione da stendersi, ed inoltre deve indicare se è proprietario o contadino sulle terre altrui la relazione si trasmette corredata con tutte le giustificazioni al sotto Prefetto.

INONDAZIONI.

I Maires e gli aggiunti nel caso d' inondazione, come pure d' incendj ricercheranno subito il soccorso degli abitanti, e denunzieranno alla polizia quelli che ricuseranno di aderire alle loro dimande come rei di aver negato di prestare la loro assistenza.

Sono autorizzati per tanto a norma delle circostanze nel pericolo imminente d'inondazione ad entrare nelle case de' particolari più minacciate, e così i giandarmi, per prendere i più opportuni ripari onde garantirle dall' ingresso dell' acque. Devono eziandio recarsi sulle sponde del fiume prossimo a traboccare, per rimediare alle rotture che potrebbe fare, ordinando a' contadini di accorrere tutti co' necessarj strumenti per alzar terreno e far palizzate: Se non vogliono obbedire si forma un processo verbale così concepito;

Il di .... Noi Maire o aggiunto, dichiaramo che i'... nomi, cognomi e professione delle persone chiamate hanno ricusato all' intimazione fattogli di prestare il loro ajuto (qui s' indicano gli utensili e strumenti domandati) per servire a riparare alla meglio a' danni dell' inondazione avvenuta nel giorno

di.... In seguito di che abbiamo steso il presente processo verbale del loro rifiuto, per valere come sarà di ragione ec.
Fatto a....

Questo processo verbale con la nota delle spese fatte in tal circostanza, vien trasmesso dal Maire al Procuratore Imperiale del suo circondario, il quale fa condannare quei che non hanno obbedito alla chiamata delle autorità superiori, alle pene inginute dalla Legge 22. Luglio 1791.

INSCRIZIONE CIVICA.

L'articolo 2. della costituzione dell'anno 8. esige per una delle condizioni, che stabiliscono la qualità di abitante sul territorio dell'Impero Francese, l'inscrizione del suo nome, qualità e professione sul registro civico della respettiva Comunità.

INSCRIZIONE MARITTIMA.

Evvi ne' paesi marittimi un iscrizione particolare per gli uomini destinati alla marina. Legge del 3. brumifero an. 4. (Bul. 205.) Comprende questa; 1. i marinari di ogni grado e professione; 2. I pescatori sulle coste di mare o ne' fiumi; 3. e coloro che navigano su fiumi con barche da carico pel trasporto de' generi e mercanzie.

I corpi amministrativi e municipali, sono tenuti, ugualmente, che ogni altra autorità costituita, sotto la propria responsabilità a prestar man forte agli ufiziali dell' amministrazione della marina, per eseguire la detta iscrizione, e la leva de' legni da guerra dello stato, e far fermare dai giandarmi i fug-

gitivi, disobbedienti e disertori; e così pure quegli operaj, che devono andare a lavorare negli arsenali. Leg. del 24. fruttidoro anno 5. (Bul. 76.)

INSEGNE ALLE BOTTEGHE.

Le insegne sulle botteghe non devono esser maggiori nè più grandi di undici centimetri ed assicurate in modo con arpioni di ferro,, che non possano offendere cadendo i viandanti.

INSENSATI E PAZZI FURIOSI.

I Maires e tutti gli altri ufiziali di polizia devono invigilare per prevenire gl'inconvenienti, che possono nascere dal lasciare errar liberi gl'insensati ed i pazzi furiosi, procurando, verificato lo stato di lor demenza, che siano posti ne'soliti luoghi di sicurezza destinati a rinchiudere questi esseri infelici, onde non turbino la società.

INSTRUZIONE GIUDICIARIA.

L'articolo 162. della Legge 3. brumifero anno 4. indica estesamente la maniera colla quale far si deve l'istruzione nei tribunali di polizia *Ved.* Delitti.

ISTRUZIONE PUBBLICA.

La più recente determinazione sulla pubblica istruzione de'giovani è quella dell' 11. florile anno 10. divisa in IX. titoli, e questa trovasi riportata in tutta la sua estensio-

ne nel Bul. 186. per le scuole primarie e 322. per le scuole secondarie. (1)

A norma di un decreto Imp. an. 13. (Bul. 28.) ogni padre di famiglia, che ha sette figli viventi, può indicarne tra i maschi uno giunto all' età di 10. anni per essere educato a spese dello stato in un Liceo, o in una scuola di arti e mestieri. Il padre dichiarerà la sua intenzione al Prefetto entro lo spazio di tre mesi dopo la nascita dell' ultimo figlio. Spirato detto termine la dichiarazione non verrà ammessa.

Altro Decreto Imp. del di 28. settembre 1806. ha annullati tutti i passaporti accordati agli abitanti dei dipartimenti di quà dall' Alpi per mandare ad educare i loro figli in esteri paesi, ed ordina, che non siano più dati per un tal motivo senza una permissione speciale di S. M. l' Imperatore sull' informazione del Governatore Generale e dei Prefetti.

INVENZIONE.

Ogni autore d' invenzioni e nuove scoperte utili in tutti i generi d' industria, ha la piena proprietà della sua invenzione e scoperta, e la legge glie ne garantisce il pieno e sicuro godimento.

Tutte le memorie descriventi le suddet-

---

(1) *Tutto quanto è relativo alla Pubblica istruzione dell' Impero Francese, trovasi inserito nel Bullettino delle leggi emanato in Firenze per ordine del Governo.*

te invenzioni e scoperte verranno rimesse all' amministrazione del Conservatorio delle arti e mestieri per esservi esaminate, e ritrovate utili sarà accordato all' autore un Brevetto per la privativa della scoperta o invenzione per quegli anni che il Governo crederà conveniente.. Decr. Imp. 9. Brumifero an. 13. (Bul. 20.)

IPOTECHE.

Le Comunità ed i pubblici stabilimenti hanno un ipoteca legale su' beni de' ricevitori ed amministratori delle pubbliche rendite. *Cod. Civ.* art. 2121.

KILO.

Kilo, significa mille; quando questo termine precede una misura la rende mille volte più piccola. Hilometro è l' unione di mille metri; Kilaro di mille are; Kilolitro di mille litri; Kilogrammo di mille grammi, e Kilostero di mille steri.

KILOGRAMMO.

Peso di mille grammi uguale appresso a poco a due libbre. E anche il peso dell' umido o liquore contenuto in un litro, ed è la nuova unità sostituita alla libbra.

KILOLITRO.

Capacità di mille litri uguale al metro cubo ed in tutto circa 29. piedi cubi.

E più in Francia un unità di contro per le grandi quantità, che un istrumento di misura; ma il mezzo Kilolitro contiene 500. Li-

tri o circa 537. pinte di Parigi ed è ben, adattato a supplire, alle botti, ed alle così dette pipe ed altri grossi vasi destinati al commercio de' vini, acquavite ed altri liquori.

La forma delle misure capacità per i grani ed altre materie secche, è regolata invariabilmente, in guisa che il diametro sarà sempre uguale all' altezza di esse.

Queste misure sono il DECILETRO, il LITRO, il DECALITRO, l' ETTOLITRO, il duplicato loro e la metà formano una serie di 12. misure, che in fondo è di dieci, perchè la maggiore e l' infinitesima non sono di verun uso.

Le misure di capacità per i liquidi, hanno l' altezza doppia del diametro, e queste misure, che non devono esistere che o di latta o di stagno, sono il MEZZO-DECILETRO, il MEZZO-LITRO, il DECIMO-LITRO, il DOPPIO-DECILETRO e il DOPPIO LITRO. Il DECALITRO, che fa le veci della sesta parte, non ha d' uopo di esser soggetto a una forma determinata, ed è un vaso qualunque contenente 10. litri.

KILOMETRO.

E' una lunghezza di mille metri (circa 513. tese di Francia) E' proprio ad esprimere le piccole distanze itinerarie e corrisponde a due terzi di miglio.

Il Kilometro quadro, cento volte minore del miriametro quadro, può servire a descrivere l' estensione di un territorio, di un bosco ec. ed è compreso nella nomenclatura me-

todica sotto la dominazione di Miriaro, uguale a centro Ectari.

LAVORI.

I lavori, che una Comunità o un Dipartimento, sono in necessità di fare, sono dati in cottimo al migliore offerente; ed in seguito eseguiti e pagati come lavori pubblici nazionali, sotto l'ispezione gratuita di un ingegnere del Dipartimento medesimo, e la vigilanza del Prefetto. An. 12.) Bul. 356.

LAVORI MILITARI.

In quelle città e località dove questa specie di lavori può aver luogo, le Municipalità devono intervenire agl' incanti ed aggiudicazione de medesimi. *Ved.* Piazze di Guerra.

LAVORI PUBBLICI.

I Maires e gli aggiunti sono incaricati di attentamente invigilare alla costruzione e mantenimento del lastrico nelle pubbliche vie orologj, fontane, mercati, ed altri pubblici edifizj, fosse, acquedotti, fogne, cloache, ponti, corpi di guardia della forza armata sedentaria, e stanze dove si conservano gl' istrumenti per estinguere gl' incendj. Similmente de' Palazzi delle comunità, spedali e mura civiche; stanze di polizia, fanali da lumi per la notte, e tutti gli altri oggetti inservienti a procurare la pubblica sicurezza e salubrità.

Un Decreto Imperiale del 21. marzo 1806 ha ordinata la formazione di un fondo

per comunità affine di supplire a' pubblici lavori, da formarsi sovra un quarto di ogni prodotto sul taglio de' boschi.

LAVORI DI SOCCORSO.

Le leggi emanate per togliere di mezzo la mendicità, ha additati de' lavori di soccorso a favore degl' indigenti. Ingiungono queste alle Municipalità di formare uno stato de miserabili che trovansi ingrado di durar fatica per l' esecuzione di que lavori, che si danno in cottimo con dar loro un salario giornaliero combinato in guisa, che possano vivere ed aver forza di lavorare.

LEGALIZZAZIONE.

L' Art. 11. della Legge del 27. marzo 1791. autorizza i Maires ad autorizzare tutti gli atti de' pubblici ufiziali domiciliati nell' estensione della loro comunità. Legalizzano eziandio le soscrizioni de' Giudici, Notarj, Commissari di Polizia, Amministratori, Chirurghi e custodi delle prigioni.

La loro firma può essere legalizzata dal sotto-Prefetto e quella del sotto-Prefetto dal Prefetto.

Gli estratti e copie de' registri dello Stato civile, che si danno dai Maires, sono legalizzati dal Presidente del tribunale di prima istanza.

LEGATI.

L'art. 910. del Codice civile dice, che le disposizioni tra i vivi o in vigore di testamento a favore dei luoghi pii, e per i

poveri di una comunità o altri stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non saranno autorizzati e sanzionati da un Decreto del Governo.

I legati fatti ai poveri, sono accettati dagli uffizj di beneficenza, e quelli a vantaggio degli ospedali dalle commissioni amministrative.

Se consistono questi legati in azioni da esercitare, allora i capi degli ospedali e luoghi pii di beneficenza devono fare tutte le procedure e diligenze necessarie per la riscossione de' crediti esigibili, e tutti gli atti necessarj a conservarne l'integrità.

Se i legati consistono in somme di denaro contante, che sieno bastanti per l'acquisto di rendite sullo Stato, quest' impiego dovrà subito eseguirsi; se non sono sufficienti a tal' uopo, s' impiegheranno a tenore degli ordini del Prefetto in sequela delle rimostranze, che gli verranno fatte.

Nel caso di ostacoli ed obiezioni per parte degli eredi del Legatario, i luoghi pii, si faranno autorizzare in conformità del Decreto de' 7. messidoro an. 9. (Bul. 86.) a procurare per mezzo de' tribunali la consegna dei legati.

Se i legati comprendono dei mobili e capi preziosi, se ne fa la vendita all' incanto, ed il ricavato s' impiega a norma delle disposizioni, che si daranno dal Prefetto.

LEGGE.

Tutto quello, che non è proibito dalla

Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.

Nessuno può esser citato davanti alla giustizia, accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le formalità da essa prescritte.

Nessuna Legge nè civile nè criminale può avere effetto retroattivo, vale a dire non ha forza prima dell'istante di sua pubblicazione.

Le leggi esistenti finchè non sono annullate ed abolite, devono essere interinamente eseguite.

Un Decreto del 27. fiorile an. 8. ordina che si faccia una ripartizione della collezione delle Leggi tra le respettive Municipalità e comunità.

La Legge del 12. vendemifero an. 4. ha così regolata la maniera della stampa, trasmissione, e pubblicazione delle Leggi.

1. Appena che una Legge o un atto del Governo sarà rivestito delle necessarie formule di pubblicazione prescritte dalla costituzione, si farà stampare e pubblicare in un Bullettino ufiziale.

2. Questo Bullettino si chiamerà il *Bullettino delle Leggi*, e conterrà tutte le Leggi e Decreti Imperiali per assicurarne l'esecuzione, e verun altra cosa sarà inserita in detto Bullettino.

3. Ogn'individuo a cui questo Bullettino non dovrà esser trasmesso gratuitamente, potrà procurarsene quegli esemplari, che gli abbisognano, o per associazione o pagandoli volta per volta, ed in tutte le poste delle lettere de' luoghi abitati da più di 5. mila abitanti, si riceveranno le associazioni.

L'artic. 12. della sovraccennata legge, ed i successivi Decreti Imperiali dicono, che le Leggi ed atti del Governo non obbligano ad eseguirli, se non incominciando da

quel giorno in cui sono promulgati nei respettivi Dipartimenti.

I Maires ed i Commissarj di polizia devono in conformità del Decreto dell'an. 4. (Bul. 26.) istruire il sotto-Prefetto di tutto ciò che nella loro comunità, può interessare l'esecuzione delle Leggi, l'ordine pubblico e la sicurezza generale, con più di tutte le turbolenze, sconcerti e delitti. Inoltre, come ufiziali di polizia, devono tenere una corrispondenza abituale col Giudice di pace e col Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza, a cui spetta la cognizione delle materie di polizia correzionale.

L'espressioni di *forza alla Legge*, *obbedienza alla Legge*, sono convalidate da diverse Leggi come formula destinata a pronunziarsi, a tenore di quanto si è detto altrove, nelle circostanze nelle quali si tratta di dissipare delle sedizioni, attruppamenti; di percipere una contribuzione legittimamente stabilita; dare esecuzione ad una sentenza, o a qualche ordine di giustizia o polizia *Ved.* GIANDARMI.

LEGUMI.

Ogni sorta di legumi e frutta guaste e che abbiamo patito, non possono esser esposti in vendita in verun luogo, ne vendute neppure a minor prezzo alla povera gente, sotto pena di ammenda e confiscazione del genere.

Nel caso di assenza del marito la di cui moglie ha partorito oppure, che la madre non fosse maritata, la levatrice che ha assistito al parto, è tenuta a far la sua dichiarazione della nascita del fanciullo venuto alla luce davanti il Maire o suo aggiunto, o del Commissario di polizia.

LIBBRA.

Ved. Ettogrammo, Kilogrammo, Monete, Pesi.

LIBRI.

Ved. Contraffazioni, Ricompense Nazionali.

LIBRI DI CHIESA.

Un Decreto dell' an. 13. (Bul. 40.) prescrive, che i libri di Chiesa di Ufizj ed orazioni non possono essere stampati, se non in sequela della permissione data dai Vescovi diocesani, qual permissione in avvenire deve essere impressa in fronte di ciaschedun esemplare. Gli stampatori e Libraj, che non si conformeranno a tal disposizione, saranno puniti a norma della legge del 19. Luglio 1793 sulle contraffazioni.

LIBRAJ.

I Maires ed aggiunti sono incaricati di fare eseguire le leggi di polizia sulle stamperie e botteghe di libraj, su tutto ciò che offende i pubblici costumi ed onestà, e lo smercio di stampe e libri osceni.

LIBRO DELL' ESTIMO.

Così vièn denominato il Libro sul quale sono registrate in ciascheduna comunità, le proprietà e beni inservienti a determinare l'imposizione e quantitativo delle tasse respettive da pagarsi dagli abitanti. Serve anche di base alle ripartizioni annuali, a cui si fanno quelle mutazioni e cangiamenti che esigono le circostanze Leg. del 3. frigìfero anno 7.

LICEI.

Lo stabilimeuto dei Licei è stato ordinato dalla Legge 11. fiorile an. 10. Questa si trova con tutti gli annessi regolamenti, nel già da noi citato Bullettino relativo alla pubblica istruzione.

LICENZE DELL' ARMI.

Le licenze di portare le armi, si danno da' Prefetti in sequela di una dichiarazione del Maires e Commissarj di polizia vidimata dal sotto Prefetto, che non ne possono risultare inconvenienti, attesa la nota probità di chi la richiede. Questi deve dare in tal' occasione una giustificazione di possedere dei beni.

LISTA
DEI POSSIDENTI CHE PAGANO MAGGIORI IMPOSIZIONI

Le regole da osservarsi per la formazione di queste liste, trovansi in un Decreto del 19. fruttidoro anno 10. (Bul. 213.) la seconda sezione è relativa alla lista dei più imposti nelle municipalità ed è così concepita.

Art. 77 Il Prefetto ordinerà la lista di cento individui, che pagano maggiori imposizioni degli altri in ciascheduna località superiore alle 5. mila anime.

78 Per far ciò e stabilir la tassa di ciaschedun' individuo, dovrà riunire.

1 Le partite de maggiori Paganti nel suo Dipartimento e la respettiva tassa personale, mobiliaria e somptuaria.

2 L' importo totale delle patenti, cioè a dire la tassa proporzionale.

3. Le tasse fondarie sulle proprietà o patenti a ragione degli stabilimenti di commercio situati fuori del Dipartimento.

79 Se su tal materia insorgono reclami, saranno trasmessi al Consiglio di Prefettura salvo sempre il ricorso al Governo.

LITRO.

La sua capacità è uguale a quella di un vaso di forma cubica capace di un Decimetro. E più piccolo 13. volte della Pinta, di Parigi, e maggiore di un quadrato di un Litrone. La meta e il duplicato sono ugualmente misure usuali.

LOTTO PUBBLICO.

La legge sopra i Lotti del 9. vendemifero anno 6. (Bul. 148) proibisce qualunque altra specie di lotto forestiero a particolare, comminando la pena pecuniaria di 3. mila franchi contro chi ardisse prendere per lotti esteri, e di sei mesi di carcere oltre la suddetta ammenda in caso di recidiva.

I Maires e gli aggiunti devono invigilare che una tal proibizione non sia infranta, e che non circolino biglietti forestieri come sopra.

I ricevitori pel lotto Pubblico nazionale, che fossero convinti di aver preso per lotti esteri e giocato ad essi per proprio conto o

de' particolari, incorreranno nella pena di 6. mila franchi, e perdita del botteghino. (1)

LUOGHI PUBBICI.

Gli artic. 9. e 10. della legge del 22. luglio 1791. permettono agli ufiziali di polizia, di entrare in ogni tempo ed ora ne' luoghi pubblici, ove ha l' ingresso e si raduna ogni sorta di persone, come pure dove si tengono pubblici incanti, botteghe di rivenditori, cambia valute, e banchi di coloro, chè prestano denaro su' pegni; stanze e case da gioco, e case notariamente addette alla prostituzione.

LUPI.

In vigore della Legge del 10. messidoro anno 5. (Bul. 130. viene accordato un premio di 50. franchi per ogni testa di Lupa gravida; 40. per ogni testa di Lupo, e 20. per ogni testa di Lupacchiotto. Se costerà che sia arrabbiato, o siasi gèttato ad assalir donne e fanciulli, il premio sarà di franchi 150.

Portata la testa dell' ucciso animale al Maire, questi ne formerà processo verbale e lo trasmetterà al Prefetto, che darà l' ordine opportuno pel pagamento di detta somma.

MAGGIOR' ETA'.

Gli uomini e le donne entrano maggior

(1) *Ved. su tal' articolo la Legge de' nuovi Lotti pubblicata in Firenze sotto di 1. gennaio 1809.*

età ed hanno la libera disposizione della loro persona e beni terminati che avranno gli anni 21. *Cod. Civ.* art. 488.

MAGISTRATO DI SICUREZZA.

La legge del 7. piovoso an. 9. (Bul. 66) ha creati presso i tribunali di prima istanza de' sostituti del Procuratore gen. Imperiale presso il tribunale criminale del Dipartimento, i quali sostituti esercitano in ogni circondario comunale le funzioni di Magistrato di sicurezza. Ecco in che consistono queste funzioni,

1. Le querele delle parti non meno, che ogni denunzia tanto ex officio che particolare, si dovranno dirigere a' sostituti del Procurator Imperiale presso i tribunali o Corti di giustizia criminale; ed in mancanza a' Giudici di pace ed ufiziali di giandarmeria.

2. I Giudici di pace ufiziali di giandarmeria, Maires ed aggiunti, e Commissarj di polizia, sono ugualmente obbligati a denunziare ogni delitto, inconveniente e misfatto venuto a loro notizia al sostituto del Procuratore Imperiale presso la Corte di giustizia criminale, diriger loro i processi verbali, e condurre innanzi a loro i rei sorpresi in flagrante delitto, entro i limiti della respettiva giurisdizione.

3. Oltre i casi specificati nel precedente articolo, i Giudici di pace, e gli ufiziali di giandarmeria sono autorizzati, se trattasi di un delitto che meriti pena afflittiva ed avranno indizj sufficienti contro il supposto colpevole, a farlo condurre davanti il suddetto sostituto.

MAIRE.

Evvi un Maire in tutte le città, borghi ed altri luoghi dove esiste una comunità o corpo municipale. Il numero degli aggiunti al Maire varia secondo la popolazione. L' Imperatore nomina il Maire e gli aggiunti delle città superiori a' 5. mila abitanti, e quelli di una minor popolazione sono nominati dal Prefetto del Dipartimento.

La Legge non attribuisce ai Maires in materia di amministrazione, che delle funzioni locali, che di lor natura esigono la presenza permanente di un pubblico funzionario in ciascheduna comunità.

L'amministrazione municipale è indivisibile ed è interamente nelle mani del Maire, e tutti gli atti che ne dipendano sono da esso fatti o in suo nome e portano per titolo: Il Maire della Comunita di . . .

Come capo dell'autorità municipale, può il maire emanare dei regolamenti su tutto quanto interessa la sicurezza e comodità delle strade, piazze e passeggj pubblici, e di rammentare agli abitanti l'osservanza delle Leggi e de suddetti regolamenti. Prima però di promulgarli gli trasmetterà al sotto-Prefetto, che vi dirà il suo parere, e ne attenderà l'approvazione del Prefetto.

Il Maire esercita ancora le funzioni di ufiziale di polizia; dirige ed invigila sulle guardie campestri, riceve ogni specie di rapporti, denunzie, e querele; raccoglie gl'indizj e le prove esistenti contro i rei di qualche delitto, facendoli condurre davanti il sostituto del Procuratore Imp. presso la corte di giustizia criminale. In fine i Maires delle comunità di campagne, possono di concerto con le guardie campestri e dei boschi, comprovare tutti i delitti di polizia rurale e municipale. Essi non meno che i loro aggiunti, avranno cura di corrispondere col sotto Prefetto, a cui sono sottoposti, onde devono parteciparli tutti i loro dubbj o diffi-

coltà amministrative, affinchè dia ad essi gli opportuni schiarimenti o gli tolga di mezzo mediante una decisione del Prefetto. Se il Maire crede, che la decisione del sotto Prefetto sia mancante in massima o in genere di diritto può allora sottoporla direttamente all' esame del Prefetto. Inoltre, se anche la decisione di quest' ultimo, e da lui giudicata contraria alle leggi ed usi veglianti, può direttamente ricorrere e farla pervenire in mano del ministro competente, prevenendolo di essersi indirizzato prima al Prefetto, e notificandogli la risposta ricevuta o la mancanza di risposta dopo una sufficente dilazione di tempo.

Una gran parte delle attribuzioni de' commissarj di polizia sono state affidate ai Maires dal Decreto 11. fruttidoro anno 13., e sono queste le seguenti.

1. Potranno sotto l' approvazione del Prefetto pubblicare nuovi regolamenti e leggi di polizia; daranno i passaporti per viaggiare nell' interno dell' Impero e gli attestati per ottenere dal Prefetto del Dipartimento i passaporti per viaggiare ne' paesi stranieri.

2. Confermeranno i passaporti de' passeggieri e viaggiatori e gli rinnoveranno a quelli che ne hanno bisogno.

3. Faranno eseguire le leggi veglianti sulla mendicità e contro i vagabondi questuanti, inviandoli alle case di detenzione, senza che possano costoro esser messi in libertà senza il loro consenso, dipendendo dai Maires la polizia delle carceri case di correzione e di forza.

4. Goderanno della facoltà di nominare i custodi di dette carceri, ed essi soli potranno dare il permesso di parlare con i carcerati per affari di polizia.

5. Faranno dare a' poveri e vagabondi detenuti spirato il loro termine di prigionia que soccorsi che sono necessarj affinche possanó restituirsi al loro domicilio.

6. Faranno eseguire tutti i regolamenti di polizia sugli alloggj, locande, osterie e bettole, case da gioco, ridotti pubblici, e case di prostituzione.

7. Prenderanno le più adattate misure per sedare le sollevazioni, riunioni tumultuose, ed attruppamenti di gente capaci di perturbare la pubblica tranquillità. Invigileranno sulle stamperie e botteghe di libraj onde nulla si stampi e si venda contro i buoni costumi e pubblica decenza.

8. Presiederanno alla polizia dei teatri, in quanto concerne la sicurezza personale degli spettatori, e le precauzioni da prendersi affine di prevenire ogni specie di sconcerti.

9. Vigileranno sulla distribuzione e vendita delle polveri e salnitri.

10. Riceveranno le dichiarazioni de' ministri del culto, e loro giuramento di fedeltà a norma della Legge del 18. germinale anno 10.

Faranno tener dietro ai militari o marinari o disertori o prigionieri di guerra fuggiti.

11. Attenderanno alla nettezza e sgombramento da gl' impaccj delle pubbliche strade, nominando per tali incombenze quegli ufiziali municipali, che crederanno a proposito.

12. Avranno l' ispezione sulle baracche mobili, e sulla costruzione di qualunque pubblico edifizio; facendo riparare o demolire quelli che minacciano rovina, essendo sempre una delle loro principali cure la libertà e sicurezza delle pubbliche strade, impedendo il guastarle, facendole pulire e spazzare per mantenerle netto più che sia possibile.

13. Impediranno che nulla si esponga sulle finestre che possa compromettere la sicurezza di quei che vi passano di sotto; invigileranno che non si lascino erranti per le città e vie di campagna pazzi furiosi ed animali malefici; e che i carri e le carrozze non ingombrino le strade in modo che non vi si possa passare.

14. La salubrità dell' aria, con far togliere di mezzo tutto ciò che può recarle nocumento, come pure il prevenire i mali provenienti dalle inondazioni ed incendj, sono cose, che pure cadono sotto l' ispezione dei Maires.

15. Procureranno la sicurezza del commercio, facendo sovente visitare le botteghe de' venditori di commestibili e droghe per verificare l' integrità delle stadere pesi e bilancie. Garantiscono la libera interna circolazione de' generi e derrate, facendo però sequestrare le mercanzie proibite.

16. Invigileranno sulla bontà de' generi esposti in vendita e staranno oculati specialmente che le bevande ed i vini non sieno alterati o nocivi, ricevendo e verificando i ricorsi su tal materia, e gastigando con rigore i rei delle alterazioni.

Tutte queste attribuzioni ed altre facol-

tà, obblighi, pesi ed onorificenze dei Maires trovansi connotate di mano in mano ne' respettivi articoli.

Secondo il Decreto Imp. de' 15. aprile 1809. (Bul 87.) ogni cinque anni, i Maires e gli aggiunti saranno cambiati.

MANDATO DI ARRESTO

Una denunzia una querela sebbene sottoscritta e confermata dal querelante o denunziatore, non basta senz' altra prova o indizio, ad autorizzare un Giudice di pace a decretare un mandato di arresto contro qualunque persona siasi. Le sue facoltà non si estendono in tali casi che a sentire i testimonj per contestare il delitto.

I furti commessi a forza aperta o con violenza sulle pubbliche strade, nelle case e botteghe con iscasso e rottura, l' assalto de corrieri con il latrocinio delle valigie e lettere omicidj a tradimento ed altri simili misfatti, eccitano i mandati di arresto contro i rei indicati dalla pubblica fama o da sufficienti indizj e contro ancora i loro complici ed istigatori, e questi possono essere rilasciati da' Commissarj di polizia, Giudici di pace, e Maires delle comunità inferiori alle 5. mila anime.

Tutti questi pubblici funzionarj però saranno tenuti sotto le pene comminate per le detenzioni arbitrarie, e similmente gli agenti militarj a far condurre senza dilazione gl' individui arrestati davanti il tribunale competente per esaminare in validità del mandato di cattura.

La municipale autorità del luogo, dove si deve eseguire un mandato di arresto, dee a tal uopo somministrare la forza pubblica, e se il reo non si trova, si stende un processo verbale di perquisizione, vidimato dal maire o dall' aggiunto.

MANOFORTE.

L' assistenza, che si presta per l' esecuzione degli ordini legali delle autorità costituite, chiamasi *manforte*. I Maires hanno diritto di reclamarla per l' esercizio delle loro funzioni, e tocca alla forza militare a prestarla.

Quando in alcune circostanze i giandarmi gridano ad alta voce: *forza alla legge* ed allorchè trovansi minacciati ed assaliti; appena viene inteso questo grido, ogni abitante sul territorio dell' Impero Francese, è obbligato a prestar man forte, tanto per respingere gli attacchi ed agressione, quanto per assicurare gli ordini legali de' quali è incaricata la giandarmeria.

MANIFATTURE.

Lo stabilimento e la protezione delle manifatture essendo il miglior mezzo di eccitare e promovere l' industria nazionale, le autorità amministrative vi devono contribuire per quanto loro è possibile, cercando di animarle, ed incoraggirle, ed in specie quando si tratta d' introdurne delle nuove riconosciute utili, facendo pervenire al Governo le opportune informazioni, per accordar loro una protezione più efficace ed immediata,

col secondare le misure locali, che saranno proprie ad aumentarne la prosperità. Leg. 12. germile an. 11. (Bul. 270.)

MARINA.

Un Decreto del 14. fruttidoro an. 4. (Bul. 76.) proibisce espressamente a tutti i corpi amministrativi, municipali, ed altre autorità costituite di mischiarsi direttamente o indirettamente in tutto ciò, che è relativo alle operazioni di marina, spedizioni navali, e disposizioni degli ufiziali civili e militari di mare, sotto le pene comminate dalle leggi e decreti del 26. Gennaio e 20. luglio 1793., e fiorile an. 3.

MARINARI.

I Maires de' luoghi marittimi, come pure gli aggiunti, devono secondare i sindaci per la leva de' marinari ed operaj necessarj al servizio de' vascelli da guerra; porti ed arsenali.

MATERIALI.

E' dalle leggi assolutamente vietato che quei che fabbricano o risarciscono appartamenti e case, facciano deporre i materiali e calcinaccj sulle pubbliche e più frequentate strade delle città. I Maires o aggiunti devono invigilare a farli altrove trasportare a spese de' fabbricatori.

MATRIMONIO.

Non possono i maschj contrar matrimonio prima dei 18. anni completi è le donne

de' 15. quando che per gravi motivi il Governo non accordi delle dispense di età. Il consenso del padre e della madre è necessario fino all'età di 25. anni per i maschi; 21. per le femmine, ed in caso di sciussura basta il consenso del padre. *Codice civ. art.* 144. 145.

Sebbene i figli sieno maggiori, richiede un rispettoso dovere, che prima di contrar matrimonio ricerchino l' approvazione dei genitori, ed in mancanza di questi degli avi e delle avole art. 151.

Nelle pubblicazioni di matrimonio in giorno di domenica, vi devono essere otto giorni d' intervallo dall' una all' altra davanti la porta del palazzo della comunità, e non può esser celebrato, che tre giorni dopo la terza denunzia. *Art.* 63. 64.

La donna non può contrarre un secondo matrimonio, che 13. mesi dopo lo scioglimento del primo. Art. 228.

Una tal dilazione, si esige dalla donna anche per causa di scioglimento di comun consenso dei contraenti, ed allorchè si è effettuato questo scioglimento i suddetti contraenti, sebbene rimasti in libertà, non possono contrarre un nuovo matrimonio, se non dopo una dilazione di tre interi anni. *Art.* 296. 297.

Un decreto del 10. pratile an. 21. (Bul. 285.) dice relativamente alle dispense di età, che verranno accordate dal Governo, e che il Procuratore Imp. del Tribunale di prima istanza del circondario de' supplicanti deve per ot-

renerle, esporre il suo sentimento in iscritto appiè della petizione.

Le dispense della seconda pubblicazione delle denunzie, saranno accordate pure a nome del Governo dal suddetto Procuratore Imperiale, depositandosi la dispensa nella segreteria della comunità dove viene celebrato il matrimonio. Il segretario nè darà una copia, nella quale farà menzione dell' atto di deposito, e resterà annessa agli atti della celebrazione.

Il Decreto poi della dispensa di età e di quella de' gradi di parentela proibiti, verrà per ordine del Procuratore Imp. e del Presidente, registrato nella respettiva cancelleria, ed una copia in cui sarà fatta menzione del registro, resterà similmente annessa all' atto della celebrazione matrimoniale come sopra.

Secondo gli articoli 156. e 157. del Codice, quegli Ufiziali dello stato civile che avranno proceduto alla celebrazione di matrimonj contratti da maschj minori di età di anni 25. e da femmine di anni 21. completi, senza il consenso degli ascendenti o capi di lor famiglia, oppure de' figli di famiglia anche superiori a tal' età i quali avessero mancato di rispetto a' genitori col non richieder loro la dovuta approvazione; nel primo caso detti ufiziali, oltre l' essere sottoposti alla pena pecuniaria, verranno gastigati con la carcere non minore di 6. mesi, e nel secondo non minore di un mese, tali pene saranno pronunziate dai tribunali di polizia correzionale, davanti a' questi dovranno essere condot-

ti gli Ufiziali dello stato civile, che non han temuto di favorire la mala condotta dei figli disprezzatori della paterna autorità. *Ved.* Ufiziali dello Stato Civile.

Formula di pubblicazione di Matrimonio tra i Maggiori.

L'anno ... il di ... della domenica del mese di ... Noi Maire della ... (*o altre qualità di funzionario o ufiziale dello stato civile*) commnità di ... circondario di ... Dipartimento di ... dopo esserci trasferiti davanti la primaria porta della casa della suddetta commnità all'ora di ... abbiamo annunziato e pubblicato per la prima volta (e così per la seconda) esservi promessa di matrimonio tra .... (*qui nome cognome età professione e domicilio dell' uomo*) in età maggiore figlio di (*nome cognome e professione del padre*) e di .... (*l'istessa formalità per la madre. Se è vedovo o sia stato disciolto il suo primo matrimonio se ne farà espressa menzione*) e la .... (*nome cognome età professione e dimora della femmina*) figlia maggiore nata da .... (*nomi, cognomi età e professione del padre e della madre di lei*) la qual pubblicazione letta ad alta voce ed intelligibile, è stata affissa alla suddetta porta della casa della Commnità, del che abbiamo steso l'atto ec.

Pubblicazione per i minori di età assistiti dal loro padre e madre o da uno di essi.

L'anno ... il giorno della domenica mattina ... del mese di ... Noi ufiziale dello Stato civile della Communità di ... circondario di ... Dipartimento di ... dopo esserci trasferiti davanti la porta principale della casa di detta communità all'ora ... abbiamo annunziato e pubblicato per la prima volta (*e così per la seconda*) esservi promessa di matrimonio tra ... minore assistito (*nome, cognome, professione, domicilio ed età, come pure di suo padre, e sua madre; e se non vi è che il padre non si farà menzione che di lui; se è morto, si farà menzione di sua morte indicandone la fede mortuaria; Se entrambi i genitori sono morti, e l'avolo ed avola sieno viventi, si farà menzione del loro consenso, tanto pel maschio che per la femmina, altrimenti del consenso de' respettivi tutori*) e la ... figlia di ... (*le istesse formalità*) la qual pubblicazione letta ad alta voce ed intelligibile, è stata affissa sulla suddetta porta, di che abbiamo steso l'atto ec.

Celebrazione di Matrimonio di cui è stata dispensata una pubblicazione.

L' anno ... il di ... del mese di ..., dinanzi a noi Maire, o ufiziale dello stato civile della Comunità di ... circondario di ... Dipartimento di ... sono comparsi (*nomi cognomi professione dimora ec. come sopra*) ... figlio di ... e la figlia di ..., i quali ci hanno fatta istanza di procedere alla celebrazione del matrimonio tra loro progettato, la di cui prima pubblicazione è stata fatta dinanzi la porta principale della casa di questa comunità nella domenica ... del mese ... all' ora ... e la seconda pubblicazione non avendo luogo in virtù della dispensa accordata, a norma del Governo dal Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza di ... la qual dispensa essendoci stata presentata è restata in deposito nella segreteria della comunità suddetta. E non essendoci noto alcun altro impedimento al predetto matrimonio, aderendo alla loro istanza e fatta la lettura di tutti gli articoli del Capit. VI. del tit. del Codice civile intitolato *del matrimonio*, abbiamo domandato ai futuri sposo e sposa se vogliono prendersi per marito e moglie, e ciascheduno di essi avendo risposto separatamente ed affirmatamente, dichiariamo in nome della Legge, che il ..., e la ... sono uniti in matrimonio.

Di tutto quanto sopra abbiamo steso l' atto, alla presenza degl' infrascritti testimoni; (*qui si pongono i nomi, cognomi, domicilio ed età de' testimonj e se sono parenti si fa menzione del loro grado di parentela o affinità*) i quali dopo aver loro fatta la lettura dell' atto suddetto sonosi con noi sottoscritti, unitamente alle parti contraenti.

Tutte le altre formule di matrimonio o con dispensa di gradi di parentela o con ricognizione di figli precedentemente nati sono appresso a poco a queste consimili.

MEDICINA.

La legge relativa all' esercizio dell' arte medica in data de' 18. ventoso an. 11. (Bul. 256) ordina, che nessuno può esercitarla come pure la chirurgia senza essere esaminato e ricevuto nelle forme prescritte.

Quelli che sono medici pratici da tre anni dietro dopo la pubblicazione di detta legge,

si muniranno di un certificato de' respettivi loro sotto-Prefetti come pure della fede del Maire e di due primarj abitanti del luogo di lor dimora, che essi esercitano la detta professione dell'epoca sovrindicata; e questo certificato farà la veci del diploma di ufiziali di sanità, e come tali potranno ovunque esercitare la medicina.

MEDICAMENTI.

Sono i Maires autorizzati dalla Legge vegliante de' 22. luglio 1791. a fare delle visite di quando in quando nelle spezierie e drogherie, per assicurarsi della bontà di detti medicamenti e delle droghe che si smerciano. Se ne trovano dei difettosi e guasti, dovranno far denunziare gli speziali e droghieri davanti il tribunale di polizia, onde siano condannati ad un ammenda o pena pecuniaria.

MEMORIE.

Le Memorie, Memoriali e Promemorie, anche in forma di lettere presentate ai Maires sono soggette al diritto del bollo a ragione della dimensione o grandezza della carta. *Leg. del 13, brumifèro an. 7. tit. 2. art. 12.*

MERCATI.

I Maires e gli aggiunti devono attentamente invigilare sovra i mercati, piazze e luoghi dove si espongono in vendita generi mangiativi, bestiami bevande derrate in tutta l'estensione della loro comunità.

Se a un tratto evvi una scarsità o rincaro eccessivo di detti generi, devono avvisarne il sotto Prefetto con le loro osservazioni da trasmettersi al Prefetto. Se sono approvate, non tarderanno a dargli esecuzione.

In occasione di mercati e fiere, i sotto-Prefetti ed i Maires, possono mandar sovra la faccia del luogo la giandarmeria per assicurare la pubblica quiete, e far sì che vi rimanga anche qualche ora dopo che si sarà disciolta la folla della gente.

METRO.

E' l'unità delle misure dell' Impero Francese, E il metro la decima millionesima parte del circolo del meridiano compreso tra il Polo e l'Equatore. La sua lunghezza corrisponde a tre piedi 11. linee ed una frazione.

Serve per la misura di tutti i drappi e panni di seta, lana, e lino; ed il mezzo metro è una misura da tasca comodissima per gli artigiani. Il doppio metro non supera la tesa, che di circa due pollici.

Il Metro quadrato equivale appresso a poco a un quarto di tesa quadrata, e ne fa le veci in ogni uso per la valutazione della superficie dei lavori, E sostituito eziandio al piede quadarato in tutte le quantità alquanto considerabili. Equivale più o meno a 10. piedi quadrati.

L' unità per la misura dei terreni sono simili alla misura delle superficie, talchè il

metro quadrato è la più piccola delle misure agrarie.

Il metro cubo è una unità principale in tutte le misure di solidità.

MILITARI.

Se un militare è condannato da un Consiglio di guerra a una pena afflittiva ed infamante, il Maire o aggiunti i ricevono la copia della sentenza, e devono farle partecipare alla famiglia del condannato. Ai Maire similmente restano diretti i brevetti di pensioni e sol di loro vita durante dei militari e marinari invalidi. Di questi ogni volta che ne terminerà di vivere qualcheduno ne daranno avviso ai sotto-Prefetti, onde sieno cancellati da' respettivi ruoli.

Se muore un Commissario di guerra o altro ufiziale appartiene ai Maires, o aggiunti ad assistere all' apposizione de' sigilli fatta alla sua abitazione.

MILLI.

Questa denominazione indica un unità mille volte più piccola di un unità generatrice.

MILLIMETRO.

Parte del Metro, ed è la piccola suddivisione delle misure da tasca. È sostituito alla linea di cui è appresso a poco la metà.

MILLIGRAMMO.

Millesima parte del Grammo, che equivale a una cinquantesima terza frazione del

grano in circa. Questa piccola divisione non s'impiega, che per saggiare l'oro e l'argento nei pesi i più minimi.

MINIERE.

Le Miniere e mine tanto metalliche, che di bitumi, carboni fossili e piriti, non possono essere scavate che con l'approvazione del Governo e sotto la sua vigilanza.

Vi sono delle regole particolari per le miniere di ferro a motivo della loro massima importanza; e per qualunque sorta di miniere, il diritto di escavazione di esse si accorda sotto titolo di *concessione o permissione*.

MINE.

Ved. Ectolitro e Misure.

MINISTERO PUBBLICO.

I Maires è gli aggiunti faranno citare davanti i tribunali di polizia ogn' individuo accusato di qualche delitto della competenza di questi tribunali. La citazione deve essere notificata in loro nome dall' usciere al delinquente pel dato giorno ed ora prefissa; e tra la citazione e la presentazione del reo, non vi può essere un minore spazio di tempo di 24. ore.

Se la persona citata non comparisce nel dì e ora indicata, l'aggiunto dee far istanza di un decreto in contumacia; e nel caso in cui le persone lese avessero esse modesime fatto citare il reo, ed intervenissero come parti civili in causa, il predetto aggiunto dee domandare, che sia pronunziata una

sola sentenza sulla pena comminata dalla Legge, e sopra i danni ed interessi reclamati dalle prefate parti offese per la via civile. A' Funzionari pubblici, cioè Maires, aggiunti Commissarj ed agenti di polizia, spetta l' ispezione su tutti gli articoli interessanti la pubblica sicurezza e polizia delle Città, strade, mercati, botteghe di commestibili, spezierie, medicamenti, danni dati e consimili, già in gran parte descritte materie.

MINORE ETA'.

Cessa questa appena sono terminati gli anni 21. *Ved.* Stato Civile.

MIRIAMETRO.

Lunghezza di 10. mila metri ed in circa 5. mila e 132. tese di Francia.

MIRIGRAMMO.

Peso di 10. mila grammi uguali a venti libbre e mezzo circa di Francia 5. Mirigrammi equivagliono a 102. libbre e differiscono poco dal quintale.

MISURE.

I Maires, a norma della Legge del primo vendemifero anno 4. (Bul. 183.) si devono sovente trovar nel caso di fare eseguire la prefata Legge su nuovi pesi e misure dell' Impero Francese; per la qual cosa si è creduto convenevole l' inserir qui una breve istruzione sull' uso delle medesime.

Non ha bisogno di alcuna prova l' utilità del sistema dell' uniformità delle misure, tanto più, che questo sistema detto *Metrico* non ha niente di arbitrario, essendo ricavato

dalla natura istessa. Il risultato di esso, ha prodotta una lunghezza di 3. piedi, 11. linee e 44. centesimi, che chiamasi *Metro*, sostituito ora all' Auna, alla Tesa, ed alla Canna per l' addietro usate in Francia.

Due metri riuniti formano un istrumento, che chiamasi *doppio metro* e non eccede la tesa di Parigi, che circa 23. linee.

Una catena o pertica da agrimensore di 10. metri si nomina *Decametro*, ed è sostituita all' antica pertica o verga ed altre misure note sotto somiglianti denominazioni, per l' uso della misurazione dei terreni.

Una distanza di mille metri corrisponde appunto ad un piccolo quarto di lega e si chiama *Kilometro*.

Dieci mila metri formano un Miriametro o sia una distanza di due leghe (1) equivalente appresso a poco ad una posta.

Per formare le solite divisioni delle misure di lunghezza, il metro è stato diviso in dieci parti uguali dette *Decimetri*. Il Decimetro in dieci parti dette *Centimetri*, ed il Centimetro in dieci parti o frazioni dette *Millimetri*.

Il Metro dunque contiene 10. *Decimetri*, 100. *Centimetri*, e 1000. *Millimetri*.

Tali divisioni sono state conosciute assai più comode pel commercio, le arti ed il calcolo, della *Tesa* di 6. piedi; del *Piede* di 12. pollici, del *Pollice* di 12. linee e dell' *Auna*, sue metà, quarti, ottavi e sedicesimi, terzi, sesti ec.

Il metro quadrato forma una superficie della grandezza di circa un quadro di tavolato corrispondente ad un quarto di una tesa quadrata. Cento quadrati simili danno una superficie di 100. metri quadrati, che chiamasi *Ara*, sostituita alla pertica quadrata per la misurazione de' piccoli campi. Cento Are formano l' *Ectaro* misura di terreni, che è quasi il doppio dell' Arpento delle acque e de' boschi.

Il Metro cubo da un solido della forma di un dado da gioco e che ora chiamasi *Stero*, destinato alla misura del leguame, e pietre, e per le legna da fuoco è un poco più di un quarto dell' antica corda dell' acque e boschi; per il legno da costruzione è la valuta di 10. travi; e per le pietre o altre materie, che si misuravano a tesa cuba, è appresso a poco un ottavo di detta tesa cuba.

Il *doppio stero*, è più grande della mezza corda di circa un venticinquesimo.

In tal guisa il metro, che è un unità di misura, dedotta dalla grandezza della terra, produce delle misure di lunghezza proprie a tutti gli usi; le misure di superficie e

---

(1) *La lega antica di Francia si valutava intorno a tre miglia giuste Romane.*

le misure di solidità. Produce inoltre, come appresso, le misure di capacità, tanto per i liquidi che per le granaglie ed altre materie secche, e tutti i respettivi pesi stanno in uguaglianza.

A tal' uopo, si è formato un vaso di forma cubica chiamato *Litro*, la cui grandezza si avvicina appresso a poco a quella del *Litrone* e della *Pinta* inservienti all' istesso uso si è stabilito, che tutte le altre misure di capacità verrebbero considerate come moltiplici o sotto moltiplici decimali di quest' unità.

Da ciò ne deriva, che il *Decalitro* che è una misura di 10. Litri nel suo duplicato o sia 20. Litri, è un istrumento comodissimo per la misura delle granaglie.

L' *Ectolitro* è una misura di 100. litri, che ridotta in botte, differisce poco da ciò che chiamavasi la *quarterola*, e il di cui duplicato viene a formare in circa il *moggio* di Francia o la *mezza botte*. L' Ectolitro e la sua metà, formano ancora delle misure assai comode per il carbone, il gesso, e la calce, e sono sostituite al *mezzo stajo* o alla *piccola mina*.

Il *Kilolitro*, la di cui capacità è uguale al metro cubo (ma che a motivo del suo volume è più un mezzo di valutazione, che un istrumento di misura) si accosta appresso a poco alla tonnellata di mare.

E partendosi dal litro per discendere fino alle più piccole misure, si trova il mezzo litro, che fa le veci della mezza pinta o foglietta.

Il *Deciletro*, è la decima parte del litro, il cui duplicato forma un bicchiere di giusta grandezza, e la metà una piccola misura altre volte in uso per la vendita a minuto dell' acquavite e rosolj.

Il *Centiletro*, è il centesimo del litro, misura che non può servire che per le spezierie o laboratorj chimici, ed equivale appresso a poco al terzo di un piccolo bicchiere di vino.

Vi sono poi per le cose stillate il *Grammo*; poi i *Decagrammo*, l' *Ectogrammo*, il *Kilogrammo*, il *Miragrammo*, il *Decigrammo*, il *Centigrammo* e il *Milligrammo*; già quasi tutti spiegati sotto i respettivi articoli, e la di cui maggiore spiegazione e combinazione, unitamente all' altre surriferite misure con le misure Toscane, trovasi nella qui unita Tavola di ragguaglio.

MOLINI.

I proprietarj o affittuarj de' molini sono responsabili e garanti dei danni, che le acque possono cagionare alle pubbliche e interne

strade e proprietà vicine *Legge 6. Ottobre 1791.*

MONACHE OSPEDALIERE.

Un Decreto del 27. pratile an. 9. (Bul. 107) dichiara, che i beni addetti alla sussistenza delle così dette Monache ospedaliere e figlie di carità, provenienti dall' antiche corporazioni consecrate al servizio de' poveri ed infermi, sieno restituite alle Commissioni amministrative delle suddette Monache. Le sorelle e figlie di carità possono tenere spezierie con medicamenti di buona qualità per uso degli ammalati da esse assistiti, ma non possono farne alcuna vendita.

MONETE.

Il Governo esercita la sua vigilanza sulla fabbricazione delle monete, ne ordina la circolazione, e ne fissa il titolo il peso ed il cuonio.

Esse fanno parte del sistema generale de' pesi e misure e loro frazioni, ed in consegnenza una base presa dalla natura ed invariabile.

Nella proporzione del valore intrinseco dei metalli o monetati o in verghe o piastre, vi sono sempre da considerare due oggetti principali, cioè, il peso ed il titolo ora determinati in una maniera più comoda, che per l' addietro.

Dell' unità Monetaria.

Il *Franco* in argento forma l' unità monetaria il di cui peso è stato fissato a 5. grammi. Sonosi poi coniati i pezzi di 5. franchi che pesano 25. grammi; franchi sempli-

ci, franchi doppj e mezzi franchi, il peso de' quali è a proporzione di 2. grammi e mezzo o di 25. decimetri.

Un Franco dunque pesa 5. grammi.

Due Franchi 10. grammi e un decagrammo.

Cinque Franchi pesano 25. grammi.

Quattro monete di 5. Franchi 100. grammi o un Ectogrammo.

Quaranta di esse formanti 200. Franchi, 10. Ectogrammi o un Kilogrammo.

Dugento, formanti un sacco di mille Franchi, 5. Kilogrammi o un mezzo Mirigrammo.

Quattrocento, o sieno 2. mila Franchi, un Mirigrammo.

Divisione del Franco.

Il Franco dividesi in dieci parti o frazioni chiamate *decimi*, ed ogni decimo in 10. altre frazioni dette *centesimi*. Sonosi perciò cuoniati per maggior comodità delle piccole giornaliere spese, dei pezzi di un mezzo decimo o *cinque centesimi* che sono la ventesima parte di un Franco. Il pezzo di un *centesimo* pesa 2. grammi; di 5. centesimi 10. grammi, e di un decimo due decigrammi. Ottanta Franchi attuali corrispondono a 81. lira tornese e cento Franchi vagliono 101. lira e un quarto.

Se in qualche luogo si troveranno delle monete false messe in circolazione, tutti gli ufiziali di polizia e municipali sono obbligati a far su tale articolo le più esatte perquisizioni.

MONTI DI PIETA'.

Questo nome viene attribuito agli stabilimenti posti sotto la protezione del Governo ove si presta denaro al pubblico sopra un capo di roba che resta in pegno e mediante un dato frutto. I Monti di pietà sono stati instituiti per far cessare l'eccessive usure di que' particolari che danno ad Imprestito del denaro col pegno in mano e ad un eccessivo frutto mensuale e annuale e sono nella classe de' pubblici ladri, e depredatori a danno de' loro simili e si arricchiscono a spe-

se di que miseri bisognosi, che loro capitano tra le mani, e perciò devono esser riguardati come il flagello dell'uman genere.

MONTONI E PECORE.

La malattia del così detto *Fuoco di S. Antonio*, è quella che più di ogni altra attacca e distrugge il bestiame pecorino. I Maires delle comunità di campagna, devono a forza di attenzione procurare nel caso, che un tal flagello domini entro il loro circondario, che siano prese tutte le più opportune precauzioni per farlo cessare, ordinando la fumigazione aromatica e balsamica di tutte le stalle oppure ovili dove si radunano durante la notte le pecore, tornate che sono dal pascolo, e che sieno bene spazzate dalle tele di ragno e lavate, con i finestroni aperti per la circolazione dell' aria, primo rimedio contro qualunque infezione. Quando le pecore sono uscite la mattina, si porterà in dette stalle un gran caldano pieno di carbone con sopra un tegame o vaso con 12. grammi di sal comune un poco umido versandovi sopra 9. grammi o circa tre oncie di olio di vetriolo, serrando allora tutte le porte e finestre, che non si apriranno, che al ritorno delle pecore. Fuori di questa, costa per esperienza, che tutte le altre fumigazioni di piante aromatiche sono di poca utilità.

MONUMENTI.

Appartiene ai Maires e polizia municipale, il vigilare attentamente, che veruno si faccia lecito di guastare e deturpare le sta-

tue e qualunque pubblico monumento che serve di decorazione ed abbellimento agli edifizi ed alle città.

MORTE.

La maniera di comprovare la morte di un individuo, è stata regolata definitivamente dal Cap. 4. lib. 1. tit. 2. del Codice Civile art. 77. e seg. *Ved.* lo stato civile sotto la cui rubrica trovasi la formula degli atti mortuarj o Fedi di morte a norma del Decreto del 9. fiorile anno 8.

Tutte le Fedi di morte sono soggette al Bollo, ma non al registro.

I Maires sono tenuti a fare ogni tre mesi sul loro libro il ristretto degli atti di morte, che hanno avuto luogo nei tre mesi precedenti e trasmetterlo ne' mesi di gennajo, aprile, luglio, ed ottobre al ricevitore del registro il più vicino, sotto pena di un ammenda di 30. franchi per ogni mese di ritardo. An. 6. (Bul. 221. 246.)

L'art. 87. del predetto Codice civile indica le misure da prendersi dal Maire allorchè il cadavere del defunto offre degl' indizj di morte violenta.

Devono eziandio in virtù delle legge an. 10. (Bul. 116.) che ingiunge ai Maires d'informare il Commissario di guerra del Dipartimento della morte degl' individui militari, che godono delle pensioni come invalidi e riformati.

MUGNAJ.

Devono i Maires specialmente invigilare

sopra i mugnaj, le misure de' quali per misurare la materia macinata esigono delle frequenti verificazioni, essendo il più delle volte scarse ed alterate. Dovrebbero i Mugnai aver ne' loro molini delle stadere e pesi autentici per paragonare le quantità ricevute con quelle restituite. Nel caso che non trovino i Maires nei molini dette stadere e pesi autentici, intimeranno loro il provvedersene, e trovandoli quindi in dolo e flagrante delitto stenderanno un processo verbale secondo la seguente formula.

Nel di.... Noi appiè sottoscritto Maire o aggiunto della Comunità di.... accompagnato da.... (*nomi e cognomi dell' agente di polizia e guardia campestre*) ci siamo trasportati al molino di... dove avendo proceduto alla verificazione de' suoi pesi e misure, abbiamo trovato (*qui si descrivono i pesi e le misure ritrovate scarse e mancanti*) ed è stato conosciuto non esser punto conformi alle buone ed autentiche misure; per la qual cosa le abbiamo confiscate alla presenza di... (fittuario o padrone di detto molino) ed abbiamo formato il presente processo verbale per valere e tenere come sarà di ragione.

Ciò fatto, detto processo scritto in carta bollata dentro lo spazio di tre giorni dee essere mandato al Procuratore Imp. presso il tribunale di prima istanza unitamente alle misure suddette, aggiungendovi le parole: *Pesi e misure scarse confiscate in esecuzione della Legge 22. luglio 1791.*

MUNICIPALITA'.

La Legge del 28. piovoso an. 8. (Bul. 17.) dice all' art. 12., che nelle città, borghi, ed altre comunità la cui popolazione non è maggiore di 2. mila e 500. abitanti, vi sarà un Maire ed un aggiunto; ne' luoghi da 2. mila 500. fino a 5. mila un Maire,

due aggiunti e un Commissario di polizia; nelle città di 10. mila anime, oltre il Maire, due aggiunti come sopra ed un Commissario. Ne' paesi grandi un aggiunto al Maire per ogni 20. mila persone ed un Commissario per ogni numero di 10. mila. Nella città di 100. mila più o meno, oltre il Maire e gli aggiunti, un Commissario generale di polizia.

In ogni città, terra e altro luogo dove esiste un Maire, vi sarà un Consiglio municipale *Ved.* SEGRETARJ, SISTEMA AMMINISTRATIVO.

MURI.

A' termini della Legge, dicembre 1790. i muri delle città e fortificazioni delle città, mantenute dallo stato fanno parte dei dominj nazionali, e così pure le vecchie mura e baluardi delle piazze non forti e smantellate. Ma le città e comunità, che ne hanno il godimento attuale, vi saranno mantenute, se il loro possesso oltrepassa i dieci anni e quelle che saranno disturbate o interrotte in tal possesso ristabilite, e così i particolari, che ne hanno avuta la proprietà per 40. anni di possesso pubblico e pacifico.

NASCITA.

Sotto la rubrica di STATO CIVILE, a norma degli articoli relativi agli atti di nascita trovansi le formule di questi atti per i casi i più comuni. Ecco ora una formula concernente un atto di adozione,

L' anno .... il di...... del mese di.... davanti noi Maire o ufiziale dello stato civile della comunità di ..... Dipartimento di ... sono comparsi (*nome e cognome dell' adottante e l' istessa formalità per l' adottato*), i quali ci hanno posto sotto gli occhi il Decreto del tribunale di prima istanza di... emanato sotto di ... in vigore del quale il ... dichiara adottare in qualità di suo figlio il .... che accetta l' adozione offertagli da ... ed insieme la conferma del suddetto Decreto fatta dalla Corte di appello sotto di ... ed avendoci fatta istanza della celebrazione dell' adozione, che deve aver luogo tra i detti comparenti, in conformità del suddetto Decreto e convalidazione di esso, come sopra, non essendovi veruno impedimento, abbiamo dichiarato a nome della Legge, come il... adotta ed ha adottato il ... quivi presente stipulante ed accettante, e ne abbiamo steso l' atto in loro presenza, essendosi essi sottoscritti con noi dopo averne fatta ad essi l' intera lettura.

NOMINE.

L' Imperatore nomina i Prefetti, i Consiglieri di Prefettura, i Membri de' Consigli generali de' Dipartimenti, il Segretario generale di Prefettura i sotto-Prefetti, i Maires e loro aggiunti nelle città superiori ai 5. mila abitanti, i Commissarj generali di polizia, ed il Prefetto di Polizia in quelle città che S. M. Imp. e R. crederà bene che debba esservi.

I Prefetti nominano e possono sospendere dalle loro funzioni i membri de' Consigli municipali; nominano e possono sospendere i Maires ed aggiunti ne' luoghi meno popolati di 5. mila anime. I membri dei suddetti Consigli municipali sono confermati per tre anni, e possono essere confermati an. 8. (Bul. 17.).

I Commissarj di Polizia e gli ufiziali di pace, saranno nominati dalla M. S. alla presentazione del Ministro di polizia generale.

NOTIFICAZIONE.

Allorchè l'usciere non trova al suo domicilio la persona che è incaricato di citare, ne presenta la notificazione a' suoi di casa se vi sono, o ad un vicino oppure al Maire o aggiunto della comunità, che vi fa il *vidit*, senza alcuna spesa.

A norma ancora del Decreto Imperiale de' 20. novembre 1806. (Bul. 126.) la notificazione concernente l'ordine de' Giudici di pace per autorizzare a vendere i cavalli e muli sequestrati in contravvenzione alla Legge, in mancanza di cognito domicilio del padrone di essi, basta che consegnata sia al Maire della comunità nel cui circondario presi furono detti animali.

NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI MUNICIPALI.

L'originale e le copie di questi atti, devono farsi in carta bollata, e poi registrati dopo quattro giorni dalla loro data, conforme all'art. 20. della Legge 22. frigifero anno 7.

NUMERARIO
O DENARO CONTANTE.

Il trasporto del numerario o denaro monetato qualunque, fu proibito fino a nuovo ordine in virtù di un Decreto del 21. ventoso anno 11. (Bul. 252.) e le sue disposizioni furono in seguito estese a tutte le materie d'oro e d'argento da un secondo decreto del 23. dell'istesso mese (Bul. 253.)

OBBEDIENZA ALLA LEGGE.

Il Maire è obbligato secondo i termini dell' art. 232. della Legge 28. germinale anno 6., di gridare ad alta voce: *obbedienza alla legge* nel caso di sediziosi attruppamenti.

OCTROI

O SIA AGGIUNTA ALLE TASSE MUNICIPALI.

L' art. 51. tit. 5. della Legge degl' 11. frigifero anno 7. dice, che nel caso in cui le rendite e tasse ordinarie non fossero bastanti a supplire interamente alle spese delle comunità, vi si provvederà con lo stabilimento di alcune tasse indirette e locali, che però non potranno aver luogo, che dopo la sanzione espressa del Governo. *Ved.* Spese.

Il Consiglio di Stato in sequela di un rapporto del Ministro di Finanze sul diritto di *Octroi*, ha trasmesso il suo parere sotto di 14. aprile 1807. a S. M. l'Imperatore, che lo ha approvato sotto di 11. maggio susseguente. Questo parere, dice, che le tariffe del predetto diritto non possono esser messe in esecuzione, se non sono approvate da un autorità superiore (Bul. 146.) ed in conseguenza quelle già stabilite nè ricevere alcuna modificazione, se non in vigore dei Decreti dell'istessa autorità; che non ostante, avendo alcuni Maires fatte eseguire delle modificazioni a varie tariffe, unicamente fondati sul voto de' Consigli municipali, potendo un somigliante abuso produrre de' mag-

giori inconvenienti, si deve rammentare ai Maires l' esatta ed immediata esecuzione delle Leggi e regolamenti su tal materia, facendone pervenire a notizia della M. Sua tutte le contravvenzioni (1).

ONCIA.

Ved. DECAGRAMMO.

ONORI PUBBLICI.

Un Decreto Imp. del 24. messidoro anno 12., ha prescritte le regole da osservarsi nelle pubbliche feste e ceremonie per la precedenza e gli onori civili e militari.

Ecco le principali disposizioni di questo Decreto.

1. Il rango dei Maires, è immediatamente dopo quello de' Presidenti de' tribunali di prima istanza e commercio, e quello de' commissarj di polizia dopo i Giudici di pace.

2. Quando l' Imperatore deo venire in una città o altra località, il Maire e gli aggiunti accompagnati da una guardia d' onore di 30. uomini almeno presi dalle guardie sedentarie, si porteranno lungi 500. passi per presentargli le chiavi della città. Ne' viaggi della Maestà Sua notificati per mezzo del ministero, il Prefetto pure con accompagnamento di guardie devo andare a riceverlo sui confini del suo Dipartimento; il sotto-Prefetto del suo circondario, ed i Maires della respettiva comunità, unitamente agli aggiunti ed al Consiglio Municipale, ed un numero di guardie.

3. Nella città in cui S. M. l' Imp. si ferma e fa qualche permanenza, le autorità, e tutti i funzionarj civili e giudiciarj, saranno avvisati dell' ora in cui loro accorderà l' udienza.

4. Allorchè i Principi viaggiano nei Dipartimenti, un distaccamento di guardie anderà ad incontrarli 250. passi

---

(1) *Nel Bullettino delle Leggi pubblicato in Firenze trovasi una maggiore spiegazione su tal diritto.*

innanzi il posto dove sono attesi dal Maire; e quando escono da qualche città ove abbiano soggiornato, il Maire e gli aggiunti si troveranno alla porta per la quale devono uscire, accompagnati come sopra da un distaccamento di guardie. Il ceremoniale medesimo è per i grandi Dignitarj dell' Impero.

5. I Prefetti arrivando per la prima volta nella città di loro residenza, devono similmente esser ricevuti alla porta dal Maire e suoi aggiunti, con un distaccamento di giandarmeria comandato da un capitano. Lo scortano quindi fino al suo palazzo, dove sarà atteso e complimentato dal Consiglio di Prefettura e dal Segretario generale i sotto-Prefetti che giungono nel loro capo-luogo, devono essere attesi nella loro abitazione dal Maire per complimentarli.

OPPOSIZIONI.

Per le opposizioni al matrimonj *Ved.* l' artic. Stato civile. *Ved.* ancora l' articolo Sequestro sopra i crediti.

ORO.

I mercanti, che vendono lavori e chincaglie d' oro e d'argento, se vogliono vendere detti lavori sulle fiere e mercati, devono presentarsi prima davanti al Maire della comunità, e loro mostrare i bolli è la marca di quell' orefice presso cui sono stati lavorati, per comprovare la bontà e qualità de' metalli. I Maires innanzi di dar loro la permissione di esporli in vendita, gli faranno esaminare dalle persone dell' arte. Per ogni contravvenzione, si formerà tosto un processo verbale, che dentro 24. ore sarà trasmesso, rivestito di tutte le formalità prescritte dalla Legge, al respettivo sotto Prefetto onde si proceda contro i trasgressori dai tribunali competenti.

In quei paesi dove per l' addietro non sono state usate simili precauzioni, i Maires

preverranno gli abitanti della loro comunità che da varj anni sono stati fabbricati dagli orefici molti lavori pretesi d'oro e d'argento ma con gran lega, che gli rende assai scadenti, onde non si lasciano ingannare dai venditori con l'apparenza fallace del buon prezzo,

I Maires e gli ufiziali di polizia, devono contenersi con la massima severità nell'esame della bontà e peso di tali lavori.

OSTERIE.

Gli ufiziali di polizia avranno sempre libero l'ingresso nelle pubbliche osterie per verificare le misure e pesi ed osservare se vi nascono disordini e contravvenzioni a' veglianti regolamenti.

I Giandarmi possono anch'essi visitarle in tempo di notte fin all'ora prescritta per esser chiuse, per arrestarvi quelle persone che loro fosse stato ordinato.

OZIOSI.

Ogni anno nei mesi di agosto e settembre, la Municipalità o Comunità dee formare per mezzo di persone a tal'uopo incaricati lo stato de suoi abitanti, facendo menzione sovra un registro delle dichiarazioni, che ciascheduno di essi è tenuto a fare del proprio nome, età, luogo di nascita, abitazione, mestiere, professione ed altri mezzi di sussistenza. Quell'abitante, che non indica tali mezzi, dee nominare dei testimonj che abbiano cognizione di lui, e siano in grado di far fede della sua buona condotta.

Quelli, che sono abili a lavorare, e non hanno alcun mestiere nè chi risponda per loro, si scrivono in una nota intitolata: *gente senz' arte nè parte*. Quei che non hanno fatte le loro dichiarazioni, nella nota della *gente sospetta*, ed i convinti di aver fatte delle false dichiarazioni, sotto la categoria di *gente mal' intenzionata*.

Perciò quando un autorità municipale riceve la dichiarazione di un nuovo abitante, deve scrivere alla municipalità dell' ultimo suo domicilio per sapere se i fatti da esso enunciati son veri.

Si dee dare la comunicazione dei suddetti registri agli ufiziali e bassi ufiziali della giandarmeria per farne uso nelle loro perquisizioni nelle città e nelle campagne.

Se le genti delle suddette tre classi prenderanno parte ad una rissa o qualche sedizioso tumulto o vie di fatto e violenze, verranno sottoposti per la prima volta alle pene della polizia correzionale.

PALAZZO DELLA COMUNITA'

Le Comunità in vigore di una Legge del 23. ottobre 1791. devono esser mantenute della proprietà e possesso del palazzo di loro residenza. Le pubblicazioni dei matrimonj e degli editti ordini e proclami cc., si fanno davanti alla porta principale dei suddetti palazzi.

PALAZZO DI GIUSTIZIA.

La località in cui sono detenuti gl' Individui contro i quali è stato dichiarato es-

servi luogo ad un accusa, si chiama Palazzo di giustizia, e deve esservene uno dovunque risiede una Corte di giustizia criminale.

PANE.

Secondo i termini dell'articolo 605 del Codice de' delitti, quei che fabbricano e vendono pane di qualità nociva alla salute de' compratori o ad un prezzo troppo alterato relativamente al peso, sottoposti sono ad esser gastigati con le pene della semplice polizia.

PARROCCHIE.

La Legge del 18. germinale anno 10., ordina, che vi sia almeno una parrocchia in ogni circondario ove risiede un Giudice di pace. Possono però esservi altre parrocchie sussidiarie o priorìe.

PARTI.

In assenza del padre, i professori di medicina o chirurgia, le levatrici ed altre persone, che assistito hanno ad un parto, sono obbligati a fare essi medesimi le dichiarazioni di nascita. Se la madre ha partorito fuori di sua casa, deve farla il padrone della stanza in cui ha avuto luogo il parto *Ved.* STATO CIVILE.

PASCOLI.

I Maires sono obbligati ad annunziare con loro notificazione pubblicamente affissa, nelle epoche convenevoli, esser proibito il condurre a pascere i bestiami sulle praterie

naturali ed artificiali, come pure farle entrare nei campi ove sono seminati grani, orzo vena, fave ec. tanto anche i pastori per farvi dell'erba, quanto per qualunque altro oggetto proibito dalle leggi.

PASSAGGIO DE' FIUMI.

Emanata fu sotto di 14. fiorile anno 10. una legge (Bul. 187.) la quale dice, che verrebbe dal Governo determinato per anni 10. in ogni Dipartimento, il numero e situazione dei barchetti, barche e così dette *navi* da tragitto su' fiumi e canali navigabili, e la tariffa per detti passaggj sarebbe stata fissata dalla pubblica amministrazione. La percezione dei prefati diritti, e sottoposta ai Prefetti senza pregiudizio della vigilanza delle comunità.

PASSAPORTI.

I passaporti si danno a' sudditi francesi per viaggiare nell' interno dell' Impero di francia, oppure per viaggiare fuori del territorio del suddetto Impero, e similmente a' forestieri per viaggiare nei Dipartimenti Francesi.

I Maires non devono (Bul. 188., e 30.) an. 4. dare passaporti se non a persone da essi ben conosciute e sull' attestato di persone probe indicandone i nomi sul passaporto e facendole sottoscrivere unitamente a chi lo richiede. A tal' uopo tengono un registro sul quale scrivono i connotati del medesimo, ed il giorno in cui è stato rilasciato. I passaporti devono essere rinnovati almeno una volta

ta l'anno. La contravvenzione a tali disposizioni porta la pena per i pubblici funzionarj della perdita del posto, ed inoltre ad esser condannati per mezzo della polizia correzionale ad una carcerazione non minore di tre mesi nè maggiore di un anno.

I testimonj che attesteranno un supposto nome in un passaporto, alloggiatori, osti albergatori e padroni di camere ammobiliate, i quali inseriranno nei loro registri dei nomi che non sono quelli delle persone da essi alloggiate o altri particolari che facessero su tal proposito delle dichiarazioni false davanti l'autorità costituite caderanno nell'istesse pene.

Devono i passaporti farsi in carta bollata di 75. centesimi, e saranno muniti del *vidit* del respettivo sotto-Prefetto. I Maires avranno cura d'indicare i luoghi dove i viaggiatori vogliono andare, e farli misurare per ispiegarne la statura. Nessun passaporto però sarà rilasciato da i Maires ai coscritti messi dalle leggi in attività di servizio. Quei che non sono in tale attività come resulta dai ruoli, potranno ottenerlo, ma con l'indicazione del numero della loro inscrizione sui detti ruoli.

Per avere i passaporti per uscire fuori dell'Impero francese non si ricorre al Maire, ma sibbene con una petizione al Prefetto, nella quale s'indicano i motivi e gl'interessi che richiedono un tal viaggio convalidati dalle attestazioni del Maire o del sotto-Prefetto. Oltre di ciò il Maire vi deve apporre il numero sotto del quale il supplicante è notato ne' registri della Comunità.

La polizia o più o meno rigorosa in materia di passaporti secondo le circostanze, ed appartiene ai maires l'usare con prudenza di tutte le circospezioni a tempo e luogo. Sono tenuti a fare arrestare immediatamente qualunque viaggiatore senza passaporto, finchè abbia giustificato di esser notato sul registro della comunità del suo domicilio; e se non fa questa giustificazione al più lungo in tre settimane dee riputarsi come un vagabondo e come tale esser condotto davanti ai tribunali competenti.

Departement d	*Formula del Passaporto* (Aquila)	Dipartimento di . . . . .
Arrondissement du	AU NOM DE NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANCAIS, ROI D'ITALIE PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN EC.	Circondario di . . . . .
Mairie de		Mairie di . . . . .
SIGNALEMENT Age de ..... Taille de ..... Cheveux et Sourcils .... Yeux ..... Nez ..... Bouche .... Barbe ..... Menton ..... Front ..... Visage	Laissez passer librement le Sr. .... né à .... domicilié à .... arrondissement de .... portant le .... se rendant à .... avec .... voiageant armé de .... prêtez lui aide et assistance en cas de besoin. Delivré à la Mairie de .... le	CONTRASEGNI Età di ..... Statura di ..... Capelli, e Sopraccigli ... Occhi ..... Naso ..... Bocca ..... Barba ..... Mento ..... Fronte ..... Viso .....
SIGNATURE DU VOYAGEURS	Le porteur avant signé avec nous le présent Passeport.	FIRMA DEL VIAGGIATORE

N. B. Il Passaporto dovrà essere in foglio bollato, e dovrà avere inoltre il *Sigillo* della Mairie.

I forestieri, che si presentano nelle città e luoghi sottoposti all'Impero francese con passaporti de' respettivi Governi, devono dentro lo spazio di 24. ore presentarsi davanti la comunità o la polizia per vidimare detti passaporti tanto se vogliono partire o rimanere. E nell'ultimo caso devono munirsi di un certificato del respettivo loro ministro o ambasciatore, affine di ottenere la permissione di restare per quel tempo, che hanno di bisogno. I Locandieri ed albergatori sono tenuti ad avvisarli di questa indispensabile formalita.

L' esame de' passaporti, an. 4. (Bul. 6.) de' militari è affidato alla giandarmeria nazionale ed a' commissari centrali e municipali. Gl' individui qualunque, si civili che militari trovati viaggiando senza passaporto, o con passaporti non in regola, possono essere sempre arrestati, tuttavia i Maires gli aggiunti ed altri ufiziali di polizia devono su tal' articolo regolarsi in maniera da garantire la comune tranquillità senza vessare i forestieri con rigori inutili, considerando i casi particolari ed usando facilità con persone che solo possono esser colpevoli di negligenza o di sbaglio, e che offrono altre persone ben note, che rispondono di loro.

Le Municipalità de' paesi sulle coste marittime, devono visitare tutti i bastimenti, che entrano nei loro porti, far condurre dinanzi a loro gl' individui esteri componenti

l'equipaggio, esaminarne le carte e passaporti, come anche de passeggieri; e se non sono in regola avvisarne tosto le autorità superiori, e ritenerli in tanto sotto la loro vigilanza.

PASTORI.

A norma della Legge del 6. ott. 1791., i pastori non possono guidare le mandre di veruna specie nei campi mietuti ed aperti, se non due giorni dopo la totale ed ultima raccolta, sotto pena della multa o ammenda di una giornata di lavoro; qual pena è duplicata se i bestiami sono entrati ne' campi chiusi.

L' art. 1. della prima sezione della suddetta Legge tit. 1. dice, che verun agente di agricoltura impiegato co' suoi animali al lavoro delle terre o alla custodia delle greggj, deve e può essere arrestato, se prima non ha avuto il tempo necessario per provvedere alla sicurezza de' predetti animali, sotto la responsabilità di coloro, che con qualunque mandato anche criminale ed in qualunque circostanza lo abbiano arrestato.

PATENTI.

Tutti quelli, che esercitano qualunque mestiere o professione, debbono secondo la Legge 7. brumifero an. 7. munirsi di una patente e pagare i diritti fissati dalla classe delle tariffe a cui appartengono a norma della loro comunità, o senza aver riguardo alcuno alla suddetta popolazione, per il commercio industria o mestieri messi fuori della classe

di dette tariffe, come prescrive l' art. 1. della suddetta Legge.

Le patenti si prendono ne' primi tre mesi dell' anno per l' anno intero, senza che possano essere limitate ad una parte dell' anno. Chi le prende per minor tempo, paga a rata porzione.

Spetta ai Maires l' osservare che gli abitanti della loro comunità soggetti alle patenti ne sienò provvisti. A tal' uopo devono farsele presentare, e contestarne le contravvenzioni. A quelli poi impossibilitati a pagare i diritti o tasse apposte sulle patenti, faranno una fede d' impotenza e di povertà che dovrà passare sotto gli occhi de' sotto-Prefetti.

A tenore del Decreto del 15. fruttidoro an. 8. (Bul. 41.) il ruolo degli abitanti di ogni comunità soggetti alla patente, con l' indicazione della natura del traffico, case di abitazione, opificj, magazzini e botteghe, devono essere formati dai Maires, che vi aggiungeranno le loro osservazioni, e delle quali i trafficanti possono chiedere la comunicazione.

Il ricevitore del registro rilascia alle parti interessate la ricevuta della tassa sulle patenti, è loro consegna nel tempo medesimo la formula della patente, la quale è poi sottoscritta dal Maire sulla presentazione della suddetta ricevuta e munita del sigillo della comunità. La ricevuta resta nella segreteria della Meria dove tener si deve un libro per registrarvi tutte le patenti con il metodo di numerazione.

Il decimo del prodotto delle tasse provenienti dalle patenti e fatta le deduzione di due decimi per franco, è addetto alle spese locali di ciascheduna comunità; ed il pagamento si fa da ricevitori del registro in sequela del mandato dei Prefetti.

I libri dove sono registrate le patenti, devono passare in mano dei riscuotitori delle contribuzioni fondarie e personale che devono esigerle. Le patenti sono pagabili nella duodecima respettiva porzione di mese in mese, e recate da ricevitori particolari al ricevitore generale per quella porzione che spetta al pubblico tesoro. Decreto del 26. brumifero an. 10. (Bul. 13.) *Ved.* CERTIFICATI (1).

PERCETTORI DELLE CONTRIBUZIONI

Un Decreto Imp. dei 30. frigifero an. 13. ha ordinato, che i percettori delle contribuzioni dirette farebbero la riscossione particolare di esse in tutte le comunità del respettivo circondario, le cui rendite sono minori di 20. mila franchi, e goderebbero su tal riscossione del diritto di *Octroj* o aggiunta alle tasse municipali, dedotti i centesimi su dette tasse, e il decimo sulle patenti, a tenore delle proposizioni del Consiglio municipale e del parere del sotto-Prefetto. Gli articoli 3. e 4. dell' istesso decreto ingiungo-

(1) *Vedasi la legge pubblicata sulle patenti dal Maire di Firenze.*

no, che i ricevitori suddetti, o come si voglia dire percettori, nel termine di tre mesi (indipendentemente, dalla mallevadoria da essi prestata in virtù della Legge sovra il conto delle spese dell' anno 12.) ne daranno un altra in denaro contante ascendente al duodecimo delle rendite comunali, che essi vanno riscuotendo. . . . .

Uno de' principali doveri dei Maires, è d'invigilare su tali percettori, esaminare i loro conti, e verificare se le riscossioni sono in giorno; e se vi è qualche ritardo indagare qual ne sia il motivo; infine se i pagamenti sono fatti ne' debiti tempi, e se stanno a dovere. Devono inoltre opporsi con tutti i loro mezzi all' *agiotaggio*, o sia traffico illecito di costoro, che rovina lo Stato ed i particolari, come pure alle vessazioni moltiplicate de' messi, che portano le intimazioni ed i precetti. . . . .

Spetta similmente ai Maires o aggiunti in vigore del Decreto dell' anno 10. (Bul. 199.) di contestare con dei processi verbali di perquisizione o di mancanza di effetti e robe da pignorare fatti dagli uscieri, l'incapacità di pagare o l'assenza dei debitori del pubblico tesoro domiciliati nella loro comunità. Se in vece di tai processi verbali, rilasciano sovra di ciò dei certificati (sempre sotto la loro responsabilità) questi devono essere vidimati dal sotto-Prefetto.

I Prefetti poi sono autorizzati, presa l'informazione dai sotto-Prefetti di far condurre dinanzi a' tribunali competenti i per-

cettori delle contribuzioni per mancanza nel loro ministero (1)

PERDITE.

Diverse leggi accordano dei soccorsi e delle indennizzazioni alle comunità ed ai particolari per cagione di perdite derivanti dall' intemperie delle stagioni, incendj ed altri non preveduti disastri. Ecco su tal'oggetto le ultime disposizioni della legge dell' anno 6. (Bul. 152.).

1. Non si accorderanno dei soccorsi, che a quei poveri particolari che avranno sofferte delle gravi perdite, come sopra. e non sono in grado di ripararle; ma non si accorderanno a quelli che avranno dei mallevadori solventi, e che sarà generalmente noto, che possono farne a meno.

2. Non si menerà buona veruna indennizzazione per le perdite sulle raccolte, se non quando eccederanno queste la metà delle raccolte suddette. In tal caso l' indennizzazione sarà uguale alle contribuzioni che pagano i poderi o i campi desolati.

3. Le perdite, quando giungone a tutta la raccolta, l' indennizzazione sarà di tutta la somma delle contribuzioni, ed inoltre delle spese di un anno di coltivazione ed ingrassamento de' terreni. Simile sarà pure l' indennizzazione suddetta, se le perdite provengono da un incendio del casamento ove rinchiuse stavano le granaglie ed altri generi raccolti.

4. Il soccorso sulle perdite de' bestiami, non avrà luogo, se non a motivo di malattie contagiose, incendj di stalle ed inondazioni: oppure quando dette perdite fossero considerate dalle amministrazioni così gravi da meritare delle indennizzazioni.

5. In tali casi sarà menato buono il valore delle bestie per l' aratro e lavoro de' campi, e similmente delle vacche inservienti al mantenimento del povero contadino.

Dieci giorni al più tardi dalla presentazione delle petizioni per dette perdite, le

---

(1) *Vedasi la Legge sui percettori pubblicata da respettivi Prefetti della Toscana.*

amministrazioni comunitative o municipali, incaricheranno delle persone non interessate in esse, per contestare la verità de' danni sofferti. Quei si trasferiranno sulla faccia del luogo e faranno un esatta ed imparziale stima di tutti i prefati danni. Ciò adempito, recheranno la stima fatta a quell' autorità che glie ne ha data l'incombenza, e si faranno assegnar la paga a norma del lavoro fatto e non delle giornate a tal' uopo impiegate.

PERITI.

I periti sono persone versate nella cognizione di una scienza o di un arte, di un commercio, o di qualunque siasi professione e mestiere.

I Maires i Commissarj di polizia ed i Giudici di pace, possono trovarsi sovente nel caso di farsi accompagnare da i periti, o di nominarne per averne quelle relazioni, che loro abbisognano secondo le circostanze, ed in specie sulle materie d'oro e d'argento; salubrità de commestibili e medicamenti; danni dati; perdite come sopra; e qualunque altro articolo contenzioso dove sia necessaria una perizia.

PERTICHE.

Vedasi sul termine *pertica* considerata come misura di terreni, gli articoli Decimetro e Misure.

PESI PUBBLICI.

Le Leggi veglianti prescrivono ai Mai-

res ed aggiunti il visitare spesso le botteghe dei venditori di qualunque genere per verificare i pesi e le misure. Nelle fiere e mercati si faranno accompagnare dagli agenti di polizia, o da un giandarme o da una guardia campestre. Confischeranno subito e spezzeranno tutti i pesi e misure scarse e falsificate.

Con un Decreto dell' anno 9. (Bul. 50.) fu ordinato che in tutte le città e luoghi di commercio interno ed esterno, si stabilirebbe dal Prefetto ad istanza dei Maires, ed aggiunti, de' pubblici ufizj di pesi e misure, in cui fosse lecito ad ognuno di andare a farsi pesare e misurare i generi e robe comprate, mediante una discreta contribuzione, affidandosi dai Prefetti respettivi le funzioni di misuratore e pesatore a persone di sperimentata probità. Queste presteranno giuramento davanti il Presidente del tribunale di commercio o del Giudice di pace, di bene e fedelmente adempire i proprj doveri.

PESI.

In tutta l'estensione dell' Impero Francese vi deve essere l'uniformita delle misure e de' pesi. I nuovi pesi si chiamano *Milligrammo*, *Centigrammo*, *Decigrammo*, *Grammo*, *Decagrammo*, *Ectogrammo*, *Kilogrammo*, *Mirigrammo*. Vedasi la definizione de' medesimi, sotto la rubrica delle Misure.

Gli staderaj e bilancieri potranno dare a' pesi quella forma che loro sembrerà meglio. Ma dovranno presentarli all' ufizio de'

pesi e misure, che gli contrassegnerà affinchè possano essere adoprati, osservando attentamente, che tutti i pezzi sieno esatti, e le suddivisioni dell'unità principale sieno moltiplicate dal Grammo o dalle sue suddivisioni decimali, ed ogni suddivisione sia giusta.

PETIZIONI.

Ogni persona ha la facoltà di dirigere delle petizioni individuali a qualunque autorità costituita; ed un'istessa petizione, sebbene fatta da più persone, è sempre *individuale*, se è firmata da tutti i supplicanti. Non dicesi *collettiva*, se non quando una o più persone parlano e si sottoscrivono in proprio nome.

Le petizioni dirette alle autorità costituite devono essere in carta bollata e con la loro data, anno 7. (Bul. 237.)

S. M. l'Imperatore con suo Decreto del 20. settembre 1806. (Bul. 118.), ha creata in favore de'sudditi che hanno bisogno di ricorrere alla suprema potestà del trono, una commissione incaricata di ricevere le petizioni o suppliche, composta di due Consiglieri di Stato, quattro segretarj di memoriali, o siano *Maitres de requêtes*, e quattro auditori.

PIAZZE PUBBLICHE.

I Maires sono incaricati di usar tutta la loro attenzione sopra la vendita de' commestibili e bevande, che ha luogo nelle pubbliche piazze, ed in particolare in occasioni

di mercati, e di fiere. Devono anche aver l' occhio sulle carrozze pubbliche, ceste e barocci, che conducono la gente da un luogo all' altro, loro proprietarj, e conduttori.

POLIZIA.

La polizia è instituita pel mantenimento del buon ordine, della proprietà e sicurezza individuale; e si divide in Polizia amministrativa e giudiciaria.

La Polizia amministrativa ha per oggetto di prevenire i delitti e mantenere ovunque la pubblica quiete e sanità.

La Polizia giudiciaria si occupa de' delitti e sconcerti, che la prima non ha potuti prevenire; ne mette insieme le prove, va in traccia de' rei e gli fa condurre davanti i tribunali destinati a punirli. Le leggi dell' una e dell' altra obbligano tutti i cittadini ed i buoni sudditi a prestarvi obbedienza.

I Maires e gli aggiunti, devono considerarsi come capi di una gran famiglia, su cui esercitano un autorità benefica protettrice ed onorevole.

Le loro funzioni hanno per iscopo o l' interesse generale dell' Impero e de' popoli, o l' interesse particolare della respettiva loro città o comunità.

La Polizia amministrativa si divide in polizia generale, ed in polizia municipale. Le funzioni dei Maires relativamente alla prima, consistono nel tenere un registro civico per la numerazione della popolazione della spedizione de' passaporti, la vigilanza sulle prigioni e case di detenzione, di giu-

stizia e correzione come pure su' pubblici edifizj; far arrestare i disertori, dissipare i sediziosi tumulti ed attruppamenti, soprintendere agli spettacoli ed a teatri, come pure alle feste e cerimonie del culto.

Ai Maires parimente appartiene l' ispezione sui pesi e misure, come si è altrove enunciato, sulla sicurezza del commercio, e la libera circolazione delle granaglie ed altre derrate, sulle polveri, salnitri, patenti, e licenze di portar le armi.

Per ciò che concerne la Polizia municipale le loro funzioni, abbracciano quanto ha rapporto alla pubblica salubrità, à non preveduti accidenti e calamità, alle popolari radunanze alla conservazione e preservazione de' monumenti e pubblici edifizj, e delle proprietà altrui sulle boscaglie e terreni coltivati.

Abbaderanno che non si tengano pubblicamente nè privatamente giochi proibiti d'azzardo; e che non si commettano violenze e soverchierie a forza aperta nel circondario della loro comunità, procurando di dissipare al più presto ogni sedizioso tumulto ed attruppamento. Gli altri doveri di questa parte di polizia sono esattamente indicati a' respettivi articoli. *Ved.* MAIRES PROCESSI VERBALI.

POLVERI.

I Maires e gli aggiunti devono invigilare all' esecuzione della legge an. 5. (Bul, 141.) relativa alla fabbricazione e vendita delle polveri, a tenore de' seguenti articoli di essa.

1. E proibito severamente l' introdurre polvere dai paesi esteri nei Dipartimenti Francesi, sotto pena dalla confiscazione del genere, cavalli e carri e di una multa o ammenda di 20. franchi e 44. centesimi per Kilogrammo di polvere, o sieno 10. franchi per libbra.

2. Se una tale introduzione ha luogo per via di mare, la pena è duplicata, ferma stante la suddetta confiscazione.

3. L' introduzione e trasporto fuori di stato delle polveri del Sal nitro sono ugualmente proibiti, e la contravvenzione è soggetta all' istesse surriferite pene.

4. Le polveri o salnitri arrestati e sequestrati dagli impiegati nelle Dogane, saranno deposte nel più prossimo magazzino nazionale, e la metà del loro costo e delle pene pecuniarie summentovate andera a loro profitto.

5. La fabbricazione e vendita delle polveri, è proibita ad ogni abitante dell' Impero Francese che non sia a tal' uopo autorizzato per mezzo di una Commissione speciale dell' amministrazione nazionale delle polveri.

6. I Maires e gli aggiunti invigileranno attentamente sulle trasgressioni sovra si rilevante oggetto, e non tralascieranno di visitar sovente le fabbriche delle polveri se ne esistono sotto la loro giurisdizione,

7. Tutti quelli, che faranno illecitamente fabbricare della polvere saranno condannati alla multa o ammenda di 3. mila franchi. I generi e gli utensili saranno confiscati ed i fabbricatori ed operai ristretti in carcere per tre mesi la prima volta, ed un anno intero nel caso di recidiva. Il terzo dell' ammenda apparterrà ai denunziatori, e il rimanente sarà deposto nel pubblico erario.

8. Chiunque venderà polvere da fucile senza esservi autorizzato, sarà condannato ad una pena di 500. franchi, e chi ne avrà in casa più di 5. Kilogrammi (circa 10. libbre e un quarto) alla pena di 100. franchi.

9. I venditori autorizzati di polvere da caccia, non ne potranno vendere all' istess' individuo più di 6. franchi, (13. centesimi il Kilogrammo a 3. franchi la libbra) sotto pena di chiudere la bottega dello smercio, e di una multa di 100. franchi.

10. Se uno di detti venditori è convinto di tenere un deposito o vender polveri di contrabbando, incorrerà oltre la revoca di sua licenza e confiscazione delle polveri, nella pena di mille franchi. Tutte le cause di tal genere, si tratteranno davanti il Giudice di pace o il tribunale di polizia correzionale, secondo l' estensione di lor competenza e salvo sempre l' appello.

PONTI.

Quando i ponti avranno bisogno di es-

sere restaurati, le comunità sul cui territorio sono situati possono domandare mediante una deliberazione del corpo municipale, l'autorizzazione del Governo per la percezione di una tassa straordinaria per pagare le spese del risarcimento.

POPOLAZIONE.

I Maires e gli aggiunti devono formare nelle respettive comunità un prospetto chiaro e preciso della loro popolazione co' nomi e cognomi di tutti gli abitanti di ogni sesso od età ivi domiciliati. Terminato che sia verrà al principio di ogni anno trasmesso un tal prodotto al sotto Prefetto.

PORCI.

Questi animali sono soggetti ad una certa specie di lebbra detta *panico*, che ésige la vigilanza dei Maires ed ufiziali di polizia. Si deve loro far visitare la lingua quando sono vivi, per vedere se vi sono pustole, e morti sulle viscere e parti interne.

Devono anche invigilare, che non si ammazzi ne si venda la carne delle troje particolarmente vecchie o che figliato hanno di poco, perchè è nociva, e gastigheranno chi ne fa smercio.

PORTE CHIUSE.

Il tenere le porte chiuse, è un mezzo di sicurezza e di pubblica tranquillità; mentre se tali non sono, particolarmente in tempo di notte, le porte delle case cortili e giar-

dini, i ladri hanno l'adito d' introdurvisi, e sottrarsi così ad ogni indagine.

Gli ufiziali di polizia perciò, invigileranno che sieno chiuse e sopratutto quelle delle cantine, ed obbligheranno i padronati a prendere le opportune precauzioni affine d' impedire gl' inconvenienti, se le bodole sono troppo profonde e restano aperte col pericolo, che chi vi passa a canto.

PORTI.

E uno de' massimi doveri dei Maires di usar vigilanza sui porti di mare, scali, argini, gabbioni, steccate, antemurali ec. chiatte, navi, barche da tragittare dall' una all' altra parte, bagni pubblici, luoghi dove s' insegna a notare, marinarj, operaj, rematori, mastri calafati, costruttori, scaricatori, imbiancatori e simil sorte di gente.

E stato ordinato in vigore di un Decreto Imp. dell' an. 10. (Bul. 25.), che durante la guerra di mare, allorchè un bastimento mercantile francese o estero, darà fondo in un porto dell' Impero, nessuna persona, eziandio dello stato maggiore, e dell' equipaggio, potrà sbarcare nè metter piedi a terra senza la permissione del commissario generale di polizia, di un suo delegato o del Maire, che verranno avvisati dell' arrivo di detto legno dal Capitano del porto. Questi accompagnati da un ministro delle Dogane e da un interpetre, se vi è bisogno, procederanno alla visita di tutti gl' individui esistenti sul bastimento, delle carte, recapiti e delle merci e generi componenti il cari-

co. L' istesso Decreto ingiunge a questi funzionarj d'informar subito i tribunali di polizia dell'arrivo di detti bastimenti, del risultato delle visite fatte, trasmettendo loro l'originale dei suddetti recapiti e carte, le quali molto potrebbero interessare l' interna sicurezza dello Stato.

POSTA DELLE LETTERE.

Un Decreto emanato nell' an. 6. (Bul. 220.) proibisce espressamente a tutti i vetturini, calessanti, vetturali ed altre persone di qualunque ceto e grado, che non sono addette al servizio delle poste, di prender parte in veruna maniera nel trasporto delle lettere, pacchetti, pieghi, e carte fino al peso di un Kilogramma (o due libbre) e sotto anche al detto peso, giornali, manifesti da darsi a mano e fogli periodici, che devono trasportarsi da un luogo all' altro solamente per conto delle prefate poste.

I processi delle cause ed altre carte unicamente relative al proprio servizio, ed i pacchetti e fagotti superiori al peso di due libbre, sono eccettuati dalla generale proibizione; e per l'esecuzione di un tal' ordine, i direttori i contrallori, gl' inspettori delle poste, impiegati nelle Dogane di Frontiera ed i giandarmi, sono autorizzate a fare delle perquisizioni sulle vetture calessi e muli, addosso a' vetturali, vetturini e pedoni facendosi a tal' effetto assistere dalla forza armata, se lo richiede il bisogno.

POSTE DE CAVALLI.

I Maestri di posta sono obbligati a far registrare alle respettive municipalità o comunità le commissioni ad essi trasmesse dall' amministrazione delle poste.

La legge del 19. frigifero an. 7. (Bul. 249) ingiunge loro di tenere un registro vidimato e contrassegnato dal Maire, sul quale tutti i viaggiatori hanno la facoltà d' inserirvi i loro reclami, e segnatamente sulla trasgressione dell' artic. 23. di detta legge, che proibisce ad ogni postiglione e vetturino, l' esigere veruna somma al di là delle tariffe fissate dalla legge suddetta, e d' insultare le persone da essi servite.

I postiglioni e vetturini devono farsi prendere in nota e registrare ne' libri del sotto-Prefetto del proprio circondario, a norma di altro Decreto del suddetto an. 7. (Bul. 283.) attesochè il diritto di ottenere una pensione non decorre che dal giorno di una tale inscrizione.

POVERI.

Se una qualche donazione vien fatta in favore de' poveri di una comunità, i soli ufizj di beneficenza sono autorizzati dal Governo ad accettarla. Se poi le donazioni sono fatte a' poveri di tutto un circondario, possono essere accettate dal sotto-Prefetto, e dal Prefetto se si tratta di un intero Dipartimento.

POZZI.

È prescritto dalle veglianti Leggi a tutti i padroni delle case di procurare di mantenere i pozzi in buono stato e far che almeno vi siano 22. piedi d'acqua, fargli vuotare e ripulire quando abbisogna, e tenervi delle corde non lacere e fracide. I Maires devono invigilare su tal' oggetto.

PREFETTI.

In ogni Dipartimento dell' Impero Francese evvi un Prefetto nominato dall' Imperatore, e che unitamente ad un Consiglio generale di Prefettura ed un Consiglio generale del Dipartimento medesimo esercita le funzioni della sua carica.

In alcune delle primarie città vi sono anche de' Prefetti di polizia, e ne' porti di mare i più frequentati de' Prefetti marittimi.

Possono essi pubblicare nuove leggi e regolamenti, dare gli ordini opportuni per assicurarne l'esecuzione; accordano i passaporti per viaggiare in esteri paesi; soprintendono alle prigioni, alla decenza delle Chiese e degli Spedali e loro amministrazioni come pure alle amministrazioni delle comunità del loro Dipartimento. I Maires e tutti gli altri ufiziali dello stato civile sono a loro sottoposti, e similmente i sotto-Prefetti.

PRESCRIZIONE.

Gli articoli 9. 10. della legge del 3. brumifero anno 4. indicano il termine oltre

il quale le pubbliche o particolari azioni per eagione di un delitto sono prescritte.

Le trasgressioni relative alla caccia, si prescrivono nello spazio di un mese.

I pubblici stabilimenti e le comunità sono soggetti alle prescrizioni istesse dei particolari, e possono alle occorrenze farne uso.

PRETI.

I Maires devono procurare a quei Sacerdoti, che muniti di canonica istituzione devono prender possesso di qualche benefizio parrocchiale, che possano farlo pacificamente, cercando sempre, che sieno rispettati e venerati i ministri dell' altare. Ora non si tratta più per le comunità di procedere alle nomine de' parochi e di dare il voto più ad un Prete che ad un altro, mentre nel sistema del presente Governo è vietata ogni convocazione di popolo.

PREVARICAZIONE.

Qualunque ufiziale di polizia, che non abbia espressi formalmente i motivi dell' arresto in un mandato di cattura, e citata la Legge che lo autorizza ad ordinarlo, o che per suo arbitrio l' arrestato sia stato ritenuto in carcere privata senza esser stato condotto nelle pubbliche prigioni, è colpevole di prevaricazione nel suo ufizio. *Leg. del 3. brumifero anno* 4. *art.* 644.

PREVENZIONI D' INCENDJ.

I Maires e gli aggiunti sono obbligati

ad usare la maggiore attenzione per prevenire o smorzare al più presto che sia possibile gl' incendj, facendo agire in tali casi i muratori i manuali, i legnajoli ed altri simili artigiani, e chiedendo la forza pubblica esistente nella comunità, per prestare un pronto ajuto. Debbono vigilare sulle così dette guardie del fuoco, e su' loro magazzini degl' istrumenti macchine e utensili, che si adoprano in tali occasioni.

Se è necessario per fermar l' impeto di un incendio, fare atterrare le case vicine, sentito il parere degl' ingegneri e capi maestri muratori, potranno i Maires farle gettare a terra, senza che i proprietarj possano laguarsene, cercando però che i detti proprietarj abbiano luogo di ottenere qualche indennizzazione.

Devono procurare inoltre la conservazione degli effetti e robe salvate dagl' incendj, e che nulla sia trafugato ed involato, inconveniente che spesso accade, o per trascuratezza o per malizia delle guardie medesime. Invigileranno parimente che tutti coloro, che per mestiere trovansi astretti a tenere delle materie combustibili, le ripongano in siti lontani dai forni, cammini, fornelli, fucine, e botteghe di fabbri.

Attenderanno a tener ferma la proibizione di entrare nelle rimesse, scuderie, stalle, e granaj pieni di paglia, fieno e di scope, con pipe accese e lumi a mano, eccettuate le lanterne o lampioni ben chiusi.

PRIGIONIA.

Il condannato alla pena della prigionia, deve essere rinchiuso solo in una stanza luminosa, pulita, o senza ferri ne altri legami. Non può avere durante la sua pena alcuna comunicazione con gente di fuori, nè con altri condannati.

A pubbliche spese non se gli somministra altro alimento che pane ed acqua; il rimanente deve essere il prodotto del suo lavoro, che deve essergli procurato a sua elezione dagli amministratori del luogo ove è detenuto. Un terzo del suddetto lavoro va in benefizio della casa delle carceri, e due terzi del carcerato, per avere un miglior cibo e più abbondante, e mettere insieme una piccola somma pel giorno, che avrà terminata la sua pena.

PROCESSI VERBALI.

Le guardie campestri formeranno dei processi verbali contro chi lascierà in mezzo delle strade de' monti di paglia, fieno letame, carrette, ceste, e barocci; e contro i vetturali, vetturini e contadini che non abbaderanno a' loro cavalli e bovi e gli lascieranno erranti per le strade maestre.

Nelle città gli ufiziali di polizia ne stenderanno contro quelli, che getteranno dalle finestre tanto di giorno che di notte cose che possano macchiare gli abiti ed offendere chi passa di sotto; che non faranno riattare o demolire le muraglie e casamenti, che minacciano rovina, o che fanno delle

piantagioni intorno alle suddette strade maestre, senza averne ottenuta l'opportuna permissione.

Contro i muratori, falegnami, e proprietarj che faranno ammasso di pietre legnami, ed altri materiali, ne' siti e piazze pubbliche, e non inalzeranno fabbricando loro ponti nelle dimensioni prescritte da' veglianti regolamenti.

Contro i guasti commessi sopra monumenti e statue pubbliche; quelli, che lascieranno andar vaganti i pazzi pericolosi e gli animali nocivi, ed esporranno in vendita qualunque sorta di commestibili e generi guasti, corrotti, e malsani, o avranno le misure e bilancie scarse.

Contro gli autori d'ingiurie verbali, risse, vie di fatto violenze di qualunque natura sieno, pur che i rei non abbiano percosso nè ferito alcuno o non sieno oziosi oppure mal' intenzionati. In questi due casi il tribunale di bassa polizia non è foro competente, ed i predetti rei vanno condotti davanti il tribunale di polizia correzionale, o sia tribunale di prima istanza del circondario.

Ecco una formula applicabile ai processi verbali, che le guardie di campagna formeranno o faranno stendere dai Maires o aggiunti per contestare le contravvenzioni ed infrazioni alle Leggi affidate alla loro vigilanza.

Il dì .... a ore di.... davanti a noi Maire di... (o aggiunto in mancanza del Maire) è comparso il .... guardia campestre legalmente incaricato e che ha prestato giuramento il quale ci ha dichiarato come in questo istesso giorno all'ora di... facendo le solite sue gite vestito con le divise prescritte dalla legge, ha... (*qui si descrivono la natura del-*

le trasgressioni, delitti, nomi, cognomi, domicilio e professione dei rei, e tutte le opportune circostanze) ed ha intimato al medesimo ... o medesimi di seguirlo per trovarsi presenti alla formazione del processo verbale, il quale è stato esteso e sottoscritto dal .... guardia come sapra e da me.

Questi processi verbali, devono essere confermati e giurati dalle predetti guardie dentro lo spazio di 24. ore, davanti il Maire o giudice di pace, dicendosi:

Ed all'ora di ... il sunnominato ... guardia ec. ha confermato ed asserito davanti a noi ec. il contenuto del presente processo verbale, e si è dopo di noi sottoscritto ..

Si scrivono in carta bollata scritti a colonna, e trasmessi in capo a' tre giorni rivestiti di tutte le formalità al Procuratore Imp. presso il tribunale di prima istanza, ed in particolare per quelli che eccedono la pena pecuniaria o multa di tre giornate di lavoro.

I Maires e gli aggiunti possono trovarsi nel caso di formare dei processi verbali, per comprovare dei delitti, che sono di loro special competenza usando di questi termini.

Nei di ... Noi Maire o aggiunto di ... essendo stati informati, essere stato commesso a ... (*indicazione di luogo*) un delitto a un infrazione alle Leggi di polizia, cioè; (*qui va indicato il genere di delitto o contravvenzione, ed inoltre il nome cognome e domicilio del reo o dei rei*) ed a tale oggetto abbiamo formato contro di esso o essi il processo verbale attuale per valere e tenere, come sarà di ragione.

Questa specie di processi verbali, deve essere inserita sui registri della Meria, e l' aggiunto, se ne fa dare una copia e procede contro gli autori dinanzi il tribunale di semplice o bassa polizia, se il delitto è, di sua competenza. Se non lo è, manda la suddetta copia al Procuratore Imp. presso il tribunale di prima istanza. Se i delitti poi sono

più gravi al Procuratore Imp. presso la Corte criminale.

Se si tratta di delitti atroci, come assassinamenti, assalti di case, rottura di porte e scassi, aggressione di pubblici corrieri e di viandanti, sono i Maires incaricati di contestarle con processi verbali e denunziarli dentro 24. ore al sunnominato Proc. Imp. presso la corte criminale come cosa urgente.

Se i rei si pongono in difesa e fanno resistenza, si deve farne menzione nel processo verbale, specificando le qualita delle armi, che aveano indosso.

L'articolo 676. del Codice di procedura civile esige, che prima di registrare i processi verbali delle esecuzioni reali o sequestri sopra i mobili, l'usciere debba lasciarne un intera copia ai cancellieri de' Giudici di pace, ed ai Maires ò aggiunti delle comunità respettiva, e così per gli stabili, e fargli da essi sottoscrivere.

PUBBLICAZIONI.

Nessuna pubblicazione, può farsi in veruna comunità senza la sanzione e permissione del Maire.

Sui pulpiti delle Chiese, non dee farsi alcuna pubblicazione estranea all' esercizio del culto, se non quelle sole ordinate dal Governo. *Ved.* MATRIMONI, relativamente alle pubblicazioni de' medesimi.

QUADRO DELLA POPOLAZIONE.

In ogni comunità come si è enunciato, dee farsi un prospetto o quadro di tutta la

sua popolazione contenente l' età, qualita sesso professione, e domicilio degli abitanti sopra i dodici anni; e la legge del 8. nevoso an. 7. (Bul. 250.) ordina la formazione di una nota di quei tra i suddetti abitanti che sono soggetti alla tassa di lusso.

I Maires sono obbligati inoltre a stendere ogni anno, entro gli ultimi otto giorni del mese di settembre, una nota di tutti i giovani, che sono entrati ed hanno terminato il ventesimo anno.

RECLAMI.

I reclami contro i delitti, la di cui pena è di competenza de tribunali di polizia, deve esser fatta davanti i Commissarj, e dove non esistono, davanti i Maires delle comunità in cui sono stati commessi.

Quelli contro i delitti, che meritano maggior pena di tre giorni di lavoro o di carcere, devono esser fatti davanti Giudici di pace.

RECLUSIONE.

Le donne o ragazze, che sono incorse per delitti nella pena dei ferri, vengono in conseguenza condannate ad essere rinchiuse in una casa di forza o detenzione, e devono essere impiegate a lavorare in profitto dello Stato, in quel genere che sarà determinato dalle autorità amministrative. Leg. 6. ottobre 1791.

REGISTRI.

I processi verbali formati dai Maires,

le informazioni e dichiarazioni da essi ricevute sono tutte cose che devono essere riportate sopra un registro, essendo questo un mezzo assai efficace di render conto delle loro operazioni, di mettere un sistema nella loro corrispondenza, e sottrarsi alla loro responsabilità, e così se danno fuori un passaporto, un certificato ec. si chiamano questi i registri della Meria, ed ogni foglio deve essere numerato e contrassegnato dal Maire.

Il Decreto Imp. de 4. messidoro an. 13. che ordina la comunicazione dei registri delle comunità e de' pubblici stabilimenti ai direttori del registro è così concepito.

1. I ricevitori dei diritti e vendite delle comunità e di altri pubblici stabilimenti, i depositarj de' libri e minute d'atti concernenti l'amministrazione e beni degli Spedali, fabbriche delle Chiese e Capitoli ec. sono tenuti a comunicarli ad ogni richiesta ai predetti direttori, affinchè si assicurino dell' esecuzione delle Leggi sul Bollo e sul Registro.

2. Viene accordato alle Comunita e pubblici stabilimenti una dilazione di 6. mesi contando dal giorno della pubblicazione del presente decreto, per soddisfare, senza esser soggetti a veruna pena, a' suddetti diritti di Registro e di bollo; e passata tal dilazione le pene si estenderanno su tutti gli articoli i di cui diritti non sono stati pagati.

3. Per l' avvenire tutti i pubblici stabilimenti potranno tenere per gli atti concernenti la propria amministrazione due repertorj; uno per gli atti della polizia interna, l' altro per gli atti di amministrazione temporale ed esterna, e solo quest' ultimo sarà bollato. Verun atto soggetto al registro potrà essere inserito nel primo. Tutti gli atti predetti d' amministrazione ed i contratti da riportarsi nel secondo, dentro il termine di 20. giorni saranno portati al registro come quelli de segretarj municipali.

4. Tutti gli altri contratti ed istrumenti stipulati tra i membri componenti l'amministrazione dei prefati stabilimenti ed i particolari, saranno considerati come scritture private; e servirà il farli registrare quando sarà necessario farne uso pubblico, eccettuati quelli contenenti delle disposizioni traslative di proprietà, di usofrutto o godimento di beni stabili, che devono esser registrati dentro il termine di tre mesi dalla loro data.

REGISTRO CIVICO.

Il Registro civico è una delle condizioni necessarie affinchè ogn' individuo abitante nell' Impero Francese possa godere de' suoi personali diritti *Ved.* Diritti civili.

REGISTRO

DELLE TARIFFE DEI PREZZI DELLE GRASCE SUI MERCATI.

Le comunità devono prender ricordo sopra un registro in ogni fiera e mercato, che si tiene nel loro circondario del prezzo corrente delle derrate e generi di prima necessità, e ciò partita per partita con la respettiva data.

I Prefetti sono incaricati di ordinare ai Maires ad essi sottoposti di trasmetter loro ogni settimana la nota de' suddetti prezzi; vale a dire delle granaglie di ogni qualità, pomi di terra o patate, castagne legumi secchi, ed avena.

RENDIMENTO DE CONTI.

Ved. Consiglio Municipale.

RENDITE.

Un Decreto del 5. nevoso anno 12. (Bul. 333.), ha dichiarato valido il rimborso delle rendite dovute alle comunità effettuato dalle pubbliche casse in virtù della sanzione delle competenti autorità.

Allorchè tali rendite offerte sono agli Spedali, l'autorizzazione di accettarle dee chiedersi al Governo, e queste devono unirsi

agli altri beni ed entrate di somiglianti luoghi pii ed amministrati conforme alle leggi e regolamenti relativi agli stabilimenti di carità e loro diritti a norma delle disposizioni del Codice civile sull' Ipoteche.

REPARTIZIONI.

Questo termine vien adoprato particolarmente per indicare la distribuzione, che si fa dal Consiglio del circondario tra le comunità dell' importare e quantitativo delle contribuzioni che devono pagarsi dagli abitanti delle suddette comunità.

Il primo articolo della Legge 3. nevoso anno 7. (Bul. 250.) incarica quelli, che devono fare la ripartizione della contribuzione fondaria, di distribuire con l' istessa uguaglianza le ripartizioni delle contribuzioni personale, mobiliare e sontuaria.

REPERTORIO.

I Maires devono tenere un repertorio a colonna per inserirvi giorno per giorno senza veruno spazio bianco nè interlineazione e per ordine di numeri tutti gli atti della loro amministrazione che devono essere registrati sulle minute sotto la pena pecuniaria o multa di 10. franchi per ciascheduna omissione.

Ogni articolo di detto repertorio deve contenere; 1. il suo numero; 2. la data dell' atto; 3. la sua natura; 4. i nomi e cognomi delle parti e loro domicilio. Legge del 22. frigifero, anno 7. art. 49. 50.

ESEMPLARE.

Num.	Date	Natura dell' Atto.	Nomi
1.	. . . . .	Passaporti.	. . . . .
2.	. . . . .	Certificati di residenza	. . . . .

Questi repertorj devono essere presentati annualmente pel *vidit*, ai ricevitori del registro, e non può esserne negata la comunicazione ai direttori dell' amministrazione che la richiedono art- 52. 53.

Tutti i Maires come sopra ed anche quelli nominati da S. M. l' Imperatore, non sono dispensati dal tenere da loro stessi questi repertorj, e che la consuetudine di lasciarli tenere da i Segretarj dei Maires di prima classe non imprimeva a questi verun pubblico carattere, ed in conseguenza non possono metter mano sopra alcun repertorio degli atti surriferiti, nè estrarne e firmarne veruna copia, non essendo punto autentica la loro sottoscrizione.

REQUISIZIONE

DI DERRATE E COMMESTIBILI.

Quando le circostanze obbligano gli amministratori militari a fare una requisizione per i bisogni urgenti di un armata o di una divisione, questa deve esser diretta al Prefetto, il quale sentiti i sotto-Prefetti fa la repartizione della requisizione tra le

comunità. Il Maire a perfetta vicenda la fa tra gli abitanti; e quando l'ha adempita ne prepara la liquidazione. Fuori però de' Commissarj ordinatori, nessuno ha la facoltà di far requisioni e queste mai devono esser dirette ai Maires.

La Legge dell'anno 8. (Bul. 317. e 339.) hanno prescritte le formalità da osservarsi per l'uso e pagamento delle contribuzioni e delle carte di requisizione, dette *Boni*, o ricevute di derrate, cavalli, carri, ed altri oggetti. I Maires vidimeranno questi *Boni*, e gli consegneranno ai percettori delle comunità, con un duplicato dello stato che avranno formato per proprio discarico. Questi ultimi confesseranno di averli ricevuti sull'altro duplicato da mandarsi al sotto-Prefetto.

REQUISIZIONE
DELLA FORZA ARMATA.

I Maires e gli aggiunti possono corrispondere con i comandanti di qualunque grado della giandarmeria e truppa di linea, facendo la loro domanda in questi termini.

Noi . . . . Maire di . . . . . domandiamo in virtù della Legge al . . . comandante ec. . . . . di spedirci al più presto . . . . uomini (*a piede o a cavallo*) per andar contro agli assassini e ladri di strada, (*oppure*) prevenire o dissipare dei sediziosi attruppamenti, che . . . ., o assicurare il pagamento della contribuzione . . . . . o procurare l'esecuzione della sentenza emanata . . . . e per garanzia del comandante suddetto . . . . . o de comandanti ec. vi apponghiamo la nostra sottoscrizione e sigillo.

Fatto a . . . *Leg. 5. agosto* 1791.

RESIDENZA.

I pubblici funzionarj ed impiegati, sono

obbligati per tutta la durata delle loro funzioni a risedere ne' luoghi dove le esercitano, se non ne sono dispensati per cause legittime ed approvate dalle autorità superiori ne' casi specificati dalla Legge 12. settembre 1761.

Chi sarà trovato in contravvenzione, sarà considerato come dimesso per sempre dall'impiego, che resterà conferito ad altra persona.

RESPONSABILITA'

Qualunque abitante dell' Impero Francese che crederà di esser leso ed aggravato personalmente da qualche atto di un corpo municipale può esporre i suoi reclami o al sotto-Prefetto o al Prefetto, da' quali verificati i fatti, gli sarà amministrata pronta giustizia. L' istesso per i reclami e denunzie contro gli ufiziali municipali per mancanza nella loro amministrazione. Sotto gli art. di Prigionia e Sospensioni si espongono i diversi casi, che danno luogo alla responsabilità dei Maires. *Art. 31. del Cod. Civile.*

RETTIFICAZIONE.

Non è lecito il rettificare un atto dello Stato civile, che in virtù di un Decreto ottenuto sulle conclusioni del pubblico ministero. Veruna mutazione o cangiamento può farsi sovra un atto o istrumento, se il Decreto di rettificazione non è inserito sul registro dall' ufiziale dello stato civile, appena che lo avrà ricevuto. Si dee far menzione

in margine dell' atto riformato; e quest' atto non può esser dato fuori se non con le ordinate rettificazioni e correzioni; sotto la pena per l' ufiziale civile de' danni ed interessi.

Le formalità da osservarsi per rettificazione e correzione degli atti dello Stato civile, sono regolate dagli articoli 99. e seg. del Codice civile.

RICEVITORI INSOLVENTI.

In virtù di un Decreto del 6. messidoro an. 10. (Bul. 199.) l' insolvilibità o assenza dei debitori del pubblico tesoro, deve esser comprovata da dei processi verbali di perquisizione o di mancanza di beni ed effetti formati dagli uscieri, o da' certificati fatti sotto la propria responsabilità dai Maires e loro aggiunti, i quali certificati devono essere vidimati dal sotto Prefetto.

RICOGNIZIONE DI FIGLI.

Gli atti di ricognizione di un figlio si inseriscono sui registri dello stato Civile sotto la loro data, se esiste un atto di nascita, se ne fa menezione in margine, *Cod. Civ.* 62.

Ecco la formula degli atti da farsi in tal circostanza.

Ricognizione di un figlio fatta da' genitori dopo l' inscrizione di un fanciullo su registri dello stato civile.

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . davanti a noi Maire (o aggiunto) della comunità di. . .Dipartimento di . . . . è comparso (nome cognome e domicilio, il quale (*o la quale*) ci ha dichiarato, che riconosce in qualità di padre (*o madre*) di un figlio del sesso . . . . che ci è stato presentato . . . . e che abbiamo scritto sul registro

dello stato civile, sotto il nome di . . . . nato sotto di . . . e da . . . . e questa recognizione è stata fatta alla presenza degl' infrascritti testimonj, i quali unitamente a noi e al dichiarante, hanno firmato il presente atto, avendone ascoltata la totale ed intera lettura.

Fatto a . . . .

RIDUZIONE.

Qualunque riduzione di contribuzione fondiaria nel punto principale si trae dietro la riduzione proporzionata de' centesimi addizionali; an. 7. (Bul. 292.)

RIMEDJ SEGRETI.

A motivo di moltissimi reclami fatti su tal proposito è stato dichiarato in vigore di un Decreto Imp. dell' anno 13. (Bul. 48.); 1. che la proibizione fatta de' rimedj segreti, non riguardava quelle preparazioni e rimedj, che sono approvati dalle scuole di medicina a tal uopo incaricati, e la cui distribuzione è stata permessa dal Governo sebbene la composizione de' medesimi non sia divolgata; 2. che gli autori e proprietarj di questi rimedj possono smerciarli da loro stessi dove crederanno a proposito ed anche per mezzo de' loro subalterni in qualunque luogo, purchè ne chiedano la permissione al Prefetto o sotto-Prefetto, o in mancanza di essi al Maire; e questi magistrati potranno nel caso di abuso revocare il loro permesso.

RISSE.

Gli autori delle risse e contese, che non hanno danneggiata nè ferita alcuna persona, sono sottoposti semplicemente alle

pene della bassa polizia. Se poi vi saranno percosse e ferite di conseguenza, saranno i rei condotti innanzi i tribunali competenti.

Se per tal motivo la gente si affolla e specialmente ne' luoghi popolati, devono gli ufiziali di polizia ed i Maires prender subito le opportune misure per impedire i disordini, che potrebbero nascere. Se ciò loro non riesce a prima vista, richiederanno l'ajuto della forza armata, per arrestare i capi tumultuanti e condurli davanti il Commissario di polizia o il Giudice di pace, per essere interrogati e gastigati a norma de' loro delitti.

RIVENDITORI.

In generale è cosa nota, che i rivenditori o rigattieri tengono di mano a' ladri ed a borsajoli comprando a tenue prezzo i capi derubati. Pertanto, prescrivono le veglianti Leggi, che tutti i rivenditori e rigattieri tanto stabili, che ambulanti uomini e donne, debbano tenere un libro per segnarvi tutti gli oggetti delle robe comprate, il prezzo sborsato ed i nomi di coloro che glie l'hanno vendute. Dovranno usare attenzione di non comprar giammai, nè da ragazzi, nè da servitori o serve nè da garzoni di botteghe, nè da gente ad essi ignota, sotto la pena della restituzione immediata dei capi che scuopronsi derubati, della carcere ed altre pene, secondo le circostanze, mentre se non vi fosse chi comprasse tali effetti, sarebbero assai più rari i furti.

I titoli 4. e 5. della Legge 3. frigifero anno 7. prescrivono le regole da seguirsi per formare o rinnovare le partite dei ruoli della contribuzione fondaria. Chiusi che sieno questi e fissati, e pubblicato il quantitativo della riscossione da farsi, i percettori o riscuotitori cercheranno di esigerne il pagamento dai debitori.

RUMORI NOTTURNI.

I Rumori notturni e fracassi in ore notturne avanzate tendenti a disturbare il riposo de' pacifici abitanti e poveri manifattori, che hanno d'uopo di dormire, entrano nel numero degli sconcerti e disordini, che i Commissarj di polizia ed i Maires sono in obbligo di reprimere.

L'articolo 105. del Codice civile impone per gli autori de suddetti disordini la multa o pena pecuniaria o la carcerazione della semplice polizia.

SALNITRO.

Vei. Polveri e la Legge dell'anno 5. (Bui. 141.).

SALUBRITA'.

I Maires e qualunque altra autorità comunitativa o municipale, deve far uso delle maggiori precauzioni per prevenire l' epidemie, l'epizotie, e le malattie contagiose, facendo ben nettare le strade e le stradelle interne; dando lo scolo alle acque,

che imputridiscono e spargono da lungi de' miasmi putridi ed infetti; vigilando sulle fogne, cloache, e sulle fosse veterinarie; facendo arrestare e visitare qualunque specie di animali sospetti di morbi epidemici, ed uccidere quelli, che ne sono attaccati; impedendo lo stabilimento nelle città e villaggj di manifatture, laboratorj e mestieri che le Leggi inibiscono di tollerare, e facendo specialmente sequestrare su' mercati e nelle botteghe di macellari, pizzicagnoli, fornaj, vinaj, speziali e droghieri tutte le materie guaste, fracide, e commestibili corrotti e nocivi all' umana salute.

Se si conosce, che il grano abbia sofferta qualche alterazione, o per l'umidità o in altra maniera, il Maire o altro ufiziale di polizia, sentito il parere di due periti, è obbligato sotto la respettiva responsabilità, di proibire, che sia esposto in vendita, a' mugnai di macinarlo, ed a' fornai di comprarlo e metterlo in opra.

In quanto alle carni se vi è sospetto di malattia nei bestiami, si devono subito far visitare dai periti suddetti, che dovranno prestar giuramento di eseguire rettamente e scrupolosamente la loro perizia, onde dichiarino se gli animali macellati erano malsani; e se sono ritrovati tali tutte le carni macellate, verranno sepolte e ricoperte di calce, e ciò senza verun riguardo, essendo la pubblica salute superiore a qualunque altro oggetto. Si terrà l' istessa direzione sui vini alterati che si spacciano nelle bettole e cantine, od altre bevande, come pure sopra il pesce di mare,

che assolutamente deve esser gettato via quando ha patito, e che è stato salato o messo nel diaccio dai pescivendoli. Contro gl' infrattori di tali disposizioni, si formeranno dai Maires dei precessi verbali per servire contro chi sarà di ragione.

SCRITTI.

La legge dell' an. 4. (Bul. 40.) ordina, che tutti coloro che saranno trovati a distribuire degli scritti e fogli impressi senza nome di autore e stampatore, saranno arrestati e condotti davanti il Giudice di pace o i Maires o aggiunti, dove non vi sono Commissari di polizia.

La pubblica esposizione di scritti e produzioni contrarie a' buoni costumi, stampe in rame satiriche ed oscene, deve essere dai Maires ed altri ufiziali di polizia assolutamente impedita. I Prefetti poi sono incaricati in vigore di una lettera circolare dell' 11. frigifero an. 11. di non lasciare stampare senza la loro approvazione, verun avviso o proclama diretto al popolo dalle diverse autorità civili ad essi sottoposte.

SEGRETARJ.

Evvi un Segretario generale di Prefettura in ciaschedun Dipartimento, ed un segretario di sotto-Prefettura in ogni circondario.

Similmente può esservi nelle comunità in cui gli affari municipali sono difficoltosi e moltiplicati, ed anche presso i Maires e gli aggiunti, che non hanno un istruzione suffi-

ciente per la compilazione degli atti, che interessano gli abitanti della loro giurisdizione.

Per le comunità sotto i 5. mila abitanti, alle quali onerosa e superflua sarebbe la spesa di un segretario, potrebbe addossarsi un tal' incarico al maestro di scuola; ed in tal guisa potrebbe conbinarsi l' economia col buon servizio. Comunque sia, tutti que' Maires, che vogliono tenere un segretario, devono sapere, che questo non può considerarsi come un pubblico funzionario, e non ha facoltà di firmar verun atto nè pubblico nè privato; e neppure darne e sottoscriverne veruna copia, far certificati, fedi ec. sotto la pena della responsabilità del principale. *Decreto* 20. *Marzo* 1807.

SEMINARJ.

Il ristabilimento dei Seminarj fu ordinato in virtù di una legge dell' an. 12 (Bul. 335) prescrivendosi, che ve ne sarebbe uno per ogni Diocesi per educarvi la gioventù destinata allo stato ecclesiastico.

SENSALI DI CAMBIO.

Le funzioni di questi agenti neccessarj al commercio, consiste nell' intramettersi nelle piazze di traffico e città grandi pel giro e sconto delle lettere, pagherò e biglietti da negoziarsi.

L' artic 2. del titolo 3. dell' editto sopra il commercio obbliga questi sensali di cambio a tenere un libro in carta bollata o un repertorio giornaliero, per registrarvi tutte

le partite de' negozj da essi fatti per poterle riscontrare nel caso di controversia.

SEPARAZIONE.

L' art. 306. e seguenti del Codice civile determinano i casi in cui la separazione può esser domandata dai congiunti in vece del divorzio o scioglimento di matrimonio.

SEPOLTURE.

In vigore del Decreto Imp. dell' an. 12. (Bul. 5.) nessuna sepoltura potrà esservi nelle Chiese sacri Templi Sinagoge, Spedali, Cappelle pubbliche e generalmente in veruno degli edifizj chiusi, dove la gente si aduna per la celebrazione del culto; e neppure intorno alle città e borghi, se non alla distanza di 35. in 40. metri almeno.

SEQUESTRO SOPRA I CREDITORI DI UN DEBITORE.

Un Decreto del 18. agosto 1807. ha prescritte le disposizioni necessarie per i sequestri di tal natura, ed opposizioni notificate alle pubbliche amministrazioni in conformità degli articoli 561. o 569. del Codice civile. Se tali disposizioni, non sono scrupolosamente adempite, il sequestro sarà considerato come nullo e di niun valore.

SEQUESTRO SOPRA LE RACCOLTE.

Fuori del caso di parentela o di domestica servitù, a norma dell' art. 598. del Codice di procedura civile, spetta alla guardia

campestre ad essere custode e depositario delle raccolte e frutti sequestrati in erba. Se questa guardia non è presente, se le fa una notificazione dell' eseguito sequestro, lasciandosene una copia al Maire della comunità, con l' indicazione locale della situazione di dette raccolte. Il Maire appone il suo *vidis* sull' originale.

SERVITU'.

Le servitù stabilite dalla Legge per utilità pubblica o delle Comunità, hanno per oggetto i marciapiedi delle strade, gli argini lungo i fiumi e canali navigabili la riparazione delle suddette strade e vie di passaggio, ed altre simili necessarie operazioni. *Cod. Civ art.* 650.

SESSO.

Gli atti di nascita, devono enunciare il sesso della neonata creatura. *Cod. civ. art.* 57.

Allorchè trovasi esposto su qualche strada o altro sito pubblico e privato un fanciullo, nel processo verbale, che si formerà in tal' occasione, si farà menzione del suo sesso. art. 58.

SICUREZZA.

Tutto ciò, che interessa la pubblica e privata sicurezza, è di competenza dei Maires e de' Commissarj di polizia, come può vedersi nei respettivi articoli.

SIGILLO.

A termini della Legge del 6. piovoso,

an. 13. (Bul. 30.) nel sigillo dello stato, deve esservi scolpita da un lato l'immagine dell'Imperatore assiso sul suo trono rivestito degli ornamenti imperiali con la Corona in testa, e che tiene lo scettro e la mano della giustizia. Dall'altro lato l'Aquila Imperiale coronata, che riposa sul fulmine.

Il Sigillo per tutte l'autorità costituite deve avere l'Aquila come sopra per insegna come ha da un lato il predetto Sigillo dello Stato, ed intorno una leggenda, che spieghi quali sono le funzioni dell' autorità o dell' ufizio, che ha diritto di farne uso.

Un altro Decreto del 29. ventoso dell' istesso anno (Bul. 37.) ordina; 1. che le impressioni de' bolli e sigilli destinati per le diverse autorità ed amministrazioni dell' Impero, saranno incisi tali quali sono descritti nella sovracitata Legge, sotto l'ispezione del direttore della Zecca e delle medaglie, e portati all' esame ed approvazione del Ministro dell' interno.

SISTEMA AMMINISTRATIVO.

Le basi principali fissate dalla Legge per le diverse diramazioni dell' Amministrazione civile nell' anno 8. (Bul. 17.) sono le seguenti.

Nell' amministrazione locale che bisogna distinguere dall' amministrazione generale, come devonsi distinguere gli amministratori da' ministri vi sono tre distinti servigi.

1. L'amministrazione propriamente detta. 2. Le operazioni sulle contribuzioni consistenti nelle differenti ripartizioni, che hanno luogo tra le masse e gl' individui; 3. I giudizj contenziosi in tutte le parti dell' amministrazione.

La Legge separa queste tre funzioni, e rimette la prima ad un solo magistrato in ogni gradazione del potere amministrativo cioè al Prefetto al sotto Prefetto o al Maire, la

seconda a' Consigli de' Dipartimenti ed a' ripartitori municipali; la terza al Consiglio di Prefettura.

Queste disposizioni sono fondate su due principj, che l'amministrazione dee essere diretta da un solo individuo, e quel che spetta alla giudicatura da molti individui.

L'amministrazione propriamente detta consiste in tre cose, cioè; nella partecipazione delle leggi agli amministrati e nella trasmissione de loro ritorsi e lagnanze al Governo 2. nell'azione diretta sulle cose e sulle persone private; 3. ed infine la porzione amministrativa affidata ai funzionarj subalterni.

La vigilanza sulla predetta affidata amministrazione, è la principale e più importante funzione dell' Amministratore di un Dipartimento. Ad esso spetta lo spiegare a' magistrati inferiori il senso delle Leggi, i regolamenti ed ordini, che devono fare eseguire, e ciò si chiama *instruzione*.

La seconda è di dar prontamente quegli ordini speciali, che esigono i tempi, i luoghi, e le circostanze, è ciò si chiama *direzione*.

La terza è di sollecitare e determinare l'esecuzione di detti ordini, e chiamasi *impulsione*.

La quarta verificare questa esecuzione, ed è l'*inspezione*.

La quinta, è il farsi render conto dei modi adoprati in detta esecuzione e ricevere i ricorsi delle persone interessate, e le osservazioni de' sottoposti impiegati, ed è la *vigilanza*.

La sesta è di approvare o dar nullità agli atti, che hanno bisogno di esser verificati, e richiamare a loro doveri l'autorità inferiori, e gli agenti immediati che gli trascurano, e chiamasi *censura*.

La settima è di annullare gli atti contrarj alle Leggi ed agli ordini superiori riparare le ommissioni ed ingiustizie fatte, sospendere i funzionarj ed impiegati incapaci, destituire i negligenti a quei che hanno prevaricato nell' esercizio delle loro funzioni, e ciò dicesi *correzione e punizione*.

SOCCORSI PUBBLICI.

Il titolo 5. della Legge del 24. vendemifero an. 2., in sequela della legge concernente la proibizione della medicità e gli espedienti da prendersi per togliere di mezzo i questuanti, spiega le condizioni che si esigono per poter partecipare dè pubblici soccorsi. Esse sono le seguenti.

1. Il luogo della nascita, è il luogo naturale del domi-

lio di soccorso, e per i fanciulli è il domicilio abituale della madre dal momento in poi in cui son nati.

2. Per acquistare il domicilio di soccorso, vi è di mestieri aver dimorato un anno in una comunità, ed incomincia dal giorno che il nome di chi ha diritto d'averlo sarà notato nella respettiva cancelleria.

3. Potrà la comunità ricusare il domicilio di soccorso, se il domiciliato non è provveduto di una fede che attesti non essere persona oziosa o senza alcun arte. Fino all' età di anni 24. a qualunque suddito Francese, è lecito di reclamare senza alcuna formalità il domicilio di soccorso nel luogo di sua nascita, fermo stante, che ciò sia in una sola e non in due comunità ad un tempo istesso.

4. Quelli che prenderanno moglie, in una comunità e l' abiteranno per sei mesi, acquisteranno il diritto di soccorso, e così i vecchi di 70. anni, ed i soldati che avranno combattuto per la patria.

5. I bisogni, che esigono i pubblici soccorsi sono 1. *lo stato di povertà*; 2. *lo stato d' infermità*; 3. *lo stato di abbandono*.

6. Per contestare questi tre stati che danno un diritto a' pubblici soccorsi, si erigerà in ciascheduna città uno o più *ufizj di beneficenza*, conforme alla Legge dell' an, 5. (Bul. 94.) composti di personaggj ricchi e di ottima riputazione. Questi sono incaricati a tempo e luogo di somministrare de' soccorsi in natura, vale a dire letti, abiti legne da fuoco, legumi e minestre o zuppe economiche; Di queste si parlerà a suo luogo.

7. Impiegheranno a tal uso l' entrate, che la Legge la carità individuale e la beneficenza nazionale hanno loro assegnato, invitando inoltre i particolari doviziosi ad aumentarle con l' elemosine.

8. Le povere vedove con molti figli piccoli incapaci di guadagniarsi il pane hanno un diritto alla pubblica beneficenza vigilando che diano mediante tali soccorsi una buona educazione a suddetti figli; onde divengano un giorno utili cittadini.

9. I Vecchi e gl' infermi incurabili non richiedono che del riposo, e non si tratta che trovar loro un abitazione sana e spaziosa affinchè possano terminare in una felice tranquillità la loro laboriosa vita. Il dare a tutti indistintamente, è un fomentare l'arte del questuare; l' ajutare e soccorrere i veri indigenti e bisognosi, e un sodisfare un dovere verso l' afflitta umanità, e pagare un debito dalla società. *Ved.* ZUPPE ECONOMICHE, SPETTACOLI.

SOLLEVAZIONE.

E un primario dovere dei Maires, di

dissipare e reprimere le popolari sollevazioni e sono autorizzati a chiedere se vi e bisogno la forza armata per cooperare al ristabilimento della pubblica tranquillità.

La Legge del 27. germile an. 4. (Bul. 40.) ordina a tutti coloro di qualunque grado e condizione, che trovansi in adunanze tumultose e sediziose, di ritirarsi alla prima intimazione fatta dal Maire o da' comandanti della forza armata. *Ved.* GIANDARMERIA, REQUISIZIONE DI FORZA ARMATA.

SOPRASTANTI ALLE PRIGIONI.

Un soprastante o custode di prigioni, non può ricevere, nè ritenere veruna persona, che dopo avere inserito sul suo repertorio l'atto, che ne ordina l'arresto.

E' obbligato, senza che verun' altro ordine possa dispensarlo, a presentare il carcerato al funzionario civile, che presiede alla polizia della casa ove sono le prigioni, ad ogni sua richiesta. Ciò non deve essere neppure negato a' suoi parenti, o agli amici muniti di una licenza del predetto funzionario; quando però il soprastante non abbia commissione dal Giudice di tenere il carcerato in prigione segreta.

SOPRAVVIGILANZA.

I Maires gli aggiunti ed i commissarj di polizia, sono soggetti in qualità di funzionarj della polizia amministrativa, all' autorità immediata del Prefetto o sotto Prefetto. Come ufiziali poi della polizia giudiciaria sono per le procedure delle sentenze e decreti sotto la

sopravvigilanza del Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza, del Procuratore Imp. presso la Corte di giustizia criminale o del suo sostituto, che è il magistrato apposito di sicurezza del respettivo circondario, con i quali dovranno corrispondere secondo la natura delle loro funzioni.

SOSPENSIONE.

I Prefetti sono autorizzati a sospendere dal loro impiego e funzioni tutti i Maires ed aggiunti delle città e luoghi di minor popolazione di 5. mila abitanti. Leg. dell' an. 8. (Bul. 17.) art. 20.

Sotto diversi articoli sonosi indicati i varj casi per i quali i Maires possono incorrere nella pena di sospensione.

SOTTO PREFETTI.

Evvi un sotto Prefetto in ciaschedun circondario fuori che in quello dove è fissato il capo luogo del Dipartimento, Questo è a nomina di S. M. l' imperatore.

SOVVENZIONE.

L' artic. 22. della Legge del 17. fruttidoro dell' an. 7. sulla sovvenzione per la guerra, impone che debba farsi una detrazione di un dieci per cento sulle rendite di tutte le proprietà fondiarie delle comunità, come casamenti, campi coltivati, boscaglie ed altri beni rurali per formare un fondo comune di sovvenzione per la guerra se vi è d' uopo, ed in altra guisa pel mantenimento delle Chiese, seminarj, e case di abitazione per i parochi

SPESE COMUNITATIVE.

L' artic. 9. di un Decreto del 15. fruttidoro an. 8. assegna alle comunità un decimo sul prodotto delle patenti per supplire a' pagamenti delle respettive spese locali. Se ciò non basta, si ricorre all' imposizione de' centesimi addizionali ed alla contribuzione fondaria e mobiliare.

Le predette spese per lo più a norma del suddetto Decreto, riguardano.

1. Il mantenimento dei lastrici; del pubblico orologio, delle fontane, mercati ed altri edifizj posseduti dalle comunità, scuole, feste nazionali, fosse, acquedotti, ponti, illuminazione, carta, inchiostro e penne per uso dell' ufizio del Maire e cancelleria della comunità.

2. Le rendite provengono dai prodotti de' beni comunitativi suscettibili di locazione, de' boschi, case, posti sulle fiere, mercati, piazze, cantieri, porti e pubbliche passeggiate, passi de' fiumi ec.

3. Dal quantitativo de' centesimi addizionali alla contribuzione fondaria e mobiliare; dal decimo del prodotto delle patenti percepite dalla comunità; dalla metà delle ammende o multe di polizia.

Dal prodotto di quanto devono pagare alla comunità tutti gl' impresarj dei teatri, spettacoli pubblici, sale di ballo, ciarlatani, saltimbanchi e gente simile, prima dell' apertura di detti luoghi o esposizione al pubblico.

5. In ciascheduna comunità, il Consiglio municipale dee deliberare sulle contribuzioni in centesimi addizionali, che possono esser necessarie per sovvenire ai bisogni della comunità suddetta. Il Maire deve trasmettere questa deliberazione al sotto-Prefetto col piano delle spese della Municipalità o comunità unitamente a quello delle sue entrate ed altri avventizj provenienti dalle pubbliche contribuzioni.

6. Il Prefetto verifica e sanziona lo stato delle spese municipali e le rimanda a ciascheduna comunità col mandato delle respettive dirette imposizioni.

SPETTACOLI.

I pubblici spettacoli a norma dei Decreti dell' 7. termidoro an. 5. (Bul. 135.) consistenti in feste di ballo fuochi d' artifizio, acca-

demie di musica, corsi, ed esercizj di cavalli, opere sceniche e teatrali, ed altri trattenimenti, il di cui ingresso costa denaro a quelli che vi sono ammessi, dovrà pagare un decimo per franco sopra il prezzo di ogni biglietto; e questo anderà a benefizio degli Ospedali e soccorsi destinati a' poveri. Ciò è stato confermato per tutto l' Impero francese con altro Decreto Imp. de' 21. agosto 1806. (Bul. 113.)

SPEZIERIE.

I Professori di medicina e membri delle scuole di Farmacia, e speziali anziani e di reputazione a tal' effetto nominati dai Prefetti, sotto-Prefetti o Maires, anderanno a visitare tutte le spezierie, magazzini di droghe laboratorj ed officine farmaucetiche, per verificare la qualità e bontà delle droghe o medicamenti e composizioni, che in esse si smerciano. Trovandone dei difettosi, mal preparati o deteriorati, si metteranno in sequestro dal Commissario di polizia o dal Maire, che procederanno conforme alle Leggi veglianti ed in specie alla Legge del 21. germinale an. 11. (Bul. 270.)

I droghieri non potranno vendere veruna composizione o preparazione farmaceutica sotto la pena di 500 franchi di ammenda, ma potranno smerciare le droghe semplici all' ingrosso, senza mai far uso del peso medicinale. E se trattasi d' arsenico, sublimato corrosivo ed altri veleni qualunque, tanto i droghieri, che gli speziali, dovranno tenerli in luoghi separati, non venderli senza ricetta,

e prender nota in un libro a parte contrassegnato dal Maire o Commissario di polizia del nome cognome e domicilio di quei che hanno comprate tali sostanze velenose, sotto la pena come sopra di 3. mila franchi di ammenda per contravvenzione, ed anche di carcerazione secondo i casi.

Nessuno può vendere piante medicinali ed erbe indigene fresche o secche, ne esercitare la professione di Bottanico, senza aver subito davanti alle scuole di farmacia un rigoroso esame e pagata una contribuzione non eccedente i 50. franchi nè minore dei 30.

Nessun garzone o apprendista in una spezieria, potrà andarsene e lasciarla senza un previo avviso almeno di otto giorni fatto davanti al Maire o Commissario di polizia.

Morto che sia uno speziale, la vedova potrà continuare, se non ha figli iniziati nell' arte, a tenere la spezieria aperta per un anno, a condizione di presentare un giovane o ministro che conti almeno 22. anni di età e sia stato esaminato da quattro de più bravi ed accreditati speziali.

STADERE E BILANCIE.

L' un importante incombenza dei Maires ed aggiunti l' andare a verificare per tutte le botteghe, magazzini ed in ispecie de' venditori de' commestibili di ogni sorta e de' droghieri le stadere e le bilancie, sequestrando quelle che sono scarse e gastigando quei che maliziosamente se ne servono. Devono invigilare ancora sulle stadere e pesi di coloro,

che vendono frutta ed altre materie consimili per le strade.

STAMPA.

La già accennata Legge del 28. germinale an. 4. (Bul. 40.) ordina, che non si stampino giornali, gazzette ed altri fogli periodici o avvisi al pubblico senza il nome dell' autore o stampatore.

Le contravvenzioni su tale articolo, saranno punite per mezzo della polizia correzionale con 6. mesi di carcere per la prima volta, e due anni nel caso di recidiva. *Art.* 64. *e seg. del senato Consulto organico del* 28. *fiorile an.* 12.

Le stampe oscene incise in rame, ed i libri contro i buoni custumi non possono essere esposti in vendita (come repilcatamente si è enunciato) sotto le pene emanate dalla Legge 12. luglio 1791. ed altre, che a norma delle circostanze verranno decretate dalla polizia correzionale.

STATO CIVILE.

La Legge relativa agli atti dello stato civile emanata sotto di 20. ventoso an. XI. trovasi in tutta la sua estensione al secondo titolo del Codice civile, di cui tutti i Maires, tribunali e pubblici funzionarj devono essere provveduti, per averlo sempre dinanzi agli occhi. Ci contenteremo per tanto di dare gli esemplari di diverse formule di varj atti da farsi dagli ufiziali dello stato civile concernenti le nascite, le morti ed i Matrimonj.

Atto di nascita dichiarato dal padre o dalla levatrice.

In questo dì ... del mese ... alle ore ... davanti a me ... Maire (o aggiunto) della comunità di ... dipartimento di ... esercitante le funzioni di pubblico ufiziale dello stato civile, è comparso il ... dimorante a ... il quale assistito da due testimonj (*loro nome e cognome; e devono essere maggiori d' età*) il primo dimorante a ... il secondo a ... Dipartimento di ... ci ha dichiarato come la ... sua legittima consorte ha dato alla luce nel dì ... a ore ... un figlio (maschio, o femmina) a cui sono stati imposti i nomi di ... e dopo tal dichiarazione, mediante, l' istanza fattaci dal padre del fanciullo (o dalla Levatrice per lui) ho esteso il presente atto, che il padre del neonato ... ed i predetti testimonj hanno sottoscritto con noi. (*se il padre o qualche testimone non sa scrivere ne deve esser fatta menzione.*)

Fatto a ...

Atto di morte.

In questo dì ... del mese di ... a ore ... davanti a me Maire, o aggiunto, della comunità di ... Dipartimento di ... esercitante le funzioni di ufiziale civile, si sono presentati B. e C. ... (loro nome cognome e professione in età di anni ... (*dovendo esser maggiori*) dimoranti a ... Dipartimento di ... i quali ci hanno dichiarato che il ... dimorante a ... (*loro parente o amico*) è morto nel dì ... del presente mese, di ... nella casa di suo domicilio posta a ... e dopo questa dichiarazione ho steso il presente atto sotto di cui sonosi essi con me sottoscritti.

Atto di Matrimonio.

In questo giorno ... del mese di ... a ore di ... da me Maire o aggiunto della Comunità di ... Dipartimento di ... esercitante le funzioni di ufiziale dello stato civile, è stato pubblicato ad alta voce davanti la porta esteriore della casa o palazzo di detta Comunità, esservi promessa di matrimonio tra ... in età di anni ... dimorante a ... figlio di ... e di ... dimorante a ... Dipartimento di ... e la ... in età di ... figlia di ... e di ... fanciulla (o vedova dimorante in questa comunità, ed ho fatta affiggere la presente pubblicazione davanti la suddetta porta della casa della comunità nel giorno ed anno come sopra,

Firma del Maire.

La pubblicazione si fa nel giorno di domenica e si rinnova dopo 8. giorni d' intervallo durante il quale resta affissa ed è in questi termini.

Si fa pubblicamente sapere, esservi promessa di ma-

trimonio tra ... (*nomi e cognomi dei contraenti*) il ... figlio di ... e di ..... e la ... figlia di ... e di ..., e questa promessa è stata pubblicata in quest' oggi ... Domenica del mese di ... dal ... Maire .. o aggiunto davanti la porta esteriore della casa di questa comunità. Ed un tal matrimonio sarà effettuato e celebrato ... nel dì ... a ore ... nella maniera prescritta dalla Legge; e tutto ciò affinchè nessuno possa allegare titolo d' ignoranza.

Firma del Maire.

Atto di celebrazione di matrimonio.

In questo dì ... del mese di ... a ore ... davanti a me Maire, o aggiunto, di ... esercitante le funzioni di Ufiziale dello stato civile, alla presenza di ... e di ... *nomi cognomi qualità e domicilio de' testimonj che devono esser maggiori di età*) sono comparsi per contrarre il matrimonio da una parte il ... in età di ... (*l'età per i maschi è di anni 18. e per le femmine 15.*) dimorante a ... Dipartimento di ... (*vedovo o scapolo*) figlio di ... (*nomi e cognomi del padre e della madre, e se sono morti se ne deve fare precisa menzione*) assistito da .... e dall'altra la ... fanciulla (o *vedova*) in età di anni .... figlia di ... e di ... dimorante in questa comunità, assistita da ...

E dopo aver fatta la lettura, a' termini della Legge (1) degli atti di nascita da' quali resulta che il primo è nato ... e l'altra è nata ... Dipartimento di ... dal legittimo matrimonio di .. e di .. dai ... soprannnminati ... (2) del consenso in iscritto del ... padre dello sposo, e del ... padre della sposa (*o chi per loro se sono morti e della convocazione del consiglio di famiglia legalmente fatta*): (3) dell' atto della pubblicazione di promessa di matrimonio tra le suddette parti contraenti affisso alla porta della casa di questa comunità conforme prescrive la Legge (*se vi sono opposizioni impedimenti tolti di mezzo per decreto del Giudice di pace o di qualche tribunale, se ne deve far menzione*) (4) dell' atto rispetto fatto in conformità dell' articolo 151. del Codice civile da' suddetti contraenti; essi hanno dichiarato ad alta voce di prendersi attualmente per marito e moglie, e sonosi uniti in matrimonio, del che ho steso il presente atto, che gli sposi ed i testimonj hanno firmato di proprio pugno unitamente a me ...

Fatto a ....

Firma del Maire.

Atto di Divorzio.

In questo dì ... del mese di ... a ore ... davanti a me Maire o aggiunto della Comunità di ... Dipartimento di ... esercitante le funzioni di ufizial civile sono comparsi da una parte il ... in età di anni ... dimorante a ... figlio di ... e di ... (*se i genitori sono morti se ne dee far menzione*) e dall' altra parte la ... in età ... sua moglie figlia di ... e di ... dimorante a ... l' uno e l' altra assistiti da quattro testimonj; (*il primo, il secondo, il terzo, il quarto ec. nomi e cognomi de'*

medesimi) i quali (*qui si ripetono i nomi del marito e della moglie*) mi hanno fatta unanime istanza di pronunziare lo scioglimento del loro matrimonio contratto sotto di . . . del mese di . . . anno . . . nel luogo di Communita di . . . Dipartimento di . . . e veduti da me gli atti e decreti . . . emanati in conformita del Codice civile, artic. 264. e 294., ho pronunziato in nome della Legge, come il matrimonio tra . . . e tra . . . resta disciolto, ed essi sono liberi delle loro persone nell' istesso modo che lo erano prima di averlo contratto. Per il che ho steso il presente atto, che le dette parti ed i predetti testimoni sunnominati hanno sottoscritto con me. ec.

Fatto a . . .

A termini dell' art. 55. della Legge dell' an 7. (Bul. 248.) i maires in qualità di ufiziali dello stato civile devono fare ogni tre mesi un riassunto degli atti mortuari de' tre mesi precedenti ed inviarlo in carta non bollata ne' mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre, al ricevitore del registro del circondario sotto la pena dell' ammenda di 30. franchi per ogni mese di ritardo.

Le copie ed esemplari degli atti devono essere in carta bollata e non sono soggetti al registro.

I Militari che trovansi sul territorio dell' Impero non possono contrarre il matrimonio, se non davanti gli ufiziali dello stato civile delle comunità dove hanno dimorato senza veruna interruzione per lo spazio di 6. mesi, o davanti l' ufiziale della comunità dove le loro future spose hanno acquistato il domicilio fissato dall' art. 74. del Codice civile e adempite tutte le formalità prescritte negli articoli 166. 167., e 168) approvati l' an. 13. (Bul. 61.)

Il Gran Giudice con sua circolare del 3. giugno 1807. ha raccomandato ai Procuratori Imp. presso i tribunali di prima istanza,

d' invigilare, che i Maires e gli aggiunti facciano menzione negli atti dello stato civile delle qualità di membro della Legione d' onore

STRADE.

Il Decreto del 4. termidoro tit. 2. artic. 6. vuole, che le strade interne e pubbliche de' circondarj delle comunità sieno a carico delle medesime. I Consigli municipali devono provvedere a quanto è necessario per risarcirle, e metterle in buono stato. A tale effetto propongono la seguente deliberazione.

Nel dì . . . dell' anno . . . mese . . . il Maire e membri del Consiglio municipale della comunità di . . . appiè sottoscritti sonosi riuniti in numero competente nella casa della comunità, in sequela della convocazione ordinata dal predetto Maire, il quale ha esposto all' adunanza, che lo stato di degradazioni e rovina in cui si trovano le strade maestre ed interne della comunità, danno luogo a temere, che non divengano assolutamente impraticabili per poco che si ritardi a risarcirle; perciò il Consiglio municipale, considerando, che tali guasti esposti dal Maire sono pur troppo veri, e che bisogna prendere le più attive misure per rimediarvi, dopo essersi fatto mostrare il prospetto attuale di dette strade, a tenore della Legge, 11. frigifero an. 7. hanno determinato con l' unanimità de' voti, che saranno impiegate pel risarcimento di dette strade la quantità di . . . giornate di . . . come appresso

Per la strada di . . . . . »
Per i lavori alla strada di . . »
» totale . . . .

La copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Prefetto del Dipartimento di . . pregandolo ad autorizzare l' esecuzione, ed affidare l' incombenza dei lavori da eseguirsi al Maire.

Tutti gl' individui componenti la comunità, vi appongono la loro sottoscrizione.

STRADE MILITARI.

I Maires o aggiunti devono apporre il

vidit alle carte delle strade e gite dei militari, come pure assegnare quali strade debbano farsi da' prigionieri di guerra francesi o esteri de' quali è stato fatto il cambio.

Ne' paesi ove non sono Commissarj di guerra i Maires o aggiunti, devono tenere gl' istessi registri di gita, e rilasciano i così detti *buoni* sulle carte di gita o rotta ad essi presentate.

STRARIPAMENTI D' ACQUE.

I Maires e gli aggiunti hanno la facoltà nel caso di straripamenti d' acque ed inondazioni, di domandare il pronto soccorso degli abitanti, e dovranno poi denunziare al tribunale di polizia quegl' individui che hanno ricusata la loro assistenza.

La Legge del 28. germinale an. 6. gli autorizza inoltre in tal circostanza ugualmente che la giandarmeria, a entrare per le case particolari senza chiederne licenza a chi vi abita a solo oggetto però di prendere le più pronte precauzioni e misure per salvarle dall' imminente pericolo. Anche gli altri individui delle comunità dovranno accorrere a soprintendere ai lavori e ripari da farsi per arrestare nella miglior maniera possibile la furia delle acque.

Il processo verbale contro quei che negano di prestare ajuto è così concepito.

Noi appiè sottoscritto Maire, o aggiunto della Comunità di ... dichiaramo, che i ... (*nome cognome e professione e domicilio di quei, che non sono voluti accorrere a prestare aiuto, e descrizione degli utensili, e strumenti ad essi richiesti a tal' uopo*) hanno negato di prestar soccorso e di somministrare ... per l' uso de' lavori e ripari che sonosi ordinati per fermare l' inondazione dell' acque avvenuta nel dì ... alle ore

di . . . in conseguenza abbiamo steso il presente atto di negativa per servire come sarà di ragione ec.

Fatto a . . .

STRUMENTI RURALI.

A tenore dell' art. 2. tit. 1. sezione 3. della Legge 28. settembre 1791. gli utensili, strumenti, ed i bestiami inservienti all' agricoltura de' terreni, non possono esser soggetti a verun gravamento ne sequestrati, ne venduti a motivo delle pubbliche non pagate contribuzioni. Non possono esser presi, che ad istanza di chi gli ha somministrati per un tal uso, o per debito di affitto non pagato al proprietario de terreni suddetti, ed anche nel caso d' insufficienza di altri mobili ed effetti da gravarsi.

Il furto dell' aratro, vanghe, zappe ec., esposti sulla pubblica fede o per le vie si punisce con 4. anni di carcerere è di 6. se è stato commesso in tempo di notte.

SUBORDINAZIONE.

Devono i Maires ricordarsi sempre di essere subordinati ai Prefetti e sotto-Prefetti, per tutto ciò che riguarda le funzioni da essi esercitate per delegazione; ma possono operare da lor medesimi, senza interpellare le autorità superiori, se si tratta di pubblicare de' nuovi regolamenti di polizia, o di richiamare gli abitanti della propria comunità all' osservanza delle leggi ed ordini veglianti, prescrivendo le misure locali da prendersi a norma delle circostanze sugli oggetti affidati alla loro personale vigilanza.

SUPERFICIE.

Quattro metri quadrati) Corrispono ad una tesa
ò) quadrata.
quattro centinari)

Un Ara a 22. pertiche quadrate di 22. piedi.

Un Ectaro a due arpenti

Un miriametro quad. a 5. leghe quadrate.

L' operazione del calcolo chiamato per l' addietro *tesa delle superficie*, chiamasi ora *quadratura*; *la tesa de' solidi*, *cubatura*. I termini quadratura e cubatura non sono nuovi, ben noti essendo nella Geometria.

Da ciò ne provengono i verbi *quadrare*, *cubare*, *arare*; ed alle denominazioni di *Agrimensore* ed *Agrimensura* devonsi sostituire quelli di *Geometra rurale*, *e di terre arative*.

SUPPLENTI.

Il primo aggiunto fa le veci del Maire nel caso di sua malattia o assenza o di qualche altro momentaneo impedimento. Egli (o altri aggiunti se più ve ne sono) può concorrere col Maire, se da esso viene eccitato, a tutti gli atti di polizia interessanti la propria comunità: Leg. del 1. fructidoro an. 3. (Bul. 135.)

SUSSISTENZE.

Devono i Maires assicurare, con tutti i mezzi indicati e preveduti in qualunque caso dalle Leggi, la libera circolazione di qualunque genere di sussistenza.

Le Municipalità poi o comunità, che tro-

vansi nell' estensione di due miriametri lungi dalle frontiere o dalle coste marittime devono invigilare all' esecuziane delle Leggi, che proibiscono i depositi de' grani e magazzini a tal distanza; ed abbadare inoltre che i suddetti grani non sieno altrove trasportati senza le dovute permissioni. *Ved.* GRANI. MERCATI. TASSE.

TABACCHI.

La Legge del 29. fiorile an. 10. (Bul. 192.) ingiunge ai Maires ed aggiunti di accompagnare i ministri di finanza o dei diritti riuniti, allorchè vogliono trasferirsi in qualche luogo o qualche casa sospetta di clandestina fabbricazione di tabacco. Il Maire o l' aggiunto forma il processo verbale delle perquisizioni fatte e contravvenzioni che avranno scoperte.

Devono anche se sono richiesti, apporre il *vidit* ai certificati di origine della manifattura in cui i tabacchi sono stati fabbricati.

TAPPE MILITARI.

I Maire e gli aggiunti ricevuto che abbiano l' avviso dai sotto Prefetti del passaggio di truppe, devono subito trasmetterlo agl' impresarj dei trasporti e somministratori di sussistenze e foraggj. Devono eziandio passare in rivista i corpi che sono in marcia per contestare l' effettivo numero de' soldati se non vi sone commissarj di guerra. Verificano inoltre le note delle somministrazioni de suddetti impresari e le rimettono al sotto-Prefetto; e dovendo rilasciare dei *boni* per le

razioni de' foraggj e delle tappe useranno della maggiore attenzione sino allo scrupolo per non favorire l'altrui cupidigia o rendersene complici con la loro negligenza, dando così l'adito alle delapidazioni che vuotano l'erario dello Stato ed obbligano il Governo all'aumento delle tasse. an. 8. (Bul. 40)

TASSE.

Secondo la Legge del 22. luglio 1791. il pau fino e carne da macello sono i soli oggetti che possono essere sottoposti ad una tassa, che non può però estendersi al vino alle granaglie ed altre derrate sotto pena della perdita dell'impiego.

I Maires, e gli aggiunti sono autorizzati a citare davanti i tribunali di polizia i fornai e macellari, che vendono il pane e la carne più cari del prezzo determinato, consultando non dimeno l'uso de' respettivi luoghi, e prendendo il parere su tal proposito delle autorità superiori, per non movere de' passi falsi o agire con imprudenza.

In quanto alle prime copie ed estratti delle decisioni delle autorità amministrative, di Prefetture, sotto Prefetture, e Comunità, S. M. l'Imp. con suo decreto del 18. agosto 1807. (Bul. 156.) ha ordinato, che sieno, secondo i termini delle leggi, date gratuitamente e senza veruna tassa. Le seconde copie poi di dette decisioni, titoli documenti e recapiti depositati negli ufizj delle amministrazioni, si faranno pagare a norma della tassa fissata dall' art. 47. della legge del 7. messidoro an. 2. a ragione di circa 75. o 80. centesimi ogni due pagine.

TASSA DI LUSSO.

Una Legge del 3. nevoso an. 7. (Bul. 250.) ha determinata la maniera di formare i registri della tassa di lusso, e metterla in attività. *Ved.* Contribuzioni.

TASSA MUNICIPALE.

Ved. Spese Comunitative.

TAVOLE DELLO STATO CIVILE

Ecco le disposizioni di un Decreto Imp. del 20. luglio 1807. (Bul. 154.) sulle prime tavole alfabetiche e decennali dello stato civile.

Le tavole alfabetiche degli atti dello stato civile dovranno farsi annualmente, e saranno rifatte ogni 10. anni per non farne che una sola per comunità, da principiare a contare dal 21. settembre 1803. fino ai primo gennajo 1813., e così successivamente di 10. anni in 10. anni, in carta bollata e verificate dagl' impiegati che le hanno in deposito.

Per le copie di dette tavole, che devono restare a' tribunali, non sarà pagato al Cancelliere a titolo di spese giudiciarie che il costo della carta bollata.

La tavola decennale, sarà formata come appresso.

Dipartimento di... Circondario di ... Comunita' di ... Tavola decennale degli atti della comunità di ... dal 21. settembre 1802. a tutto gennaio 1813.

Dall' Anno 1803. all' anno 1813.

Nomi e cognomi delle persone coniugate	Date degli atti o dei registri
» Alberto Claudio accasato con Fran- » cesca Calais. »	» 3. Gennaio 1806. »

Saranno formate delle tavole distinte, ma consecutivamente le une all' altre degli atti di nascita, matrimonj, divorzj e di morte, tanto annuali, che decennali.

TEATRI.

I Commissarj generali di polizia sono incaricati per ciò che spetta a' teatri della vigilanza sulle opere, e commedie, che vi sono rappresentate. Ai Maires appartiene il mantenimento del buon ordine e la sicurezza degli spettatori.

Ai Maires o aggiunti appartiene ancora, il datare la permissione, che si aprino, e prendere le misure proprie a prevenire qualunque sconcerto. Non hanno veruna ispezione come si è detto sulle rappresentanze, Decreto Imp. dell' an. 14. (Bul. 71.); ma è in loro facoltà rendendone conto immediatamente al Prefetto o sotto Prefetto, di far sospendere provvisionalmente quelle sceniche produzioni che sono contro i buoni costumi o capaci di perturbare la pubblica tranquillità.

In altro Decreto Imp. 8. giugno 1806. si dice; 1. che in ogni capo luogo di Dipartimento il solo teatro principale goderà del diritto di dar feste di ballo con ingresso alle maschere; 2. che nessun' impresario fallito una volta potrà mai riaprir teatri. 3. che niuna rappresentanza verrà esposta senza esser passata sotto la censura ed approvazione della polizia.

TERRITORIO.

In tutte le comunità, che non hanno confini naturali come fiumi, canali, torrenti o fossati strade pubbliche ec. i Maires faranno mettere de' limiti di separazione ne' luoghi occorrenti, fatti di pietra con un metro in

circa e 5. palmi di altezza, e piantati in terra 9. palmi di figura quadrata ed in modo, che la parte superiore non mai minore di 6. palmi, presenti una superficie unita di due palmi, e 4. dita in quadro. In ognuno di essi vi saranno scolpiti il nome ed il circondario delle respettive comunità.

Se si dovranno far de' trattati per tal motivo tra comunità e comunità, saranno scritti in carta bollata esenti dal registro, ma approvati dai Prefetti sentito il parere del sotto-Prefetto. I detti limiti respettivi territoriali verranno piantati alla presenza di tutti i Maires delle Comunità, che vi hanno interesse e di comune concerto. Il processo verbale di tal piantazione, sarà approvato dal Prefetto, sentito il sotto-Prefetto, e resterà in deposito nella segreteria della Meria, e questo processo potrà farsi in carta bianca senza bollo.

Processo verbale di piantazione di confini da formarsi dai Maires.

In questo dì... del mese di... noi Maire della comunità di... accompagnato dal... aggiunto ec. e dai Maires delle comunità di... e di... qui sotto nominate, adunati per ordine del Prefetto del Dipartimento di... per esser presentati alla piantazione de limiti separatorj de' confini territoriali, abbiamo proceduto ad una tale operazione come segue.

Art. I. *Qui si determinano i limiti piantati tra le due comunità il numero, ed il luogo della situazione e respettive distanze.*)

Art. II. (*Qui s' indica il numero e la situazione de' limiti delle diverse sezioni, e se saranno queste confinate naturalmente, se ne fa menzione espressa in questo processo verbale.*)

E terminata una tale operazione, abbiamo proceduto alla confinazione di cui si tratta, non essendovi nel nostro territorio confini che possano dirsi naturali. In fede di che...

Il Maire, gli aggiunti, gl' ingegnieri ec.

TESTAMENTI.

Allorchè evvi persone, che vuol fare il suo testamento in un luogo, la cui comunicazione è inpedità per pubbliche calamità, ò in qualunque maniera siasi, il testamento potrà esser fatto davanti il Giudice di pace o davanti uno degli ufiziali della Comunità alla presenza di due testimonj. *Cod. Civ. art.* 965.

TESTIMONJ.

I testimonj prodotti negli atti dello stato civile non possono essere che maschj in età di 21. anno almeno. Cod. suddetto art. 37.

Gli atti di nascita si stenderanno alla presenza di due testimoni, ed allorchè si è nell' impossibilità di giustificarlo vi si supplisce con un atto di notorietà, formato dal Giudice di pace, sulla dichiarazione di 7. testimoni di entrambi i sessi art. 71. 72.

Il matrimonio esige per la sua celebrazione la presenza di 4. testimoni de' due sessi, art. 75.

TITOLI.

I titoli di oro e di argento si esprimono per mezzo di decimi centesimi e millesimi di materia fina da essi contenuta.

In quanto a' titoli onorifici di nobiltà ec, questi sono tutti aboliti, furon quelli adottati ultimamente nell' Impero, e quelli della Legione di onore.

TRANQUILLITA' PUBBLICA.

Ogni contravvenzione alle Leggi, che hanno per oggetto il mantenimento della pubblica tranquillità è un delitto. I Maires, gli aggiunti, ed i Commissari di polizia, specialmente incaricati di mantenere il buon ordine, non devono niente trascurare perchè sia mantenuta in tutti i luoghi ove si fa radunanza di gente cioè teatri, caffe, osterie, bettole, e più di tutto intorno a' siti di prostituzione. *Leg. 22. Luglio 1791.*

TRANSAZIONE.

A' termini dell' artic. 2043. del Codice civile, le comunità ed i pubblici stabilimenti, non possono transigere, se non muniti dell' espressa autorizzazione del Governo. Ottenuta questa si adunerà il Consiglio municipale, e si sentirà a tal' uopo il parere di tre dotti giureconsulti nominati dal Prefetto del Dipartimento, il quale inoltre avrà il diritto di darvi la sua approvazione.

TRATTAMENTI E STIPENDJ.

Gli Stipendj de' pubblici funzionarj ed impiegati civili, stante una Legge dell' an. 9. (Bul. 74.) possono essere sequestrati fino alla quinta parte su primi mille franchi ed altre somme inferiori; del quarto su cinque mila franchi, e del terzo sopra i sei mila franchi, fino all' intero pagamento dei debiti contratti dai predetti funzionarj.

Gli stipendi degli Ecclesiastici non sono

sottoposti a veruna detrazione o staggina a norma del Decreto dell' an. 11. (Bul. 241.)

TRATTORI E PASTICCIERI.

Le veglianti Leggi proibiscono a venditori di vino all' ingrosso ed a minuto, trattori, pasticcieri, osti ec. di dar da giocare nelle loro case e botteghe, nè soffrirvi alcuna specie di giochi di azzardo. Inoltre di ricevere gente e dar da mangiare dopo le ore 11. della sera e nell' estate dopo le 12. due debiti tempi, sotto la pena della multa di 100. franchi per la prima volta, e 200. nel caso di recidiva.

TRAVESTIMENTI.

Tutte le persone mascherate, trovansi armate saranno arrestate non essendo assolutamente permesso, alle maschere di portare alcuna sorta di armi, ne grossi bastoni. Si arresteranno pure tutte quelle maschere, che per forza vogliono entrare senza essere invitate nelle feste di ballo de' particolari, cene e divertimenti a spese di società, in qualche trattoria o locanda, come disturbatrici del pubblico riposo.

I Maires non permetteranno mai fuori de' tempi leciti, i travestimenti da donna in uomo, e d' uomo in donna, come troppo contrario a' buoni costumi ed alla pubblica decenza. Non lasceranno fuori del carnevale che sotto qualunque titolo o quesito colore, le donne portino altri abiti che quelli convenienti al loro sesso.

TRIBUNALI.

Vi sono in materia civile i tribunali di prima istanza e le corti di appello.

In materia di delitti di pena afflittiva, nel tribunale di prima istanza si ammette o rigetta l'accusa. Se è ammessa, si trasmette alla Corte di Giustizia o supremo tribunale criminale, che dopo la ricognizione del fatto pronunzia la pena.

I delitti non meritevoli di pena afflittiva o infamante, ma superiori ai tre giorni di carcere sono giudicati dai suddetti tribunali di prima istanza salvo l'appello alla corte o tribunal criminale.

I piccoli trascorsi non eccedenti tre giorni di carcere sono di competenza del tribunali di polizia.

La Corte di cassazione residente nella capitale dell'Impero non giudica del merito delle cause civili o criminali, ma abolisce ed annulla le sentenze pronunziate in sequela di procedure nelle quali sono state violate le prescritte formalità o contengono delle contravvenzioni alle veglianti Leggi.

TRIBUNALI DI POLIZIA.

Davanti al tribunale di polizia composto attualmente dal Giudice di pace o da i Maires ed aggiunti che ne fan le veci, si cita qualunque persona accusata o querelata di una colpa non eccedente tre giorni di carcere o un ammenda fino alle tre giornate di lavoro, e più la condanna di danni ed interessi.

A norma della Legge dell'an. 10. (Bul. 191) è stato ordinato, che nelle città ove esistono diversi Giudici di pace, non vi sarà che un solo tribunale di polizia, a cui ciascheduno dei detti Giudici presiederà di tre mesi in tre mesi.

Gli uscieri dei diversi Giudici di pace inservienti all'istesso tribunale di polizia eserciteranno a perfetta vicenda il loro ministero presso il medesimo.

UBRIACHEZZA.

L'ubriachezza sebbene in se stessa non sia un delitto, gli ufiziali di polizia, i Maires e gli aggiunti, devono fare invigilare sulle osterie e bettole, e fare accompagnare alle loro case gli ubriachi, che sovente fanno nascere dei disordini tra la popolazione. L'eccesso del vino non rare volte produce i delitti.

UFIZI DI BENEFICENZA

Questi ufizj sono stati eretti in esecuzione della Legge del 7. frigifero an. 5. (Bul. 194.). Il loro numero non è limitato, e ne' possono esistere più d'uno ne luoghi dove è un Giudice di pace.

Le loro funzioni riguardano le operazioni ordinate dall'amministrazione, ed il far rimettere i fissati soccorsi alle case degli indigenti.

I membri non hanno verun soldo nè maneggiano denari; nominano però un riscuotitore, che incassa tutte le somme, che ha percette.

I diritti stabiliti in soccorso degl' indi-

genti sui biglietti de' teatri, feste, spettacoli, e balli dove si paga all' ingresso, fanno parte de' loro capitali, come pure le elemosine e donativi spontanei, che loro possono esser fatti da qualche anima caritatevole.

Tutti i mesi devono render conto del prodotto di quanto hanno percepito al respettivo sotto-Prefetto; ed il conto poi deve esser munito dell' approvazioae del prefetto.

L' oggetto primario di una tale instituzione, si è di procurare de' soccorsi sussidiarj all' indigente ed afflitta umanità ne' luoghi di sua dimora, e per quanto è possibile è cosa buona che tai soccorsi sieno somministrati in natura.

Sono anche i predetti ufizj incaricati di accettare i donativi e legati fatti ai poveri i membri che gli compongono si nominano dal Prefetto, e dal sotto-Prefetto nelle città subalterne, sempre però con l' approvazione del primo.

UFIZIALI DELLO STATO CIVILE.

L' art. 13. della Legge 28. piovoso an. 8. (Bul. 17.) attribuisce ai Maires ed aggiunti le funzioni di ufiziali dello stato civile; e le regole, che devono osservare nella compilazione degli atti dello stato suddetto, trovansi ampiamente descritte dall' art. 35. fino all' art. 98. del Codice civile.

Gli artic. 156. e 157. determinano le pene in cui possono incorrere quegli ufiziali delle stato civile, che proceduto avranno alla celebrazione di un Matrimonio senza enun-

ciare nell'atto i dovuti consensi, e le rispettose istanze prescritte dalla Legge.

L'art. 192. pronunzia una multa o pena pecuniaria contro quei, che mancano alle formalità concernenti le pubblicazioni e le dispense. Inoltre a' termini dell'articolo 100. l'azione civile contro i Maires ec. nel caso di frode negli atti può esser diretta eziandio contro i loro eredi.

Relativamente al divorzio o scioglimento, di matrimonio dopo la promulgazione del Decreto del Giudice che lo ammette, la parte che lo richiede, deve andare davanti l'ufiziale dello stato civile per farlo definitivamente pronunziare; art. 258. se una di dette parti avrà lasciata passare una delazione di due mesi senza citar l'altra davanti il suddetto ufiziale, non deve essere più ascoltata; art. 266. anche in materia di divorzio per reciproco consenso, si considera il Decreto come non avvenuto, se le parti non sonosi presentate, come sopra, dentro lo spazio di 20. giorni, art. 294.

Un Decreto Imp. emanato sotto di 11. Luglio 1807. (Bul. 152.) relativamente agli emolumenti degli atti e copie e gli atti dello stato civile, ha ordinato quanto appresso:

Art. I. Conforme alle leggi veglianti gli ufiziali dello stato civile continueranno ad avere per ogni atto di nascita morte, e pubblicazione di matrimonio trenta centesimi. fr. —, 30. c.

E più per la carta bollata ed il rimborso per la tassa di guerra . . . . » —. 83. c.

fr. 1. 13. c.

Per gli atti di matrimonio adozione e divorzio . . . . » fr. —. 60. c.

Per la carta bollata ed altre come sopra . . » —. 83. c.

fr. 1. 43. c.

2. Nelle città di 50. mila anime ed anche di più; per ogni atto di nascita, morte e pubblicazione di matrimonio. fr. - 50. c.
Per la carta bollata ec. . . . . » -- 83. c.
fr. 1. 33. c.

Per gli atti di matrimonio, adozione e divorzio, fr. 1. --. --
Per la carta bollata ec. . . . . » -- 83. c.
fr. 1. 83. c.

E' proibito agli ufiziali dello stato civile l' esigere altre tasse e diritti sotto le pene emanate per i delitti di concussione.

Non possono neppure pretendere cosa alcuna per la formazione de' suddetti atti, ed inscrizione de' medesimi su registri.

Il presente Decreto resterà continuamente affisso sopra una tavola di legno e scritto a caratteri majuscoli in ciaschedun' ufizio o luogo dove si fanno le dichiarazioni dello stato civile, e si tengono i registri.

UFIZIALI DI PACE.

Questi ufiziali sono incaricati d' invigilare sulla pubblica quiete, portarsi ne' luoghi di perturbamento, arrestare i delinquenti, e condurli innanzi il Giudice di pace.

Sono attualmente nominati da S. M. l'Imperatore, e restano in impiego fino a che egli vuole an. 8. (Bul. 345.)

Portano per distintiva insegna del loro ufizio un bastone bianco in mano, su cui sono scolpite queste parole, *Si presti mano forte alla Legge*. Dicono a quelli che arrestano: *vi comando in nome della Legge di seguirmi davanti il Giudice di pace*. Qualunque abitante è tenuto a prestar loro assistenza a tale intimazione, e chi ricusa di obbedire può essere condannato a tre mesi di carcere.

In tempo di notte possono ritenere pres-

so di loro le persone arrestate per condurle nel dì susseguente dinanzi a' commissarj di polizia, se trattasi d' oggetti relativi alla polizia municipale, e davanti il Giudice di pace, se trattasi di oggetti di polizia correzionale o polizia di sicurezza. La loro paga è di 3. mila franchi a spese della comunità.

Il vestito è turchino con bavero e manopole di scarlatto, sottoveste e pantaloni di scarlatto consimile, an. 10. (Bul. 151.). Un gallone d'argento sul bavero e sulle manopole della sola larghezza di due centimetri. Il cappello appuntato alla francese con un istesso gallone d'argento senz'altro ornamento; bottoni bianchi uniti, sovra cui vi è scritto *la Pace*, ed una sciabla sostenuta da una cintura di pelle bianca.

UFIZIALI DI POLIZIA GIUDICIARIA.

Questi ufiziali sono i Commissarj di polizia, ed i Maires e loro aggiunti, come pure i Giudici di pace. *Ved.* Tribunali di Polizia.

UFIZIALI DI SANITA'.

Gli ufiziali di sanità, e medici e chirurghi, sono obbligati a norma delle leggi veglianti di prendere il nome e cognome de' feriti, che sono chiamati a curare, e medicati che gli hanno, fare il dovuto referto a' tribunali di polizia. Devono fare inoltre, a norma de casi a cui possono trovarsi pre-

senti, i referti di nascita o di morte. *Legge del 20. sett. 1792.*

UFIZIALI MUNICIPALI.

Ved. Mairrs.

VACCINA E VACCINAZIONE.

La vaccina proviene da una malattia delle vacche, che regna in certi tempi in alcune provincie dell' Inghilterra e che esisteva da lungo tempo nel Ducato d' Holstein soggetto alla Danimarca. Il Dottor Jenner Medico Inglese, assicurato da lunghe esperienze, che questo morbo si attaccava a quei che mungevano le vacche, e che non erano essi giammai attaccati dal vajolo, ha concepito il progetto di farne un nuovo metodo d'inoculazione, conosciuto in seguito come un ottimo preservativo dal suddetto vajolo.

Non offre questo alcun pericolo in se medesimo nè promove verun incomodo, perciò può essere adottato generalmente; ed i Maires possono efficacemente contribuire co' loro consigli alla propagazione di un tal rimedio diretto a distruggere un crudele flagello, che leva dal mondo la settima parte delle creature umane, che ne sono attaccate e qualche volta sino a un terzo nelle epidemie. Chi sa che un tal metodo non giunga a dileguare affatto il vajolo, come si è ne' passati secoli dileguata la Lebbra, l' Elefantiasi ed altri mali cutanei terribili, recati in Europa in tempo delle crociate, e che non hanno lasciata altra traccia che nelle istorie.

VAGABONDI.

Allorchè un individuo qualunque siasi, trovasi fuori del suo circondario senza passaporto, l' art. 6. della Legge dell' an. 4. (Bul. 148.) ingiunge, che possa essere arrestato, finchè non abbia giustificato di essere scritto sul repertorio della comunità del suo domicilio. L' arresto viene eseguito dagli ufiziali di polizia della comunità ove è stato trovato, o dalla giandarmeria e se vien condotto dinanzi al Giudice di pace, questi lo fa scortare davanti al Maire per restarvi finchè abbia dati tutti gli opportuni schiarimenti sulla sua persona. I Commissarj generali di polizia, hanno la facoltà senza pregiudizio delle disposizioni locali de' Prefetti sotto-Prefetti e de' Maires, di far rinchiudere nelle carceri i vagabondi e gente senza arte nè professione alcuna.

VELENI.

Le sostanze conosciute come veleni, non possono esser vendute che alle persone, che per la loro professione si trovano nel caso di doverne far uso. Devono queste però recare un certificato che attesti la verità di quest' uso, e del loro mestiere, per restare in filza presso lo speziale o droghiere da cui le hanno comprate.

VENDEMMIE.

I Maires possono fissare il giorno per principiare la vendemmia nel territorio della loro comunità, se i maggiori possidenti de'

poderi e vigne sono d'accordo su tal' articolo; e fissato che sia, lo faranno pubblicare almeno 24. ore innanzi affinchè tutti prendano le opportune misure.

VENDITE ED AGGIUDICAZIONI.

Il primo articolo della Legge del 22. piovoso anno 7. (Bul. 258.) prescrive, che le vendite de' mobili effetti e mercanzie, non debbano farsi, che pubblicamente ed all'incanto, ed alla presenza e col mezzo de pubblici funzionarj di ciò incaricati.

I Ministri del registro, che devono formare i processi verbali delle contravvenzioni da essi contestate e comprovate, sono autorizzati dall' art. 8. dell' istessa legge a domandare l' assistenza del Maire o aggiunto della comunità nella quale si eseguisce la vendita.

La vendita degli alberi e piante sparse sui terreni comunitativi, alberi morti, frutta, fieni e pezzi di alberi appartenenti alla comunità, fa parte delle attribuzioni dei Maires. Non possono però procedervi senza esservi autorizzati; per la qual cosa ricorreranno al sotto-Prefetto, il quale a norma dell' importanza dell' affare loro ingiunge le formalità da adempirsi. Eseguita la suddetta vendita, i Maires rimetteranno copia al sotto-Prefetto la copia del Processo verbale, non essendo l' aggiudicazione definitiva, se non dopo la di lui approvazione. Il prodotto di tali vendite passerà nelle mani dei Maires, ed i posti delle piante vacanti si riempiranno di nuove piante ed arboscelli dell' istessa specie.

Prima di annunziare una vendita, o una aggiudicazione i Maires devono stabilirne le condizioni ed i pesi, e queste consistono.

1. Di pagare in contante dentro il prefisso termine il prezzo della vendita, come pure le spese dell'aggiudicazione.

2. Di far portar via gli alberi venduti in un epoca determinata.

Questi patti ed altri analoghi alle circostanze verranno inseriti nel registro della Meria.

Una vendita non può aver luogo che in seguito degli editti, affissi e pubblicazioni fatte almeno innanzi dieci giorni dall'apertura della subasta. Ecco le formule de i diversi atti da formarsi su tal proposito dai Maires.

Affissi per l'ennunciazione di una delle suddette vendite.

Il Maire della communità di . . . fa sapere che si procederà nelle forme prescritte dalle Leggi, e regolamenti veglianti, nel giorno di . . . all' ora di . . sulla faccia del luogo di . . . alla vendita o aggiudicazione di N. . . . di . . . e di . . e si riceveranno le offerte delle persone riconosciute solventi, e ad esse si darà la nota dei pesi e carichi ec.

Fatto a. . . . il dì . . . anni . .

Questi editti devono essere in carta bollata.

Processo verbale d' aggiudicazione.

L'anno . . . il giorno . . . alle ore di . . . Noi appiè sottoscritto Maire di . . . in vigore dell' autorizzazione del Prefetto o sotto-Prefetto e degli editti affissi sotto di . . . del presente mese ne' soliti luoghi, si è proceduto alla vendita ed alla aggiudicazione degli oggetti qui appiè descritti e come apparisce dai summentovati editti, ai seguenti patti e condizioni (come sopra N. 1. e 2.)

E dopo avere ricevute le offerte e gl' incanti delle persone presenti maggiori e migliori offerenti, dopo essersi assicurati non vi essere altri che volessero dare una maggior somma abbiamo liberati ed aggiudicati i capi come sopra al . . (nome professione e domicilio del compratore per la somma di . . .

avendo egli dichiarato di sottomettersi ai patti e condizioni della suddetta vendita, onde abbiamo chiuso il presente processo verbale che ha sottoscritto con noi ec.

Fatto a... sotto di...

Una tal sorta di atti è soggetta al bollo di 25. centesimi e al diritto di registro dentro lo spazio di 20. giorni, e tutte le spese fanno parte dei pesi dell' aggiudicazione.

Spetta ancora ai Maires di aggiudicare i ribassi quando si tratta di risarcimenti e miglioramenti agli edifizj e casamenti comunitativi, strade, fontane e ponti. In tali occasioni devono chiedere l'autorizzazione al Prefetto di poter convocare il Consiglio municipale per deliberare sulla necessità di questi risarcimenti o ricostruzioni e sui mezzi i più adattati per metterli in esecuzione. A tal' uopo il consiglio fa stendere un cottimo da un maestro muratore, e l'approva o lo cambia. Presa tal deliberazione unicamente all' indicazione del cottimo adottato, si rimette al sotto Prefetto, che la fa passare sotto gli occhi del Prefetto il quale vi appone se crede bene la sua sanzione.

VENDITE DI BENI STABILI.

Quando una comunità si trova in circostanza di vendere de' beni stabili o per pagare dei debiti, o per costruire un mercato, un luogo per una fiera od altro pubblico edifizio qualunque, o fare dei lastrici, ponti, nuove strade, canali ec., il Maire dopo aver formato un prospetto dei debiti e delle spese da farsi, procede alle stime ed

al cottimo di tali lavori, e rimette l'affare corredato con gli opportuni documenti al sotto Prefetto, per ottenerne l'autorizzazione. *Ved.* Alienazioni.

Una tale autorizzazione, non si accorda definitivamente, che a condizione, che verrà impiegato il prezzo ricavato dalla vendita solo per gli oggetti indicati, e che il Maire renderà esatto conto dell' impiego delle somme pervenute in sua mano, al sotto Prefetto incaricato di assoggettarle alla superiore approvazione.

Qualche volta accade, che gli stabili sono rilasciati a rendita fissa annuale, in vece di esser venduti col patto del pagamento di varie annate anticipate. Tali rendite sono dichiarate franche e libere da ogni imposizione attuale e futura. Legge dell' an. 10. (Bul. 138.).

VETTURALI.

I vetturali e carrettieri, che portano mercanzie da un luogo all'altro, devono presentarle ai Maires dei luoghi dove passano, mostrare la patente e il certificato delle medesime ottenuti nella città o paese da cui partono.

VETTURE
CARRI CARROZZE E CALESSI.

Tutti coloro, che in calezze o carrozza entreranno in un campo seminato o coltivato, o che per far correre soverchiamente i loro cavalli, ammazzeranno o storpieranno bestie altrui sulle pubbliche strade saranno

condannati alle pene pecuniarie ed indennizzazioni pronunziate all'articolo 27. e 42. del tit. 2. della Legge 6. ottobre 1791.

Ogni padrone di carrozze a vettura, calessiere o carettiere, che trasporterà più di 5. Kilogrammi di polvere da fucile o 10. libbre da un luogo all'altro, senza giustificarne il destino in un passaporto dato da un autorità competente, incorrerà nella pena di ammenda di 20. franchi e 44. centesimi per Kilogrammo, oltre la confiscazione della polvere, de' cavalli e del legno.

Ogni padrone di carrozza a nolo, e vettura, o calesse vi dovrà esporre sopra un pezzo o placca di metallo a caratteri visibili, il suo nome cognome ed abitazione.

Le vetture ceste, carrette e barocci saranno di costruzione bastantemente forte e capace di sopportare i pesi che vi si caricano; e resta a rigore vietato ai conduttori e vetturini di affidarle ai ragazzi e condurle per le vie popolate in altra guisa che a mano.

Le carrozze i calessi ed altri legni di tal genere non dovranno mai andar correndo per le strade delle città in tempo di notte, e sempre corredate da due o tre lumi accesi, perchè i passeggieri possano guardarsi. I calessi specialmente anderanno a passo lento ed in particolare ne' siti stretti.

Un Decreto Imperiale de' 23. giugno 1806. (Bul. 102.) contiene delle disposizioni assai estese sui pesi delle vetture e la maniera di condurle; e siccome le contese su tai regolamenti e le contravvenzioni de-

vono essere giudicate ed appianate dai Maires, essi le troveranno apposte nel Bullettino delle Leggi, che si distribuisce in Firenze per ordine dell'Imperial Regio Governo.

VIE PUBBLICHE.

E incombenza dei Maires il fare osservare, che le pubbliche vie, specialmente nell'interno delle città e luoghi murati, sieno tenute nette, pulite e sgombre da' sassi, rottami e da ogni sorta d'immondezze. Quelli poi che espongono dalle finestre delle loro case dei vasi di fiori o cassette con erbe, che possono offendère i passeggieri con la loro caduta, gettano in mezzo alla strada materie fetide e letame, che tramandano cattive esalazioni, o lasciano andar vaganti dei cani mordaci o de' pazzi furiosi, sono soggetti alle pene, che secondo i casi verranno pronunziate dalla semplice polizia. Art. 605. della Legge 4. brumifero anno 4.

L'usurpazione e degradazione delle pubbliche vie tanto di città che di campagna, sono similmente sottoposte all'istesse ed anche maggiori pene,

VIGNE.

La Legge del 6. ottobre 1791. pronunzia delle rigorose pene contro coloro, che lasciano andare a pascere i bestiami nelle altrui vigne.

VINO

Le veglianti Leggi proibiscono espres-

samente a tutti i possessori e mercanti di vino, osti, bettolieri, vinaj, locandieri; in somma a tutti coloro che smerciano vino all' ingrosso ed a minuto, di mischiare nei vini l'allume; il legno dell' Indie, la colla di pesce, le monete di rame il litargirio, ed altre infinite alterazioni con droghe nocive all' umana salute.

L' art. 38. della Legge del 22. luglio 1791., ordina che ogni e qualunque persona convinta di falsificazione ed alterazione in genere di vini può esser condannata sino a mille franchi di pena pecuniaria e ad un anno di carcere.

VISITE DOMICILIARI.

La casa di qualunque suddito dell' Impero Francese, è un asilo inviolabile. In tempo di notte, nessuno ha diritto di entrarvi, se non nei casi (come si è altrove enunciato) d' incendio, inondazione, o grida provenienti dall' interno di detta casa per chieder soccorso.

Nel giorno poi vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite; ma niuna visita domiciliarja può aver luogo se non in vigore di una Legge, e per la sola persona precisamente nominata nel Decreto, che ingiunge una tal visita.

Chiunque sia l' incaricato dall' autorità municipale di eseguire delle visite, perquisizioni o altri atti di pubblica potestà, deve esser munito dell' ordine in iscritto per mostrarlo al capo di casa presso il quale adem-

pisce alla sua missione. Leg. 16. settembre 1792. art. 4.

I Maires devono inoltre, a tenore pure di quello che è stato detto, andare a visitare almeno una volta l' anno i forni ed i cammini delle case per far subito demolir quelli trovati in cattivo stato e possono far temere d' incendj ed altri gravi inconvenienti. Se sono capaci di esser risarciti ed accomodati torneranno dopo una discreta dilazione a vedere se vi è più alcun pericolo.

Nel caso di negligenza per parte de' proprietarj, formeranno contro di essi un processo verbale da rimettersi al Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza, che farà le opportune giuridiche procedure. La pena sarà da 6. fino a 24. franchi oltre la suddetta demolizione de' forni e cammini e le spese de' ristauri, eseguiti nel modo, che sembrerà al Giudice più adattato alle circostanze.

VISTO.

Molti e diversi atti devono essere corredati dal *Visto* o *vidit* dei Maires. Tali sono per esempio i processi verbali di perquisizione fatti in vigore di mandati d'arresto o di cattura personale. I passaporti per un anno intero, non hanno bisogno di esser rinnovati, ma serve solo, che vi sia apposto il *visto*.

Il Maire scrive in fondo di essi; *visto ..... il di.....* poi lo firma e vi mette in margine il sigillo della Meria.

Se non si tratta di un sigillo semplice, ma di un attestazione di fatto, allora si dice: *il Maire di .... attesta e fa fede come i fatti sovra enunciati sono veri e sinceri*.

Spetta parimente ai Maires (oltre a quanto è esposto sotto le rubriche Passaporti e Tabacco) di vidimare e certificare tutti gli editti di vendita de' beni de' pupilli e minori. *Cod. civ. art.* 459.

Quando l'usciere non trova la parte nel suo domicilio, lascia la copia della citazione, o notificazione, che dovea farle al Maire, o all' aggiunto della comunità, il quale vi appone il suo *vidit*. *Cod. di procedura civile art.* 4 e 68.

Allorchè la parte contro di cui si procede ad un gravamento o altra esecuzione, trovasi assente, la copia del processo verbale dee essere consegnata al Maire o all' aggiunto, o a quel magistrato, che nel caso di rifiuto di aprire le porte, ne ha ordinatà l' apertura; e qualunque sia di questi vi deve apporre *il visto*. Art. 601.

Si consegna in simil guisa al Maire della comunità, sul territorio della quale sono situati i beni in cui è stato fatto il sequestro delle raccolte in erba, la copia del processo verbale; ed il Maire vi appone *il visto*. Se detti beni sono in altri territorj si porta al Maire della Comunità dove ha avuto luogo il sequestro suddetto.

Un simile visto si appone dal Maire o dall' aggiunto sull' originale de' processi verbali di esecuzione sopra i beni stabili; Art. 673. 676., e 681.

Gli originali degli editti e notificazioni devono avere il *visto* del Maire della comunità in cui si è fatta l'affissione.

Qualora un debitore è ammesso al benefizio della cessione de' beni in una comunità dove non vi è tribunale di commercio, la dichiarazione in vigore di cui rinnova la suddetta cessione; si fa nella casa comunitativa ed il processo verbale di essa è vidimato dal Maire. *Codice di procedura* Art. 901.

Infine tutte le notificazioni fatte a persone pubbliche incaricate di riceverle; devono essere vidimate sull' originale senza veruna spesa. Art. 1039.

VITA.

I Maires non possono dare dei certificati o fedi di vita che agli abitanti della propria comunità; non hanno il diritto di legalizzare altri atti fuori di quelli formati davanti i pubblici ufiziali.

VUOTACESSI.

Coloro, che vuotano i cessi e pozzi neri, hanno espressa proibizione di lasciare scorrere le materie nelle acque chiare pozzi, fossi o lasciarle cadere sulle pubbliche strade e per le fogne. Devono anche incominciare il loro esercizio sempre dopo la mezza notte, avvisando le case vicine, onde gli abitanti prendano le opportune precauzioni, altrimenti saranno soggetti alla pena della carcere.

ZUPPE ECONOMICHE.

Si sono formate in molte delle primarie città di Europa e dell' Impero delle istituzioni per la formazione e distribuzione delle zuppe economiche in favore de' poveri inventate dal Signor Rumford Bavarese. Consistono queste in una minestra di gran nutrimento con poca spesa e di ottimo sapore, che non dispiacerebbe ai palati i più delicati. Sono esse composte di legumi con burro o grasso di porco, piselli, fave, farina d' orzo ed erbaggj, e ciascheduna di queste sostanze, buona e saporita in se stessa lo diviene maggiormente stante la cucinatura ed il condimento. Mediante tali minestre il povero può saziarsi con 10. centesimi.

La costruzione de' fornelli chiamati alla Rumford, economizza molto il consumo del fuoco e della legna, per la qual cosa quei Maires che sono animati dal desiderio di contribuire al bene de' loro consimili, dovrebbero occuparsi nel dimostrarne tutti i vantaggj.

Ecco la proporzione delle sostanze proprie a formare 300. piatti di minestra in tempo di estate.

Riso, *un decalitro*, o in vece orzo mondo un *decalitro, e mezzo* fave, lenti, fagioli o piselli interi, vale a dire in sostanza, un *decalitro*; farina di lenti, ceci, piselli, fagioli o fave un *decalitro*; cavoli, acetosa, porri, cipolle, sedani, e qualunque altra sorta d' ortaggio, dieci libbre; qualche garofa-

no, del persemolo in giusta quantità; *una mezzoncia* di pepe; *tre libbre e mezza* di sale, ed altrettante di grasso come sopra; poi del timo, dell'alloro, del bassilico ed altre erbe aromatiche in giusta quantita; 15. *secchie* giuste d'acqua, e 16. *libbre* di pane tagliato in fette e seccato al sole.

La mattina a ore 5. al più tardi, si mette a bollire la pentola o caldaia de' legumi interi con 8. secchie di acqua, e nell' atto del bollore vi si aggiunge il rimanente a poco a poco. A ore 8. e mezza a ore 9. al più tardi, si disciolgono in una porzione dell' acqua, che ha cotti i legumi, le sostanze ridotte in farina; si gettano in seguito nella pentola o caldaja passandole per un setaccio per iscansare le aggrumature che potrebbero esistere senza una tal precauzione, si mischia il tutto insieme per un'ora, osservando, che sia sempre in istato di gran bollore. Dopo ciò si riunisce gradatamente il fuoco per aver a poco a poco un piccolo bollore, che mantenga calda la preparata materia, la quale in tal guisa cucinata, diventa assai gustosa, e specialmente ne' tempi in cui si può far uso di erbaggi fave, e piselli freschi.

Le cipolle ed i porri devono in ogni tempo, sia estate o inverno, esser soffritti separatamente col grasso.

Queste zuppe o minestre non vengono a costare, che 6. in 7. centesimi la porzione, ed in tutto i suddetti 300. piatti o porzioni, franchi 21.

F I N E.

APPENDICE

Alcuni atti pubblicati durante l'impressione di questo Manuale non essendo stato possibile l'inserirli sotto i respettivi articoli, non tralasciamo di aggiungerli a guisa di breve supplemento.

ARTIC. *Di Decreto Imp. in aumento di altri regolamenti* sovra i negozianti, estratto dal Codice di Commercio (Bul. 164.)

Ogni mercante o negoziante, è obbligato a tenere un giornale, che dimostri di per di le operazioni del commercio, le sue speculazioni, accettazioni e addossamenti di effetti; ed in generale tutto quanto riscuote e paga sotto qualunque titolo siasi, ed enunci inoltre mese per mese la somma impiegata pel mantenimento della sua casa, il tutto indipendentemente dagli altri consueti libri di commercio.

E tenuto a fare ogni anno un inventario de' suoi effetti stabili, e suoi debiti attivi, e copiarli anno per anno sopra uno speciale repertorio a tal uopo destinato.

I suddetti libri mentovati nell' articolo ottavo saranno contrassegnati e firmati da uno de' Giudici del tribunale del Commercio o dal Maire o suo aggiunto in quei luoghi, e que' paesi ove non esiste il pred. Tribunale, nelle consuete forme o senza spesa.

Anche i capitani de' legni mercantili terranno dei libri consimili del tutto ai sovraddescritti.

Il fallito ammesso al benefizio della cessione de' beni, è tenuto a rinnovare la sua cessione in persona e non per mezzo di procuratore ed i suoi creditori, saranno citati davanti l' udienza del tribunale di commercio, e ne' luoghi dove detti tribunali non esistono davanti la comunità in un giorno di sessione. La dichiarazione del mercante decotto verrà in tal' occasione contestata dal processo verbale dell' usciere sottoscritto dal Maire.

DECRETO IMPERIALE

Del di 18. Settembre 1807. sopra i passaporti.

I passaporti accordati per viaggiare nell' interno dell' Impero Francese o per uscirne, dati tanto ai Francesi, quanto a forestieri, non potranno esser fatti che sovra una carta specialmente fabbricata a tal' effetto e sopra un modello uniforme.

Il foglio su cui dee farsi il passaporto, sarà composto di due parti; la prima che staccandosi dalla seconda con le forbici, sarà rimessa e consegnata a chi lo richiede e conterrà il passaporto suddetto; la seconda, che formerà la copia del medesimo con tutte le istesse indicazioni e descrizioni, e resterà in mano di quell' autorità, che dee rilasciare il passaporto.

Dal Ministro della polizia generale di tutto l' Impero, si faranno fabbricare e stampare le carte per i passaporti da distribuirsi da tutte le autorità competenti.

Non si farà pagare per qualunque passaporto, sotto qualunque titolo di spese, comprese quelle della fabbricazione della carta, e di bollo, che la somma al più di 2. franchi.

Il visto ordinato dalle Leggi, e tutte le descrizioni da inserirsi sui passaporti accordati a chi ne fa istanza, si faranno gratuitamente tanto sui confini quanto nell' interno.

Tutti gl' individui, che avranno de' vecchi passaporti sono tenuti a provvedersi de' nuovi.

Chi contravverrà a tali disposizioni, sarà sottoposto a tutte le pene pronunziate contrò quei che viaggiano senza passaporto. (Bulletrino 163).

Estratto del Decreto Imp. de' 30. Settembre per aumentare il numero delle Cappelle o Chiese subalterne in supplemento ed ajuto delle parrocchie.

Nelle parrocchie forse troppo estese, e particolarmente in quelle delle campagne dove sovente vi può essere la difficoltà delle comunicazioni, si potranno erigere delle Chiese subalterne o delle Cappelle col comodo della Messa.

Lo stabilimento di dette Chiese o Cappelle, avra luogo in sequela di un Consiglio generale della comunità legalmente autorizzato ad adunarsi per tale oggetto, e deliberare intorno alle congrue da assegnarsi ai cappellani.

Le somme a tal' uopo stabilite, si ennuncieranno nella presa deliberazione, e dopo che S. M. l' Imperatore avrà sanzionato lo stabilimento della nuova Chiesa o Cappella, il Prefetto renderà esecutiva la ripartizione delle suddette somme.

Potrà ugualmente erigersi una chiesa annessa ed in supplemento ad una Chiesa parrocchiale ad istanza di quelli che nel circondario di una comunità, sonosi esibiti di contribuire al suo mantenimento, ed a tenore dell' obbligazione personale, che sottoscriveranno di pagare un sacerdote, che eserciterà anche le funzioni di Curato.

Gli esemplari di consimili deliberazioni, domande ed obbligazioni saranno rimesse al Prefetto del Dipartimento, come pure al Vescovo diocesano, i quali dopo di essersi tra loro concertati, invieranno ciascheduno separamente il loro parere al Ministro del Culto, che ne farà relazione a S. M. Imp. e R.

Le dette Cappelle o Chiese di supplemento, dipenderanno dai primarj parochi, e resteranno sempre sotto la loro giurisdizione.

Il Sacerdote che le ufizierà lo farà solo in qualità di Cappellano.

In sequela di un Decreto del Sig. Prefetto del Dipartimento dell'Arno, sono stati prescritti i seguenti Modelli di Certificati relativi alla Conscrizione.

PER I COSCRITTI.

Figlio unico di una Vedova.

Figlio di un vecchio dell'età di 71. anno, che viva col lavoro delle proprie mani.

Fratello maggiore di tre fanciulli orfani almeno, lui compreso.

Gemello di un altro Coscritto dello stesso anno.

Io sottoscritto Maire della Comunità di... Circondario di... sulla testimonianza dei Signori (*s' indicano i nomi, cognomi, età, e professione dei tre testimoni padri di famiglia*) tutti e tre padri di famiglia, che dichiarano di ben conoscere,

Certifico, che il nominato (*s' indicano il nome, e cognome del coscritto*) figlio di... e di.... Coscritto nell' anno... inscritto al N... del Cantone di.... (*è figlio unico di una vedova senza fratelli, o sorelle*, oppure, *figlio di un vecchio dell' età di 71. anni compiti, come consta dalla fede di battesimo quì annessa, il qual suo padre vive col lavoro delle proprie mani*, ossia *fratello maggiore di tre fanciulli orfani almeno, lui, compreso*, ovvero *Gemello del nominato.... Coscritto della stessa classe, inscritto al N.... dello istesso cantone*)

In fede di che gli ho rilasciato il presente certificato onde gli valga a ciò che di ragione.

Fatto a... il...

(Luogo della sottoscrizione dei tre testimonj padri di famiglia)

(sottoscrizione del Maire)

Veduto da Noi Sotto - Prefetto del circondario di . . . il . . .

NB. Non si ammetteranno in nessun caso degli attestati di Padri di famiglia, che non sappiano sottoscriversi.

Per quei Coscritti, che hanno di già un fratello all' Armata in qualità di coscritto.

Io sottoscritto Maire della Comunità di . . . certifico, che il nominato (*qui s' indica il nome, e cognome del Coscritto, che è già all' armata*) attualmente in attività di servizio nel Reggimento di . . . come risulta dal certificato qui annesso del Consiglio di amministrazione del detto corpo, è stato chiamato per far parte del contingente della leva dell' anno.

Certifico altresì ch' egli è fratello naturale del nominato . . . . Coscritto di questa Comune, indicato sotto il N. . . . del Cantone di . . . e che quest' ultimo non ha alcun fratello, che abbia già goduto per tal motivo del benefizio della legge che gli pone alla fine del deposito.

In fede, di che gli ho rilasciato il presente certificato onde gli valga a ciò che di ragione.

Fatto a . . . il . . . .

(sottoscrizione del Maire)

Veduto da Noi Sotto-Prefetto del circondario di . . . . il . . .

